



NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA

NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA APPENDICE:

- DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI
- DEFINIZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA
- DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI EDILIZI
- GLOSSARIO DI DEFINIZIONI E DI TERMINI NEL LESSICO DEL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO
- CRITERI OPERATIVI PER LE INDAGINI E GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA SISMICA

Elab. 2

Sindaco

Segretario Comunale

Servizio Urbanistica

Luca Borsari

Dott. Mario Criso

Ing. Antonio Peritore

Adozione: delibera C.C. n. 25 del 30.03.2010 Approvazione delibera C.C. n. 28 del 14.03.2011

APPROVAZIONE	G	GRUPPO DI LAVORO
Adozione delib. C.C. n. 25 del 30.03.2010	UFFICIO DI PIANO	Arch. Piero Vignali (Sviluppo Comune Srl): Responsabile
Approvazione delib. C.C. n. 28 del 14.03.2011		Geom. Ivano Venturini (Sviluppo Comune Srl)
		Arch. Matteo Asioli
		Geom. Franco Lodi (Studio SIA)
	Per gli aspetti geologici-sismici	Studio Viel & Associati
	Per gli aspetti informatici	AMBITO srl – Pieve di Cento
	Per il Comune di Pieve di Cento	Arch. Antonella Mantarro
		Geom Angela Lamberti
		Arch. Michela Volonnino
Variante 2/2012	UFFICIO PIANIFICAZIONE	Arch. Piero Vignali: Responsabile
Adozione delib. C.C. n. 58 del 27.09.2012	TERRITORIALE	Geom. Ivano Venturini
Approvazione delib. C.C. n. 03 del 24.01.2013		Arch. Matteo Asioli
Variante 3/2012		
Adozione delib. C.C. n. 81 del 17.12.2012	Per il Comune di Pieve di Cento	Arch. Antonella Mantarro
Approvazione delib. C.C. n. 44 del 18.06.2013		Geom Angela Lamberti
		Arch. Michela Volonnino
Variante 4/2014	SERVIZIO URBANISTICA	Ing. Antonio Peritore: Responsabile
Adozione delib. C.C. n. 35 del 08.04.2014		Geom. Ivano Venturini
Approvazione delib. C.C. n. 03 del 21.01.2015	D 110 110 110 1	Arch. Matteo Asioli
	Per il Comune di Pieve di Cento	Ing. Stefano Matteucci
		Geom Angela Lamberti
V	OF DVIZIO LIDD ANIOTICA	Arch. Michela Volonnino
Variante 5/2017	SERVIZIO URBANISTICA	Ing. Antonio Peritore: Responsabile
Adozione delib. C.C. n. 23 del 21.03.2018		Geom. Ivano Venturini
Approvazione delib. C.C. n. 86 del 19.12.2018		Arch. Matteo Asioli
	D 110 110 110 1	Geom.Sabrina Guizzardi
V : 4 0/0040	Per il Comune di Pieve di Cento	Geom Angela Lamberti
Variante 6/2019	SERVIZIO URBANISTICA	Ing. Antonio Peritore: Responsabile
Adozione delib. C.C. n. 44 del 11.07.2019		Arch. Elena Lazzari
Approvazione delib. C.C. n. 54 del 25.09.2019	D 110 110 110 1	Geom.Sabrina Guizzardi
V 1 4 70000	Per il Comune di Pieve di Cento	Geom Angela Lamberti
Variante 7/2020	SERVIZIO URBANISTICA	Ing. Antonio Peritore: Responsabile
Adozione delib. C.C. n. 20 del 03.06.2020		Arch. Elena Lazzari
Approvazione delib. C.C. n. 43 del 21.10.2020		Arch. Matteo Asioli
		Geom. Sabrina Guizzardi
	Per il Comune di Pieve di Cento	Geom Angela Lamberti

"TAVOLA DI CORRISPONDENZA"

TRA L'INDICE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO DI CUI ALL'ALLEGATO I ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIO-NALE N. 922/2017 E IL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

	INDICE REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO		ARTICOLI D	I CORRISPONDENZA REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO	NOTE DI RINVIO AD AL-
			ARTICOLO O ELABORATO	RUBRICA	TRI ATTI O NORME SO- VRAORDINATE
PARTE PRIMA		INCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' ILIZIA			
			Art. 2.1	Definizioni di termini del lessico urbanistico	Rinvio all'atto di coordinamento
	a)	a) Definizioni tecniche uniformi (di cui all'Allegato II del presente Atto re-	Art. 2.2	Definizioni di termini edilizi ed in materia energetica	tecnico DAL 279/2010 (ora Al-
			Art. 2.3	Definizione dei parametri ed indici urbanistici	legato II dell'atto regionale di coordinamento tecnico appro-
		Art. 2.4	Definizione dei parametri edilizi	vato con DGR 922/2017))	
	b)	Definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso			Rinvio alla L.R. 15/2013
	c)	Disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia (di cui all'Allegato II del presente Atto regionale di coordinamento tecnico), che attengono:			
		c1 - al procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e alle modalità di controllo degli stessi;			Rinvio alla L.R. 15/2013 e s.m. e i.
		c2 – ai requisiti generali delle opere edilizie, relativi:			
		c2.1 – ai limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza fra i			Rinvio alla parte urbanistica delle norme del RUE
		c2.2 – ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); c2.3 – alle servitù militari;			Rinvio agli articoli corrispon- denti delle norme di PSC e Ta- vola dei vincoli
		c2.4 – agli accessi stradali	Art. 10.6	Passi carrai e ed uscita dalle autorimesse	
		c2.5 – alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente ri- levante			Rinvio agli articoli corrispondenti delle norme di PSC e Ta-

					vola dei vincoli
	c2.6 – ai siti contaminati;	Art. 9.2		Norme per interventi edilizi in siti potenzialmente contaminati	
			9.2.1	Verifiche, controlli preliminari e bonifiche delle aree e dei siti inquinati	
	c3 – alla disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di or- dine paesaggistico, ambientale, storico e territoriale;	Art. 21		Complessi edilizi di valore storico testimoniale	
	c4 – alle discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti e impianti				
PARTE SECON- DA	DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDI- LIZIA				
TITOLO I	DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI				
Capo I	SUE, SUAP e organismi consultivi				
	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale	Art. 3.1		SUE e SUAP (Sportello Unico dell'Edilizia e per le Attività Produttive)	
			3.1.1	,	
1		Art. 3.2		Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio	
			3.2.1	Definizione e compiti	
				Composizione e nomina	
			3.2.3	Funzionamento	
		Art. 3.3		Altri organi competenti ad esprimere pareri	
2	Le modalità di gestione, anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale				
3	Le modalità di coordinamento con il SUAP				
Capo II	Altre procedure e adempimenti edilizi				
		Art. 4.5		Permesso di costruire (PdC)	
			4.5.8	Pubblicità del permesso di costruire	
1	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati		4.5.9	Riesame del permesso di costruire	
		Art. 4.6		Segnalazione certificata di Inizio Attività	
			4.6.5	Pubblicità ai fini del riesame	

2	Certificato di destinazione urbanistica	Art. 7.10	Certificato di destinazione urbanistica
		4.5.7	Decadenza ed effetti del permesso di costruire
3	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	4.6.4	Durata dei termini, proroga e decadenza della SCIA
4	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	Art. 7.8	Dichiarazione di inagibilità
		Art. 18.1	Realizzazione delle dotazioni territoriali
		Art. 18.2	Possibilità di monetizzazione delle dotazioni ter- ritoriali
		Art. 18.3	Disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione
		18.3.1	Contributo di costruzione
		18.3.2	Quota di contributo per oneri di urbanizzazione
5	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	18.3.3	Quota di contributo commisurato al costo di co- struzione
		18.3.4	Riduzione ed esonero dal contributo di costru- zione
		18.3.5	Contributo di costruzione per opere non destina- te alla residenza
		18.3.6	Modalità di calcolo e determinazione del contri- buto di costruzione
		Art. 18.4	Convenzione tipo
		Art. 4.3	Valutazione Preventiva
		4.3.1	Definizione
6	Pareri preventivi	4.3.2	Elaborati da allegare alla richiesta di valutazione preventiva
		4.3.3	Rilascio e validità
		Art. 4.4	Preparere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
7	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	Art. 7.7	Manutenzione e sicurezza delle costruzioni
8	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio		
9	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti		
10	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili		
TITOLO II	DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI		
Capo I	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori		

	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni,			
1	anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.	Art. 5.1	Comunicazione di inizio dei lavori	
2	Comunicazione di fine lavori	Art. 6.2	Comunicazione di fine lavori e domanda di Certi- ficato di conformità edilizia e agibilità	
3	Occupazione di suolo pubblico	Art. 10.9	Occupazione di suolo pubblico	
4	Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per	Art. 9.2	Norme per interventi edilizi in siti potenzialmente contaminati	
4	amianto, ordigni bellici ecc.	9.2.1	Verifiche, controlli preliminari e bonifiche delle aree e dei siti inquinati	
Capo II	Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori			
		Art. 5.2	Tutela della pubblica incolumità e occupazione temporanea di suolo pubblico	
1	Principi generali dell'esecuzione dei lavori	Art. 5.3	Vigilanza durante l'esecuzione delle opere	
		Art. 5.4	Varianti essenziali a titoli abilitativi vigenti	
		Art. 5.5	Varianti in corso d'opera	
2	Punti fissi di linea e di livello			
3	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	Art. 9.3 9.3.1	Norme generali e misure igieniche per i cantieri Sicurezza nei cantieri	
4	Cartelli di cantiere	Art. 5.3, 3° c.	Vigilanza durante l'esecuzione delle opere	
-			Difesa dalle polveri	
5	Criteri da osservare per scavi e demolizioni		Piano di allontanamento e recupero dei materiali di risulta	
6	Misure di cantiere e eventuali tolleranze	Art. 6.9	Tolleranze costruttive	
		Art. 9.3	Norme generali e misure igieniche per i cantieri	
7	Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle	9.3.1		
•	fasi di realizzazione dell'opera	9.3.4	Misure igieniche nei cantieri edili	
			Inquinamento acustico nei cantieri edili	
		9.3.6		
8	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	Art. 5.6	Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti ar- cheologici	
9	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori			
TITOLO III	DISPOSIZIONI PER LA QUALITA URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVI E FUNZIONALI			
Capo I	Disciplina dell'oggetto edilizio			
1	Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici	Titolo II, Capo I	Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di rife- rimento per le opere edilizie	

		Art. 8.1		Disposizioni di carattere generale	
		Art. 8.2		Organismo edilizio e relazioni funzionali	
		Art. 8.3		Definizione delle componenti dell'organismo edi- lizio	
			8.3.1	Scomposizione dell'Organismo Edilizio	
			8.3.2	Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Unità immobiliari (U.I) e parti comuni	
			8.3.3	Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi funzionali	
			8.3.4	Scomposizione dell'Organismo Edilizio compo- nenti strutturali e tecnologiche	
			8.3.5	Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi a diverso grado di protezione	
		Art. 8.4		Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	
			8.4.1	Contenuto degli obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	
2	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	Allegato		Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	
3	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibili- tà progettuale	Allegato		Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	
4	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati	Art. 18.3		Disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione	
4	all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti		18.3.4	Riduzione ed esonero dal contributo di costru- zione	
5	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas-radon				
6	Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	Allegato		Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	
7	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")				
8	Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa				
Capo II	Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico				

1	Strade			
2	Portici			
3	Piste ciclabili			
4	Aree per parcheggio	Art. 33	Parcheggi pubblici, privati e verde pubblico per nuovi insediamenti	
5	Piazze e aree pedonalizzate			N.B. L'articolo di corrisponden- za del RUE era il 12.2 che , in sede di omogeneizzazione è stato cassato.
6	Passaggi pedonali e marciapiedi			
7	Passi carrai ed uscite per autorimesse	Art. 10.6	Passi carrai ed uscita dalle autorimesse	
0	Chiasahi/dahawa ay ayala muhhlisa	Art. 10.11	Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors)	
8	Chioschi/dehors su suolo pubblico	Art. 12.1	Elementi di qualità urbana	
		12.1.7	Edicole e chioschi	
9	Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chio- schi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	Art. 10.11	Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors)	
10	Recinzioni	Art. 10.7	Recinzioni e muri di cinta	
11	Numerazione civica	Art. 11.6	Apposizione numerazione civica	
Capo III	Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente			
-		Art. 12.5		Si rimanda al Regolamento comunale del Verde pubblico e privato.
1	Aree verdi	Art. 13.3.2	Verde privato	Vedi anche Regolamento co- munale del Verde pubblico e privato)
2	Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale			Si rimanda al Regolamento comunale del Verde pubblico e privato.
3	Orti urbani			
4	Parchi e percorsi in territorio rurale			
5	Sentieri			
		Art. 9.4	Norme igienico-sanitarie per le civili abitazioni	
^	Title del coole e del cotto coole	9.4.5	Acque reflue	
6	Tutela del suolo e del sottosuolo	9.4.6	Acque superficiali e sotterranee	
		Art. 10.2	Prescrizioni di carattere idraulico	
Capo IV	Infrastrutture e reti tecnologiche			

1	Approvvigionamento idrico			
2	Depurazione e smaltimento delle acque			
3	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati			
4	Distribuzione dell'energia elettrica			
5	Distribuzione del gas			
6	Ricarica di veicoli elettrici	Art. 10.13	Ricarica di veicoli elettrici	
7	Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleri- scaldamento	Art. 39	Diposizioni operative per impianti alimentati fa Fonti di Energia Rinnovabile (F:E:R)	
Art. 8	Telecomunicazioni	Art. 36	Impianti fissi di telefonia mobile	
Capo V	Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico			
1	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	Art. 7.7	Manutenzione e sicurezza delle costruzioni	
2	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	Art. 11.1	Facciate degli edifici ed elementi di pregio	
3	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	Art. 11.2	Elementi aggettanti su spazi pubblici	
4	Allineamenti	Art. 11.4	Allineamenti	
5	Piano del colore	Art. 12.4	Tinteggiature e colori	
6	Coperture degli edifici	Art. 11.5	Coperture, canali di gronda, pluviali	
7	Illuminazione pubblica	Art. 10.4	Prescrizioni generali riguardanti l'illuminazione esterna	
8	Griglie e intercapedini			
9	Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici	Art. 11.10	Apparati tecnologici	
10	Serramenti esterni degli edifici			
11	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	Art. 11.7	Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc	
12	Cartelloni pubblicitari	Art. 12.1.2	Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc	
13	Muri di cinta	Art. 10.7	Recinzioni e muri di cinta	
14	Beni culturali e edifici storici	Art. 21	Complessi edilizi di valore storico testimoniale	
15	Cimiteri monumentali e storici			
16	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani			
Capo VI	Elementi costruttivi			
1	Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche			
2	Serre bioclimatiche			
3	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici			

4	Coperture, canali di gronda e pluviali	Art. 11.5	Coperture, canali di gronda, pluviali	
5	Strade e passaggi privati e cortili	Art. 10.6	Passi carrai ed uscita dalle autorimesse	
6	Cavedi, pozzi luce e chiostrine	Art. 10.5	Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico	
7	Intercapedini e griglie di areazione			
8	Recinzioni	Art. 10.7	Recinzioni e muri di cinta	
9	Materiali, tecniche costruttive degli edifici			
10	Disposizioni relative alle aree di pertinenza			
11	Piscine	Art. 10.8	Piscine private	
12	Altre opere di corredo agli edifici			
TITOLO IV	DISPOSIZIONI PER LA QUALITA URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVI E FUNZIONALI			
1	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio	Art. 6.3	Verifica di conformità dell'opera eseguita	
2	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	Art. 5.3	Vigilanza durante l'esecuzione delle opere	
3	Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari			
TITOLO V	NORME TRANSITORIE			
1	Aggiornamento del regolamento edilizio	Art. 1.11	Varianti al RUE – Testo coordinato	
		Art. 1.7	Titoli abilitativi già presentati e strumenti attuati- vi vigenti	
2	Disposizioni transitorie	Art. 1.8	Costruzioni preesistenti in contrasto con il RUE	
		Art. 1.9	Salvaguardia del RUE	

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
TITOLO I – FUNZIONI DEL RUE E DEFINIZIONI DI TERMINI EDILIZI	7
CAPO I – NATURA, CONTENUTI ED EFFICACIA DEL RUE	
Art. 1.1 - Oggetto e contenuto del RUE	
Art. 1.2 - Ambito di applicazione ed efficacia delle disposizioni del RUE	7
Art. 1.3 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie disciplinate dal RUE	
Art. 1.4 - Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni	
Art. 1.5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali (PSC e POC)	
Art. 1.6 - Elaborati costitutivi del RUE	
Art. 1.7 - Titoli abilitativi già rilasciati e strumenti attuativi vigenti	
Art. 1.8 - Costruzioni preesistenti in contrasto con il RUE	
Art. 1.9 - Salvaguardia del RUE	
Art. 1.10 - Entrata in vigore del RUE	
Art. 1.11 - Varianti al RUE – Testo coordinato	
CAPO II – DEFINIZIONI	11
Art. 2.1 - Definizioni di termini del lessico urbanistico	11
Art. 2.2 - Definizioni di termini edilizi ed in materia energetica	11
Art. 2.3 - Definizioni dei parametri ed indici urbanistici	
Art. 2.4 - Definizioni dei parametri edilizi	
Art. 2.5 - Definizioni per interventi in zona agricola	11
Art. 2.5.1 - Azienda agricola, forestale, zootecnica	
Art. 2.5.2 - Superficie Agricola Utilizzata (SAU)	
Art. 2.5.3 - Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)	11
Art. 2.5.4 - Coltivatore diretto	
Art. 2.5.5 - Unità Lavorativa Uomo	
Art. 2.5.6 - Centro aziendale	12
Art. 2.5.7 - (cassato)	
Art. 2.5.8 - (cassato)	
Art. 2.5.9 - Serra fissa	
Art. 2.5.10 - Allevamento domestico	12
Art. 2.5.11 - Allevamento zootecnico intensivo aziendale/interaziendale	
Art. 2.5.12 - Allevamento industriale	
Art. 2.5.13 – Unità di Grosso Bovino (UGB)	
Art. 2.5.14 - Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA)	
Art. 2.5.15 – Atto unilaterale d'obbligo per le zone agricole	
Art. 2.6 - Definizione degli interventi	
Art. 2.7 - Definizione delle funzioni e degli usi	
Art. 2.7.1 - Disciplina generale	
Art. 2.7.2 – Elenco degli usi	
Art. 2.7.3 - Destinazioni d'uso legittime	
Art. 2.7.4 – Superfici esistenti	
Art. 2.7.5 – Edifici esistenti e legittimi	
Art. 2.7.6 – Lotti liberi	
PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA	22
TITOLO I – DISCIPLINA DEL PROCESSO EDILIZIO	22
CAPO I – ORGANI	
Art. 3.1 - SUE e SUAP (Sportello Unico dell'Edilizia e per le Attività Produttive)	
Art. 3.1.1 - Definizione e compiti	
Art. 3.2 - Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio	
Art. 3.2.1 - Definizione e compiti	
Art. 3.2.2 - Composizione e nomina	
Art. 3.2.2 - Composizione e nomina	
Art. 3.3 - Altri organi competenti ad esprimere pareri	
CAPO II – TITOLI ABILITATIVI	
Art. 4.1 - Modalità di presentazione delle richieste e delle comunicazioni	
Art. 4.2 - Attività edilizia libera	
Art. 4.3 - Valutazione Preventiva	
Art. 4.3.1 - Definizione	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Art. 4.3.2 – Elaborati da allegare alla richiesta di valutazione preventiva	
Art. 4.3.3 – Rilascio e validità	
Art. 4.4 - Preparere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio	
Art. 4.5 – Permesso di costruire (PdC)	24
Art. 4.5.1 - Interventi soggetti a permesso di costruire	24
Art. 4.5.2 - Domanda e documentazione	
Art. 4.5.3 - Istruttoria dei progetti - Rilascio del permesso di costruire	25
Art. 4.5.4 – Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire	25
Art. 4.5.5 - Contenuti dell'atto del permesso di costruire	
Art. 4.5.6 – Permesso di costruire in deroga	
Art. 4.5.7 - Decadenza ed effetti del permesso di costruire	
Art. 4.5.8 - Pubblicità del permesso di costruire	
Art. 4.5.9 - Riesame del permesso di costruire	
Art. 4.5.10 - Proroga dei termini	
Art. 4.6.1 - Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività	
Art. 4.6.2 - Presentazione e documenti	
Art. 4.6.3 - Verifica del progetto – Procedimento	
Art. 4.6.4 - Durata dei termini, proroga e decadenza	
Art. 4.6.5 - Pubblicità ai fini del riesame	
Art. 4.6.6 – Opere soggette SCIA in alternativa al Permesso di costruire	
Art. 4.7. – Disposizioni particolari per impianti solari termici e fotovoltaici	
Art. 4.7 – Disposizioni particolari per implanti solari termici e lotovoltalori	
CAPO III – ESECUZIONE DEI LAVORI	
Art. 5.1 - Comunicazione di inizio dei lavori	
Art. 5.1 - Comunicazione di inizio dei lavori Art. 5.2 - Tutela della pubblica incolumità e occupazione temporanea di suolo pubblico	
Art. 5.3 - Vigilanza durante l'esecuzione delle opere	
Art. 5.4 - Varianti essenziali a titoli abilitativi vigenti	
Art. 5.5 - Varianti in corso d'opera	
Art. 5.6 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici	
CAPO IV – CONCLUSIONE DEI LAVORI	
Art. 6.1 - Scheda tecnica descrittiva – Fascicolo del fabbricato	
Art. 6.2 - Comunicazione di fine lavori e domanda di Certificato di conformità edilizia e agibilità	
Art. 6.3 - Verifica di conformità dell'opera eseguita	
Art. 6.4 - Rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità	
Art. 6.5 - Attestato di prestazione energetica	
Art. 6.6 - Attestazione della conformità edilizia e agibilità sulla base della dichiarazione di conformità	
Art. 6.7 – Certificato di conformità edilizia e agibilità parziale	
Art. 6.8 - Tolleranze costruttive	
Art. 6.9 – Assegnazione numeri civici	32
CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI PROCEDIMENTI EDILIZI	
Art. 7.1 - Soggetti aventi titolo a richiedere il Titolo abilitativo o a presentare la SCIA e la CIL e documenti	
attestanti il titolo	33
Art. 7.2 - Cambio di intestazione ("voltura")	
Art. 7.3 - Costruzioni legittimate a tempo determinato	
Art. 7.4 - Conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato	
Art. 7.5 - Richiesta Permesso di costruire o SCIA in sanatoria – Accertamento di conformità	
Art. 7.7- Manutenzione e sicurezza delle costruzioni	35
Art. 7.8 - Dichiarazione di inagibilità	35
Art. 7.9 - Opere pubbliche di competenza comunale e di altre amministrazioni	35
Art. 7.10 - Certificato di destinazione urbanistica	35
Art. 7.11 - Autorizzazione paesaggistica	36
Art. 7.11.1 – Autorizzazione paesaggistica semplificata	
Art. 7.12 - Controllo delle pratiche edilizie e dei lavori eseguiti	
Art. 7.13 – Sistema sanzionatorio in materia edilizia	
TITOLO II – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI INTERVENTI EDILIZI ED URBANI	37
CAPO I – OBIETTIVI PRESTAZIONALI ED INDIRIZZI TECNICI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILIZIE	
Art. 8.1 - Disposizioni di carattere generale	
Art. 8.2 - Organismo edilizio e relazioni funzionali.	
Art. 8.3 Definizione delle Componenti dell'Organismo Edilizio	
Art. 8.3.1 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio	
Art. 8.3.2 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Unità immobiliari (UTI) e parti comuni	

Art. 8.3.3 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi funzionali	
Art. 8.3.4 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in componenti strutturali e tecnologiche	40
Art. 8.3.5 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi a diverso grado di protezione	42
Art. 8.4 - Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie	43
Art. 8.4.1 - Contenuto degli obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici diriferimento per le opere edilizie	43
Art. 8.5 - Insediamenti caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute	
CAPO II – NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI	
Art. 9.1 - Pareri igienico-sanitari su strumenti urbanistici e progetti edilizi	46
Art. 9.2 - Norme per interventi edilizi in siti contaminati	46
Art. 9.2.1 – Verifiche, controlli preliminari e bonifiche delle aree e dei siti inquinati	
Art. 9.3 - Norme generali e misure igieniche per i cantieri	
Art. 9.3.1 - Sicurezza nei cantieri.	
Art. 9.3.2 - Difesa dalle polveri.	
Art. 9.3.3 - Piano di allontanamento e recupero dei materiali di risulta.	
Art. 9.3.4 - Misure igieniche nei cantieri edili.	
Art. 9.3.5 - Inquinamento acustico nei cantieri edili.	4 0
Art. 9.3.6 - Condizione e salubrità del terreno.	
Art.9.3 - Condizione e salubrita del terreno	
Art. 9.4.1 - Cortili, pozzi-luce e chiostrine	48
Art. 9.4.2 - Marciapiedi	
Art. 9.4.3 - Canali di gronda – pluviali	
Art. 9.4.4 - Locali a piano terra, seminterrati ed interrati	
Art. 9.4.5 - Acque reflue	
Art. 9.4.6 - Acque superficiali e sotterranee	
Art. 9.4.7 - Autorimesse pubbliche e private	
Art. 9.4.8 - Installazione di bombole di gas di petrolio liquefatti (GPL)	
Art. 9.4.9 – Indirizzi progettuali per il controllo della nidificazione di piccioni	
CAPO III – PRESCRIZIONI EDILIZIE VARIE	51
Art. 10.1 - Prescrizioni di carattere geotecnico - sismico	
Art. 10.2 - Prescrizioni di carattere idraulico	
Art. 10.3 - Prescrizioni di carattere acustico	
Art. 10.3.1 – Studio acustico	
Art. 10.3.2 – Indirizzi di progettuali in materia acustica	52
Art. 10.4 – Prescrizioni generali riguardanti l'illuminazione esterna	53
Art. 10.5 - Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico	54
Art. 10.6 - Passi carrai ed uscita dalle autorimesse	
Art. 10.7 – Recinzioni e muri di cinta	54
Art. 10.8 – Piscine private	55
Art. 10.9 - Occupazione di suolo pubblico	
Art. 10.10 - Prescrizioni generali sullo smaltimento degli aeriformi	
Art. 10.11 - Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors)	
Art. 10.12 - Manufatti permanenti, con strutture fisse, collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors)	
Art. 10.13 – Ricarica veicoli elettrici.	
CAPO IV – PRESCRIZIONI RELATIVE AL DECORO E ALLA QUALITA' URBANA ESTERNA AL PERIMETRO DEL	50
CENTRO STORICO	57
Art. 11.1 - Facciate degli edifici ed elementi di pregio	
Art. 11.2 - Tinteggiature	
Art. 11.3 - Elementi aggettanti su spazi pubblici	57 57
Art. 11.4 – Allineamenti	
Art. 11.5 - Coperture, canali di gronda, pluviali	
Art. 11.6 - Apposizione numerazione civica	
Art. 11.7 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, etc.	
Art. 11.7 - Insegne, carteili pubblicitari, vetrine, mostre, tende, etc.	
Art. 11.8 – Cancelletti e inferriate	
Art. 12.1 - Elementi di qualità urbana	
Art. 12.1.1 - Arredo Urbano	
Art. 12.1.2 - Cartellonistica	
Art. 12.1.3 - Insegne e targhe	
Art. 12.1.4 - Indicatori od insegne di pubblico interesse	
Art. 12.1.5 - Tende aggettanti	
4M 1/1 N . K2CNOCNO	61

Art. 11.11 - Edicole e chioschi	
Art. 12.1.8 - Fioriere	
Art. 12.4 - Tinteggiature e colori	
Art. 12.5 - Verde privato	62
Art. 12.1 – Criteri progettuali per il recupero dei fabbricati non sottoposti a tutela e per nuove costruzioni i	
agricoli	
CAPO VI – PRESCRIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CENTRO STORICO	03 64
13.1 – Premessa	
13.1.1 – Ambito di applicazione	
13.1.2 – Obbiettivi e finalità	
13.1.3 – Criteri generali d'intervento.	
13.2 - Edifici	
13.2.1 - Classificazione degli edifici	
13.2.2 – Requisiti architettonici degli edifici	
13.2.3 – Parti strutturali degli edifici	65
13.2.4 – Elementi costruttivi degli edifici	
13.2.5 – Sistema delle forature	
13.2.6 – Materiali di finitura ed elementi architettonici esterni	
13.2.7 – Elementi tecnologici	
13.3 – Spazi esterni di pertinenza degli edifici	
13.3.1 – Criteri generali	
13.3.2 – Alberature	
13.4 – Requisiti ed elementi di arredo urbano per gli spazi pubblici o prospicienti spazi pubblici	
13.4.1 – Oggettistica funzionale	
13.4.2 – Oggettistica per la comunicazione	
13.5 – Parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio	
FARTE III – DISCIPLINA GENERALE DELLE TRASPORIVIAZIONI DEI SUOLI	/ 1
TITOLO L. CTRUMENTI DI RIANIFIOAZIONE LIDRANICTICA COMUNIALE	5 1
TITOLO I – STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE	
Art. 14.1 - Valore ed effetti del PSC	
Art. 14.1 - Valore ed enetti del 100	
Art. 14.3 - Elaborati costitutivi	
Art. 14.4 - Carta Unica del Territorio – Tavola dei vincoli – Scheda dei Vincoli	
Art. 14.5 - Modalità di attuazione del PSC	
Art. 14.6 - Interventi soggetti a POC	
Art. 14.7 - Contenuti del POC	
Art. 14.8 - Interventi soggetti a PUA	
Art. 14.9 - Diritti edificatori	72
Art. 14.9.1 - Conformazione del diritto edificatorio	
Art. 14.9.2 - Criteri e metodi per la determinazione del diritto edificatorio	
Art. 14.10 - Attività edilizia in ambiti assoggettati a POC ed a seguito della scadenza dei vincoli espropriati	
CAPO II – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)	
Art. 15.1 - Definizione	
Art. 15.2 - Presentazione	
Art. 15.3 - Contenuti dei PUA	
Art. 15.4 - Documentazione allegata	
Art. 15.5 - Approvazione	
Art. 15.6 - Attuazione	
,	
Art. 16.1 - Definizione	
Art. 16.3 - Documentazione allegata	
Art. 16.3 - Documentazione anegata	
Art. 16.5 - Attuazione	
CAPO IV – PROGETTI UNITARI (PU) E PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI PUC	
Art. 17.1 - Progetto Unitario negli ambiti urbani consolidati	
Art. 17.1.1 - Definizione	
Art. 17.1.2 - Interventi soggetti a Progetto unitario	
Art. 17.1.3 - Presentazione	

Art. 17.1.4 - Documentazione allegata	
Art. 17.1.5 - Approvazione	
Art. 17.1.6 - Attuazione	82
Art. 17.2 - Progetto unitario nell'ambito rurale – "Corti agricole"	
Art. 17.2.1 - Definizione	
Art. 17.2.2 - Interventi soggetti a Progetto d'insieme in ambito rurale	
Art. 17.2.3 - Presentazione	
Art. 17.2.4 - Documentazione allegata	
Art. 17.2.5 - Approvazione	
Art. 17.2.6 - Attuazione	83
CAPO V - CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI	84
Art. 18.1 - Realizzazione delle dotazioni territoriali	84
Art. 18.2 - Possibilità di monetizzazione delle dotazioni territoriali	84
Art. 18.3 - Disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione	84
Art. 18.3.1 - Contributo di costruzione	
Art. 18.3.2 – Quota di contributo per oneri di urbanizzazione	85
Art. 18.3.3 – Quota di contributo commisurato al costo di costruzione	85
Art. 18.3.4 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione	85
Art. 18.3.5 - Contributo di costruzione per opere non destinate alla residenza	85
Art. 18.3.6 - Modalità di calcolo e determinazione del contributo di costruzione	85
Art. 18.4 - Convenzione tipo	
•	
TITOLO II – SISTEMI E AMBITI TERRITORIALI CONSOLIDATI	86
CAPO I - SISTEMA AMBIENTALE	86
Art. 19 - Le Reti Ecologiche	86
CAPO II – SISTEMA DELLE RISORSE STORICHE ED ARCHEOLOGICHE	
Art. 20 - Sistema delle risorse storiche e archeologiche	88
Art. 21- Complessi edilizi di valore storico-testimoniale	
·	
TITOLO III – SISTEMI STRUTTURANTI IL TERRITORIO	103
CAPO I – SISTEMA INSEDIATIVO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	103
Art. 22 - Centro Storico e Ambito ex Terraglio (ACS-A)	103
Art. 23 – Ambiti urbani consolidati di maggiore qualità insediativa (AUC-A)	107
Art. 24 - Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione (AUC-B)	111
Art. 25 - Ambiti urbani consolidati (AUC-C)	112
CAPO II – SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIÓNI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE	121
Art. 26 – Ambiti produttivi comunali esistenti (ASP-C)	121
Art. 27 – Ambiti produttivi sovracomunali esistenti (ASP_B)	124
CAPO III – SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE TERZIARIE-DIREZIONALI	130
Art. 28 – Ambiti consolidati esistenti con funzioni miste terziarie-direzionali-commerciali-ricettive (ASP-T)	130
CAPO IV - AMBITI RURALI	134
Art. 29 - Norme di carattere generale	134
Art. 30 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola	
Art. 31 – Insediamenti per funzioni extragricole in ambito rurale	
CAPO V - DOTAZIONI TERRITORIALI: INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI	150
Art. 32 – Le dotazioni territoriali	
Art. 32.1 – Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti	150
Art. 32.2 – Le dotazioni ecologiche e ambientali	
Art. 32.3 - Le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi	
Art. 32.4 - Compatibilità urbanistica per opere infrastrutturali a carattere lineare	
Art. 33 – Parcheggi pubblici, e privati e verde pubblico per nuovi interventi	
TITOLO IV – DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - URBANISTICA COMMERCIALE,	
DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE	160
Art. 34 – Urbanistica Commerciale	
Art. 35 – Disciplina riguardante il sistema di distribuzione dei carburanti	166
Art. 36 - Impianti fissi di telefonia mobile	167
Art. 37 – Disciplina riguardante gli Ambiti da riqualificare	168
Art. 38 – Disciplina riguardante gli Ambiti di nuovo insediamento	

ALLEGATO 1	.171
TIPOLOGIA DEGLI EDIFICI RURALI	. 171
ALLEGATO 2	. 172
ABACO DEI PRINCIPALI TIPI EDILIZI PRESENTI	
NEL TERRITORIO EXTRAURBANO	. 172
ALLEGATO 3	. 184
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL VERDE	.184
APPENDICE	199
APPENDICE 5 - CRITERI OPERATIVI PER LE INDAGINI E GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA SISMICA (TERZO	• 1//
LIVELLO) NEL TERRITORIO COMUNALE	. 199
APPENDICE 1 - DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI	. 200
APPENDICE 2 - SPECIFICAZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA	. 205
APPENDICE 3 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI	. 207
APPENDICE 4 – SPECIFICAZIONI DI DEFINIZIONI E TERMINI	
IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIO	. 208
APPENDICE 5 - CRITERI OPERATIVI PER LE INDAGIN I E GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA SISMICA (TERZ	<u>′</u> 0
LIVELLO) NEL TERRITORIO COMUNALE	.216

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – FUNZIONI DEL RUE E DEFINIZIONI DI TERMINI EDILIZI

CAPO I - NATURA, CONTENUTI ED EFFICACIA DEL RUE

Art. 1.1 - Oggetto e contenuto del RUE

- 1. Il Regolamento Urbanistico-Edilizio è redatto ai sensi della L.R. <u>L.R. 20/2000</u>¹ e contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano, in conformità alle previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC).
- 2. In particolare il Regolamento Urbanistico Edilizio disciplina:
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nel centro storico sia negli ambiti consolidati sia in quelli da riqualificare;
 - gli interventi negli ambiti specializzati per le attività produttive esistenti;
 - le trasformazione negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- 3. Il Regolamento Urbanistico Edilizio contiene inoltre:
 - le regole riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
 - la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
 - gli obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le costruzioni, ivi compresi quelli igienici di particolare interesse edilizio.;
 - gli obiettivi prestazionali relativi alla componente energia e qualità ambientale delle costruzioni;
 - i criteri ed i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili anche secondo quanto indicato dal PSC;
- 4. Chiunque abbia titolo ad effettuare interventi di trasformazione fisica o funzionale di immobili deve attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento, di seguito indicato in via breve con RUE.

Art. 1.2 - Ambito di applicazione ed efficacia delle disposizioni del RUE

1. Il RUE deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal Piano Strutturale Comunale. In caso di non conformità fra disposizioni, scritte o grafiche, del RUE con disposizioni del PSC queste ultime devono intendersi comunque prevalenti.

Dalla data di entrata in vigore, il presente RUE e le successive varianti, assumono piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale. Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili e ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria competenza.

Art. 1.3 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie disciplinate dal RUE

- 1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono essere oggetto di Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, e le successive varianti, assumono qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'intervento rientra nella casistica di interventi ordinari attuabili sulla base del PSC e del RUE, al di fuori della programmazione del POC;
 - b) l'intervento è previsto in un PUA o in un POC avente valore di PUA in vigore, con relativa convenzione urbanistica già sottoscritta;
 - c) l'intervento è conforme alle destinazioni d'uso, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni e ai vincoli previsti dal PSC, dal RUE e, ove previsto, dal POC;

¹ L.R. 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" (BUR n. 52 del 27 marzo 2000)

d) l'area di intervento è servita dalle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti intermini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale adeguati ai sensi di quanto richiesto in sede di PSC, di POC e di PUA.

Art. 1.4 - Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni

- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RUE, e delle successive varianti, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute assumendo pertanto piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale.
- 2. In particolare, il presente RUE sostituisce integralmente il Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche d'Attuazione del PRG vigenti.

Art. 1.5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali (PSC e POC)

- 1. Oltre alle prescrizioni del presente RUE si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni degli altri strumenti regolamentari vigenti nel Comune.
- 2. Il rilascio dei titoli abilitativi in deroga alle prescrizioni del RUE è ammesso nei casi espressamente consentiti dalla legge, ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 20 della <u>L.R. 15/2013</u> e s.m.i. "Semplificazione della disciplina edilizia"..
- Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive previsti dalla legislazione regionale.

Art. 1.6 - Elaborati costitutivi del RUE

1. II RUE è composto:

Parte I: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: Funzioni del RUE

Parte II: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

Titolo I: Prescrizioni particolari per gli interventi edilizi ed urbani

Parte III: DISCIPLINA GENERALE DELLE TRASFORMAZIONI DEI SUOLI

Titolo I: Strumenti di pianificazione urbanistica comunale

Titolo II:Sistemi condizionanti il territorio Titolo III: Sistemi strutturanti il territorio

Titolo IV: Disciplina del commercio in sede fissa – Urbanistica commerciale, distributori carburanti, impianti fissi di telefonia mobile

Appendice:

- Specificazioni riguardanti gli interventi edilizi di cui alla <u>L.R. 15/2013</u> e definizioni di ulteriori interventi
- Specificazioni riguardanti il computo delle superfici e delle distanze
- Specificazioni di definizioni e termini in materia urbanistica ed edilizia
- Criteri operativi per le indagini e gl approfondimenti in metaria sismica (terzo livello) nel territorio comunale

Allegato

- Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie

dai seguenti elaborati grafici:

Tav. 1 – Disciplina del territorio urbano ed extraurbano – 65 tavolette – scala 1:2000

Tav. 2a – Disciplina particolareggiata del centro storico – Destinazioni d'uso – scala 1:1000

Tav. 2b – Disciplina particolareggiata del centro storico – Modalità di intervento – scala 1:1000 VALSAT:

- Rapporto Ambientale
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

- Nel caso di eventuali non corrispondenze tra gli elaborati grafici a scale diverse, fa testo l'elaborato a scala più dettagliata.
- 3. Nel caso di non corrispondenze tra le previsioni/prescrizioni degli elaborati grafici e le presenti norme, prevalgono le previsioni/prescrizioni delle presenti norme.
- 4. Per la precisa definizione dei limiti cartografici, ai fini del computo delle superfici delle zone o della localizzazione degli elementi propri del RUE, si dovrà fare riferimento, in ordine di priorità:
 - alla rappresentazione catastale laddove sovrapponibile, con buona approssimazione, ai limiti stessi;
 - agli elementi fisici desumibili dalla base cartografica (Carta Tecnica Regionale o vettoriale), la quale non costituisce, tuttavia, certificazione dello stato reale dei luoghi, che dovrà comunque essere determinato sulla base di rilievi topografici in sito;
 - in assenza di riferimenti catastali o elementi fisici, ad un rilievo topografico della zona interessata, sulla base delle misure riferite alla mediana dei segni grafici che delimitano gli ambiti o i comparti.

Art. 1.7 - Titoli abilitativi già rilasciati e strumenti attuativi vigenti

- 1. Tutti i titoli abilitativi per opere edilizie rilasciati, le richieste di rilascio, le DIA o le SCIA presentate anteriormente alla data di adozione del RUE e delle successive varianti, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati nei provvedimenti stessi.
- 2. I Piani Urbanistici Attuativi PUA nonché i PEEP, PIP, Piani Particolareggiati, Piani di Recupero e gli altri accordi come atti unilaterali, progetti convenzionati sottoscritti e stipulati, accordi ex Art. 18 <u>L.R. 20/2000</u> approvati, in corso di esecuzione o già completati ed attuati alla data di adozione del RUE, e delle successive varianti, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dagli atti medesimi, (come meglio precisato al paragrafo 4 del successivo art. 24, relativo agli ambiti AUC-B)

Art. 1.8 - Costruzioni preesistenti in contrasto con il RUE

Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal RUE, in mancanza di strumenti attuativi
preventivi di iniziativa pubblica a essi relativi, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi al presente RUE o sue varianti, o essere sottoposti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 1.9 - Salvaguardia del RUE

- 1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1.7, dalla data di adozione del presente RUE, o delle sue varianti, e fino alla loro entrata in vigore trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'Art. 12 della <u>L.R.</u> 20/2000 e succ. mod. ed integr. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".
- 2. La disciplina di salvaguardia non si applica:
 - agli interventi edilizi diretti per i quali sia stata presentata richiesta di permesso di costruire o Scia, regolarmente procedibile, in data antecedente a quella di adozione del RUE o di sua variante; per tali titoli non sono ammesse varianti essenziali, salvo che siano conformi al RUE;
 - agli interventi edilizi soggetti a strumenti urbanistici preventivi il cui procedimento di approvazione sia in corso alla data di adozione del RUE o di sua variante, a condizione che a quella data gli stessi siano depositati o pubblicati ai sensi delle norme vigenti.
- 3. E' fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di adeguare la domanda del titolo abilitativo, o della autorizzazione unica di cui al <u>D.P.R. 160/2010</u>, alle previsioni del presente RUE o sucessive varianti adottate, ovvero di ripresentare la segnalazione certificata di inizio di attività in conformità al medesimo RUE adottato.

Art. 1.10 - Entrata in vigore del RUE

- 1. Il presente RUE e le relative varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta approvazione ai sensi dell'Art. 33, comma 3, della <u>L.R. 20/2000</u>.
- 2. I procedimenti esclusi dalla disciplina di salvaguardia ai sensi del precedente art. 1.9, comma 3, lettera a) e b) che non siano conclusi entro la data di entrata in vigore del RUE si concludono secondo la disciplina previgente.

Art. 1.11 - Varianti al RUE - Testo coordinato

- 1. Le prescrizioni del presente RUE possono essere modificate solo in modo esplicito ed attraverso i seguenti atti:
 - a) variante complessiva o specifica al presente RUE;
 - b) altri regolamenti comunali per la cui approvazione siano state osservati gli adempimenti circa le forme di deposito pubblicità e partecipazione previsti dall'Art. 33 della L.R. 20/2000;
 - c) modificazioni al presente RUE a seguito di variante al PSC;
- 2. A seguito di approvazione di modifica del RUE o di recepimento di norme od atti di coordinamento regionali, è redatto il nuovo testo integrale coordinato con le norme oggetto di modifica.
- 3. Le modifiche alle parti sequenti non costituiscono variante al RUE:

Appendice:

- Specificazioni riguardanti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 15/2013 e definizioni di ulteriori interventi
- Specificazioni riguardanti il computo delle superfici
- Specificazioni di definizioni e termini in materia urbanistica ed edilizia

Allegato: Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie.

4. Non costituisce altresì variante al RUE il recepimento dei contenuti degli atti regionali di coordinamento tecnico di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 15/2013 e s.m. e i. "Semplificazione della disciplina edilizia".

Tali modifiche sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

CAPO II - DEFINIZIONI

Art. 2.1 - Definizioni di termini del lessico urbanistico

Ai fini della definizione dei termini del "lessico urbanistico" è fatto riferimento all' "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi" approvato con D.A.L. 279/2010, e succ. mod. ed integr., nonché nel "Glossario di <u>ulteriori definizioni</u> e termini nel lessico del settore urbanistico-edilizio" riportato in Appendice 4.1.

Art. 2.2 - Definizioni di termini edilizi ed in materia energetica

Ai fini della definizione dei "termini edilizi ed in materia energetica" è fatto riferimento all" "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi" approvato con <u>D.A.L. 279/2010</u>, e succ. mod. ed integr., nonché nel "Glossario di <u>ulteriori definizioni</u> e termini nel lessico del settore urbanistico-edilizio" riportato in Appendice 4.2 e 4.3.

Art. 2.3 - Definizioni dei parametri ed indici urbanistici

Ai fini della definizione dei parametri ed indici urbanistici è fatto riferimento all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi" approvato con D.A.L. 279/2010, e succ. mod. ed integr..

Art. 2.4 - Definizioni dei parametri edilizi

Ai fini della definizione dei parametri edilizi è fatto riferimento l'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi" approvato con <u>D.A.L.</u> 279/2010, e succ. mod. ed integr...

Art. 2.5 - Definizioni per interventi in zona agricola

Art. 2.5.1 - Azienda agricola, forestale, zootecnica

Per le definizioni vedi appendice n. 4.1.

Ai fini della determinazione della capacità edificatoria per gli interventi ammessi in zona agricola si considerano i corpi aziendali ricadenti sul territorio comunale (sia in affitto che in proprietà)

Art. 2.5.2 - Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

1. L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, al netto delle tare improduttive.

Art. 2.5.3 - Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

- 1. Ai fini della definizione di "Imprenditore Agricolo" è fatto riferimento all'art. 2135 del <u>Codice Civile</u>, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.
- 2. Ai fini della definizione di "Împrenditore Agricolo Professionale è fatto riferimento all'art. 1 del <u>D.Lgs 99/2004</u> e s m i
- 3. La certificazione che comprova la qualifica di IAP è rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna, a seguito di istruttoria tecnico/amministrativa attivata da apposita domanda.

Art. 2.5.4 - Coltivatore diretto

- 1. Ai fini della definizione di "Coltivatore Diretto" è fatto riferimento all'art. 31 della <u>L. 590/1965</u> e s.m.i. "Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice".
- 2. La certificazione che comprova la qualifica di Coltivatore diretto è rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna, a seguito di istruttoria tecnico/amministrativa attivata da apposita domanda.

Art. 2.5.5 - Unità Lavorativa Uomo

1. Per Unità Lavorativa Uomo si intende un'unità di lavoro corrispondente a 225 giornate/anno di 8 ore ciascuna e costituisce l'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria per la conduzione dell'azienda.

Art. 2.5.6 - Centro aziendale

1. Si definisce "Centro Aziendale" il luogo presso il quale sono effettuate le attività di gestione dell'azienda agricola "complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa". Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo"). Può non coincidere con il centro amministrativo.

Art. 2.5.7 - (cassato)

Art. 2.5.8 - (cassato)

Art. 2.5.9 - Serra fissa

1. Si intende la costruzione stabilmente ancorata al suolo mediante opere murarie o simili, che non presenti pavimentazioni impermeabili, con aperture translucide tali da consentire l'illuminazione naturale, destinate alle coltivazioni di colture specializzate (ortaggi, fiori, ecc.) e per creare condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente; non vengono assimilati alle serre i "tunnel stagionali".

Art. 2.5.10 - Allevamento domestico

1. Si definisce domestico un allevamento destinato al consumo familiare.

Art. 2.5.11 - Allevamento zootecnico intensivo aziendale/interaziendale

1. Si definisce intensivo un allevamento nel quale il carico complessivo di bestiame medio annuo non supera il peso vivo per ettaro di SAU previsto dalle normative vigenti (40 q.li di peso vivo per ettaro di SAU)

Art. 2.5.12 - Allevamento industriale

1. Si definisce industriale l'allevamento che supera il carico di bestiame per ettaro di cui al numero precedente.

Art. 2.5.13 – Unità di Grosso Bovino (UGB)

1. Ai fini della determinazione del carico di bestiame annuo per Ha si specifica che 40 q.li di p.v. corrispondono a 7-8 bovini per Ha (assumendo per la vacca da latte 5 - 5,5 q.li). Per la conversione di altri tipi di bestiame si assume la definizione di U.G.B. (Unità di Grosso Bovino) ossia 1 U.G.B. corrisponde ad una vacca da latte media i cui bisogni energetici si elevino a 3500 unità foraggere di 1650 Kcal; per ogni categoria di animali si utilizzano i sottoelencati coefficienti di conversione:

BOVINI

- Vacche	1,00	U.G.B.
- Vitelli scolastrati	0,10	" " "
- Vitelli di età inferiore ai sei mesi	0,25	" " "
- Vitelli di età compresa da 6 a meno		
di 1 anno	0,35	" " "
- Da 1 anno a meno di 2 anni:		
a) maschi		
- da riproduzione	0,60	" " "
- da macello	0,70	" " "
b) femmine		
- da allevamento	0,60	" " "
- da macello	0,70	" " "
- Di 2 anni e più		
a) maschi		
- da riproduzione	0,70	" " "
- da macello	.0,90	" " "
b) femmine		

0.//	- manze da allevamento - manze da macello	0,80 0,90	" "
OVINI:	- pecore - agnelli, agnelloni,montone, castrati	0,10 0,10	"""
CAPRINI:	- capre capretti, caprettoni, becchi	0,10 0,10	"""
EQUINI:	- cavalli - asini, muli, bardotti	0,75 0,75	"""
SUINI:	- Di peso inferiore a 20 Kg - Da 20 Kg a meno di 50 Kg	0,027 0,200	"""
	- Da 50 e più a) verri		"""
	c) da macello: - da 50 Kg a meno di 80 Kg - da 80 Kg e più	0,250 0,300	"""
CONIGLI:	- fattrici	0,020	"""
AVICOLI:	- altri conigli - polli da carne	0,010	"""
	- galline da uova tacchini, galline, faraone anatre, oche	0,017	"""

Art. 2.5.14 - Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA)

- 1. Per Programma di Riqualificazione e Ammodernamento dell'attività agricola, aziendale e/o interaziendale agricola, si intende quel complesso di interventi tecnici, edilizi, ed economici tesi a favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile dell'azienda e finalizzati alle esigenze economiche degli imprenditori agricoli professionali o dei coltivatori diretti e del loro nucleo familiare, impegnati a tempo pieno nell'azienda stessa. Esso deve dimostrare la coerenza degli interventi edilizi richiesti con l'attività produttiva programmata dall'azienda secondo quanto indicato dall'art. 2 della "Modulistica-tipo per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 11.5 delle Norme del PTCP per gli interventi nel territorio rurale definiti "significativi" dagli strumenti urbanistici comunali" approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 572 del 11/11/2008 (vedi contenuti del PRA all'Art.16.3 e seguenti). Il PRA non può comunque costituire o prevedere deroga allo strumento urbanistico vigente.
- Ai soli fini della dimostrazione della produttività dell'azienda, da dimostrare mediante il Piano di Riconversione e Ammodernamento aziendale, è possibile considerare corpi aziendali (in proprietà o in affitto), anche ricadenti in comuni confinanti.

Art. 2.5.15 – Atto unilaterale d'obbligo per le zone agricole

- 1. E' l'atto con il quale vengono definiti ed assunti gli impegni da parte del titolare dell'azienda agricola, in merito ai contenuti del Programma di riconversione o ammodernamento (assetto colturale e tipo di utilizzo della nuova costruzione) e alla attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti dallo strumento urbanistico per il territorio nel quale ricade l'azienda.
- Con il medesimo atto vengono altresì definiti i vincoli di inedificabilità, di asservimento e di destinazione d'uso degli edifici esistenti ed in previsione, in riferimento alla documentazione catastale ad esso allegata (vedi Art. A-21. comma 3. L.R. 20/2000...
- 3. L'atto, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari, viene allegato ai Programmi di Riconversione o Ammodernamento dell'azienda agricola, e ai singoli titoli abilitativi previsti nonché a tutti i successivi atti di trasferimento di diritti reali sui terreni ed edifici interessati.

Art. 2.6 - Definizione degli interventi

Vedasi l'allegato alla allegato alla L.R. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia".

Art. 2.7 - Definizione delle funzioni e degli usi

Art. 2.7.1 - Disciplina generale

- 1. E' definita destinazione d'uso di un'area o di un edificio, il complesso di usi o funzioni ammessi dal piano urbanistico per l'area o per l'edificio.
 - Si dice principale la destinazione d'uso qualificante, mentre si definisce complementare, o secondaria, la o le destinazioni d'uso che integrano o rendono possibile la destinazione d'uso principale.
- 2. Le destinazioni d'uso previste o consentite nei diversi ambiti del territorio sono definite attraverso combinazioni, ed eventuali specificazioni, dei tipi di uso di seguito elencati.
- 3. L'elenco dei tipi d'uso è individuato di seguito e deve essere considerato esaustivo; eventuali usi non espressamente indicati devono essere collocati per assimilazione. In ciascuno degli usi si intendono ricomprese le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti, gli eventuali impianti di depurazione pertinenziali, i parcheggi pertinenziali ad esso relativi, nonché i percorsi pedonali e ciclabili anche in sede propria.
- 4. L'elenco degli usi serve come riferimento:
 - per l'indicazione degli usi previsti o degli usi compatibili (ed eventualmente degli usi consentiti solo in quanto preesistenti) in ciascun ambito o zona individuata dagli strumenti urbanistici (a tal fine si intendono "compatibili" quegli usi che, pur non costituendo la prevalenza nell'ambito di riferimento, sono considerati valida integrazione ai fini di configurare una piena funzionalità urbanistica all'ambito stesso);
 - per l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per l'ammissibilità di un determinato uso (dotazioni di parcheggi privati, dotazioni di parcheggi pubblici e di verde pubblico);
 - per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione a specificazione delle determinazioni regionali in materia che comunque rimangono prevalenti..

Art. 2.7.2 - Elenco degli usi

FUNZIONE ABITATIVA

UA1 - Residenza

Abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche). Può comprendere attività professionali, artistiche o di intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività, nonché l'attività di affittacamere e bed & breakfast.

UA2 - Residenza collettiva

Collegi, convitti, conventi, seminari, studentati.

FUNZIONI COMMERCIALI, DIREZIONALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI

UC1 - Attività terziarie specializzate a elevato carico urbanistico

Attività terziarie comportanti un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di movimenti: ad esempio sedi direzionai di enti, istituti e imprese, pubbliche o private, attività bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, attività terziarie di servizio alle imprese e attività assimilabili.

UC2 - Attività espositive, fieristiche, congressuali

Impianti che rivestono un ruolo di servizio a scala urbana e territoriale o sono rivolti principalmente a richiamare un'utenza di provenienza esterna al territorio comunale

UC3 - Attività commerciali al dettaglio – Esercizi di vicinato

Attività commerciali al dettaglio, alimentari e non, svolte in esercizi singoli aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 150 mq ciascuno. In questa tipologia sono comprese anche le forme di commercio al dettaglio in forma elettronica, con esclusione della funzione di magazzinaggio.

- UC4 Attività commerciali al dettaglio Medio piccole strutture di vendita alimentari
 - Attività di commercio al dettaglio alimentari svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 150 mg e fino a 800 mg.
- UC5 Attività commerciali al dettaglio Medio piccole strutture di vendita non alimentari Attività di commercio al dettaglio non alimentari svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 150 mg e fino a 800 mg.
- UC6 Attività commerciali al dettaglio Medio grandi strutture di vendita alimentari Attività di commercio al dettaglio alimentari svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 800 mg e fino a 1500 mg.
- UC7 Attività commerciali al dettaglio Medio grandi strutture di vendita non alimentari Attività di commercio al dettaglio non alimentari svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 800 mg e fino a 1500 mg.
- UC8 Attività commerciali al dettaglio –Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto Attività di commercio al dettaglio alimentari o miste, svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 1.500 mg.
- UC9 Attività commerciali al dettaglio –Grandi strutture di vendita del settore non alimentare Attività di commercio al dettaglio non alimentari, svolte in esercizi singoli aventi superficie di vendita (SV) superiore a 1.500 mg.
 - Gli esercizi, o i centri commerciali, che vendono prodotti alimentari e non alimentari, si considerano ricadenti nei sottotipi d'uso relativi agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva.

UC10 - omissis

UC11 – Distribuzione carburanti per uso autotrazione

Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, come definiti dalla legislazione vigente in materia. Alla funzione primaria di distribuzione di carburanti può essere associata, in forma accessoria, l'attività di vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs 32/98 e delle norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti vigenti, servizi di lavaggio, grassaggio e di riparazione e assistenza ai veicoli, nonché pubblici esercizi. Non riguarda gli impianti ad uso privato.

- UC12/A Pubblici esercizi Attività di somministrazione di alimenti e bevande
 - Attività di somministrazione di alimenti e/o bevande (bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde, pasticcerie, gelaterie ecc.) ai sensi della L. 287/91, (Art. 5, lettere a), b) e d), della LR 14/2003 e della delibera G.R. 2209 del 10/11/2004 "Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'Art. 4, comma 2 della LR 14/2003".
- UC12/B Sale giochi Sale scommesse
 - Sale giochi Sale scommesse (Punti SNAI, poker, bingo ecc.) di cui agli articoli 86, 88 e 110 del TULPS (R.D. 773/1931) (vedi anche Regolamento dell'Unione Reno Galliera approvato con delibera del Consiglio n. 12 del 19.7.2010, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio n. 9/2014).
- UC13 Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali Attività Svolte ai sensi del Titolo X del D.Lgs 114/98 e della L.R. 12/99 e s.m.
- UC14 Attività produttive integrabili nell'ambito urbano consolidato Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese nonché a velocipedi e motocicli Attività artigianali non a carattere manifatturiero laboratoriale a diretto servizio della funzione abitativa,

comprese pasticcerie, gelaterie a carattere laboratoriale senza somministrazione di alimenti.

- UC15 Attività produttive integrabili nell'ambito urbano consolidato Artigianato dei servizi agli autoveicoli Attività di assistenza e riparazione degli autoveicoli e attività di soccorso stradale.
- UC16 Attività produttive integrabili nell'ambito urbano consolidato

Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale classificate come artigianali compatibili con la funzione abitativa e di servizio.

I requisiti di compatibilità sono definiti come segue:

- a) attività non soggetta al rilascio del "Certificato di Prevenzione Incendi" ai sensi dell'elenco di cui al DM Interno 16/2/1982 e s.m.i.;
- b) assenza di movimentazione di sostanze pericolose:
- c) assenza di emissioni di radiazioni;
- d) emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 Tabella 1, per la classi III (Aree di tipo misto);
- e) produzione di rifiuti pericolosi in quantità limitata o comunque con stoccaggio massimo in sito non superiore a 2 mc;
- f) emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro i requisiti di qualità definiti dall'ente gestore della rete fognante:
- g) emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti e che, inoltre, non creino disturbo alla popolazione;
- h) fabbisogno idrico ed energetico compatibile con le capacità delle reti tecnologiche esistenti;
- i) assenza di emissioni da sostanze cancerogene;
- i) assenza di lavorazioni in orario notturno.
- UC17 Attività di produzione e preparazione alimentare finalizzate alla fornitura di pasti per eventi culturali, ricreativi e cerimoniali, per mense, scuole, ospedali ecc..
 - Comprendono cucine centralizzate per la produzione di pasti da trasportare e consumare in strutture diverse dal luogo di produzione .
- UC18 Attività di servizio Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso concorso pubblico.

Attività terziarie non ricadenti nelle categorie UC1 e UC2, e ambulatori non ricadenti in UC22/B, attività bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, uffici postali, attività terziarie di servizio alle imprese e attività assimilabili, atelier, spazi mostra delle singole attività.

UC19 – Attività di servizio – Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano

Le attività culturali comprendono musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre. Le altre attività riguardano gli usi del tempo libero e le attrezzature per l'accoglienza degli spettatori con le seguenti limitazioni:

- a) capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone
- b) emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 Tabella 1, per la classi II (prevalentemente residenziali);
- UC20 Attività di servizio Attività ricreative e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano Le attività che riguardano gli usi del tempo libero e le attrezzature per l'accoglienza degli spettatori con le seguenti limitazioni:
 - c) capienza di pubblico autorizzata inferiore a 400 persone
 - d) emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 Tabella 1, per la classe IV (Aree di intensa attività umana);
- UC21 Attività di servizio Attività ricreative e di spettacolo

Le attività che riguardano gli usi del tempo libero e le attrezzature per l'accoglienza degli spettatori senza limitazioni.

UC22 – Attività di servizio – Attività socio-sanitarie e sanitarie

UC22/A - Attività di servizio - Attività socio-sanitarie di tipo residenziale

Strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (case di riposo, case protette, centri diurni, case famiglia, comunità alloggio, case albergo, residenze sanitarie assistenziali (RSA), residenze sociali assistite, ecc.)

UC22/B - Attività di servizio - Attività sanitarie

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo (ospedali e case di cura), ambulatori aventi una SC superiore a 300 mq, stabilimenti di acque curative, ivi comprese le funzioni ricettive e i pubblici esercizi direttamente integrate in esse.

UC23 - Attività di servizio - Parcheggi privati con fine di lucro

Parcheggi privati non pertinenziali e attività economiche con fini di lucro consistenti nell'offerta a pagamento e per durata limitata di spazi di parcheggio per veicoli, eventualmente associata ad altri servizi complementari: custodia, lavaggio e simili.

UC24 - Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile

Sedi di Amministrazione comunale e degli organi di decentramento comunali, servizi amministrativi, socio-assistenziali, previdenziali, culturali, sedi di forme associative di base (sindacali, economiche, di categoria, politiche) e simili.

UC25 – Servizi sociali di base – Attività di interesse comune di tipo religioso

Luoghi per l'esercizio pubblico dei culti, nonché per attività formative, culturali, ricreative e socioassistenziali integrate con le finalità religiose.

UC26 - Servizi sociali di base - Servizi scolastici dell'obbligo e servizi prescolastici

Asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo e relativi spazi e attrezzature; servizi sportivi, culturali, ricreativi esclusivamente o prevalentemente dedicati all'utenza scolastica.

UC27 – Servizi sociali di base – Istruzione superiore

Scuole superiori all'obbligo, centri di formazione professionale, sedi universitarie, enti e centri di ricerca.

UC28 - Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo

Aree a verde e a parco e relative attrezzature ed opere di arredo; edifici e aree attrezzate per l'esercizio di pratiche sportive e ricreative a libera disposizione del pubblico e senza presenza di spettatori.

FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI

UP1 - Attività manifatturiere industriali (diverse da quelle comprese negli usi UP3, UP4, UP5, UP6)

Gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un'attività produttiva industriale, nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela, spacci aziendali. Comprende le attività di trasporto e di corriere e le attività di produzione e di trasformazione di fonti energetiche.

UP2 - Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle comprese negli usi UP3, UP4, UP5, UP6)

Gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un'attività produttiva artigianale, nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela, spacci aziendali, deposito di materiali edili. Comprende le attività di trasporto e di corriere.

UP3 - Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero

Gli edifici, le strutture tecnologiche, le aree adibite ad attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, incluse le attività terziarie interne

all'impresa complementari al processo produttivo e spacci aziendali.

Comprende inoltre le attività di approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari alla produzione agricola.

UP4 - Attività zootecniche industriali

Gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite all'allevamento di animali non riconducibili all'attività di una azienda agricola. Comprende inoltre le attività di conservazione, trattamento e alienazione dei prodotti zootecnici fisicamente e gestionalmente integrate con l'attività di allevamento industriale, nonché i fabbricati di servizio e gli eventuali lagoni di accumulo dei liquami.

Si definiscono attività zootecniche industriali quelle che superano i parametri stabiliti per gli allevamenti zootecnici aziendali (uso UE3).

UP5 - Attività estrattive

Attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, nonché le attività di frantumazione di pietre e minerali fuori dalla cava.

UP6/A - Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (metallici o non metallici)

UP6/B - Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti

Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani o industriali e di biomassa.

UP7 Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica, commercio elettronico

Gli edifici e le aree adibite a magazzini, depositi, stoccaggio, collettamento, logistica, commercio elettronico (e-commerce); piazzali di servizio e parcheggio di attività di autotrasporto; autoporti.

UP8 - Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi Edifici, strutture tecnologiche e aree adibite ad attività di commercio all'ingrosso, mostre ed esposizioni non comportanti vendita diretta, spacci aziendali, magazzini di deposito temporaneo di merci.

UP9 - Attività manufatturiere artigianali a carattere laboratoriale a tecnologia avanzata e terziario connesso.

Gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze delle attività produttive artigianali laboratoriali a tecnologia avanzata, montaggio ed assemblaggio di prodotti ed apparecchiature per attività specialistiche, attività commerciali e terziarie ad esse correlate e/o connesse.

FUNZIONI AGRICOLE

UE1 - Residenza di Imprenditori Agricoli Professionali e relative pertinenze

Abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche). Può comprendere attività professionali, artistiche o di intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività.

UE2 - Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola e relativi edifici di servizio e attrezzature Depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine e attrezzi agricoli dell'azienda, fienili; attività di allevamento di animali domestici destinati all'autoconsumo delle famiglie residenti nell'azienda; cantine e attività di vinificazione; attività di piscicoltura e azienda faunistico-venatorie e relative costruzioni di servizio.

UE3 - Attività di allevamento zootecnico intensivo aziendale e/o interaziendale

Attività connesse con l'utilizzazione del suolo agricolo e svolte da imprenditori agricoli, comprensive dei relativi fabbricati di servizio (sala mungitura, lagoni di accumulo dei liquami e simili).

Si definiscono attività zootecniche aziendali quelle che non superano i seguenti parametri:

- 40 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di bovini ed equini, con un massimo di 100 capi;
- 15 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di suini con un massimo di 150 capi;
- 6 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di ovini con un massimo di 250 capi;

- 4 g.li di peso vivo per Ha per allevamenti cunicoli con un massimo di 2000 capi;
- 3 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti avicoli con un massimo di 2500 capi.

Il peso complessivo allevabile nell'azienda non dovrà in ogni caso superare i 40 q.li di peso vivo per Ha.

UE4 - Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti agricoli, nonché uffici per la gestione dell'impresa agricola

Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti agricoli, nonché uffici per la gestione dell'impresa agricola in quanto attività inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale o interaziendale delle imprese agricole esistenti alla data di adozione del RUE.

UE5 - Coltivazioni in serre fisse

Attività comportanti trasformazione edilizia del territorio per colture orticole protette o floro/vivaistiche.

UE6 - Attività agrituristiche

Attività agrituristiche ai sensi della L.r. 4/2009

UE7 - Esercizio e noleggio di macchine agricole per conto terzi

Esercizio e noleggio di macchine agricole per conto terzi con personale; può comprendere, in forma accessoria, l'attività di riparazione di macchine agricole.

UE8 - Allevamenti speciali e attività di custodia di animali

Attività di allevamento e/o custodia di animali non per uso alimentare, non configurabile come attività agrico-la.

UE9 - Infrastrutture tecniche correlate all'attività agricola

Strade poderali ed interpoderali, canalizzazioni irrigue e di deflusso delle acque, drenaggi, opere e manufatti di derivazione, sistemazione e regimentazione idraulica e di tutela idrogeologica.

FUNZIONI ALBERGHIERE E DI SOGGIORNO TEMPORANEO

UL1 - Attività ricettive alberghiere

Alberghi e Residenze turistico alberghiere come definite dalla legislazione in materia. (Cfr. L.R. 16/2004, art. 4, comma 6)

Riguardano gli edifici, gli impianti e i relativi servizi per il pernottamento e il soggiorno, più o meno prolungato. Possono comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative complementari

UL2 - Strutture ricettive extralberghiere (Cfr. L.R. 16/2004, art. 4, comma 8)

Colonie, case e appartamenti per ferie, affittacamere, attività saltuaria di alloggio e prima colazione (bed & breakfast)², foresterie, ostelli per la gioventù; possono comprendere attrezzature sportive e ricreative complementari

UL3 – Strutture ricettive all'aria aperta (*Cfr. L.R.* 16/2004, art. 4, comma 7) Campeggi e villaggi turistici

FUNZIONI SPECIALI

US1 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – Infrastrutture per la mobilità veicolare Strade e spazi di sosta, aree verdi di arredo e/o di protezione stradale, piste ciclabili, percorsi pedonali.

US2 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – Parcheggi pubblici in sede propria Autorimesse, autosilos (a rampe o meccanizzati) e aree adibite al parcheggio di veicoli, quando costituiscono

_

² Cfr. art. 13 della L.R. n. 16 del 28 luglio 2004 (BUR n. 102 del 28/7/2004)

una funzione autonoma e siano di uso pubblico. Non sono compresi in questo uso autorimesse, autosilos e parcheggi che costituiscono pertinenza di altre funzioni.

- US3 Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili Aree per il soggiorno temporaneo con abitazioni mobili, aree di sosta per popolazioni nomadi.
- US4 Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti.

Aree attrezzate per lo Svolgimento temporaneo delle attività suddette. Le medesime aree sono inoltre attrezzabili ai fini della Protezione Civile in condizioni di emergenza.

US5 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – Impianti

Tutti gli impianti che alimentano o ai quali fanno capo le reti tecnologiche di urbanizzazione degli insediamenti, le installazioni e le attrezzature necessarie al funzionamento e all'efficienza delle reti di trasporto pubblico.

US6 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – Reti Tutti le reti tecnologiche di urbanizzazione degli insediamenti.

US7 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – Attrezzature cimiteriali

Edifici, strutture tecnologiche e aree per la tumulazione, l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché per i servizi e gli uffici civili e religiosi connessi.

US8 - Attrezzature per la difesa e la vigilanza

Edifici e aree connessi alle installazioni per la difesa dei cittadini e del territorio, compresi gli istituti di prevenzione e di pena. In particolare comprendono stazioni dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia.

US9 - Opere per la tutela idrogeologica

Comprendono manufatti e sistemazioni del suolo e dei corpi idrici finalizzate alla tutela idrogeologica

US10 – Impianti industriali per la generazione energetica da fonti rinnovabili

Comprendono impianti per la generazione energetica da fonti rinnovabili per uso industriale (produzione per la vendita di energia), non integrati ad edifici od a strutture edilizie, ma aventi propria autonomia strutturale e funzionale.

Ai fini della compatibilità e ammissibilità urbanistica degli interventi negli ambiti territoriali definiti dal presente RUE, gli usi non esplicitamente ricompresi nell'elenco di cui al presente articolo, vanno comunque ricondotti, in via analogica, al medesimo elenco, prendendo a riferimento il carico urbanistico e le dotazioni territroriali richieste per l'uso stesso, ai sensi dei provvedimenti regionali e comunali.

Art. 2.7.3 - Destinazioni d'uso legittime

1. La destinazione d'uso legittima di un edificio od unità immobiliare è quella riportata dall'ultimo titolo abilitativo in materia edilizia (licenza, concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività, permesso di costruire) rilasciato o asseverato ai sensi di legge. In assenza o nella indeterminazione della stessa, la destinazione d'uso è riferibile alla classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento: in caso di assenza dichiarata degli elementi di cui sopra, la destinazione d'uso può essere desunta da atto notorio o da altri documenti.

- 2. Si considera in essere l'uso UE1 (Residenza di imprenditori agricoli professionali e relative pertinenze), per quelle unità immobiliari abitative in territorio rurale che siano state costruite, ricostruite, ampliate o ristrutturate con titolo abilitativo gratuito ai sensi dell'Art. 17, comma 3, lettera a) del D.P.R. 380/2001³ in virtù dei reguisiti soggettivi del richiedente, e per le quali non siano stati successivamente autorizzati cambiamenti d'uso.
- 3. Per gli immobili censiti catastalmente come "fabbricato rurale", in mancanza di altri documenti probanti di cui ai precedenti commi 1 e 2, si considera in essere l'uso UE1, UE2, o UE3 in relazione alla tipologia originaria dell'immobile

³ D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (G.U. n. 245 del 20/10/2001).

Art. 2.7.4 – Superfici esistenti

1. Sono considerate "esistenti", le superfici realizzate, in corso di realizzazione e legittimate sulla base di provvedimenti abilitativi rilasciati alla data di adozione del RUE ed i cui termini di validità siano ancora vigenti.

Art. 2.7.5 – Edifici esistenti e legittimi

- 1. Sono considerati legittimi gli edifici conformi ai rispettivi titoli abilitativi rilasciati o depositati.
- 2. Sono da considerarsi legittimi gli edifici realizzati prima del 17 agosto 1942 (data di entrata in vigore della L. 1150/42), la cui consistenza planivolumetrica è attestata da documentazione catastale di primo impianto (1939/40).

Sono, altresi, da considerarsi legittimi gli edifici realizzati tra il 17/8/1942 ed il 01/09/1967, data di entrata in vigore della legge 765/1967, realizzati all'esterno dei centri abitati, la cui consistenza planivolumetrica è attestata da documentazione catastale originaria o da altri documenti probatori.

Art. 2.7.6 – Lotti liberi

- 1. Sono considerati liberi i lotti non edificati prima dell'adozione del RUE, nonché quelli frazionati successivamente purchè rispondenti alle regole definite ambito per ambito.
- Si considerano altresì lotti liberi quelli derivanti dalla demolizione totale senza ricostruzione di un edificio esistente.

PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – DISCIPLINA DEL PROCESSO EDILIZIO

CAPO I – ORGANI

Art. 3.1 - SUE e SUAP (Sportello Unico dell'Edilizia e per le Attività Produttive)

Art. 3.1.1 - Definizione e compiti

- 1. Ai fini della gestione dei procedimenti relativi alla trasformazione urbanistico-edilizia del territorio sono istituiti lo Sportello Unico per l'Edilizia e lo Sportello Unico per le Attività Produttive, al quale è affidata la responsabilità dei procedimenti di carattere urbanistico, edilizio ed ambientali.
- 2. Lo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi del <u>D.P.R. 160/2010</u>, e s.m.i. è istituito a livello sovracomunale nell'ambito dell'Unione Reno Galliera.
- 3. Per la definizione ed i compiti dello Sportello Unico per l'Edilizia è fatto riferimento all'art. 4 della <u>L.R. 15/2013</u> e s m i
- 4. Per la definizione ed i compiti dello Sportello Unico per le Attività Produttive è fatto riferimento all'art. 5 della <u>L.R.</u> 15/2013 e s.m.i..
- 5. Lo Sportello Unico provvede altresì a richiedere i pareri e gli atti di assenso comunque denominati agli Enti e alle Amministrazioni competenti interessate dai procedimenti edilizi, urbanistici ed ambientali.
- 6. Ai fini di garantire, su tutto il territorio dell'Unione Reno Galliera, un'omogenea interpretazione delle normative ed univoche modalità procedimentali, lo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato e l'apposito Comitato tecnico di coordinamento fra i comuni, costituiscono gli organi di riferimento in materia.

Art. 3.2 - Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio

Art. 3.2.1 - Definizione e compiti

1. Ai fini della definizione e compiti della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio è fatto riferimento all'art. 6 della L.R. 15/2013 e s.m.i. "Semplificazione della disciplina edilizia".

Art. 3.2.2 - Composizione e nomina

- 1. La CQAP è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da cinque tecnici, esterni all'amministrazione, di elevata competenza e specializzazione, esperti nelle materie dell'urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'ambiente, della qualità architettonica, della conservazione di beni culturali e ambientali, scelti sulla base di curricula referenziati. Nel provvedimento di nomina la Giunta Comunale individua altresì il Presidente e il Vice Presidente fra i componenti tecnici di cui sopra.
- 2. La CQAP dura in carica cinque anni ed i suoi membri eletti possono essere confermati consecutivamente una sola volta e restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
- 3. I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
- 4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti della Commissione, la Giunta Comunale procede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa.
- 5. Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo comune.
- 6. La Giunta comunale nomina un Segretario non avente diritto di voto, scegliendolo fra i dipendenti del Comune, ovvero esplica personalmente le funzioni di segretario. Può essere presente ai lavori della CQAP il responsabile del del procedimento, o suo delegato, che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare, con il compito di il-lustrare gli oggetti all'ordine del giorno, di dare lettura della relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e dell'attestazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché dei pareri obbligatori.

Art. 3.2.3 - Funzionamento

1. La CQAP si riunisce indicativamente almeno una volta al mese. La convocazione è inviata ai componenti dallo Sportello Unico per l'Edilizia, sentito il Presidente. Le adunanze sono valide in prima convocazione se interviene

- più della metà dei componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Il numero legale dei componenti deve essere verificato al momento di ogni votazione.
- L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche istruite dallo Sportello unico per l'edilizia per le quali sia richiesto il parere della CQAP. Il parere su ciascun progetto deve essere espresso entro 60 gg. dalla data di avvio del procedimento. Decorso tale termine il responsabile del SUE prescinde da tale parere dandone atto nel provvedimento abilitativo e nel parere tecnico istruttorio.
- 3. La CQAQ, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere e per acquisire ulteriori elementi di valutazione, può procedere ad un supplemento di istruttoria ai sensi del comma 4 dell'Art. 16 <u>L. 241/1990</u>⁴ e s. m. e i., per i seguenti motivi:
 - a) convocazione del progettista nel corso della riunione della CQAP;
 - b) esigenza di sopralluogo.
- 4. La richiesta di convocazione del progettista o la comunicazione della data del sopralluogo è inviata al progettista stesso ed alla proprietà dal responsabile del procedimento, con un preavviso di almeno 10 giorni. In caso di mancata presenza del progettista e/o della proprietà convocati, la CQAP provvede in ogni caso alla formulazione del parere.
- 5. Il progettista può comunque chiedere di essere ascoltato dalla CQAP, la quale decide in merito a maggioranza.
- 7. La CQAP esprime il proprio parere secondo le seguenti formulazioni:
 - parere favorevole;
 - parere favorevole con prescrizioni, osservazioni o suggerimenti;
 - parere contrario motivato;
 - parere sospensivo per carenza documentale, di elementi progettuali o per le motivazioni di cui al precedente comma 3.

È valido il parere approvato a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

- 7. I membri della CQAP non possono presenziare all'esame dei progetti elaborati da essi stessi o da propri soci o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su un'opera edilizia costituisce, per i membri della CQAP, motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione lavori o la costruzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca della nomina a membro della Commissione.
- 9. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della CQAP, le determinazioni conclusive del Responsabile del SUE non conformi, anche in parte, al parere della Commissione stessa sono immediatamente comunicate dal Responsabile medesimo al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di 30 giorni, del potere di annullamento del provvedimento previsto dall'Art. 27 della <u>L.R. 15/2013</u>.

Art. 3.3 - Altri organi competenti ad esprimere pareri

- 1. Secondo quanto previsto ai successivi articoli, ed in base alle caratteristiche degli edifici e degli interventi in progetto, sono chiamati ad esprimere il proprio parere gli organi competenti quali, a titolo esemplificativo:
 - Ausl: requisiti igienico sanitari;
 - Arpa: requisiti di prevenzione ambientale;
 - Soprintendenze: rispetto dell'interesse culturale, storico, artistico ed architettonico di edifici vincolati e dell'interesse archeologico di aree vincolate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004;
 - Vigili del Fuoco: verifica della sicurezza in materia di prevenzione incendi;
 - Commissione di vigilanza: verifica della sicurezza in materia per i locali destinati a pubblico spettacolo;
 - Enti proprietari di Strade e Ferrovie;
 - Autorità di Bacino, Servizio tecnico Bacino del Reno, Enti di Gestione Acque Pubbliche e di Bonifica, Canale Emiliano-Romagnolo;
 - Enti erogatori di servizi pubblici: verifica congruità e conformità sistema delle infrastrutture;
 - Servizi interni all'Amministrazione comunale (Polizia Municipale, Ambiente, Lavori Pubblici ecc.).
 - Gestore Servizio Idrico Integrato.

_

⁴ L. 7 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 192 del 18/8/1990).

CAPO II - TITOLI ABILITATIVI

Art. 4.1 - Modalità di presentazione delle richieste e delle comunicazioni

1. Tutte le domande e le dichiarazioni necessarie per legge nell'ambito dei procedimenti amministrativi di seguito regolamentati, sono predisposte utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica in vigore. Le richieste sono tutte soggette al pagamento dei diritti di segreteria secondo specifica delibera di Giunta comunale.

Art. 4.2 - Attività edilizia libera

- 1. Ai fini della individuazione degli interventi attuati liberamente è fatto riferimento all'art. 7 della <u>L.R. 15/2013</u> e s.m.i..
- 2. Tutti gli interventi soggetti ad attività edilizia libera dovranno comunque essere inseriti in modo corretto nel contesto urbano ed istallati nel rispetto di tutte le altre norme vigenti in materia urbanistico-edilizia e con riguardo, in particolare, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica e privata ed essere realizzati nel rispetto del Codice Civile.
- 3. Resta ferma la necessità di acquisire eventuali pareri, autorizzazioni, nullaosta, concessioni ecc., previsti da specifiche norme di settore, (es. Codice dei Beni Culturali, Codice della Strada, Regolamento di Occupazione Suolo Pubblico ecc.), od autorizzazioni di carattere condominiale.

Art. 4.3 - Valutazione Preventiva

Art. 4.3.1 - Definizione

1. Ai fini della definizione relativa alla Valutazione preventiva è fatto riferimento all'art. 21 della L.R. 15/2013 e s.m.i.

Art. 4.3.2 – Elaborati da allegare alla richiesta di valutazione preventiva

1. Alla richiesta devono essere obbligatoriamente allegati, i seguenti documenti a firma di un tecnico abilitato contenenti i principali parametri progettuali, secondo quanto riportato nella apposita modulistica unificata adottata dall'Unione Reno Galliera:

Art. 4.3.3 - Rilascio e validità

 Ai fini del procedimento relativo alla Valutazione preventiva è fatto riferimento all'art. 21 della <u>L.R. 15/2013</u> e s.m.i.

Art. 4.4 - Preparere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio

- 1. È comunque possibile richiedere da parte dei soggetti interessati, un preparere estetico-compositivo alla CQAP. La documentazione deve permettere ai componenti della CQAP di disporre di tutti gli elementi (documentazione fotografica dell'esistente, stato di fatto, progetto, inserimento nel contesto urbano, relazione tecnica di progetto) utili al fine di una valutazione di merito. La proposta progettuale può essere illustrata direttamente dal progettista, a seguito di richiesta della Commissione o del proponente.
- 2. Qualora gli elaborati presentati per la richiesta degl'idonei titoli abilitativi di cui ai successivi articoli, non differiscano da quelli contenuti nel preparere e lo stesso sia stato positivo, la pratica non dovrà tornare in CQAP.
- 3. Il preparere è comunicato dallo Sportello unico al richiedente e al progettista incaricato, e conserva la propria validità per un anno.

Art. 4.5 – Permesso di costruire (PdC)

Art. 4.5.1 - Interventi soggetti a permesso di costruire

1. Ai fini della individuazione degli interventi soggetti a permesso di costruire, è fatto riferimento all'art. 17 della <u>L.R.</u> <u>15/2013</u> e s.m.i..

Art. 4.5.2 - Domanda e documentazione

Vedasi <u>D.G.R. 993/2014</u> "Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, <u>L.R. 15/2013</u>).

Art. 4.5.3 - Istruttoria dei progetti - Rilascio del permesso di costruire

Vedasi art. 18 della <u>L.R. 15/2013</u> "Semplificazione della disciplina edilizia" riguardante il procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

Art. 4.5.4 – Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire

Vedasi art. 19 della <u>L.R. 15/2013</u> riguardante il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e le caratteristiche ed efficacia del medesimo..

- Il permesso di costruire viene rilasciato, con i relativi allegati, e con l'indicazione dei termini di inizio ed ultimazione lavori.
- 2. Copia del permesso di costruire e dei relativi allegati, eventualmente in formato digitale, debbono essere conservati e consultabili presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo.

Art. 4.5.5 - Contenuti dell'atto del permesso di costruire

- 1. L'atto del permesso dicostruire deve contenere:
 - a) gli estremi della richiesta e del rilascio:
 - b) le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso;
 - c) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - d) la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del permesso;
 - e) gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale il permesso è subordinato e della relativa convenzione urbanistica;
 - f) gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni all'Amministrazione Comunale necessarie; il permesso deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;
 - g) la data e l'esito del parere della CQAP, se espresso, compreso le eventuali osservazioni, nonché le determinazioni del Responsabile dello Sportello unico sulle stesse;
 - h) la salvaguardia dei diritti di terzi;
 - i) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;
 - j) l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente da realizzarsi da parte del richiedente;
 - k) l'entità e le modalità di versamento del contributo di costruzione ai sensi dell'artt. 29, 30, 32, 33, 34 della L.R. 15/2013 e s.m.i.., secondo quanto specificato nelle relative deliberazioni regionali e comunali.
- Ove necessario, può far parte integrante del titolo abilitativo anche la convenzione di cui all'Art. 33 della <u>L.R.</u>
 <u>15/2013</u> e s.m.i. o quella urbanistica, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti.
- 3. Il permesso di costruire deve altresì menzionare l'obbligo del titolare:
 - di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico:
 - di non iniziare i lavori prima del rilascio dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo struttirale, presso la Struttura Tecnica competente, ai sensi della legge 1086/71, del <u>D.P.R. 380/2001</u> e s.m.i., della <u>L. 64/1974</u>, del <u>D.M. 14/01/2008</u>, della <u>L.R. 19/2008</u>, della <u>D.G.R. 687/2011</u>, della <u>D.G.R. 1373/2011</u>⁵;
 - di comunicare formalmente, mediante apposito modulo, prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere, la data di inizio dei lavori, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e del costruttore che dovranno sottoscrivere il modulo stesso
 - di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente alla legge 10/91 e s.m.i. e al D.Lgs. 192/05, modificato dal D.Lgs. n. 311/06 (contenimento dei consumi energetici);
 - di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella (cartello di cantiere) recante gli estremi della titolo abilitativo, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi dei relativi indirizzi;

⁵ L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico";

D.G.R. 687/2011 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19/2008"
D.G.R. 1373/2011 "Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del eprmesso di costruire e per gl altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della L.R. 19/2008.

- di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia del titolo abilitativo e relativi allegati;
- di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge;
- di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici delle opere edilizie;
- di concordare con lo Sportello unico per l'edilizia o per le attività produttive, o con l'Ufficio Tecnico comunale, le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale quali colori e dettagli di arredo urbano;
- di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi;
- di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;
- di ottemperare a quanto previsto ai commi 5 e 12 dell'art. 23 della <u>L.R. 15/2013</u>, prima dell'utilizzo dell'immobile;
- di comunicare alle autorità competenti l'inizio dei lavori di scavo ed eventuali ritrovamenti di interesse archeologico, storico od artistico.

Art. 4.5.6 - Permesso di costruire in deroga

- 1. Ai fini dell'individuazione dei presupposti e condizioni per il rilascio del permesso di costruire in deroga è fatto riferimento a quanto stabilito dall'art. 20 della <u>L.R. 15/2013</u> e s.m.i. "Semplificazione della disciplina edilizia".
- 2. La deroga viene assentita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
- 3. Il permesso di costruire in deroga è rilasciato previa istruttoria tecnica ed acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni obbligatorie, nonché del parere da parte della CQ laddove necessario.
- 4. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nel <u>D.Lgs. 42/2004</u> (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio).

Art. 4.5.7 - Decadenza ed effetti del permesso di costruire

La decadenza del permesso di costruire ed i suoi effetti sono disciplinati dall'art. 19 della L.R. 15/2013.

Art. 4.5.8 - Pubblicità del permesso di costruire

Ai fini della pubblicità del permesso di costruire è fatto riferimento all'art. 18, comma 8 e art. 27 della L.R. 15/2013.

Art. 4.5.9 - Riesame del permesso di costruire

- 1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 27 della <u>L.R. 15/2013</u> e s.m.i. il procedimento di riesame del permesso di costruire è disciplinato da quanto di seguito riportato.
- 2. I soggetti interessati, presa visione degli atti, entro dodici mesi dalla data del rilascio può richiedere al Sindaco il riesame dell'atto per contrasto con disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ivi compreso il presente RUE, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso ai sensi dell'Art. 27 della L.R. 15/2013 e s.m.i..
- 3. Il Sindaco, valutata l'ammissibilità della richiesta, in quanto motivata e presentata tempestivamente, e la non manifesta infondatezza dei vizi di illegittimità indicati, richiede al SUE di provvedere al riesame del titolo abilitativo. Dell'avvio del procedimento è data notizia al soggetto che ha richiesto il riesame, nelle forme previste dall'Art. 8 della legge L. 241/1990 e s. m. e i..
- 4. A seguito della richiesta di provvedere al riesame, il Responsabile del SUE entro trenta giorni, sottopone al Sindaco una apposita relazione esplicitando:
 - a) l'avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati;
 - b) la possibilità di sanare i vizi riscontrati;
 - c) l'esistenza di un interesse concreto ed attuale all'annullamento del titolo abilitativo, tenuto conto sia dell'interesse dei soggetti privati interessati, sia dell'interesse specifico del Comune alla rimozione dell'opera illegittima o della sua parziale modifica.
 - Il Sindaco nei successivi quindici giorni ed in base alle risultanze del riesame di cui sopra contesta al titolare del titolo abilitativo, al progettista e al costruttore i vizi riscontrati assegnando agli stessi un termine di 30 giorni per esprimere le proprie osservazioni.
- 5. Trascorso il termine indicato al comma precedente per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, e comunque entro i successivi sessanta giorni, il Sindaco assume le proprie determinazioni conclusive in

merito all'eventuale annullamento del titolo abilitativo, tenendo in debita considerazione le osservazioni eventualmente pervenute.

Art. 4.5.10 - Proroga dei termini

Per la proroga dei termini di validità del permesso di costruire è fatto riferimento all'art. 19 della L.R. 15/2013 e s.m.i..

Art. 4.6 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Art. 4.6.1 - Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Ai fini della individuazione degli interventi attuati liberamente è fatto riferimento all'art. 13 della <u>L.R. 15/2013</u> e s.m.i..

Art. 4.6.2 - Presentazione e documenti

Vedasi <u>D.G.R. 993/2014</u> "Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, L.R. 15/2013)

Art. 4.6.3 - Verifica del progetto - Procedimento

Vedasi art. 14 della <u>L.R. 15/2013</u> e s.m.i..

Art. 4.6.4 - Durata dei termini, proroga e decadenza

Ai fini della durata, della proroga e della decadenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e dei relativi effetti, è fatto riferimento agli artt. 15 e 16 della L.R. 15/2013 e s.m.i..

Art. 4.6.5 - Pubblicità ai fini del riesame

Relativamente alla pubblicità finalizzata al riesame della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e dei relativi effetti, è fatto riferimento all'art. 27 della L.R. 15/2013 e s.m.i..

Art. 4.6.6 - Opere soggette SCIA in alternativa al Permesso di costruire

- Restano assoggettate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, secondo quanto previsto dall'art. 22 c. 3 del <u>D.P.R. 380/2001</u> ed art. 13 c. 2 della <u>L.R. 15/2013</u> e.s.m.i., le opere previste all'interno di Piani Urbanistici Attuativi, qualora gli stessi individuino in modo specifico, per ciascun lotto od unità minima d'intervento, i seguenti elementi:
 - allineamenti planimetrici degli edifici;
 - altezza degli edifici;
 - edificabilità massima ammessa:
 - sagoma planivolumetrica degli edifici e tipologia delle coperture;
 - tipologie degli edifici;
 - numero dei piani previsti;
 - caratteristiche architettoniche e di finitura degli edifici;
- 2. Il provvedimento di approvazione del Piano Ulrbanistico Attuativo contenente gli elementi planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi di cui al comma precedente, deve dare atto che i relativi interventi possono essere assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività anziché a Permesso di Costruire.
- Sono altresì assoggettate a SCIA, le opere di urbanizzazione inerenti strumenti urbanistici attuativi, qualora il progetto delle stesse, presentato in sede di PUA, abbia le caratteristiche di "progetto esecutivo", così come definito dall'art. 23 del <u>D.Lgs 50/2016</u>.

Art. 4.7 – Disposizioni particolari per impianti solari termici e fotovoltaici

- 1. Per tutti i fabbricati ubicati in centro storico e per i fabbricati all'esterno del Centro Storico ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché sul patrimonio edilizio di valore storicotestimoniale tutelato ed individuato negli strumenti urbanistici vigenti (ovvero per le zone agricole gli edifici singoli o aggregati in corte individuati con la lettera di riferimento tipologico, o altri edifici tutelati a vario titolo e sui quali è previsto il restauro o il risanamento conservativo) valgono le seguenti disposizioni:
 - a) gli impianti solari termici o fotovoltaici **integrati** nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati

interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita' (L.R. 31/2002) qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, e' sufficiente una **comunicazione preventiva al Comune**. Se l'intervento è effettuato su fabbricati ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del <u>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</u>, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, occorre il parere della soprintendenza

- b) Gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti (parzialmente integrati) nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria e sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita' (L.R. 31/2002). Se l'intervento è effettuato su fabbricati ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, occorre il parere della Soprintendenza. La Denuncia di Inizio Attività sarà sottoposta al parere della Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio;
- c) Non sono ammesse altre tipologie di installazioni sulla copertura dei fabbricati.
- 2. Per gli edifici non compresi nelle fattispecie di cui ai punti precedenti, gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita' (L.R. 31/2002), qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune;
- 3. Nei restanti casi le opere sono soggette a Denuncia di Inizio Attività che sarà sottoposta al parere della Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio.

Art. 4.8 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

Vedasi articolo 10 della L.R. 15/2013 e s.m.i..

CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 5.1 - Comunicazione di inizio dei lavori

Vedasi <u>D.G.R. 993/2014</u> "Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, <u>L.R. 15/2013</u>)" e specifica modulistica predisposta dall'Unione Reno Galliera.

Art. 5.2 - Tutela della pubblica incolumità e occupazione temporanea di suolo pubblico

- 1. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva, ai fini della responsabilità verso terzi.
- 2. Ogni cantiere deve essere ben organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.
- 3. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici, deve essere consentito pronto e libero accesso degli addetti a tali servizi. Nei centri storici le recinzioni dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede di richiesta di titolo abilitativo o di SCIA.
- 4. È possibile inserire nel paramento esterno del ponteggio scritte disegni e immagini pubblicitarie, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari. Le affissioni sulle recinzioni dei cantieri insistenti sulla privata proprietà sono vietate
- 5. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri e smaltiti in base al piano di allontanamento e recupero di cui all'Art. 9.3.3. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.
- 6. Per l'occupazione di suolo pubblico, l'avente titolo deve presentare al Comune separata domanda di concessione temporanea del suolo, per la durata dei lavori, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere. La concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione di plateatico, ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo alla scadenza. Nel caso di occupazione di suolo pubblico il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per i non vedenti e ipovedenti, e deve essere garantito un passaggio pedonale a margine, della larghezza minima di m. 1,20, ove possibile, utilizzabile anche da parte dei portatori di diversa abilità.
- 7. Gli organi adibiti al controllo dell'attività edilizia che, nell'effettuare sopralluoghi, constatassero la non osservanza delle norme di legge e di regolamenti in ordine alla tenuta del cantiere, sono tenuti ad informare le autorità competenti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 5.3 - Vigilanza durante l'esecuzione delle opere

- 1. Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte dello Sportello unico che svolge tale attività avvalendosi della Polizia Municipale, degli Uffici tecnici comunali e/o delle strutture sanitarie laddove previsto..
- 2. Il permesso di costruire ovvero la SCIA, comprensivi degli elaborati tecnici approvati firmati dal progettista, devono essere depositati in cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche.
- 3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile (cartello di cantiere) con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del responsabile del cantiere nonchè del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza; per le manutenzioni straordinarie il formato minimo della tabella deve essere UNI A3; per gli altri interventi soggetti a SCIA: UNI A2; per gli interventi soggetti a titolo abilitativo: UNI A1. Tale tabella è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
- 4. Il Comune, tramite gli organi preposti soprammenzionati, può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza degli interventi edilizi al titolo abilitativo e relativi elaborati, allegati e prescrizioni specifiche, ed alle norme vigenti in materia di costruzioni.

- 5. Qualora i controlli accertassero la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo o dalle norme vigenti in materia di costruzioni, salvo che le difformità rientrino fra le variazioni in corso d'opera di cui all'Art. 5.5 e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, il responsabile dello Sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente (cfr. D.P.R. 380/2001, L.R. 15/2013, L.R. 23/2004⁶...
- 6. Qualora, in seguito all'esecuzione dei lavori, venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico od artistico, il titolare del titolo abilitativo deve informare il Comune e gli Enti competenti alla tutela, al fine di consentire l'attivazione degli stessi, e sospendere i lavori medesimi sino alla compiuta verifica.

Art. 5.4 - Varianti essenziali a titoli abilitativi vigenti

Ai fini della disciplina delle variazioni essenziali, è fatto riferimento all'art. 14 bis della L.R. 23/2004 e s.m.i.

Art. 5.5 - Varianti in corso d'opera

Ai fini della disciplina delle varianti in corso d'opera, è fatto riferimento all'art. 22 della L.R. 15/2013 e s.m.i.

Art. 5.6 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici

- Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 18 delle NdA del PSC, il titolare del titolo abilitativo ad eseguire i lavori, qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informarne il Comune e la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia Romagna ai fini di valutare la necessità di indagini di accertamento archeologico preventivo.
- 2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, dovranno essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e delle leggi vigenti in materia.

⁶ L.R. 23 ottobre 2004 n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'Art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modifiche, dalla L. 24 novembre 2003 n. 326" (BUR n. 143 del 22/10/2004).

CAPO IV - CONCLUSIONE DEI LAVORI

Art. 6.1 - Scheda tecnica descrittiva - Fascicolo del fabbricato

Il presente articolo si intende cassato, essendo stato abrogato l'art. 24 della L.R. 15/2013 dall'art. 52 della L.R. 28/2013.

Art. 6.2 - Comunicazione di fine lavori e domanda di Certificato di conformità edilizia e agibilità

Per la disciplina della comunicazione di fine lavori e la domanda di Certificato di conformità edlizia ed agibilità è fatto riferimento all'art. 23 della <u>L.R. 15/2013</u> e s.m.i. ed alla <u>D.G.R. 993/2014</u> "Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, L.R. 15/2013)".

Art. 6.3 - Verifica di conformità dell'opera eseguita

Per il sistema delle verifiche di conformità delle opere eseguite vedasi art. 23 della <u>L.R. 15/2013</u> ed atto di coordinamento <u>D.G.R. 76/2014</u> "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)", od al provvedimento comunale.

Art. 6.4 - Rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità

Per il sistema delle verifiche di conformità delle opere eseguite è fatto riferimento all'art. 23 della <u>L.R. 15/2013</u> ed atto di coordinamento <u>D.G.R. 76/2014</u> "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)".

Art. 6.5 - Attestato di prestazione energetica

Ai fini dell'attestato di prestazione energetica è fatto riferimento al D.Lgs. 192/2005 e succ. modif. e integr., e all'Atto di coordinamento regionale <u>D.A.L. 156/2008</u> e s. m. e i., come modificata ed integrata con <u>D.G.R. 967/2015</u> e <u>D.G.R. 1275/2015</u>

Art. 6.6 - Attestazione della conformità edilizia e agibilità sulla base della dichiarazione di conformità

Ai fini dell'attestazione della conformità è fatto riferimento all'art. 23 della L.R. 15/2013

Art. 6.7 – Certificato di conformità edilizia e agibilità parziale

Ai fini della procedura per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale è fatto riferimento all'artt. 23 e 25 della L.R. 15/2013

Art. 6.8 - Tolleranze costruttive

Ai fini dell'applicazione della tolleranza costruttiva in materia edilizia, rispetto al titolo abilitativo, è fatto riferimento art. 19 bis della L.R. 23/2004.

Art. 6.9 – Assegnazione numeri civici

1. Su richiesta dell'interessato, per nuove costruzioni, frazionamenti o cambi d'uso e ampliamenti con creazione di nuove unità immobiliari, l'Amministrazione comunale assegna ad ogni fabbricato il numero civico ed i relativi subalterni e fa apporre a spese degli interessati l'indicatore del numero assegnato.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI PROCEDIMENTI EDILIZI

Art. 7.1 - Soggetti aventi titolo a richiedere il Titolo abilitativo o a presentare la SCIA e la CIL e documenti attestanti il titolo

- 1. Hanno titolo a richiedere il titolo abilitativo e a presentare la DIA i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi:
 - a) il proprietario dell'immobile, ovvero il comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari;
 - b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie:
 - c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
 - d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione;
 - e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
 - f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'Art. 1577 del Codice Civile:
 - g) l'affittuario agrario (<u>L.11/1971</u>) ed il concessionario di terre incolte (D.L. 279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;
 - h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
 - il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;
 - l'assegnatario di terre incolte;
 - il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
 - il titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico;
 - il concessionario di miniere e di beni demaniali;
 - per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione statale:
 - colui che, essendo interessato ad agire, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;
 - le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento;
 - j) in luogo del titolare possono presentare domanda:
 - il delegato munito di idonea procura o mandato rilasciato mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico:
 - l'amministratore di condominio sulla base di specifico mandato espresso da regolare assemblea condominiale:
 - il curatore fallimentare;
 - il commissario giudiziale;
 - l'aggiudicatario di vendita fallimentare.
- 2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e j), il possesso del titolo può essere autocertificato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 3. Nei casi f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma dell'Art. 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità, da certificazione delle Associazioni di categoria o dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Nel caso h) va allegata copia del provvedimento autorizzativo.

Art. 7.2 - Cambio di intestazione ("voltura")

- 1. Il permesso di costruire e la SCIA sono trasferibili ai successori o aventi causa. In tal caso tali soggetti dovranno presentare all'Amministrazione Comunale richiesta/comunicazione di voltura nella quale dovranno dichiarare di avere acquisito il titolo ad intervenire sull'immobile o su porzione di esso e gli estremi dell'atto che comprova il titolo. Su richiesta dei successori o aventi causa lo Sportello unico rilascia apposito atto di voltura del titolo abilitativo.
- Nel caso in cui il cambio di intestazione sia richiesto nel corso dell'istruttoria, prima del rilascio di titolo abilitativo, la comunicazione di acquisizione del titolo ad intervenire sull'immobile o su porzione di esso dovrà essere presentata in forma di integrazione alla domanda di permesso di costruire, dichiarando gli estremi dell'atto che comprova il titolo.

Art. 7.3 - Costruzioni legittimate a tempo determinato

- 1. Le costruzioni realizzate sulla base di regolari licenze, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni, permessi di costruire SCIA, e CIL, sono legittimate di norma a tempo indeterminato.
- 2. I soli casi nei quali una costruzione può essere legittimata a tempo determinato sono i seguenti:
 - a) costruzioni su suolo pubblico, sulla base di una "concessione di occupazione di suolo pubblico"; tali occupazioni sono definite:
 - "permanenti" quando la durata è superiore all'anno ed è espressa in anni;
 - "temporanee" quando la durata è inferiore all'anno ed è espressa in giorni; rientrano in questa casistica le concessioni decennali di posteggi per il commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs 114/98:
 - b) costruzioni su aree demaniali (fra le quali in particolare gli stabilimenti balneari disciplinati dagli artt. 36-39 del <u>Codice della navigazione</u> e dagli artt. 4-40 del relativo Regolamento di esecuzione di cui al <u>D.P.R. 328/1952</u> n. 328 e successive modificazioni⁷);
 - c) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali, di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) della L.R. 15/2013;
- 3. L'eventuale rilascio di permesso di costruire o SCIA per la realizzazione di costruzioni nei casi di cui al comma precedente è atto distinto dall'atto di concessione amministrativa ed accompagnato da una convenzione, con relativa polizza fideiussoria o deposito cauzionale, con la quale il concessionario si impegna alla rimozione di quanto costruito e alla rimessa in pristino del sedime alla scadenza del periodo concesso; la validità della convenzione, del titolo abilitativo, o della SCIA può essere rinnovata al termine del periodo concesso..

Art. 7.4 - Conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato

Vedasi anche <u>D.G.R. 993/2014</u> "Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, <u>L.R. 15/2013</u>)" ed in particolare il modello per la richiesta del Permesso di Costruire, (riquadro f), per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (riquadro g) e le relative Relazioni di Asseverazione.

- 1. In tutti i casi di interventi su edifici o impianti preesistenti, la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA è subordinata alla preliminare verifica di legittimità dello stato di fatto, sulla base del riscontro con documenti probanti quali il più recente titolo abilitativo (titolo abilitativo, concessione o autorizzazione o SCIA o licenza edilizia o domanda di concessione in sanatoria) riguardante l'immobile, o ancora, in mancanza, di qualsiasi documento autorizzativo, sulla base di documentazione catastale (piante in scala 1:200).
- 2. Qualora siano rilevate difformità non rientranti nei casi di cui all'art. 6.8 (Tolleranze costruttive), la domanda di permesso di costruire deve essere accompagnata, ovvero la SCIA deve essere preceduta, dalla richiesta di sanatoria. È possibile richiedere il titolo abilitativo o presentare una a parziale sanatoria, in cui includere la descrizione delle opere difformi e quella delle nuove opere da eseguirsi. In tali titoli edilizi dovranno essere separatamente ed accuratamente individuate le opere soggette a sanatoria e quelle di nuovo intervento.

Art. 7.5 - Richiesta Permesso di costruire o SCIA in sanatoria – Accertamento di conformità

Ai fini della Richiesta di Pernesso di costruire in Sanatoria e dell'Accertamento di Conformità è fatto riferimento all'art. 17 della <u>L.R. 23/2004</u>.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia edilizia è fatto riferimento agli articoli da 16, a 19 della L.R. 23/2004 e s.m.i..

Art. 7.6 - Difformità edilizie minori

Ai fini dell'individuazione e della regolarizzazione di eventuali difformità edilizie minori rispetto allo stato legittimato è fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 19 bis della L.R. 23/2004 e s.m.i.

⁷ D.P.R.15 febbraio 1952 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione"

Art. 7.7 – Manutenzione e sicurezza delle costruzioni

- 1. Tutte le costruzioni devono essere mantenute, in ogni loro parte, in piena conformità alle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, nel territorio sia urbano che extraurbano, anche secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.
- 2. Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico e sanitario o dalla Polizia Municipale per accertare le condizioni degli edifici e, quando le condizioni di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico vengano a mancare, il proprietario deve provvedere agli interventi necessari.
- 3. Qualora il proprietario non provveda, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro, e assegnare un termine per l'esecuzione.
- 4. Decorso inutilmente tale termine, si darà corso all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti ed inoltre l'Amministrazione comunale ha facoltà di procedere in danno del proprietario stesso per far eseguire quelle opere di riparazione, di ripulitura e di ritinteggiatura che risultassero necessarie.
- 5. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva DIA o titolo abilitativo, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello unico, al Sindaco e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi il necessario titolo edilizio (DIA o titolo abilitativo).

Art. 7.8 - Dichiarazione di inagibilità

- Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica incolumità, il Sindaco può ordinare l'inagibilità di una costruzione o di un'unità immobiliare, a norma dell'Art. 222 del R.D. 1265/1934⁸, e può ordinare la rimozione, entro un termine stabilito, dei vizi riscontrati.
- 2. Per le abitazioni esistenti, può essere dichiarato inagibile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
 - condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);
 - insufficienti requisiti di superficie (S minima = 28 mg per alloggio), o di altezza (h minima = 2,20 m.);
 - insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed illuminazione;
 - mancata disponibilità di acqua potabile;
 - assenza di servizi igienici:
 - mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue
- 3. L'unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere usata né data in uso a titolo gratuito o oneroso; in caso di necessità il Sindaco ne ordina lo sgombero e ne impedisce l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.
- 4. L'ordinanza di inagibilità si applica, altresì, nel caso di gravi difformità riscontrate, anche a seguito di verifiche a campione, rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica di asseverazione della richiesta di certifcato di conformità edilizia ed agibilità di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della L.R. 15/2013.

Art. 7.9 - Opere pubbliche di competenza comunale e di altre amministrazioni

Vedasi articolo 10 della L.R. 15/2013 e s.m.i..

Art. 7.10 - Certificato di destinazione urbanistica

Vedasi art. 12, commi 2, 3 e 4 della L.R. 23/2004 e modulistica unificata dell'Unione Reno Galliera.

⁸ R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (G.U. n. 186 del 9/8/1934).

Art. 7.11 - Autorizzazione paesaggistica

Vedi art. 146 del <u>D.Lgs. 42/2004</u>, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2005 e modulistica unificata dell'Unione Reno Galliera

Art. 7.11.1 – Autorizzazione paesaggistica semplificata

Vedi art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017 e modulistica unificata dell'Unione Reno Galliera.

Art. 7.12 - Controllo delle pratiche edilizie e dei lavori eseguiti

Per il sistema delle verifiche di conformità delle opere eseguite è fatto riferimento all'art. 23 della L.R. 15/2013 ed atto di coordinamento D.G.R. 76/2014 "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)" o ai provvedimenti dell'Amministrazione comunale assunti ai sensi dell'art. 14 c. 5 della L.R. 15/2013 per i controlli delle SCIA presentate, e dell'art. 23, commi 6 e 7 della stessa L.R. 15/2013, per i controlli relativi alle richieste dei Certificati di Conformità Edilizia ed Agibilità.

Art. 7.13 – Sistema sanzionatorio in materia edilizia

Relativamente al sistema sanzionatorio in materia edilizia è fatto riferimento alla disciplina prevista dal Titolo IV del <u>D.P.R. 380/2001</u> e s.m.i. e della <u>L.R. 23/2004</u> e s.m.i..

 L'inosservanza del presente RUE, qualora non costituisca illecito penale nè sia perseguibile ai sensi delle leggi in materia urbanistica ed edilizia, è comunque da ritenersi assoggettabile alle sanzioni amministrative di cui alla <u>L. 689/81</u>, le quali saranno irrogate, ai sensi dell'articolo 7 bis del <u>D.Lgs 267/2000</u> (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con riferimento ai diversi tipi di violazione delle norm.

TITOLO II - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI INTERVENTI EDILIZI ED URBANI


CAPO I – OBIETTIVI PRESTAZIONALI ED INDIRIZZI TECNICI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILIZIE

Art. 8.1 - Disposizioni di carattere generale

- 1. Ai soli fini del perseguimento di obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici da assumere nella progettazione ed esecuzione delle opere edilizie, è fatto riferimento all'elaborato denominato Allegato facente parte integrante del presente RUE, e riquardante le varie fasi del processo edilizio.
- 2. Tali indirizzi sono individuati alla scala di progettazione, alla scala insediativa ed alla scala edilizia, con riferimento alle varie esigenze prestazionali, ai campi d'applicazione ed alle verifiche relative.
- 3. Nell'ambito delle varie fasi del processo edilizio, tali indirizzi trovano applicazione laddove non siano vigenti norme cogenti che costituiscano disciplina sovraordinata di settore.
- 4. Ai fini dell'applicazione degli obiettivi prestazionali di cui ai commi precedenti, sono definite le scomposizioni dell'organismo edilizio secondo gli spazi di fruizione, relazioni funzionali e componenti strutturali, come di seguito riportato.

Art. 8.2 - Organismo edilizio e relazioni funzionali

- 1. S'intende per ORGANISMO EDILIZIO un'unità immobiliare ovvero un insieme di unità immobiliari con specifica destinazione d'uso, progettato unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza.
- 2. Gli organismi edilizi sono costituiti da:
 - spazi di fruizione dell'utenza per attività principale;
 - spazi di fruizione dell'utenza per attività secondaria;
 - spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere comuni a più unità immobiliari);
 - locali e vani tecnici.
- 3. L'organismo edilizio può avere delle pertinenze, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari.
- 4. Esclusi i locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti.
- 5. La scomposizione del sistema ambientale (formato da organismi edilizi, pertinenze ed infrastrutture a rete) è riportata nella seguente figura con opportune esemplificazioni.



Art. 8.3 - - Definizione delle Componenti dell'Organismo Edilizio

Art. 8.3.1 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio

- 1. L'Unità edilizia può essere articolata secondo diversi criteri:
 - a) scomposizione in unità immobiliari e parti comuni;
 - b) scomposizione in spazi funzionali diversamente caratterizzati;
 - c) scomposizione in componenti strutturali e tecnologiche;
 - d) scomposizione in spazi a diverso grado di protezione.

Art. 8.3.2 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in Unità immobiliari (U.I.) e parti comuni

- 1. Si definisce unità immobiliare, comprensiva delle eventuali proprie pertinenze, la minima porzione di unità edilizia che sia idonea ad assolvere con autonomia la funzione alla quale è destinata ciascuna unità edilizia può essere composta da una o più unità immobiliari.
- 2. Sono pertinenze di un'unità immobiliare: gli spazi aperti, quali terrazze, giardini, cortili e simili, di esclusiva pertinenza; gli spazi chiusi, quali cantine, soffitte, autorimesse pertinenziali di esclusiva pertinenza.
- Sono parti comuni di un'unità edilizia composta da più unità immobiliari gli spazi chiusi o aperti non facenti parte di alcuna U.I, né di pertinenza esclusiva di alcuna di esse, ma in comunione fra le unità immobiliari; ciascuna unità immobiliare deve avere almeno un ingresso autonomo dall'esterno dell'edificio o dalle parti comuni dell'edificio.

Art. 8.3.3 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi funzionali

- 1. Si definiscono spazi fruibili di un organismo edilizio tutti gli spazi che per caratteristiche geometriche sono potenzialmente idonei ad ospitare persone; in particolare gli spazi fruibili possiedono le seguenti due caratteristiche essenziali:
 - a) una superficie di calpestio, ossia una superficie inferiore idonea a sostenere persone;
 - b) un'altezza utile interna (qualora siano dotati di copertura) non inferiore a m. 1,80
- 2. Gli spazi che non possiedono una o entrambe le caratteristiche di cui al primo comma si definiscono non fruibili. Sono quindi spazi non fruibili:
 - a) le parti di sottotetti o sottoscala aventi un'altezza utile inferiore a m. 1,80;
 - b) l'estradosso delle coperture non piane;
 - c) gli spazi tecnici normalmente non praticabili, anche se eventualmente ispezionabili e praticabili per operazioni occasionali di pulizia o manutenzione: intercapedini tecniche, cavedii tecnologici, condotte, cunicoli e simili.
- 3. Con riferimento alla funzione degli spazi fruibili di un organismo edilizio costituita da più unità immobiliari, si riconoscono le seguenti categorie di spazi (dette anche "sottosistemi ambientali" dell'organismo edilizio):
 - a) Spazi di fruizione dell'utenza di ciascuna U.I.,
 - a.1) Spazi di fruizione per le attività principali, ovvero spazi di attività (o riposo);
 - a.2) Spazi di fruizione per attività secondarie, ovvero spazi di servizio (bagni, ripostigli, spogliatoi, archivi, depositi senza permanenza di persone);
 - a.3) Spazi di circolazione e collegamento;
 - a.3.1) orizzontale;
 - a.3.2) verticale;
 - a.4) Spazi tecnici praticabili (altrimenti detti vani tecnici), ossia locali contenenti impianti dell'edificio, nei quali è previsto il normale accesso di persone (es. centrale termica).
 - b) Pertinenze della singola U.I. (spazi di servizio e accessori di pertinenza di una singola U.I. ma esterni alla U.I. stessa):
 - c) Spazi comuni (o pertinenze condominiali);
 - c.1) Spazi di servizio comuni a più U.I.;
 - c.2) Spazi di circolazione e collegamento comuni a più U.I.;
 - c.2.1) orizzontale
 - c.2.2) verticale
 - c.3) Spazi tecnici praticabili (altrimenti detti vani tecnici), ossia locali contenenti impianti dell'edificio nei quali è previsto il normale accesso di persone, condominiali.
- 4. Nel caso di un'organismo edilizio composto da una sola U.I. gli spazi comuni non esistono.
- 5. Sono considerati spazi di fruizione per "attività principale" quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone, corrispondentemente all'uso o agli usi urbanistici assegnati all'unità edilizia, che vengono così indi-

cativamente raggruppati:

- A1 a) soggiorni, pranzo, cucine abitabili e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale, sia collettiva;
 - b) uffici, studi professionali, gabinetti medici, sale di lettura, guardiole di portineria;
- A2 a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre pubbliche e private, locali di pubblico ristoro;
 - b) laboratori scientifico-tecnici;
 - c) officine meccaniche, laboratori e impianti industriali e artigianali, cucine collettive;
 - d) parti di autorimesse di uso collettivo, nelle quali vengono effettuate riparazioni,lavaggi, controlli, vendite:
 - e) autorimesse di uso collettivo, magazzini, depositi, archivi, dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.
- A3 scuole, ospedali, sale cinematografiche o di pubblico spettacolo, ecc.
- 6. Sono considerati spazi di fruizione per attività secondaria quelli che sono eventualmente presenti, ma solo in quanto annessi e subordinati alle attività principali, di cui costituiscono un supporto, il cui funzionamento avviene esclusivamente in relazione all'attività principale fondamentale:
 - B uffici e locali amministrativi direttamente ed esclusivamente a servizio delle attività principali di cui al comma precedente:
 - C locali di deposito e magazzino, a servizio delle attività principali di cui al comma precedente, senza permanenza di persone oltre le normali operazioni di carico e scarico.
- 7. Sono considerati spazi di circolazione e collegamento; spazi di pertinenza degli spazi di fruizione per attività principale; locali e vani tecnici quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni limitate nel tempo e che sono destinati al servizio degli spazi di cui ai punti precedenti, che vengono così raggruppati:
 - S1 servizi igienici e bagni di qualsiasi tipo;
 - S2 a) scale che collegano più di due piani fuori terra a servizio di più alloggi;
 - b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza;
 - c) lavanderie, stenditoi di uso condominiale o privato;
 - d) autorimesse di uso privato:
 - e) locali di cottura in singole abitazioni;
 - S3 a) disimpegni con superficie inferiore a mg 12 e corridoi di lunghezza minore di m 8;
 - b) ripostigli, locali di deposito occasionale, cantinati a servizio di alloggi;
 - c) locali per servizi tecnici, quali macchinari che necessitano di solo avviamento o di saltuaria sorveglianza;
- 8. Gli spazi non espressamente elencati ai commi precedenti vengono classificati, per analogia, dal progettista.
- Relativamente ai requisiti igienico-sanitari è comunque fatto riferimento al modello di scomposizione e ai relativi requisiti cogenti previsti nel Tomo II.

Art. 8.3.4 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in componenti strutturali e tecnologiche

- 1. La scomposizione dell'organismo edilizio in componenti strutturali e tecnologiche è definita secondo il seguente elenco nel quale:
 - a) le voci a una cifra sono definite "classi di unità tecnologiche";
 - b) le voci a due cifre sono definite "unità tecnologiche";
 - c) le voci a tre cifre sono definite "elementi tecnologici".
 - 1) Strutture portanti
 - 1.1. Strutture di fondazione
 - 1.1.1 strutture di fondazione dirette
 - 1.1.2 strutture di fondazione indirette
 - 1.2. Strutture in elevazione
 - 1.2.1 strutture di elevazione verticali
 - 1.2.2 strutture di elevazione orizzontali e inclinate
 - 1.2.3 strutture in elevazione spaziali
 - 1.3. Strutture di contenimento
 - 1.3.1 strutture di contenimento verticali
 - 1.3.2 strutture di contenimento orizzontali
 - 2) Chiusure

- 2.1. Chiusure verticali
 - 2.1.1 pareti perimetrali verticali
 - 2.1.2 infissi esterni verticali
- 2.2. Chiusure orizzontali inferiori
 - 2.2.1 solai a terra
 - 2.2.2 infissi orizzontali
- 2.3. Chiusure orizzontali su spazi esterni
 - 2.3.1 solai su spazi aperti
- 2.4. Chiusure superiori
 - 2.4.1 coperture (o solai di copertura)
 - 2.4.2 infissi esterni orizzontali o inclinati
- 3) Partizioni interne
 - 3.1. Partizioni interne verticali
 - 3.1.1 pareti interne verticali
 - 3.1.2 infissi interni verticali
 - 3.1.3 elementi di protezione
 - 3.2. Partizioni interne orizzontali
 - 3.2.1 solai
 - 3.2.2 soppalchi
 - 3.2.3 infissi interni orizzontali
 - 3.3. Partizioni interne inclinate
 - 3.3.1 scale interne
 - 3.3.2 rampe interne
- 4) Partizioni esterne
 - 4.1. Partizioni esterne verticali
 - 4.1.1 elementi di protezione
 - 4.1.2 elementi di separazione
 - 4.2. Partizioni esterne orizzontali
 - 4.2.1 balconi e logge
 - 4.2.2 passerelle
 - 4.3. Partizioni esterne inclinate
 - 4.3.1 scale esterne
 - 4.3.2 rampe esterne
- 5) Impianti di fornitura servizi
 - 5.1. Impianto di climatizzazione
 - 5.1.1 alimentazione
 - 5.1.2 gruppi termici
 - 5.1.3 centrali di trattamento fluidi
 - 5.1.4 reti di distribuzione e terminali
 - 5.1.5 reti di scarico condensa
 - 5.1.6 canne di esalazione
 - 5.2. Impianto idrosanitario
 - 5.2.1 allacciamenti
 - 5.2.2 macchine idrauliche
 - 5.2.3 accumuli
 - 5.2.4 riscaldatori
 - 5.2.5 reti di distribuzione acqua fredda e terminali
 - 5.2.6 reti di distribuzione acqua calda e terminali
 - 5.2.7 reti di ricircolo dell'acqua calda
 - 5.2.8 apparecchi sanitari
 - 5.3. Impianto di smaltimento liquidi
 - 5.3.1 reti di scarico acque fecali
 - 5.3.2 reti di scarico acque domestiche
 - 5.3.3 reti di scarico acque meteoriche
 - 5.3.4 reti di ventilazione secondaria
 - 5.4. Impianto di smaltimento aeriformi

- 5.4.1 alimentazione
- 5.4.2 macchina
- 5.4.3 reti di canalizzazione
- 5.5. Impianto di smaltimento solidi
 - 5.5.1 canna di caduta
 - 5.5.2 canna di esalazione
- 5.6. Impianto di distribuzione gas
 - 5.6.1 allacciamenti
 - 5.6.2 reti di distribuzione e terminali
- 5.7. Impianto elettrico
 - 5.7.1 alimentazione
 - 5.7.2 allacciamenti
 - 5.7.3 apparecchiature elettriche
 - 5.7.4 reti di distribuzione e terminali
- 5.8. Impianto di telecomunicazioni
 - 5.8.1 alimentazione
 - 5.8.2 allacciamenti
 - 5.8.3 reti di distribuzione e terminali
- 5.9. Impianto fisso di trasporto
 - 5.9.1 alimentazione
 - 5.9.2 macchina
 - 5.9.3 parti mobili
- 6) Impianti di sicurezza
 - 6.1. Impianto antincendio
 - 6.1.1 allacciamenti
 - 6.1.2 rilevatori e traduttori
 - 6.1.3 reti di distribuzione e terminali
 - 6.1.4 allarmi
 - 6.2. Impianto di messa a terra
 - 6.2.1 reti di raccolta
 - 6.2.2 dispersori
 - 6.3. Impianto parafulmine
 - 6.3.1 elementi di captazione
 - 6.3.2 rete
 - 6.3.3 dispersori
 - 6.4. Impianto antifurto e antintrusione
 - 6.4.1 alimentazione
 - 6.4.2 rivelatori e trasduttori
 - 6.4.3 rete
 - 6.4.4 allarmi
- 7) Attrezzature interne
 - 7.1. Elemento fisso d'arredo domestico
 - 7.1.1 pareti-contenitore (*)
 - 7.2. Blocco servizi
- 8) Attrezzature esterne
 - 8.1. Arredi esterni collettivi
 - 8.2. Allestimenti esterni
 - 8.2.1 recinzioni (*)
 - 8.2.2 pavimentazioni esterne (*)
- (*) Voci esemplificative non costituenti elenco esaustivo.

Art. 8.3.5 - Scomposizione dell'Organismo Edilizio in spazi a diverso grado di protezione

- 1. Con riferimento al diverso grado di protezione degli spazi, si riconoscono:
 - a) Spazi chiusi, detti anche 'vani' o 'locali';
 - b) Spazi aperti coperti;
 - c) Spazi aperti scoperti; o semplicemente spazi scoperti.

- 2. Si considera spazio chiuso o "locale" o "vano" uno spazio delimitato in ogni direzione da chiusure o partizioni; si considera inoltre spazio chiuso uno spazio nel cui involucro (insieme delle chiusure e delle partizioni che lo delimitano) vi siano aperture non chiudibili , se la superficie di tali aperture non supera il 10% della superficie complessiva dell'involucro.
- 3. Si considera spazio aperto coperto uno spazio non chiuso delimitato:
 - a) da una superficie di calpestio
 - b) da una chiusura superiore (o copertura, o comunque da un elemento che in relazione allo spazio in questione funge da chiusura superiore: ad es. un solaio)
 - c) da eventuali ulteriori chiusure parziali o partizioni esterne
 - d) per le parti non delimitate come sopra, dalla proiezione verticale del bordo della chiusura superiore, o copertura, sulla superficie di calpestio.
- 4. Si considera che costituisca chiusura superiore qualunque elemento tecnologico tale da garantire una protezione durevole da precipitazioni atmosferiche anche intense.
- 5. Si considera che non dia luogo ad uno spazio aperto coperto la superficie di calpestio delimitata dalla proiezione verticale di un elemento aggettante a sbalzo (cornici, cornicioni, mensole, balconcini, bow-windows. scale esterne a sbalzo) se la misura dello sbalzo non è superiore a m. 0,75.
- 6. Si considerano spazi scoperti le superfici di calpestio prive di coperture o chiusure superiori come definite al comma 4, nonché le superfici di cui al comma 5.

Art. 8.4 - Obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie

- 1. Gli organismi edilizi debbono rispondere a tutti i requisiti obbligatori previsti da specifiche norme settoriali esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori. In carenza di tali norme settoriali, costituiscono indirizzi tecnici di riferimento gli obiettivi prestazionali di cui allo specifico Allegato.
- 2. Gli obiettivi prestazionali e gli indirizzi tecnici di riferimento per le opere edilizie sono strutturati in 3 sezioni:
 - requisiti del processo di progettazione;
 - requisiti tecnici a scala insediativa;
 - requisiti tecnici a scala edilizia.
- 3. Gli obiettivi correlati al processo di progettazione attraverso un'adeguata analisi del sito, del contesto insediativo e dei criteri di gestione, introducono gli obiettivi tecnici e prestazionali a scala insediativa che, a loro volta pongono le condizioni definite dagli obiettivi tecnici e prestazionali a scala edilizia, affinché sia garantita la più elevata qualità delle opere edilizie.
- 4. Ogni obiettivo è strutturato in:
 - l'esigenze da soddisfare;
 - il <u>campo d'applicazione</u>, che definisce generalmente la destinazione d'uso e la tipologia d'intervento che può essere riferita all'Allegato A della I.R. 3172002, oppure quella espressamente definita dalla relativa normativa di settore (vedi ad es: risparmio energetico, sicurezza antincendio, ecc.);
 - i <u>livelli diprestazione</u>, che fanno espressamente riferimento alla normativa vigente nel caso il requisito sia attinente ad aspetti normativi regolamentati da norme nazionali oppure esplica la prestazione richiesta;
 - i metodi di verifica distinti in quelli utilizzati in fase progettuale e quelli utilizzati a lavori ultimati. I metodi di verifica in fase progettuale sono quelli utilizzati dal propgettista abilitato per verificare la conformità del progetto alle prestazioni richieste con i requisiti al fine dipredisporre la dichiarazione prevista all'art. 10, comma 1 e art. 13, comma 2 della L.R. 31/2002. I metodi di verifica a lavori ultimati sono quelli utilizzati dal professionista abilitato per verificare la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato secondo quanto previsto al comma 2, art. 20 della L.R. 31/2002 e quindi predisporre la dichiarazione contenuta nella scheda tecnica descrittiva nonché riportare nella scheda tecnica descrittiva le prestazioni fornite in ordine aiu requisiti tecnici ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 31/2002.
- 5. Con le precisazioni di cui al comma 1,i metodi di verifica servono al Comune come riferimento per esercitare, con la medesima modalità dichiarata dal progettista abilitato, i controlli realtivi, fra l'altro, agli obiettivi prestazionali al fine del rilascio del titolo abilitativo e del certificato di conformità edilizia.

Art. 8.4.1 - Contenuto degli obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici diriferimento per le opere edilizie

1. Gli obiettivi prestazionali e tecnici delle opere edilizie sono elencati nella seguente tabella:

OBIETTIVI CORRELATI AL PROCESSO DI PROGETTAZIONE				
		P1	Analisi del sito	
		P2	Integrazione con il contesto	
		P3	Criteri di gestione	

OBIETTIVI TECNICI E PRESTAZIONALI A SCALA INSEDIATIVA					
Fam.5 Dir.89/106/CEE	Protezione dal rumore	l1	Controllo dell'inquinamento acustico		
	Risparmio energetico	12	Controllo dell'apporto energetico solare		
Dir.2002/91/CE Dir.2006/32/CE	one gener	13	Controllo dei flussi d'aria		
Fam.7	Fruibilità e qualità dello spazio abitato	14	Accessibilità e sicurezza		
Fam.8	Risorse idriche	15	Gestione delle acque meteoriche		
Fam.9	Consumo di materiali e gestione dei rifiuti solidi	16	Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali		
		17	Gestione degli inerti da demolizione e costruzione		
		18	Gestione dei rifiuti nella fase d'uso		

OBIETTIVI TECNICI E PRESTAZIONALI A SCALA EDILIZIA				
Fam 1 Dir.89/106/CEE	Resistenza mec- canica e stabilità	E1	Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche d'esercizio, alle sollecitazioni accidentali e d'esercizio.	
Fam 2 Dir.89/106/CEE	Sicurezza in caso di incendio	E2	Prevenzione e protezione in caso di incendio	
Fam.3 Dir.89/106/CEE	Igiene, salute e benessere am- bientale	E3	Controllo delle emissioni nocive	
		E3BIS	Ventilazione/Ricambi d'aria	
		E4	Smaltimento degli aeriformi	
		E5	Approvvigionamento idrico	
		E6	Smaltimento delle acque reflue	
		E7	Controllo dell'illuminamento naturale	
		E7.1	Controllo per l'illuminamento naturale - spazi per attività secondaria	
		E8	Controllo della temperatura	
Fam.4 Dir.89/106/CEE	Sicurezza nell'impiego	E9	Sicurezza contro le cadute e resistenza meccanica ad urti e sfonda- mento	
		E10	Sicurezza impianti	
Fam.5 Dir.89/106/CEE	Protezione dal Rumore	E11	Controllo del rumore	
Fam.6 Dir.89/106/CEE Dir.2002/91/CE Dir.2006/32/CE	Risparmio energe- tico	E12(A) E12(B)	Prestazione energetica degli edifici	
		E13	Rendimento globale medio dell'impianto termico	
DII.2000/32/CE		E14	Controllo della condensazione	
		E15	Contenimento dei consumi energetici in regime estivo	
		E16	Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso razionale dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)	
		E17	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate	
Fam.7	Fruibilità e qualità	E18	Superamento barriere architettoniche - Accessibilità	
	dello spazio abita- to	E19	Spazi minimi,dotazioni impiantistiche - Arredabilità	
		E20	Spazi minimi per la mobilità pedonale e ciclabile	
Fam.8	Risorse idriche	E21	Riduzione del consumo di acqua potabile	
		E22	Gestione delle acque meteoriche	
Fam.9	Consumo di mate- riali e gestione dei rifiuti solidi	E23	Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali	
		E24	Gestione degli inerti da demolizione e costruzione	
		E25	Gestione dei rifiuti nella fase d'uso	

Art. 8.5 - Insediamenti caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute

Per gli insediamenti in oggetto valgono le norme di seguito riportate, sino all'emissione dell'atto di coordinamento tecnico per definirnei requisiti edilizi igienico-sanitari, ai sensi dell'art. 12, c. 4, lettera f) della L.R. 15/2013.

- 1. Per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, individuati con la deliberazione della D.G.R. 1446/2007il titolo abilitativo è subordinato:
 - a) al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) all'osservanza delle prescrizioni derivanti dall'esame preventivo integrato del progetto previsto dall'Art. 19, comma primo, lettera h) bis, così come sostituito dall'art. 41 della L.R. 31/2002 della L.R. 19/19829;
 - al rispetto delle prescrizioni dettate nell'ambito delle eventuali procedure in materia di valutazione di impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale.
- 2. Al fine di acquisire il parere preventivo integrato da parte di Ausl ed Arpa, previsto dalla lettera b) del comma 1, l'interessato presenta al SUAP copia dei progetti degli insediamenti produttivi.
- 3. L'esame del progetto è effettuato in modo integrato dalle strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto ovvero entro i termini previsti dall'Accordo provinciale per gli Sportelli Unici. Il termine è sospeso per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello sportello unico per l'edilizia ovvero il responsabile dello sportello unico per le attività produttive, su richiesta dell'interessato, convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la quale si pronuncia entro trenta giorni.

_

⁹ L.R. 4 maggio 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica"

CAPO II - NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

Art. 9.1 - Pareri igienico-sanitari su strumenti urbanistici e progetti edilizi

- In conformità alle disposizioni di cui alla lettera h) primo comma dell'Art. 19 della <u>L.R. 19/1982</u>, così come modificata dall'Art. 41 della L.R. 31/2002, sono soggetti all'esame preventivo, sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale, dei Servizi del Dipartimento di Sanità pubblica dell' Azienda USL e dell' ARPA secondo le rispettive competenze:
 - piani strutturali comunali, regolamenti urbanistico edilizi, (qualora non già espressi nell'ambito di conferenze di pianificazione o di servizi), piani operativi comunali, piani urbanistici attuativi;
 - classificazioni acustiche del territorio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15/2013 e s.m.i.;
 - progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute di cui alla delibera di Giunta regionale n° 193/2014, nelle more dell'atto di coordinamento di cui all'art. 12, comma 4, lettera f) della <u>L.R. 15/2013</u>;

Art. 9.2 - Norme per interventi edilizi in siti contaminati

Art. 9.2.1 – Verifiche, controlli preliminari e bonifiche delle aree e dei siti inquinati

- 1. In caso di interventi edilizi previsti all'interno di aree in cui sono state dismesse attività produttive o artigianali o in caso di rischio concreto o potenziale di superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione CSC dato dalla presenza, anche pregressa, nell'area di intervento di impianti di distribuzione carburanti, depositi di combustibili, materie prime, rifiuti, serbatoi interrati, ecc ed inoltre in prossimità di insediamenti a potenziale rischio di contaminazione ambientale, dovranno essere attivati da parte del soggetto attuatore specifiche analisi del sito per la verifica di eventuali contaminazioni del suolo e dell'acquifero e le eventuali successive bonifiche, secondo le modalità ed i procedimenti previsti al Titolo V del D.Lgs. 152/2006¹⁰.e relativi Allegati. A tale scopo per tali aree, unitamente agli elaborati di progetto, dovrà essere presentato il Modello Concettuale Preliminare del sito con un Piano di indagini ambientali o Piano di investigazione finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. Il Modello Concettuale Preliminare deve essere realizzato sulla base delle informazioni storiche disponibili nonché di eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito.
- 2. Con il modello concettuale preliminare vengono descritte:
 - a) caratteristiche specifiche del sito in termini di potenziali fonti della contaminazione;
 - b) estensione, caratteristiche e qualità preliminari delle matrici ambientali influenzate dalla presenza dell'attività esistente o passata svolta sul sito;
 - c) potenziali percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati.
- 3. Parte integrante e fondamentale del Modello Concettuale Preliminare del sito è la definizione, delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi superficiali e profondi in quanto possibili veicoli della contaminazione. Per la redazione del Modello Concettuale Preliminare dovranno essere considerate le eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito, prima dell'attuazione del piano di indagini.
- 4. Il Piano di investigazione viene definito sulla base del contenuto del Modello Concettuale Preliminare Dopo l'approvazione del progetto edilizio e la contestuale condivisione del Modello Concettuale Preliminare presentato sarà avviato il Piano di investigazione ambientale preliminare.
- 5. Nel caso in cui le indagini ambientali rivelino un superamento delle CSC previste per l'uso che si intende insediare deve essere avviata la procedura ex art. 242 del <u>D.Lgs. 152/2006</u>. Le opere edilizie che interessano il sito contaminato potranno essere avviate solo dopo l'ottenimento della prescritta Certificazione Provinciale di avvenuta Bonifica ovvero previo svincolo delle attività edilizie rilasciato dalla autorità competente su parere favorevole degli altri Enti coinvolti nella procedura di bonifica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione del Progetto Operativo di Bonifica e Ripristino Ambientale del sito.
- 6. Nel caso in cui le indagini ambientali non rivelino un superamento delle CSC previste per l'uso che si intende insediare si potrà procedere con la realizzazione delle opere edilizie nel rispetto delle prescrizioni espresse in sede progettuale. In tal caso il proponente si limiterà a produrre la documentazione relativa agli accertamenti svolti.
- 7. Nel caso in cui un eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area comportasse l'applicazione di valori di CSC più restrittivi, dovrà essere dimostrata la condizione di sito "non contaminato" ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera f del D.Lgs 152/2006 ovvero essere avviate le necessarie procedure di cui all'art. 242 del medesimo De-

_

¹⁰ D.Lqs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del14/4/2006).

creto.

Art. 9.3 - Norme generali e misure igieniche per i cantieri

Art. 9.3.1 - Sicurezza nei cantieri.

- 1. I cantieri dovranno essere recintati in modo da impedire l' accesso agli estranei.
- In ogni intervento edilizio (costruzione, demolizione, ristrutturazione, manutenzione, etc.) dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, nel rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008).
- Gli ambienti abitativi, lavorativi o comunque occupati da persone, contigui ai cantieri non dovranno essere interessati da polveri, gas, vapori, odori, fumi o liquidi provenienti dal cantiere stesso.

Art. 9.3.2 - Difesa dalle polveri.

- Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o recipienti e, comunque, previa bagnatura, allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
- Le demolizioni di strutture contenenti materiali isolanti (amianto ed altri) dovranno essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti.
- 3. Nei cantieri deve comunque essere predisposta la bagnatura o copertura dei cumuli di terre e dei materiali da demolizione, la protezione dei depositi di materiale polverulento (cementi, calci, ecc) ed inoltre i mezzi operativi in transito da e per il cantiere dovranno essere dotati di sistema di copertura dei cassoni da utilizzarsi obbligatoriamente al fine di evitare dispersioni di materiale polverulento.
- 4. In caso di dispersione di materiale di demolizione e polverulento sulla viabilità pubblica o privata esterna al cantiere deve essere prevista la pulizia della viabilità stessa da realizzarsi con idonea frequenza e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
- 5. Al fine di preservare la pubblica fognatura dall'immissione di terre e fango e materiali dannosi, prima dell'inizio delle operazioni di demolizione e costruzione dovrà essere predisposta la chiusura dei recapiti alla fognatura esistente.
- I pozzi neri ed i pozzetti dovranno essere preventivamente svuotati e disinfettati, così pure le fosse settiche, le fognature e le canalizzazioni sotterranee. Le operazioni saranno svolte da ditta specializzata ed autorizzata alla gestione di rifiuti.
- 7. Eventuali acque reflue da isole attrezzate per il lavaggio automatico dei mezzi in uscita dal cantiere dovranno preventivamente acquisire la prescritta autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 parte terza e/o del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Art. 9.3.3 - Piano di allontanamento e recupero dei materiali di risulta.

- Per ogni intervento di demolizione, scavo o altro, l'allontanamento dei materiali di risulta deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti, e sulla base di un piano allontanamento e recupero dei rifiuti di cantiere, da presentarsi contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo o alla presentazione della denuncia di inizio attività, redatto in base all'accordo di programma approvato dalla Provincia di Bologna con delibera 70/2001 e s.m.i. ed ai sensi del D.Lqs. 152/2006¹¹.
- 2. Tale piano, costituito da apposito elaborato progettuale firmato da tecnico abilitato e redatto secondo lo schema allegato all'accordo sopraccitato, dovrà:
 - indicare la quantità dei rifiuti prodotti e le modalità di riciclaggio o di smaltimento della frazione residua non altrimenti valorizzabile dei rifiuti prodotti in cantiere;
 - fornire indicazioni inmerito alla quantità dei materiali da costruzione e demolizione prodotti, alla loro gestione e destinazione finale, privilegiando le attività di riutilizzo, reimpiego e recupero rispetto allo smaltimento;
 - considerare e valutare la fattibilità tecnico-economica ed ambientale del riutilizzo dei materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione svolte
 - favorire l'impiego di materie prime locali, provenienti da impianti di recupero presenti nel territorio provinciale.
 - fornire indicazioni in merito alla quantità di terre e rocce di scavo, che si prevede di produrre, alla quantità da recuperarsi per le esigenze di cantiere, ed alle modalità di stoccaggio, recupero e/o di smaltimento che

-

¹¹ (cfr. Art. 8 "Accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella provincia di Bologna", approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n° 70 del 24.07.2001 e modificato con delibera consiliare n° 90 del 23.07.2002 e D.Lqs 152/2006)

si intendono adottare.

 Terre e rocce da scavo non contaminate, qualora non utilizzate a fini di opere di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del <u>D.Lgs. 152/2006</u>.

Art. 9.3.4 - Misure igieniche nei cantieri edili.

- 1. In tutti i cantieri a lunga permanenza, deve essere assicurata ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici e di acqua in quantità adeguata. I servizi igienici provvisori ad uso degli addetti ai lavori dovranno essere collocate in luoghi consoni, allacciati alla pubblica fognatura, ove possibile o, in caso contrario, essere assicurato un idoneo smaltimento dei liquami sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti o, qualora sia individuabile idoneo corpo ricettore, un sistema di trattamento appropriato da realizzarsi ed autorizzarsi espressamente allo scarico ai sensi della normativa regionale vigente (D.G.R. 1053/2003).
- 2. In caso di demolizioni di edifici esistenti, dovranno essere effettuate idonee operazioni di disinfestazione al fine di limitare la diffusione di animali molesti (es. ratti).

Art. 9.3.5 - Inquinamento acustico nei cantieri edili.

1. Per quanto riguarda le emissioni rumorose, si richiamano le norme riportate nell'ambito della classificazione acustica del territorio comunale in riferimento alle attività temporanee.

Art. 9.3.6 - Condizione e salubrità del terreno.

- È vietata la costruzione di edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato lo stesso.
- 2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido o soggetto ad invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve procedere ad un idoneo drenaggio. In ogni caso, è obbligatorio adottare tecniche costruttive atte ad evitare l'affioramento dell'umidità dalle fondamenta ai muri sovrastanti.
- È vietato utilizzare materiali inquinanti o insalubri per le colmate.

Art.9.4 - Norme igienico-sanitarie per le civili abitazioni

Art. 9.4.1 - Cortili, pozzi-luce e chiostrine

- 1. L'area dei cortili deve essere intesa al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda che superi complessivamente 1/20 dell'area totale dei cortili stessi.
- 2. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non supera la metà del lato di esse aperto sul cortile. In caso di maggiore profondità, tali rientranze sono considerate chiostrine. Per quanto riguarda i muri di fabbrica arretrati rispetto ad uno o più lati del cortile, si ammette una maggiore altezza, pari alla profondità dell'arretramento.
- 3. Nel recupero di vecchi edifici, è permessa la realizzazione di pozzi-luce o di chiostrine allo scopo di fornire luce ed aria esclusivamente a locali di servizio.
- 4. Ogni lato del pozzo-luce non deve essere inferiore a m 4; inoltre i pozzi-luce e le chiostrine dovranno essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia. Nei pozzi-luce e nelle chiostrine non sono ammesse rientranze dei perimetri.
- 5. I cortili, i pozzi-luce e le chiostrine dovranno avere una pavimentazione impermeabile ed essere dotati di una condotta di scarico, in modo da permettere un rapido scolo delle acque meteoriche; nei cortili con area superiore al minimo regolamentare è consentita una area permeabile con una idonea superficie pavimentata lungo i muri dei fabbricati che li delimitano di larghezza di almeno cm 100, purché sia comunque assicurato il rapido scarico delle acque reflue e sia evitata l'infiltrazione delle acque lungo i muri.
- 6. Nei cortili utilizzati per aerare ambienti privi di altra comunicazione con l'esterno, è vietato ricoprire con vetrate i cortili stessi, al di sopra delle aperture di ventilazione.

Art. 9.4.2 - Marciapiedi

- 1. I marciapiedi perimetrali devono essere non inferiori a mt. 0,90, costruiti con idonea pendenza verso l'esterno del fabbricato ed essere realizzati in modo da non favorire infiltrazioni verso i muri dell'edificio.
- 2. La pavimentazione deve essere realizzata con materiale antiscivolo.

Art. 9.4.3 - Canali di gronda – pluviali

- Le coperture dei tetti debbono essere munite, verso il suolo pubblico, di canali di gronda impermeabili, atti a
 convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada. Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in cisterne. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali esterni ai
 fabbricati, nella parte a contatto con i marciapiedi, dovranno essere incassati o realizzati in materiale indeformabile e resistente agli urti, per un'altezza non inferiore a mt. 2,50.
- 2. I condotti di scarico delle acque dei tetti debbono essere indipendenti ed in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm 8.
- 3. Tali condotte non dovranno avere alcuna apertura o interruzione nel loro percorso e vanno raccordati in alto alle docce orizzontali delle diverse falde dei tetti.
- 4. Le giunture dei tubi dovranno essere a perfetta tenuta.
- 5. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acque luride domestiche, bagni o di qualsiasi altra provenienza; è parimenti vietato utilizzare tali condotti come canne di esalazione di fumi, gas o vapori.

Art. 9.4.4 - Locali a piano terra, seminterrati ed interrati

- 1. Tutti i locali adibiti ad attività principale e situati al piano terreno, dovranno essere sopraelevati rispetto al piano di campagna e/o stradale.
- Negli edifici esistenti sono assimilati, e quindi considerati dalle presenti norme come piani fuori terra, i piani o
 porzioni di piani seminterrati il cui pavimento si trovi a una quota non inferiore a m 0,30 rispetto alla quota del
 terreno circostante.
- 3. I locali situati ai piani seminterrati o interrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma soltanto a vani di servizio.
- 4. Sia i locali interrati che quelli seminterrati dovranno avere aperture tali da assicurare una aerazione naturale direttamente dall'esterno.

Art. 9.4.5 - Acque reflue

- 1. Nelle nuove urbanizzazioni e negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione nonché di ristrutturazione edilizia, le reti di scarico di pertinenza dell'insediamento devono essere separate per le acque reflue domestiche, industriali e meteoriche, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto.
- 2. La realizzazione di nuove reti fognarie, il rifacimento di quelle esistenti e le modalità costruttive dei relativi manufatti dovranno rispettare quanto contenuto nel Regolamento del servizio idrico integrato.
- 3. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, di pertinenza di edifici, dovranno preferibilmente essere convogliate in un sistema di accumulo per essere destinate all'irrigazione del verde pertinenziale
- 4. Le acque reflue domestiche ed industriali debbono essere obbligatoriamente convogliate nella fognatura comunale nelle aree servite da rete fognaria come definite ai sensi del Regolamento del Servizio idrico Integrato. Deroghe all'obbligo di allacciamento possono essere previste in relazione a particolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente difficoltosa la realizzazione dell'opera.
- 5. In tutte le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali o per attività produttive, direzionali, terziarie, commerciali, alberghiere, dovranno comunque prevedersi sistemi fognari ad acque separate (bianche e nere).
- 6. Per la realizzazione di nuovi interventi, o adeguamenti di linee già esistenti, la definizione dei punti e delle modalità di scarico delle acque bianche dovrà essere sottoposta a parere idraulico dell'Autorità Idraulica competente.
- Nelle aree non servite da pubblica fognatura gli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali saranno convogliati in altro corpo idrico recettore dopo trattamento appropriato e nel rispetto dell'Autorizzazione allo scarico da ottenersi preventivamente ai sensi del <u>D.Lgs. 152/2006</u> e/o della normativa regionale vigente (<u>D.G.R. 1053/2003</u>).

Art. 9.4.6 - Acque superficiali e sotterranee

- 1. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici, dovranno preferibilmente essere convogliate in un sistema di accumulo per essere destinate all'irrigazione del verde pertinenziale; in alternativa debbono essere convogliate nella fognatura comunale, o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche secondo le prescrizioni comunali in materia.
- I fossi di scolo adiacenti alle sedi stradali devono essere salvaguardati in quanto vettori di elevata capacità idraulica ad agevole manutenzione ed efficaci sistemi di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche. Ove possibile dovrà essere favorita la realizzazione di fasce filtro o tampone a lato della carreggiata stradale progettate ai sensi di quanto indicato alla parte IV della <u>D.G.R. 1860/2006</u>.

- 3. E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza l'espletamento delle procedure ed adempimenti previsti dalle norme regionali. L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta l'applicazione del regime abilitativo all'esecuzione dei lavori per le sole opere edilizie connesse.
- 4. Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, in sede di richiesta di provvedimento abilitativo dovrà essere documentata la potabilità dell'acqua che sarà sottoposta a successivi periodici controlli secondo le modalità previste dalla normativa in materia.
- 5. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo stabile al fine di evitare rischi di inquinamento e situazioni di pericolo. Le metodologie della occlusione sono approvate dagli uffici competenti (Servizio Provinciale Difesa del Suolo), ai quali spetta pure il rilascio della concessione/autorizzazione per la derivazione di acque pubbliche.

Art. 9.4.7 - Autorimesse pubbliche e private

- 1. Nelle autorimesse il pavimento deve essere impermeabile e deve essere garantito il rapido scolo delle acque, che dovranno confluire nella rete fognaria nera, previo trattamento in pozzetto disoleatore.
- 2. Nei box singoli oltre a quanto sopra riportato la ventilazione deve essere in rapporto di almeno 1/100 in modo permanente.
- Nelle autorimesse con più posti auto o box deve essere assicurata una idonea aerazione naturale diretta, tale da garantire un rapporto di aerazione (ottenuto dal rapporto tra la superficie dell'apertura e la superficie totale dell'autorimessa) non inferiore ad 1/30.
- 4. Nella costruzione delle autorimesse dovranno essere osservate le norme vigenti, in materia di prevenzione incendi; in particolare, la comunicazione con locali a diversa destinazione è consentita solo con porte metalliche piene, resistenti al fuoco ed a chiusura automatica.
- 5. È vietata la comunicazione diretta delle autorimesse con locali ad uso abitativo.
- 6. Per le autorimesse pubbliche si applicano le vigenti normative.
- 7. Nelle autorimesse interrate il posteggio di autoveicoli alimentati a GPL è regolamentato dal decreto 22 novembre 2002 del Ministero dell'Interno.
- 8. Per le autorimesse pubbliche si applica in particolare il <u>D.M. 1/2/1986</u>, per quanto concerne:
 - la previsione di disoleatore per le autofficine;
 - areazione dei singoli box con superficie ventilante minima di 1/30 della superficie del locale;
 - parcamento di auto a Gpl ammesso nei piani interrati solo se dotate di impianti con sistemi di sicurezza a norma CE.

Art. 9.4.8 - Installazione di bombole di gas di petrolio liquefatti (GPL)

- 1. Tutte le nuove costruzioni residenziali e le ricostruzioni di quelle esistenti, in aree servite dalla rete di distribuzione del gas metano, in caso di utilizzo di combustibile gassoso dovranno essere allacciate alla rete.
- Nelle nuove costruzioni residenziali non servite dalla rete di distribuzione del gas metano, dovranno essere previste, all'esterno dell'edificio, appositi contenitori gi gas combustibile nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 9.4.9 – Indirizzi progettuali per il controllo della nidificazione di piccioni

 Per tutte le nuove costruzioni residenziali, le ricostruzioni e ristrutturazioni di quelle esistenti, con particolare riferimento al centro storico e agli ambiti urbani consolidati, dovranno essere adottate idonee soluzioni architettoniche e costruttive, o comunque di opportuni dissuasori, che possano consentire la limitazione delle aree di posa e nidificazione di colonie di piccioni.

CAPO III – PRESCRIZIONI EDILIZIE VARIE

Art. 10.1 - Prescrizioni di carattere geotecnico - sismico

- 1. In materia geotecnica e sismica è disciplinata dal seguente quadro di riferimento normativo:
 - D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni"
 - D.G.R. 2193/2015 "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato «Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica», di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112".
 - L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione el rischio sismico"
 - D.G.R. 687/2011 "Atto di indirizzo recantel'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblicva incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L.R. 19/2008".
 - D.G.R. 1373/2011 "Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 19/2008";
 - D.G.R. 1879/2011 "Atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 del D.M. 14/01/2008".
- L'inizio dei lavori di tutti gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, salvo i casi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/2008, è assoggettato al deposito presso la Struttura Tecnica Competente del progetto esecutivo e dei suoi allegati o al rilascio dell'autorizzazione sismica nei casi previsti dall'art. 11, comma 2 della L.R. 19/2008.
- 3. Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, così come definiti dalla <u>D.G.R. 687/2011</u>, nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono comunque soggetti a quanto disposto nella Parte II, Capo II, Sezione I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
- 4. A seguito del deposito (in caso di controllo a campione) o della richiesta di autorizzazione sismica, la struttura competente verifica la conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni, nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità dei terreni ai sensi dell'art. 13 (per il deposito) o dell'Art. 12 (per l'autorizzazione) della <u>L.R. 19/2008</u>.
- 5. Tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale debbono contenere, fra l'altro, la "valutazione della compatibilità delle previsioni in essi contenuti, con l'obbiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabililtà ed esposizione urbana".
- 6. Ai fini applicativi si fa altresì riferimento al <u>D.M. 14/01/2008</u> (Approvazione delle nuove norme tecniche per le co-struzioni), alla citata <u>L.R. 19/2008</u> e a quanto riportato nell'Art. 35 delle Norme del PSC ed alla microzonazione sismica del territorio comunale, nonché a quanto riportato nell'Appendice 5 al presente RUE "Criteri operativi per le indagini e gli approfondimenti in materia sismica (terzo livello) nel territorio comunale".

Art. 10.2 - Prescrizioni di carattere idraulico

- 1. La progettazione di interventi edilizi e di urbanizzazione deve essere finalizzata anche al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) Riduzione delle superfici scoperte impermeabili, da realizzarsi anche mediante l'utilizzo di pavimentazioni permeabili per le aree pedonali e carrabili adibite alla sosta dei veicoli (a meno di vincoli idrogeologici specifici a tutela delle acque sotterranee)
 - b) **Riduzione** delle superfici scoperte impermeabili soggette a contaminazione e quindi alla gestione delle portate di acque meteoriche ("limitazione delle aree adibite ad attività sporcanti")
 - c) Riduzione delle portate da collettare da realizzarsi mediante la realizzazione di sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche a scopo irriguo e/o per usi non pregiati oppure mediante realizzazione di sistemi i drenaggio che consentano di infiltrare nel terreno le acque dei tetti e delle superfici pedonali e ciclabili con applicazione delle stesse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; dovrà comunque essere evitata l'immissione diretta in falda mantenendo una distanza di almeno 1 m dal livello di massima escursione della quota piezometrica della falda stessa.

- 2. Le acque meteoriche di prima pioggia e le acque reflue di dilavamento devono essere collettate seguendo il sequente ordine preferenziale:
 - Rete fognaria pubblica (nera o mista), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio idrico Integrato: prima del loro recapito finale potrà essere richiesta l'installazione di sistemi di raccolta, gestione, trattamento e controllo delle portate;
 - Rete fognaria pubblica bianca separata, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.Lgs. 152/2006, qualora il Gestore del Servizio idrico integrato certifichi l'impossibilità di immissione nella rete fognaria pubblica nera.
 - Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.Lgs. 152/2006;
 - Suolo o strati superficiali, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei valori limite
 di emissione di cui al <u>D.Lgs. 152/2006</u>, nelle zone non direttamente servite da rete fognaria o non ubicate
 in prossimità di corpi idrici superficiali, previa valutazione da parte dell'autorità competente dell'eccessiva
 onerosità di utilizzare tali recapiti;
- 3. Le acque meteoriche di seconda pioggia o derivanti da superfici non suscettibili di essere contaminate in modo significativo se non permeate in loco devono essere collettate seguendo il seguente ordine preferenziale:
 - Rete fognaria pubblica bianca separata (nelle zone servite)
 - <u>Suolo e strati superficiali, ove possibile in relazione alle caratteristiche</u>
 - <u>Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), nel rispetto di eventuali prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici.</u>

Alla pubblica fognatura nera o mista è di norma vietato l'allacciamento di acque meteoriche non contaminate come definite dalla specifica normativa regionale.

- 1. In tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione residenziali e per attività produttive, nonché in quelli per la riqualificazione e sostituzione edilizia, il sistema fognario dovrà essere previsto con separazione delle acque meteoriche, domestiche, industriali; l'innesto al corpo recettore dovrà comunque avvenire a valle dei sistemi di depurazione/trattamento delle unità immobiliari eventualmente necessari e nel rispetto dei Regolamenti e prescrizioni dei Gestori dei corpi ricettori.
- 2. Negli ambiti di nuova urbanizzazione non residenziali dovrà essere valutata la necessità di istallazione dei sistemi di gestione delle acque di "prima pioggia", secondo gli "Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" di cui alla D.G.R. 286/2005, ed alla D.G.R. 1860/2006.
- 3. Dovranno essere assolte le prescrizioni idrauliche di cui all'art. 18 e 20 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico sul controllo degli apporti d'acqua, in tutti gli interventi soggetti all'applicazione di tale norma, con il perseguimento degli obiettivi di invarianza e sicurezza idraulica mediante:
 - a. adozione di sistemi di raccolta delle acque piovane secondo le "Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque povane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura";
 - b. acquisizione del parere di inondabilità nelle aree situate all'interno dell zone di pertinenza fluviale;
 - c. acquisizione del parere idraulico all'ente competente.
- 4. Per ciascun ambito dovranno essere inoltre rispettate le specifiche prescrizioni riportate nel rispettivo articolo di disciplina dell'insediamento.

Art. 10.3 - Prescrizioni di carattere acustico

Art. 10.3.1 – Studio acustico

- 1. Per tutti gli ambiti destinati a nuovi insediamenti dovrà essere valutata la compatibilità acustica degli interventi, secondo quanto stabilito dalla "Classificazione acustica del territorio comunale".
- 2. In particolare, laddove richiesto dalla <u>L. 447/1995</u> e s.m. e i. e dalle normative della classificazione acustica del territorio comunale, gli interventi stessi dovranno essere accompagnati da una "Documentazione di impatto acustico" o " Valutazione del clima acustico" firmata da un tecnico abilitato, redatta secondo i criteri di cui alla delibera <u>D.G.R. 673/2004</u>¹², per la verifica della compatibilità del nuovo insediamento nei confronti del contesto insediativo di riferimento.

Art. 10.3.2 – Indirizzi di progettuali in materia acustica

1. Gli insediamenti residenziali dovranno rispettare i limiti previsti dalla Classificazione acustica per la UTO di ap-

¹² Delibera G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 09/05/2001 n. 15 recante - Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

partenenza e dovranno comunque sorgere nelle posizioni il più possibile schermate dal rumore e ad una distanza dalla infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie ecc.), tale da evitare la realizzazione di barriere acustiche.

- 2. Nella progettazione architettonica degli edifici si dovranno applicare tutti i possibili accorgimenti atti a limitare l'esposizione dei ricettori all'inquinamento acustico, quali:
 - prevedere le zone notte nelle parti di edificio meno esposte all'inquinamento acustico;
 - l'attento studio delle volumetrie dell'edificio, un modo da realizzare, mediante la loro accorta distribuzione, efficaci schermature nei confronti delle sorgenti sonore presenti in zona;
 - l'utilizzo di ampi balconi o logge con parapetti pieni;
 - l'utilizzo di materiale fonoassorbente sugli intradossi dei balconi e delle logge.
- 3. Tra gli accorgimenti progettuali non si dovrà fare ricorso all'utilizzo dei cosiddetti "edifici barriera", ossia edifici caratterizzati dalla presenza di ampi affacci ciechi posti lungo le infrastrutture, onde evitare potenziali problemi per la riflessione delle onde sonore verso gli edifici prospicienti e la creazione di una pesante frattura del tessuto urbano, non consentendo, inoltre, una contemporanea ottimizzazione degli aspettii energetici ed architettonici dell'edificio.
- 4. Nella previsione di opere di mitigazione acustica quali barriere acustiche o terrapieni, si dovrà garantire, idonee distanze dagli edifici esistenti e di progetto, al fine di garantire comunque adeguati livelli di illuminamento presso gli stessi.
- 5. Qualora nell'ambito di un pubblico esercizio venga svolta un'attività di intrattenimento musicale in contesti residenziali, dovrà effettuarsi una verifica preventiva di compatibilità acustica, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione della classificazione acustica comunale.

Art. 10.4 – Prescrizioni generali riguardanti l'illuminazione esterna

- Tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico devono essere dotati di adeguati impianti di pubblica illuminazione; tali
 impianti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza CEI, della <u>L.R. 19/2008</u>¹³
 sull'inquinamento luminoso, della relativa direttiva applicativa <u>D.G.R. 1688/2013</u>
- 2. Negli impianti di nuova costruzione devono essere applicate tecnologie che favoriscano il risparmio energetico e la flessibilità dell'impianto per eventuali modificazioni dello stesso¹⁴.
- 3. La progettazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione ed il rinnovo di quelli esistenti deve prevedere, oltre all'illuminazione stradale, l'illuminazione dei percorsi pedonali, coperti e non, dei percorsi ciclabili, degli incroci e attraversamenti stradali, dei viali ed organizzare, in funzione scenografica, l'illuminazione degli edifici monumentali, dei prospetti e paramenti a forte carattere di tutte le forme architettoniche e degli elementi decorativi.
- 4. La progettazione deve prevedere il calcolo e la quantificazione dell'efficienza luminosa, della forma del diagramma fotometrico, della luminosità e, nelle zone a verde e negli ambiti di valore artistico o ambientale, dovrà essere posta particolare attenzione alla resa cromatica dei corpi illuminanti.
- 5. I progetti di intervento negli ambiti di particolare interesse monumentale ed artistico debbono essere corredati da una relazione descrittiva di sperimentazioni in loco eseguite nella fase di progettazione.
- 6. I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola devono essere di tipo e forma normalizzata. I corpi illuminanti che aggettano su percorsi carrabili, sia su stelo a braccio che a mensola a muro, devono essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10. Sui percorsi perdonali e ciclabili i corpi illuminanti possono essere posizionati ad un'altezza inferiore.
- Sulle strade di scorrimento veloce gli incroci devono essere segnalati anche dalla diversa colorazione ed intensità delle fonti luminose.
- Nella progettazione di nuovi impianti, ovvero la modifica di quelli esistenti, deve essere prodotta la documentazione di cui all'Art. 10, comma 2 della <u>D.G.R. 2263/2005</u>, ovvero:
 - a) progetto illuminotecnico redatto da una figura professionale abilitata per tale settore, che si assume la completa responsabilità sino alla ultimazione dei lavori;
 - b) misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo;
 - c) istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità con la legge.
- 9. Al termine di lavori l'impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato secondo il progetto illuminotecnico ed i criteri applicativi di cui all'Art. 5 comma 2 della D.G.R. 2263/2005.
- 10. Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di modesta entità o temporanei per i quali, l'impresa installatrice, deve rilasciare al richiedente il certificato di conformità ai requisiti minimi di legge di cui all'Art. 5,

¹³ L.R. 29 settembre 2003 n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" (BUR n. 147 del 29/9/2003).

¹⁴ Cfr. anche "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" approvata con Determina Dirigenziale regionale n. 14096 del 12/10/2006. (BUR n. 157 del 27/10/2006)

comma 2 della citata D.G.R. 2263/2005, e precisamente per:

- a) gli impianti di cui all'Art. 8 della medesima D.G.R. 2263/2005ossia:
 - le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie e, in generale le sorgenti che per il loro posizionamento non possono diffondere luci verso l'alto, fermo restando possibilmente l'utilizzo di apparecchi che, a parità di luminanza, conseguano impieghi ridotti di potenza elettrica;
 - le sorgenti di luce che non risultino attive oltre due ore dopo il tramonto del sole;
 - gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi dei protezione, sicurezza o ad interventi di emergenza;
 - gli aeroporti e le strutture militari e civili, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione aerea;
 - le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermo restando i vincoli del singolo punto luce e dell'emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen:
 - gli impianti per le manifestazioni all'aperto e gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista purché senza fasci luminosi e proiettori laser rivolti verso l'alto;
 - impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
- c) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi, le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e comunque non superiori a 6 mq, ed infine gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine;
- d) le istallazioni temporanee per l'illuminazione dei cantieri.

Art. 10.5 - Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico

- 1. Le aperture dei sotterranei dovranno essere praticate verticalmente sui muri dei fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici, purché dotate di coperture adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti.
- Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi carrai. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.

Art. 10.6 - Passi carrai ed uscita dalle autorimesse

- 1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata al nulla osta dell'Ente gestore della strada nel rispetto delle normative vigenti.
- 2. Le rampe dovranno essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a ml. 2.50 se la rampa è rettilinea, e ml 3.50 se curva. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno 5,00 metri, atto alla sosta di un'autovettura.

Art. 10.7 – Recinzioni e muri di cinta

- 1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, previste dal Codice della Strada o richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni prospicienti strade pubbliche, o d'uso pubblico, non debbono superare l'altezza massima di metri 2,00 fuori dal centro abitato e di metri 1,80 all'interno del centro abitato; le recinzioni previste in muro pieno, in corrispondenza di curve o in zone di scarsa visibilità, non debbono comunque superare l'altezza massima di metri 1,00.
- 2. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, dovranno essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello

- stesso, fuori dalla sede stradale.
- 3. Nell'ambito di Piani Urbanistici Attuativi, potranno prevedersi diverse caratteristiche dimensionali e formali da disciplinarsi nelle rispettive norme.
- 4. Per quanto riguarda la tipologia di recinzione da realizzare in presenza di "corti di valore storico testimoniale" si rimanda all'Art. 21 successivo.
- 5. Per gli edifici presenti in Ambito agricolo, non compresi fra quelli indicati al precedente punto, le recinzioni dovranno essere realizzate in rete metallica con esclusione di muretti di qualsiasi dimensione o foggia a supporto delle reti medesime. Sono ammessi cancelli e cancellate di accesso all'area cortiliva di tali edifici, realizzate anche con supporti in muratura.
- 6. Nel rimanente territorio agricolo, i fondi agricoli senza edifici non possono essere recintati.

Art. 10.8 - Piscine private

- 1. Le piscine private dovranno essere realizzate perseguendo la salvaguardia delle condizioni ambientali, igieniche e sanitarie del territorio ed in particolare:
 - l'invaso non dovrà interferire con le falde freatiche, evitando con esse qualsiasi interconnessione ed adottando comunque materiali impermeabili e resistenti all'azione dei disinfettanti;
 - la piscina dovrà essere dotata di un sistema di scarico realizzato in conformità alle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e dell'apposito regolamento comunale;
 - il funzionamento delle piscine dovrà prevedere un sistema idoneo per il trattamento delle acque impiegate ed il loro di ricircolo e recupero ai fini del contenimento del consumo idrico;
 - la rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche e realizzata secondo eventuali prescrizioni dettate dall'Ente gestore del servizio;

Art. 10.9 - Occupazione di suolo pubblico

- Il titolare della denuncia di inizio attività, del titolo abilitativo o di altro titolo abilitativo quando l'esecuzione delle
 opere comporta l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione secondo il relativo regolamento.
- 2. Tale occupazione dovrà presupporre l'adozione di tutti gli idonei accorgimenti (protezioni, segnaletica, illuminazione ecc.) atti a salvaguardare la incolumità e sicurezza pubblica, sia nelle ore diurne che notturne.

Art. 10.10 - Prescrizioni generali sullo smaltimento degli aeriformi

- 1. Ai fini dello smaltimento degli aeriformi in atmosfera, soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006, dovranno essere realizzati idonei punti di campionamento e di prelievo, collocati e realizzati con caratteristiche tali da garantire un'agevole effettuazione dei prelievi e delle misure, con particolare riferimento a:
 - collocazione dei punti di prelievo nel rispetto delle norme tecniche di riferimento e delle disposizioni ARPA:
 - numero idoneo dei punti di prelievo in funzione delle dimensioni del condotto di scarico;
 - idonee prese di campionamento per i camini di emissione;
 - idonei sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - idonee dimensioni, caratteristiche, resistenza e protezione delle postazioni di lavoro perl'effettuazione dei campionamenti e misure.

Art. 10.11 - Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors) – (cassato)

Art. 10.12 - Manufatti permanenti, con strutture fisse, collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors)

- 1. La realizzazione, in aree private, di coperture permanenti di spazi pertinenziali di pubblici esercizi od altre attività, chiusi lateralmente con strutture fisse o semifisse, è consentita secondo quanto previsto dalle norme di ambito, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo.
- 2. Tali strutture dovranno altresì rispettare le distanze previste dal codice civile, nonché tutti i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Art. 10.13 – Ricarica veicoli elettrici.

- 1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con una superficie utile superiore a 500 mq, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno dieci unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico, deve essere obbligatoriamente prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una autovettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente regolamento e relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno dieci unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali. Secondo quanto previsto al comma 1 ter dell'art. 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.e i..
- Dovranno essere altesì rispettati gli eventuali standard minimi di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica stabiliti dalle regione, ai sensi dell'art. 17 sexies della Parte I dell'Allegato alla L. 134/2012.

CAPO IV – PRESCRIZIONI RELATIVE AL DECORO E ALLA QUALITA' URBANA ESTERNA AL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO

Art. 11.1 - Facciate degli edifici ed elementi di pregio

- 1. Le unità edilizie con prospetto architettonico unitario e con rifinitura a tinta, devono essere tinteggiate in modo omogeneo; per gli edifici tinteggiati, l'eventuale modifica del colore preesistente è sottoposta alla verifica da parte dello sportello unico per l'edilizia, sulla base di idoneo elaborato a colori.
- 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici applicati sulle facciate, aventi caratteristiche storicoartistiche di pregio, o interessanti come testimonianza storica, quale fontane, esedre, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni, ecc..
- 3. Nei nuovi edifici e nel rifacimento completo di tinteggiature in edifici esistenti, i colori delle facciate devono preferibilmente rifarsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale, evitando di creare contrasti stridenti con il contesto.
- 4. Il Comune si riserva di adottare un Piano del Colore, ovvero un campionario di colori da rispettare, depositato presso l'Ufficio Tecnico, anche articolato per zone diverse nel territorio comunale o limitato ad alcune di tali zone.
- 5. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il Sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, mediante i sequenti interventi (cfr. Art. 9 L.R. 16/2002):
 - a) recupero delle facciate delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;
 - b) rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi In caso di inottemperanza si procederà secondo quanto stabilito dall'Art. 9, 4° comma della <u>L.R. 16/2002</u>15.

Art. 11.2 - Tinteggiature

- 1. Nei nuovi edifici e nel rifacimento completo di tinteggiature in edifici esistenti, i colori delle facciate devono preferibilmente rifarsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale, evitando di creare contrasti stridenti con il contesto; la scelta del colore della tinteggiatura è sottoposta alla verifica da parte dello sportello unico per l'edilizia.
- Il Comune si riserva di adottare un Piano del Colore, ovvero un campionario di colori da rispettare, depositato presso l'Ufficio Tecnico, anche articolato per zone diverse nel territorio comunale o limitato ad alcune di tali zone.

Art. 11.3 - Elementi aggettanti su spazi pubblici

- 1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.
- 2. Nei nuovi edifici non sono ammessi aggetti su suolo pubblico superiori a m. 0,10, fino ad un'altezza da terra di m. 6,00, e non superiori a m. 1,20 ad altezze superiori.
- 3. Negli edifici preesistenti sono ammessi i seguenti aggetti:
 - a. aggetti di non più di cm. 30, (quali cornici, bancali, inferriate), fino all'altezza di ml. 2,50 dal suolo;
 - aggetti fino a non più di cm. 140 (quali balconi e pensiline) ad una altezza superiore a ml. 2,50 dal piano del marciapiede e a ml. 4.50 dal piano stradale. Il filo esterno di tali aggetti dovrà essere arretrato di almeno ml. 0,60 dal bordo del marciapiede qualora esistente;
 - c. gli elementi di chiusura (quali vetrate, gelosie, persiane) possono aprirsi all'esterno con l'adozione di idonei accordimenti idonei ad evitare ostacoli o pericoli al transito sul prospiciente marciapiede o piano stradale.
- 4. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri 2,50 dal piano stradale o del marciapiede. E' consentito installare i pluviali esternamente qualora non sia possibile incassarli, a condizione che siano realizzati in materiale indeformabile nella parte inferiore, per la medesima altezza di mt. 1,50.
- 5. Per gli edifici pubblici o di valore storico-architettonico il Responsabile del Settore, su parere conforme della Commissione per la qualità Architettonica e del Paesaggio, può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate

¹⁵ L.R. 15 luglio 2002 n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio" (Testo coordinato con modifiche BUR n. 19 del 11/2/2003).

e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc..

Art. 11.4 - Allineamenti

 Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. Potranno essere consentiti diversi allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche.

Art. 11.5 - Coperture, canali di gronda, pluviali

 Le coperture, i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, etc.) nonché i canali di gronda, pluviali, bancali, dovranno essere considerati elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali.

Art. 11.6 - Apposizione numerazione civica

- 1. A seguito di assegnazione del numero civico e degli eventuali subalterni agli accessi che dalle aree di circolazione immettono ai fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni od ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili), il Comune fornirà il modello delle relative targhette, che dovranno essere posizionate in alto a destra rispetto all'accesso all'abitazione, salvo casi particolari.
- 2. L'apposizione delle targhette, con riferimento al precedente art. 6.10, dovrà essere effettuata a cura e spese del privato.

Art. 11.7 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, etc.

- Le insegne, i cartelli indicatori o pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte e comunque secondo quanto prescritto al successivo art. 12.1 "Elementi di qualità urbana".
- 2. Nel territorio rurale, nei centri e nuclei storici e negli edifici sottoposti a tutela, le nuove insegne commerciali dovranno essere contenute all'interno dei vani di accesso ai locali dove si svolge l'attività pubblicizzata; sono ammesse insegne o targhe anche all'esterno dei vani di accesso, eventualmente illuminate purchè non luminose.
- 3. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri elementi che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere inseriti in modo armonico nel fabbricato, nel suo intorno, istallati a regola d'arte nel rispetto delle eventuali tutele di cui al <u>D.Lgs. 42/2004</u> ed in base alle indicazione di cui ai successivi articoli. E' sempre fatta salva la disciplina di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana e Amministrativa.

Art. 11.10 - Apparati tecnologici

- 1. Gli apparati tecnologici (condizionatori, impianti di ventilazione e trattamento aria ecc.) posti all'esterno degli edifici, devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico, perseguendo l'omogeneità di facciata, e nel rispetto della tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica e privata; tali istallazioni non dovranno comunque interessare i fronti degli edifici prospicienti la pubblica via. Tali apparati dovranno altresì rispettare i limiti acustici di zona, e garantire un corretto convogliamento delle aree di espulsione, tale da non arrecare disturbo in relazione alla direzione e diffusione dei flussi d'aria generati.
- 2. Lo stesso dicasi per i relativi elementi accessori, di adduzione, di captazione e di espulsione, come pure per le radio-antenne della telefonia cellulare. In base al suddetto criterio, ogni volta che sia possibile, è preferibile adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato, come pure soluzioni condominiali, e comunque installando apparecchi che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici; ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione e di ricezione radiotelevisiva.
- 3. Al fine di perseguire una corretta prevenzione e controllo della legionellosi, tutti gli impianti idro-sanitari e di con-

CAPO IV – PRESCRIZIONI RELATIVE AL DECORO E ALLA QUALITA' URBANA ESTERNA AL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO Art. 11

- dizionamento dovranno comunque essere progettati nel rispetto dei requisiti di cui al capitolo 3.1 della delibera G.R. 1115 del 21.07.08, "Approvazione Linee Guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi".
- 4. Le antenne paraboliche satellitari e le altre antenne di ricezione radiotelevisiva devono essere collocate sulla copertura degli edifici; nelle realizzazioni di nuovi edifici, tali antenne debbono essere unificate in ragione di un solo impianto per ciascun fabbricato (o per ciascuna aggregazione se trattasi di case a schiera).
- 5. In particolare, nel territorio rurale tali apparati tecnologici dovranno assumere caratteristiche cromatiche, morfologiche e di posizionamento tali da non alterare la percettività complessiva delle caratteristiche architettoniche dell'immobile e da non costituire impatto visivo sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

Art. 11.8 - Cancelletti e inferriate

1. In una stessa unità edilizia gli eventuali cancelletti e inferriate a protezione delle aperture sull'esterno devono, in tutte le aperture protette, armonizzarsi per forma, colore e materiali. Le ulteriori istallazioni devono armonizzarsi per forma e colore a quelle preesistenti.

Art. 12.1 - Elementi di qualità urbana

Art. 12.1.1 - Arredo Urbano

- 1. Si definiscono interventi di arredo urbano quelli che riguardano manufatti minori che concorrono alla determinazione dell'immagine urbano-paesaggistica dei luoghi con esclusione di quei manufatti destinati ad attività economiche e che determinano una maggiore funzionalità degli spazi ed ambienti urbani.
- 2. Rientrano in particolare fra le opere di arredo urbano, anche in relazione al loro impatto visivo, a titolo esemplificativo:
 - a) monumenti, lapidi e cippi commemorativi;
 - b) fontane, fioriere ed oggetti decorativi ed artistici;
 - c) insegne e indicatori segnaletici e pubblicitari;
 - d) pensiline, cabine e box di pubblico servizio;
 - e) apparecchi di illuminazione e per altri servizi tecnici;
 - f) panchine, dissuasori di sosta, cestini portarifiuti, portabiciclette;

Art. 12.1.2 - Cartellonistica

- 1. Su tutto il territorio comunale, e fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive riferite ad ambiti soggetti a particolare tutela, disciplinati da specifici Piani del Colore e dell'Arredo Urbano, dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, o prossimi a beni paesaggistici di cui all'Art. 134 ed ai sensi dell'Art. 153 del <u>D.Lgs. 42/2004</u>, valgono le norme e le prescrizioni di seguito riportate:
 - a) La cartellonistica installata su strada comunale, in zone di proprietà pubblica, o comunque in luoghi prossimi agli spazi pubblici, non deve determinare ostacoli per la sicurezza della circolazione sia pedonale che veicolare, né disturbo visivo; a tal fine dovranno essere debitamente valutate le dimensioni, la localizzazione, i colori e l'intensità luminosa idonee, e comunque nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada e del Regolamento di Polizia Urbana;
 - b) I colori vietati, per la pubblicità privata o indicatori privati di ditte o simili, sono quei colori compresi nel nuovo codice stradale:
 - c) Gli indicatori in questione devono essere installati al piano terra, anche in aree cortilive private, dei locali alle cui attività si riferiscono, con la sola eccezione degli indicatori di direzione. In caso di più attività da segnalare, la relativa segnaletica deve essere raggruppata in una apposita ed omogenea struttura informativa. Non sono ammessi indicatori di attività a piani superiori al terra, salvo sotto forma di vetrofanie.
 - d) E' obbligatoria la rimozione di tutti gli indicatori ed i cartelloni non più utilizzati o riferiti a cessate attività. La rimozione degli indicatori di attività private deve essere effettuata a cura degli interessati entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività. In caso di inottemperanza il comune ne ordina la rimozione, assegnando i relativi termini, decorsi i quali si provvederà d'ufficio con addebito delle spese sostenute al titolare dell'attività cessata, fatte salve le sanzioni amministrative.

Art. 12.1.3 - Insegne e targhe

1. E' vietata l'apposizione di più di una insegna per ogni apertura. Nei centri storici non sono ammesse istallazioni a parete di insegne a bandiera, salvo quelle relative a servizi pubblici o di interesse pubblico di cui al successivo Art. 12.1.4. Sono ammesse invece con tipologia a parete non luminose, di dimensione massima non superiore alle forature (vetrine) esistenti. Le insegne apposte su uno stesso edificio, devono uniformarsi per dimensioni, posizioni e materiali.

Art. 12.1.4 - Indicatori od insegne di pubblico interesse

 Per tali attività, in deroga alle precedenti norme, è ammesso l'uso di indicatori luminosi a "bandiera" purché unificati per forma, dimensioni, colore e logo per ciascuna tipologia di attività. Tali indicatori possono riportare solo il logo che esprime la categoria del servizio e non la denominazione per esteso delle attività.

Art. 12.1.5 - Tende aggettanti

- L'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione. Le tende non devono costituire ostacolo alla circolazione, né occultare la segnaletica stradale o la toponomastica.
- 2. Negli spazi aperti alla circolazione veicolare, le tende sono ammesse solo in presenza di marciapiede; il loro

aggetto non deve essere superiore a 1,5 ml e deve essere a filo del bordo esterno del marciapiede. Le tende devono lasciare un'altezza minima di 2,20 ml tra marciapiede e punto più basso delle stesse.

- 3. Le tende devono rispettare i seguenti vincoli:
 - essere riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione escludendo, quindi, tende fisse, rigide o su struttura rigida;
 - rientrare nel quadro dell'apertura cui si riferiscono, con sporgenza laterale massima di cm. 20 per parte;
 - essere priva di pendagli e frange;
 - le tende aggettanti di uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere dello stesso materiale e di uguale colore;
 - le tende riferite ad una stessa attività devono essere identiche;
 - non sono ammesse tende che coprono elementi decorativi delle facciate degli edifici.
- 4. L'istallazione di tende, dovrà comunque rispettare le norme dettate da eventuali Piani del Colore riguardanti determinate zone o specifici ambiti del territorio comunale.

Art. 12.1.6 - Bacheche

- L'apposizione di bacheche, anche luminose, sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via o spazi di uso pubblico, è consentito nei seguenti casi e limiti:
 - a) in corrispondenza di farmacie, con dimensioni idonee ed esclusivamente per le informazioni di pubblica utilità:
 - b) in prossimità di pubblici esercizi per l'apposizione di menù e listini;
 - c) organi di pubblica amministrazione e associazioni legalmente riconosciute per l'espletamento delle finalità di pubblicizzazione relativa a compiti di istituto in corrispondenza della sede o nei luoghi di maggiore frequentazione
- Le bacheche affisse a parete esterna (prospettante su spazio pubblico, o comunque visibili su spazi pubblici) devono avere un ingombro massimo compreso nei limiti di mt 1,00 di altezza, mt 1,40 di base, e ml 0,15 di spessore e non debbono essere posizionate ad un'altezza superiore a mt 1,20 da terra.
- 3. In presenza di androni o portici le bacheche possono essere posizionate anche con appoggio al suolo, purché non intralcino il pubblico passaggio e non abbiano ingombro massimo di mt 0,80 di larghezza.
- 4. Le bacheche debbono essere realizzate con materiale e caratteristiche tali da porsi in armonia con i colori ed i materiali caratteristici della facciata.
- 5. L'istallazione di bacheche, dovrà comunque rispettare le norme dettate da eventuali Piani del Colore o di arredo riguardanti determinate zone o specifici ambiti del territorio comunale.

Art. 12.1.7 - Edicole e chioschi

- 1. L'Amministrazione comunale può concedere l'istallazione su suolo pubblico o privato l'istallazione di manufatti chiusi (edicole o chioschi) per specifiche attività (es. rivendita di giornali e riviste, gelaterie ecc.).
- 2. Detti manufatti possono essere collocati anche su marciapiedi o viali pedonali esistenti, purché venga mantenuto uno spazio libero per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a m 2,00 intorno al manufatto, e sia garantita l'accessibilità a tali strutture da parte di portatori di handicap motori; essi possono essere collocati su appositi spazi pubblici anche nel centro storico, purché non intralcino la viabilità in genere.
- I chioschi e le edicole devono essere realizzati in materiale ligneo o in struttura di ferro e tamponamento in vetro. Devono inserirsi correttamente sotto il profilo sia estetico che compositivo, nel contesto delle apparenze architettoniche e delle quinte sceniche che circondano la zona.

Art. 12.1.8 - Fioriere

- 1. La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello spazio pubblico o di quello privato complementare ad una attività di pubblico esercizio, commerciale, terziaria o produttiva.
- 2. Il posizionamento di fioriere è normalmente ammesso a titolo temporaneo e comunque con obbligo di immediata rimozione su richiesta della pubblica amministrazione.

Art. 12.4 - Tinteggiature e colori

 La tinteggiatura di edifici prospicienti spazi pubblici (strade, piazze, giardini ecc.), dovrà essere valutata considerando ed analizzando l'insieme del fronte edilizio cui si riferiscono, applicando tinte, colori di finitura e materiali tendenti alla omogeneità ed unitarietà prospettica, nel rispetto comunque delle caratteristiche storiche, artistiche ed architettoniche dell'edificio.

CAPO IV – PRESCRIZIONI RELATIVE AL DECORO E ALLA QUALITA' URBANA ESTERNA AL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO Art. 11

2. La scelta della tinta, dovrà essere preceduta da apposita campionatura secondo il "piano del colore" o l'abaco dei colori depositato presso l'Ufficio tecnico comunale e comunque dovrà essere autorizzata dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 12.5 - Verde privato

- In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde pertinenziale privato con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale, è disciplinata dall'apposito "Regolamento del Verde pubblico e privato" approvato dal Comune.
- 2. In particolare la progettazione del verde privato deve considerare la valenza di integrazione fra "vuoti e pieni" del tessuto urbanizzato ed urbanizzabile e salvaguardare la necessità di ombreggiamento e raffrescamento de gli edifici.
- 3. Le aree destinate a verde privato dovranno essere oggetto di specifica progettazione contestualmente agli interventi edilizi, con particolare riguardo alla sistemazione degli spazi aperti e delle zone alberate, con definizione dei materiali da impiegare nelle pavimentazioni e con specifica individuazione delle essenze arboree esistenti e da piantumare.
- 4. Nelle zone artigianali ed industriali le scelte progettuali debbono tenere conto dell'inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto paesaggistico mediante idonee piantumazioni di quinte arboree ed arbustive sia al limite dell'ambito che fra i singoli lotti.
- 5. Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno riservare particolare attenzione alla progettazione del sistema del verde nelle aree di espansione o da riqualificare, perseguendo l'unitarietà del sistema vegetazionale e delle aree permeabili.
- 6. Le aree classificate come verde privato, individuate con apposita simbologia negli elaborati grafici del RUE, sono prive di capacità edificatoria.

CAPO V – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PARTICOLARI PER GLI AMBITI AGRICOLI

Art. 12.1 – Criteri progettuali per il recupero dei fabbricati non sottoposti a tutela e per nuove costruzioni in ambiti agricoli

Manti di copertura

- 1. I manti e gli elementi di finitura della coperture debbono essere mantenuti o recuperati in coerenza con la tradizione locale, mediante la conservazione ed il ripristino delle finiture originarie, relativamente ai seguenti elementi:
 - coppi ed embrici;
 - sporti di gronda (questi debbono essere coerenti con il tipo di muratura e di copertura dell'edificio).
- 2. Non sono ammessi manti di copertura in manufatti di cemento colorato, ma solo in cotto naturale.
- 3. Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura è prescritto prioritariamente il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato, utilizzando, per le integrazioni, materiale dello stesso tipo e colore.
- 4. I comignoli e gli ulteriori elementi tradizionali del territorio di pianura, dovranno essere ricostruiti nelle forme e con i materiali e le tecnologie tradizionali e di epoca del fabbricato; sono vietati comignoli o esalatori in fibrocemento o in cemento prefabbricato.
- 5. I canali di gronda ed i pluviali dovranno essere in rame od in lamiera verniciata.

Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature

- 1. Gli intonaci esterni dovranno essere realizzati con l'impiego di tecniche e materiali della tradizione locale (intonaci a calce) e tinteggiata con colori naturali tradizionali; è vietato l'impiego di intonaci plastici, spatolati o graffiati
- 2. Il colore da usarsi negli intonaci dovrà essere approvato preventivamente dal Comune, con riferimento alla valutazione globale dell'ambito in cui è inserito l'edificio; il Comune può redigere ed approvare un apposito "Piano del Colore" da utilizzare nei casi compresi nel presente articolo.

Infissi esterni

- 1. Gli infissi esterni di porte e finestre (scuri e telai a vetro) dovranno essere realizzati prevedendo in via prioritaria infissi lignei, scuri e/o persiane in legno.
- 2. Gli infissi e gli elementi di oscuramento, quali persiane, sportelloni e scuretti, dovranno essere in legno naturale oppure altri materiali moderni, purchè verniciati esclusivamente nei colori del repertorio tradizionale locale.

Pavimentazioni

- 1. Nel caso di nuove pavimentazioni si dovranno usare materiali simili per natura e lavorazione a quelle della tradizione locale
- 2. Almeno il 70% dell'area di pertinenza non costruita, deve essere lasciata permeabile.

Recinzioni

- 1. Nel territorio rurale sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in "siepe viva", con essenze autoctone, con eventuale rete metallica integrata, senza basamenti murari, di altezza massima di mt. 2,00.
- 2. E' ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura.
- 3. Nel rimanente territorio agricolo, i fondi agricoli senza edifici non possono essere recintati.

CAPO VI – PRESCRIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CENTRO STORICO

13.1 – Premessa

13.1.1 – Ambito di applicazione

- Le norme di cui al presente capo si applicano all'ambito riguardante il Centro Storico di Pieve di Cento, con riferimento agli edifici, ai manufatti ed alle aree pertinenziali nonché agli spazi ed ambienti urbani che lo caratterizzano, nel rispetto delle categorie d'intervento definite al precedente articolo 2.6 a cui ogni edificio od unità minime d'intervento sono associate (vedi Tav. 2b scala 1:1000).
- 2. Relativamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, dovranno comunque essere rispettate le modalità e le condizioni d'intervento stabilite dalla Soprintendenza ai Beni Culturali.
- 3. Resta ferma l'applicazione, per gli altri ambiti, di quanto disciplinato dal precedente Capo IV (art. 11) e Capo V (art. 12).

13.1.2 – Obbiettivi e finalità

- Le prescrizioni riguardanti il Centro Storico si pongono come obbiettivo primario la salvaguardia dell'insieme del contesto insediativo storico dei singoli edifici e degli spazi urbani che lo compongono, disciplinando modalità operative, caratteristiche costruttive, compositive ed estetiche delle parti edilizie e delle componenti di finitura degli edifici.
- In particolare per le aree urbane si persegue la finalità di dare riconoscibilità e funzionalità agli spazi aperti (strade, piazze, slarghi, cortili) mediante la definizione degli elementi e dei manufatti costruttivi, di arredo e di informazione urbana che li possano valorizzare sia sotto il profilo del richiamo storico alla tradizione locale, sia sotto il profilo funzionale.

13.1.3 – Criteri generali d'intervento

- 1. Tutti gli interventi previsti nel centro storico dovranno essere preceduti da un'analisi filologica del tessuto insediativo su cui si prevede di intervenire, con particolare riferimento alle caratteristiche costruttive, tipologiche, funzionali, architettoniche e di finitura degli immobili e delle aree su cui è previsto l'intervento.
- 2. Laddove le caratteristiche di cui al comma precedente, fossero nel tempo state modificate in modo improprio rispetto alla situazione originaria, gli interventi debbono perseguire l'obbiettivo di ripristinare tale situazione.
- La conservazione ed il recupero degli edifici dovranno essere perseguiti nel rispetto delle specifiche categorie d'intervento cui ciascun immobile è associato, secondo la classificazione individuata nelle tavole del PSC e del presente RUE.
- 4. Gli interventi di recupero di edifici tutelati dovranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza (cortili, giardini e simili) sulla base di un rilievo delle alberature e di tutti i manufatti e pavimentazioni preesistenti. Tali aree di pertinenza dovranno essere sistemate evitando in via prioritaria pavimentazioni impermeabili continue, ove non già presenti, (è ammessa l'inghiaiatura) e salvaguardando le alberature.

13.2 - Edifici

13.2.1 - Classificazione degli edifici

1. Gli edifici presenti nel Centro Storico sono individuati e classificati per unità minime d'intervento, come rappresentate nelle tavole del RUE; a ciascuna di esse è associata una categoria d'intervento secondo la definizione di cui al precedente art. 2.6, ed in base a quanto disciplinato dal successivo art. 22.

13.2.2 – Requisiti architettonici degli edifici

- Le modalità esecutive di tutti gli interventi del Centro Storico devono essere uniformate al criterio della conservazione e del massimo recupero di tutti gli elementi strutturali, decorativi e compositivi, nel rispetto delle compatibilità con le tutele dei singoli edifici indicate dal presente RUE.
- 2. In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, laddove ammesse, si dovrà tendere alla massima qualità dell'inserimento ambientale, con l'eliminazione degli elementi incompatibili rispetto alla organizzazione originaria del tessuto urbano ed alle caratteristiche dell'edificio oggetto d'intervento.
- 3. Per interventi in unità edilizie soggette a restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di tipo A e B, dovranno essere usati materiali e tecnologie costruttive originarie, fermo restando quanto stabilito agli articoli successivi.

13.2.3 – Parti strutturali degli edifici

Strutture di copertura

- 1. Le strutture di copertura debbono essere mantenute, recuperate o sostituite, nel rispetto delle quote di gronda, della geometria e pendenza delle falde e dei singoli elementi compositivi.
- Negli interventi di consolidamento e ripristino del sistema strutturale delle coperture è comunque ammessa la sostituzione della struttura lignea soltanto qualora la stessa presenti un elevato grado di deterioramento che non ne consentino il recupero, e qualora la parte strutturale da sostituire non costituisca elemento architettonicodecorativo di pregio.

Scale e collegamenti verticali

- 1. Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei materiali di pavimentazione delle scale e pianerottoli originali o comunque in uso nella tradizione locale.
- 2. Le volte e gli altri elementi strutturali o sovrastrutturali storici (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.) dovranno essere conservati.

13.2.4 – Elementi costruttivi degli edifici

Manto di copertura

- 6. I manti e gli elementi di finitura della coperture debbono essere mantenuti o recuperati in coerenza con la tradizione locale, mediante la conservazione ed il ripristino delle finiture originarie, relativamente ai seguenti elementi:
 - coppi ed embrici;
 - sporti di gronda (questi debbono essere coerenti con il tipo di muratura e di copertura dell'edificio).
- 7. Non sono ammessi manti di copertura in manufatti di cemento colorato, ma solo in cotto naturale.
- 8. Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura è prescritto prioritariamente il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato, utilizzando, per le integrazioni, materiale dello stesso tipo e colore.

Comignoli, canne fumarie e torrini esalatori

- 1. I comignoli, i torrini esalatori, le altane, ecc. dovranno essere conservati nei loro aspetti originari ed in considerazione del loro significato compositivo; soltanto in ambito progettuale potrà essere valutata l'opportunità di modifiche, aggiunte od eliminazioni, tendendo comunque ad una ordinata riorganizzazione distributiva.
- La realizzazione di nuovi comignoli dovrà essere effettuata esclusivamente secondo tipologie e materiali tradizionali.
- 3. Nuove canne fumarie non dovranno essere applicate sulle facciate prospicienti la pubblica via.. Eventuali intonaci e tinteggiature delle canne fumarie dovranno essere dello stesso tipo e colore della facciata cui si attesta.

Lucernari ed abbaini

- 1. E' obbligatorio il restauro conservativo di tutti gli abbaini esistenti nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali. Per i casi nei quali è possibile documentare un elevato degrado, è consentita la ricostruzione conservando le forme precedenti ed impiegando le stesse tecniche costruttive.
- 2. E' consentito il restauro degli abbaini esistenti solo nei casi in cui non siano in contrasto con le linee compositive ed architettoniche del fabbricato.
- 3. La realizzazione di nuovi lucernari nel manto di copertura potrà essere eventualmente consentito, previa dimostrazione di reali esigenze funzionali, per il recupero ai fini abitativi dei volumi del sottotetto (precedentemente non utilizzati). La proposta sarà oggetto di esame da parte della Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio sulla base di una dettagliata documentazione fotografica ripresa dai punti panoramici più significativi per la valutazione della compatibilità ambientale ed architettonica dell'intervento.
- 4. E' comunque vietato l'uso di superfici a specchio.

Aggetti di gronda (cornicioni e lattoneria)

- 1. Gronde, pluviali, mantovane, scossaline, dovranno ripetere le sagomature e le tipologie della tradizione locale e potranno essere realizzate in rame o in lamiera verniciata.
- 2. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri 2,50 dal piano stradale o del marciapiede. E' consentito installare i pluviali esternamente qualora non sia possi-

bile incassarli, a condizione che siano realizzati in materiale indeformabile nella parte inferiore, per la medesima altezza di mt. 2,50.

Terrazze piane, volumi incongrui, ringhiere

- 1. Non sono ammesse nuove terrazze piane di copertura.
- 2. Il mantenimento delle terrazze esistenti potrà essere positivamente valutato soltanto qualora rivesta un valore storico-architettonico od a condizione che siano studiate specifiche modalità per un corretto inserimento ambientale con particolare attenzione per le soluzioni adottate relativamente ai parapetti ed alla pavimentazione.
- 3. Non è consentita la realizzazione di nuovi volumi tecnici sporgenti dalle coperture; per i volumi incongrui esistenti è facoltà dell'Amministrazione Comunale chiederne la rimozione e la demolizione, senza il ripristino. Nei casi di interventi unitari di riordino delle coperture, il progetto deve prevedere l'eliminazione dei volumi incongrui.

13.2.5 - Sistema delle forature

Aperture

- Tutte le aperture (finestre, porte e portoni) devono essere conservate nella conformazione esistente, nel rispetto della configurazione tipologica della facciata e degli allineamenti delle bucature ad esclusione dei casi di ripristino di aperture originarie delle quali sia documentata l'antica esistenza, secondo la categoria d'intervento ammessa
- Le nuove aperture, laddove ammesse, dovranno essere realizzate nel rispetto delle regole compositive dei singoli fronti, dei rapporti dimensionali tradizionali ed in armonia con le aperture esistenti, impiegando gli stessi materiali, e comunque, previo studio preliminare sul rapporto fra pieni e vuoti dell'intero fronte interessato, con relativa deduzione dei rapporti ottimali da usarsi.

Infissi e serramenti

- 3. Gli infissi esterni di porte e finestre (scuri e telai a vetro), le inferriate, ringhiere, portoni, sopraporte, soglie e bancali esistenti e tutti i particolari architettonici e decorativi dovranno essere realizzati in modo coerente e uniforme all'edilizia storica dell'area prevedendo, in via prioritaria, il restauro o il ripristino degli infissi lignei e degli scuri e/o persiane esistenti, ovvero la loro sostituzione, in caso di grave degrado, ma sempre in coerenza con altri analoghi di tipo tradizionale.
- 1. Qualora indispensabili, eventuali sostituzioni dovranno avvenire mediante il reimpiego di materiali uguali od analoghi per tipologia tradizionale e ricorrente.
- 2. E' comunque vietato l'impiego di infissi in alluminio anodizzato, PVC o altri materiali moderni che non siano il legno, o il metallo verniciato.
- 3. I portoni dovranno essere in legno trattato o verniciato secondo i disegni tradizionalmente in uso.

13.2.6 – Materiali di finitura ed elementi architettonici esterni

Paramenti esterni, intonaci e tinteggiature

- 3. Il ripristino od il rifacimento di intonaci esterni dovrà avvenire con l'impiego di tecniche e materiali della tradizione locale, quali intonaci a calce, ai fini di una maggior coerenza con le vecchie strutture lignee.
- 4. Non è pertanto ammesso, nelle pareti esterne, l'uso di intonaci plastici, di tinte e vernici plastiche o ad olio o a smalto, lucide, opache o trattate, né sono ammessi, nelle pareti, rivestimenti, anche parziali, con pietrame anche del genere usato nelle strutture murarie, con marmi, ceramiche, cotti, ovvero legno e intonaci spruzzati o grezzi alla maniera alpina, né intonaci granulati o graffiati.
- 5. I paramenti esterni in mattoni faccia a vista, sono ammessi esclusivamente quando costituiscono elementi originali, essendo vietato ridurre a "faccia a vista" edifici che presentano facciate intonacate o che presentano tracce storiche di tecniche coprenti.
- 6. Le tinteggiature degli edifici dovranno essere a base di calce e terre naturali o silicati di potassio e comunque traspiranti, con l'utilizzo di tinte riferite alla gamma di colori caratterizzanti l'ambiente della strada nella quale l'edificio trovasi inserito tendendo al recupero, per quanto possibile, delle tracce di tinteggiatura reperibili sulle facciate.

Particolari architettonici, decorazioni plastiche e pittoriche

Le decorazioni plastiche a carattere religioso o profano, sia emergenti dalla facciata, sia alloggiante in nicchie o
edicole) debbono essere conservati e restaurati mantenendo l'originario aspetto a vista.

Elementi urbani di pregio.

1. E' prescritta la conservazione ed il restauro delle pavimentazioni dei portici realizzate con pavimenti alla veneziana, in cotto, acciottolati e simili.

Manufatti e vani per elementi tecnologici

- 1. I manufatti ed i vani di alloggiamento di infrastrutture tecnologiche di pubblici servizi (Enel, Telecom, Hera ecc.), dovranno essere opportunamente collocati ed uniformati al prospetto di facciata, avendo cura di eliminare canalizzazioni e linee elettriche aeree poste sulle facciate degli edifici, ed essere inserite correttamente in aderenza all'edificio evitando sporgenze su spazi e pareti prospicienti la pubblica via o il pubblico passaggio.
- 2. Gli sportelli dei manufatti dovranno essere del colore della facciata o color ferro naturale

13.2.7 – Elementi tecnologici

Tubazioni gas, acqua, cavi elettrici, telefonici

1. La posa di cavi e condotti, qualora non occultabili, dovrà essere in aderenza ad elementi fisici degli edifici quali limiti di unità edilizie, pluviali, fasce marcapiano e lesene, cornici di gronda, mirando alla loro massima irrilevanza visiva; laddove comunque visibili dovranno essere dipinti dello stesso colore della facciata.

Impianti di condizionamento d'aria e pompe di calore

- 1. È vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento d'aria e qualunque altro apparecchio tecnologico in facciata o sui balconi dei fronti principali prospettanti la pubblica via.
- 2. L'installazione di apparecchi tecnologici potrà avvenire anche nei prospetti principali soltanto nel caso che essi siano opportunamente mimetizzati, lasciando la percezione dell'immagine storica; in ogni caso l'ingombro dell'apparecchiatura dovrà essere collocato all'interno e non all'esterno del muro.

Antenne televisive e paraboliche

- Le antenne televisive, anche paraboliche, in numero non superiore ad una per ogni fabbricato devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici su falde non prospicienti la pubblica via; sono pertanto vietate le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura e facciate.
- 2. Le antenne paraboliche dovranno essere esclusivamente di colore mattone nel caso in cui risultino visibili dalla pubblica via.
- 3. Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto dovrà comunque essere perseguito l'obbiettivo di centralizzazione delle antenne televisive e paraboliche.

Campanelli, citofoni, videocitofoni

- 1. Nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in un'unica pulsantiera.
- 2. Le apparecchiature sopraccitate devono essere e realizzate con materiali consoni alla tradizione della città storica: materiale lapideo tradizionale, ottone, bronzo ecc.; sono vietati gli apparecchi in alluminio o materiali plastici.

Cassette postali

- Nel caso di edifici unifamiliari o bifamiliari può essere prevista la buca delle lettere collocata nel portone di ingresso con solo feritoia a vista.
- Nel caso di portoni di interesse storico artistico le cassette postali possono trovare collocazione a fianco del portone, e, ordinatamente posizionate, sotto le apparecchiature dei campanelli. La cassetta delle lettere (ove possibile) dotrà essere solamente aperta all'interno dell'edificio e, all'esterno, dovrà presentare solo una buca contornata da una cornice.
- 3. E' comunque consentita l'installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino varie funzioni, (videocitofoni, campanelli e cassetta delle lettere), purché realizzati in nicchia sugli squinci, sul portone o sulla facciata.
- 4. Nel caso di edifici condominiali, il posizionamento e la tipologia della nuove cassette postali da installare dovrà essere preventivamente valutato e concordato con l'ufficio Tecnico.

Corpi illuminanti esterni

1. I corpi illuminanti esterni, dovranno essere previsti mediante una progettazione complessiva ed organica ai fini di perseguire una omogeneizzazione nell'ambito del tessuto storico

13.3 - Spazi esterni di pertinenza degli edifici

13.3.1 - Criteri generali

- Le aree libere e corti interne devono essere conservate con rigoroso divieto di costruzione fuori terra di manufatti anche precari.
- 2. I singoli progetti di intervento debbono contenere una dettagliata definizione delle pavimentazioni previste per gli spazi pertinenziali e di uso comune; specificando le caratteristiche di disegno e posa ed i materiali da utilizzare.

13.3.2 – Alberature

 Tutte le alberature presenti nell'ambito del centro storico dovranno essere mantenute e salvaguardate, secondo quanto previsto dal regolamento comunale del verde, in rapporto al tipo di essenza, alla dimensione ed allo stato vegetativo.

13.4 – Requisiti ed elementi di arredo urbano per gli spazi pubblici o prospicienti spazi pubblici

 La scelta del materiale dovrà essere preceduta da un'analisi delle fasi salienti dello sviluppo storico-urbanistico del centro storico, da cui poter declinare le scelte del cromatismo e della tipologia dei materiali e della modalità di posa da utilizzare nella pavimentazione, per formare in modo coerente una mappa di tracciati e spazi omogenei in linea con i connotati storici rilevati.

13.4.1 - Oggettistica funzionale

Contenitori espositivi

- 1. Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili; per tali contenitori è vietata categoricamente l'installazione ex novo, ad eccezione di quelli informativi delle farmacie.
- 2. Nel caso di restauro complessivo della facciata dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e le vetrinette che non rientrano nella composizione unitaria delle vetrine e che costituiscono quindi contrasto con la tipologia e la tradizione locale.

Contenitori distributivi

- 1. Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat ecc.
- 2. Per essi è vietata l'installazione a rilievo sulla facciata e potranno essere installate, previa autorizzazione, se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.
- Nel caso di esercizi commerciali non sarà consentita l'installazione, anche se mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina.

<u>Vetrine</u>

- 1. Negli interventi riguardanti un intero edificio od una unità edilizia funzionale, è richiesta la definizione di connotati di omogeneità anche per le vetrine di eventuali esercizi commerciali prospicienti la pubblica via.
- 2. Laddove possibile, l'ingresso del negozio dovrà essere arretrato delle dimensioni dell'anta della porta di entrata, per consentire l'apertura verso l'esterno quale uscita di sicurezza.

<u>Tende</u>

- L'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione. Le tende non devono costituire ostacolo alla circolazione, né occultare la segnaletica stradale o la toponomastica.
- 2. Le tende aggettanti potranno essere istallate solo in presenza di marciapiede o linea di delimitazione dell'area pedonale, e ad un'altezza dal piano del marciapiede superiore a cm. 220; la proiezione dell'aggetto della tenda non deve superare il limite del marciapiede o della linea pedonale citata.
- 3. In presenza di un portico, i tendoni parasole dovranno essere montati a filo d'imposta dell'arco del portico e dovranno essere in tessuto monocolore da concordarsi con l'Ufficio Tecnico comunale.
- 4. Le tende aggettanti di uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere dello stesso materiale e di uguale colore e possono essere istallate solo alla presenza di vetrine, balconi, logge aperte e terrazze. Negli edifici non dotati di infissi esterni (scuri) sono ammesse esclisuvamente tende alla bolognese con tipologie e colori da concordare con l'Ufficio Tecnico.
- 5. Non sono ammesse tende che coprono elementi decorativi delle facciate degli edifici.

Edicole e Chioschi

 L'Amministrazione comunale, nell'ambito del Centro Storico, può concedere l'istallazione su suolo pubblico o privato l'istallazione di manufatti chiusi (edicole o chioschi) per specifiche attività (es. rivendita di giornali e riviste, gelaterie ecc.).

13.4.2 – Oggettistica per la comunicazione

Inseane

- Tutti gli elementi che costituiscono l'insieme dei segnali, simboli, indicazioni e pubblicità dovranno essere posizionati in modo tale da non costituire reciproca interferenza con altri segni o indicazioni urbane di tipo pubblico e dovranno essere oggetto di particolare studio progettuale relativo alla loro collocazione, dimensione e caratteristiche cromatiche tendendo ad uniformare materiali, caratteri e tipologie per ciascun fronte di edificio.
- Negli interventi di ristrutturazione e recupero di edifici, o nei nuovi interventi, sarà obbligo del progettista, qualora siano previste attività commerciali che necessitano di insegne pubblicitarie, prevederne la collocazione già in sede progettuale perseguendo l'uniformità di materiali, dei caratteri e delle tipologie per i fronti dei singoli edifici.

Insegne a muro

- 1. Le insegne a muro dovranno, in linea di massima, essere collocate entro la luce netta delle vetrine o degli ingressi rispettando le seguenti ulteriori indicazioni:
 - uniformità per quanto riguarda materiali, caratteri e tipologie per i fronti dei singoli edifici od unità edilizie;
 - altezza massima dell'insegna cm 40.
- 2. E' vietato collocare insegne o altre forme pubblicitarie sotto portici e colonnati o all'interno alle arcate in facciata.
- 3. In caso di oggettiva impossibilità di incassare le insegne, il pannello-insegna potrà essere posto sulla vetrina o sulla porta d'ingresso rispettando la larghezza massima della luce netta del vano.
- 4. Qualora non sia possibile, per motivi di rispetto della facciata dell'edificio, collocare l'insegna al di sopra della porta o della vetrina, potrà essere verificata l'opportunità di proporre alternative da valutarsi di volta in volta da parte dell'Ufficio tecnico.

Insegne a bandiera

- 1. Le insegne a bandiera, perpendicolari al piano di facciata degli edifici,dovranno essere collocate:
 - ad una altezza minima di mt. 240 da terra;
 - con sbalzo massimo di 80 cm., compresi i 10 cm di distacco dal fronte:
 - con altezza massima del pannello di 60 cm.
- 2. Sono vietate tutte le collocazioni di insegne a bandiera negli edifici ad angolo ad una distanza inferiore di mt. 2,00, dall'angolo stesso, e su fronti edilizi sottostanti i portici, ad eccezione per le insegne per esercizi od attività di pubblico interesse.
- 3. Il posizionamento delle insegne a bandiera non deve occultare comunque o disturbare il quadro percettivo della prospettiva dell'edificio, il suo sistema decorativo, escludendo comunque l'utilizzo di materiali riflettenti, di laminati metallici non verniciati, l'alluminio non verniciato ed il vetro a specchio.
- Sono ammissibili insegne a bandiera esclusivamente legate a pubblici esercizi o esercizi/attività di pubblico interesse.

Targhe

- 1. Le targhe che indicano le attività svolte ai piani superiori di un edificio debbono comparire tutte all'ingresso dell'edificio a cui si riferiscono, in corrispondenza del portone d'ingresso o accanto ad esso; se tali targhe interessano superfici superiori ad 1 mq., dovrà essere verificata, la possibilità di organizzare una struttura autoportante che può essere collocata nell'atrio di ingresso o all'esterno dell'edificio, fermo restando che la singola targa non dovrà superare comunque le dimensioni di cm 30 x 40.
- 2. Per questi elementi, è vietato l'impiego di materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, l'alluminio non verniciato, il vetro a specchio.

Striscioni

1. Gli striscioni o gli stendardi all'interno del centro storico sono di norma vietati, salvo quelli temporanei in occasione di eventi temporanei particolari, che dovranno preferibilmente uniformarsi al modello "stendardo".

13.5 – Parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

1. Per la realizzazione di elementi di finitura degli edifici, di istallazione di elementi arredo urbano, di segnaletica di informazione urbana e per la pubblicità, l'Ufficio tecnico comunale valuterà di volta in volta l'opportunità di acquisire il parere medesimo, in rapporto alla influenza degli interventi sull'assetto architettonico, storico e funzionale degli edifici e degli spazi su cui è previsto l'intervento.

PARTE III – DISCIPLINA GENERALE DELLE TRASFORMAZIONI DEI SUOLI

TITOLO I – STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

CAPO I – PIANO STRUTTURALE COMUNALE E PIANO OPERATIVO COMUNALE

Art. 14.1 - Valore ed effetti del PSC

- 1. Il Piano Strutturale Comunale è lo strumento di pianificazione urbanistica generale per delineare le scelte strategiche di assetto e Sviluppo del territorio comunale e per tutelarne l'integrità fisica ed ambientale nonché l'identità culturale dello stesso, conformemente alle previsioni di tutti i vigenti strumenti di pianificazione territoriale di livello sovraordinato.
- 2. L'approvazione del PSC, congiuntamente all'approvazione del presente Regolamento Urbanistico Edilizio e del Piano Operativo Comunale, comporta l'abrogazione e la sostituzione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale e sue varianti, nonché del vigente Regolamento Edilizio.

Art. 14.2 - Contenuti del PSC

- 1. Con riferimento all'art. 28 della <u>L.R. 20/2000</u> il Piano Strutturale Comunale in coerenza con la pianificazione territoriale sovraordinata, ha i seguenti contenuti:
 - la localizzazione e la valutazione della consistenza e della vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche del territorio;
 - definisce i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
 - l'individuazione delle infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
 - la classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
 - l'individuazione degli ambiti del territorio comunale e la definizione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obbiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali, secondo quanto disposto dall'Allegato alla L.R. 20/2000 "Contenuti della Pianificazione".

Art. 14.3 - Elaborati costitutivi

Il Piano Strutturale Comunale è costituito dai seguenti elaborati:

- Elab. A Relazione e cartografia allegata
- Elab B Norme di Attuazione
- Elab. C Valsat
- Tav 1 Schema di assetto territoriale (scala 1:10.000)
- Tav 2 Carta Unica del Territorio (scala 1:10.000)
- Tav. 3 Potenzialità archeologica (scala 1:10.000)
- Tavola dei vincoli Scheda dei Vincoli
- N. 1 schede contenenti "Espressioni di paesaggio"

Fanno parte degli elaborati di PSC, i seguenti elaborati relativi allapericolosità e mocrizonazione sismica::

- Tav. A Pericolosità sismica: tavola sovracomunale delle aree suscettibili di effetti locali (scala 1:25.000);
- Tav. 1 Pericolosità sismica Tavola comunale delle aree suscettibili di effetti locali scala 1:5.000;
- Tav. 2 Microzonazione sismica semplificata (DAL 112/2007) scala 1:5.000;
- Pericolosità e microzonazione sismica Relazione.
- Microzonazione sismica semlificta(DAL 112/2007) Archivio rove geognostiche e geofisiche di riferimento

Tutti gli elaborati predisposti in forma associata per la Conferenza di Pianificazione ed indicati nelle norme del PSC nonché il Quadro conoscitivo

Art. 14.4 - Carta Unica del Territorio – Tavola dei vincoli – Scheda dei Vincoli

1. Il Piano Strutturale Comunale, recependo e coordinando integralmente le prescrizioni ed i vincoli territoriali, pae-

- saggistici ed ambientali, costituisce Carta Unica del Territorio, per quanto attiene agli elementi conoscitivi, alle prescrizioni, ai vincoli, ai limiti e condizioni agli usi e alle trasformazioni del territorio che derivano dagli strumenti di pianificazione sovracomunale.
- Conseguentemente il PSC approvato, come integrato dal RUE e dal POC, costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini:
 - a) della verifica di conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica degli interventi diretti di trasformazione del territorio (siano essi opere pubbliche o di pubblica utilità od interventi privati), rispetto alle prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo, e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano da piani sovraordinati o da previsioni legislative.;
 - b) del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'Art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
- 3. Nell'apposita "Tavola dei vincoli", redatta ai sensi dell'art. 19, comma 3 bis della L.R. 20/2000, sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela.
- 4. La Tavola dei vincoli di cui al comma precedente è corredata da un apposito elaborato denominato "Scheda dei vincoli" che riporta, per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

Art. 14.5 - Modalità di attuazione del PSC

- 1. Con riferimento all'art. 28 della L.R. 20/2000 il Piano Strutturale comunale è attuato:
 - dal Regolamento Urbanistico Edilizio per quanto riguarda gli ambiti consolidati, il territorio rurale e gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente;
 - dal Piano Operativo Comunale e dai Piani Urbanistici Attuativi per gli ambiti di riqualificazione e per nuovi insediamenti.

Art. 14.6 - Interventi soggetti a POC

Con riferimento all'art. 30 della <u>L.R. 20/2000</u>, in particolare sono assoggettate a Piano Operativo Comunale tutte le previsioni degli ambiti di riqualificazione e dei nuovi insediamenti individuati nel PSC, da attuare nell'arco temporale di cinque anni.

Art. 14.7 - Contenuti del POC

- 1. Con riferimento all'art. 30 della <u>L.R. 20/2000</u> relativamente agli ambiti di cui all'articolo precedente, il POC in particolare:
 - a) individua i comparti attuativi da avviare nell'arco temporale di vigenza dello strumento;
 - b) disciplina in forma unitaria i singoli comparti che dovranno essere attuati ciascuno con un unico PUA;
 - c) assicura, nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuarsi tramite PUA, la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati dai comparti attuativi, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree da PUA;
 - d) assegna e conforma i diritti edificatori e gli usi compatibili alle aree dei comparti;

Art. 14.8 - Interventi soggetti a PUA

 Con riferimento all'art. 30 della <u>L.R. 20/2000</u>, in particolare sono assoggettati a Piani Urbanistici Attuativi tutti gli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal POC, secondo quanto individuato negli elaborati del Piano Strutturale comunale e dal presente RUE.

Art. 14.9 - Diritti edificatori

Art. 14.9.1 - Conformazione del diritto edificatorio

 La conformazione del diritto edificatorio, negli ambiti di trasformazione individuati dal PSC, è assegnata dal Piano Operativo Comunale, secondo criteri di classificazione degli immobili sulla base di uniformi condizioni di fatto e di diritto, ai fini del perseguimento della pereguazione urbanistica di cui all'Art. 7 della L.R. 20/2000.

Art. 14.9.2 - Criteri e metodi per la determinazione del diritto edificatorio

- 1. Il "diritto edificatorio" è costituito dall'entità di edificazione potenziale che uno strumento urbanistico comunale riconosce e attribuisce di diritto ai soggetti proprietari di una determinata area o immobile o insieme di aree od immobili; non necessariamente coincide con la densità edilizia territoriale. L'entità dei diritti edificatori è misurata in termini di Superficie Utile (SU), in rapporto alla superficie dell'area.
- 2. La classificazione viene operata sulla base dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i terreni al momento della formazione del PSC e del presente RUE, secondo i criteri e metodi individuati dalle NdA del PSC.

Art. 14.10 - Attività edilizia in ambiti assoggettati a POC ed a seguito della scadenza dei vincoli espropriativi

- Negli ambiti del territorio assoggettati dal PSC a POC, come presupposto per le trasformazioni edilizie sul patrimonio edilizio esistente, fino all'approvazione del medesimo strumento, sono consentiti, previo titolo abilitativo,e fatta salva l'attività edilizia libera, i seguenti interventi:
 - a) manutenzione straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo:
 - c) ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC, e dal RUE;
 - d) demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC e dalle sue Schede normative e dal RUE.
 - e) cambio di destinazione d'uso, con interventi di cui ai punti precedenti, verso gli usi previsti dal PSC e dalla relativa Valsat.
- 2. Gli interventi previsti dal comma precedente sono altresì consentiti negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli effetti di piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'Art. 30, comma 4, della <u>L.R. 20/2000</u>, a seguito della scadenza del termine di efficacia del piano stesso, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge.

CAPO II – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

Art. 15.1 - Definizione

- 1. Costituiscono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione e, in considerazione degli interventi previsti, possono assumere i valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:
 - piani particolareggiati o piani di lottizzazione di cui agli artt. 13 e 28 della L. 1150/42;
 - piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 167/62;
 - piani per aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'Art. 27 della legge 865/71;
 - piani di recupero di cui alla legge 457/78;
 - programmi integrati d'intervento di cui all'Art. 16 della legge 179/92;
 - programmi di recupero urbano di cui all'Art. 11 del D.L. 398/93, convertito dalla legge 493/93.
- 2. Assume altresì valore e produce gli effetti del PUA il programma di riqualificazione urbana di cui all'Art. 4 della L.R. 19/1998.
- 3. I piani urbanistici attuativi sono normati dalla L.R. 20/2000.

Art. 15.2 - Presentazione

- 1. Ai fini della presentazione della richiesta di approvazione dei Piano urbanistici Attuativi, secondo le previsioni dei Piani Operativi comunali, i proprietari inoltrano la richiesta di approvazione al Comune; il procedimento di approvazione è regolato dall'Art. 35 della L.R. 20/2000.
- 2. La richiesta di approvazione, firmata come gli allegati dal richiedente e dal progettista, deve contenere l'oggetto della domanda e l'elenco degli allegati.
- 3. Dei soggetti sopraccitati dovranno essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.
- 4. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.

Art. 15.3 - Contenuti dei PUA

- 1. I Piani Urbanistici attuativi contengono in particolare:
 - l'individuazione di lotti dove realizzare le quote di edificabilità privata e/o pubblica maturate nelle singole aree di tutto il comparto;
 - l'individuazione delle aree per le quali è prevista la cessione gratuita al Comune di aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali e/o di altri usi pubblici, oltre alle aree da cedere al Comune per realizzare le quote di edificabilità a disposizione dell'amministrazione comunale per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia residenziale (ex titolo IV L. 865/71) in proprietà e per l'affitto.

Art. 15.4 - Documentazione allegata

 La documentazione minima da allegare alla richiesta, salvo diversa indicazione da specifiche norme di settore, del Piano Strutturale Comunale o del Piano Operativo Comunale, ed in conformità con la <u>L.R. 20/2000</u>, è la seguente:

A) Elaborati relativi allo stato di fatto:

- estratto degli strumenti urbanistici sovraordinati, limitato alla parte interessata dall'intervento, con indicazione dell'area e stralcio delle relative norme di attuazione;
- estratto degli strumenti di pianificazione generale o dei piani settoriali vigenti (Autorità di Bacino, Ente parco) che determinano vincoli o condizioni attuative specifiche, ivi compresi vincoli di carattere paesaggistico ambientale determinate da norme statali;
- 3) estratto di mappa catastale in scala 1:1000/1:2000, con presentazione dei limiti di proprietà, e certificato catastale riportante particelle, superficie, destinazione, redditi etc.;
- 4) planimetria in scala 1:500 della zona prima dell'intervento, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente cui riferirvi le curve di livello comprendente:
 - a) rilievo del verde esistente con le indicazioni delle principali essenze legnose;
 - b) costruzioni e manufatti di qualsiasi genere;

- c) elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù ed altre eventuali infrastrutture:
- d) viabilità e toponomastica;
- e) impianti per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile.
- f) altri eventuali vincoli;
- 5) piante schematiche di tutti i piani in scala 1:200, per i piani attuativi comprendenti aree edificate; possono essere utilizzate le planimetrie catastali eventualmente aggiornate, anche nelle destinazioni;
- 6) sezioni e profili del terreno in scala 1:500, eseguite nei punti più rilevanti (almeno due);
- 7) documentazione fotografica, formato minimo 10 x 15, con indicazione dei punti di ripresa;

B) Elaborati di progetto:

- planimetrie di progetto in scala 1:500 con l'indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e delle relative superfici, con l'indicazione in particolare dei seguenti elementi:
 - lotti edificabili;
 - aree di sedime dei fabbricati ed allineamenti;
 - strade, marciapiedi, piste ciclopedonali;
 - piazze;
 - spazi di verde attrezzato (pubblico e privato);
 - eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati:
 - spazi pubblici di sosta e parcheggio;
 - spazi per servizi di carattere generale o di insediamento;
 - spazi inerenti la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in relazione al tipo di "raccolta rifiuti" adottata dal comune.

In particolare dovranno essere indicate le sezioni stradali della viabilità in scala 1:200 riportanti percorsi pedonali e piste ciclabili e marciapiedi con riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché gli interventi necessari a mitigare la velocità del transito veicolare;

- sezioni e profili in scala 1:500 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso. Per interventi di particolare importanza sono raccomandate inoltre tavole rappresentanti prospettive o assonometrie riferite ai principali punti di visuale;
- progetto di massima degli impianti tecnici delle opere di urbanizzazione e delle reti di distribuzione con definizione degli allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, fognante, energia elettrica, telefonica e dati, gas, impianto di depurazione, etc.):
- 4) norme tecniche di attuazione che dovranno contenere di massima i seguenti dati, di fatto e di progetto:
 - a) superficie d'intervento;
 - b) superficie catastale;
 - c) superficie territoriale ST: qualora l'intervento comprenda zone omogenee a destinazione diversa, va specificata la ST relativa a ciascuna zona omogenea;
 - d) superficie fondiaria SF totale;
 - e) superficie fondiaria SF di ciascun lotto o unità minima di intervento, riportata secondo l'ordine indicato nella planimetria di progetto:
 - f) superficie utile SU, superficie accessoria SA nonché massimi ed eventualmente minimi realizzabili, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;
 - g) superficie utile SU e superficie accessoria SA nonché massimi ed eventualmente minimi realizzabili su ciascun lotto o unità minima d'intervento, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;
 - h) indice di utilizzazione fondiaria di progetto Uf = SU/SF massima ed eventualmente minima realizzabile in totale e in ciascun lotto o unità minima di intervento;
 - i) superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per strade, superficie per parcheggi, superficie per verde pubblico di urbanizzazione primaria, superficie per impianti tecnici, eventuali spazi, percorsi od aree d'uso pubblico;
 - j) superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, distinta in superficie per il verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e superficie per attrezzature specifiche;
 - k) rapporti tra i parametri di cui sopra corrispondenti a quelli prescritti dal PSC e dal RUE;
 - I) superficie destinate a verde privato e a verde condominiale;
 - m) altezza degli edifici e tipologie edilizie da adottare;
 - n) caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con specificazione delle modalità di allacciamento ai pubblici servizi ed alla rete pubblica, da concordarsi con gli

- Enti erogatori dei servizi medesimi (Comune, Enel, Hera, Telecom, Bonifica Renana ecc.);
- o) attuazione degli interventi previsti dal piano (comparti, stralci, unità minime di intervento, etc.) con definizione dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione in relazione al rilascio delle singole concessioni o autorizzazioni;
- p) norme relative alla definizione della qualità dell'intervento con riferimento a:
 - spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale;
 - verde pubblico e privato;
 - materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con indicazione dei colori;
 - recinzioni;
 - distacchi dalle strade e dai confini;
 - tipologie edilizie
 - materiali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione (percorsi, passi carrai, manufatti esterni relativi all'erogazione dei servizi, piazzali per bus, piazzole per la raccolta rifiuti solidi urbani, etc..);
- q) numero e caratteristiche degli accessi carrai;
- r) spazi, percorsi od aree da destinarsi all'uso pubblico (da determinarsi in sede di convenzionamento).

C) Relazione geologica – geotecnica - sismica

- 1) Dovrà contenere una valutazione sulle modificazioni che l'intervento porta nell'ambiente con riferimento alla relazione specifica del Piano Strutturale Comunale e del Piano Operativo Comunale. In particolare dovrà valutare l'aspetto geologico, geotecnico e sismico dell'area (anche in relazione a quanto prescritto dal POC) e le sue caratteristiche per la fattibilità dell'insieme delle opere e la loro compatibilità con la stabilità e l'assetto idrogeologico del terreno di insediamento, mentre per la progettazione delle singole opere, valgono le norme specifiche.
- 2) La relazione deve essere firmata da tecnici dotati di abilitazione idonea ai sensi di legge.

D) Documentazione in materia di acustica

- 0) In base agli interventi previsti nel PUA dovrà essere presentata la documentazione acustica a firma di tecnico competente in materia ai sensi L. 447/1995 secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia ed in particolare:
 - a) valutazione d'impatto acustico (VIA) per le opere previste dall'Art. 8, commi 2 e 4 L. 447/1995¹⁶;
 - b) valutazione previsionale di clima acustico per gli insediamenti previsti all'Art. 8, comma 3 L. 447/1995;
- La documentazione acustica dovrà essere redatta secondo quanto richiesto dalla delibera D.G.R. 673/2004 (Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/5/2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico") e coerentemente con quanto contenuto nelle norme tecniche della Classificazione Acustica del territorio comunale.
- E) Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT/VAS) o Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS/VALSAT nei casi nei casi previsti dalle norme sulla proposta progettuale
- La Valsat/Vas ai fini della verifica diassoggettabilità a VAS/VALSAT, da presentarsi qualora necessario ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 42/2004, ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 come modificata ed integrata dalla L.R. 6/2009, nonché ai sensi della D.G.R. 2170/2015, dovrà verificare la coerenza degli interventi previsti con riferimento in particolare ai seguenti tematismi:
 - a) coerenza della proposta progettuale con gli strumenti urbanistici sovraordinati:
 - aspetti fisici e morfologici del progetto e suo inserimento nel contesto ambientale; b)
 - carico urbanistico e sostenibilità del sistema infrastrutturale: c)
 - d) esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi del D.M. 381/1998¹⁷, L.R. 30/2000¹⁸, L. 36/2001¹⁹, D.P.C.M. 08/07/2003, D.M. 29/05/08²⁰, D.G.R. 1138/2008²¹;
 - fattori di pressione o rischio ambientale generati dalle opere previste.

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 30/10/1995 n. 254 – s.o.)

DM 10 settembre 1998 n. 381 "Regolamento norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" (G.U. 257 del

 $^{^{8}}$ L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetismo" (BUR . Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (G.U. n. 55 del

²⁰ D.M. 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per glielettrodotti"
²¹ D.G.R. 21 luglio 2008 n. 1138 (Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20/5/2001 n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000 n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico")

F) Relazione illustrativa

- 1) Tale relazione deve contenere:
 - a) l'analisi del contesto ambientale e, in particolare, per i piani che comprendono edifici esistenti, l'analisi storica e l'analisi della consistenza dei medesimi; tale analisi deve comprendere anche la verifica di eventuali vincoli di carattere idraulico od idrogeologico imposti dall'Autorità di bacino, di eventuali fonti di inquinamento e di altri elementi favorevoli e sfavorevoli.
 - b) la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento in rapporto al contesto ambientale;
 - c) l'illustrazione del programma di attuazione del piano.
 - d) i costi di massima delle opere di urbanizzazione da realizzarsi direttamente dal richiedente, con specificazione delle modalità di allacciamento ai pubblici servizi;
 - e) la valutazione sull'impianto di illuminazione pubblica in relazione al contenimento dell'inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 19/2003e della. D.G.R. 2263/2005;
 - f) la valutazione sull'orientamento ai fini della ventilazione ed illuminazione naturali degli ambienti nonché all'esposizione solare ed ai venti dominanti e sui temi energetici;
 - yalutazione, per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore a 1.000 mq, della fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento (cfr. art. 5, comma 4 L.R. 26/2004²²).

G) Schema di convenzione

Lo schema di convenzione contiene gli obblighi del soggetto attuatore del piano, secondo quanto previsto dall'Art. 28 <u>L. 1150/1942</u> (Art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765) e dall'Art. 31, comma 6, <u>L.R. 20/2000</u>.

In particolare, per i PUA di iniziativa privata, essa prevede:

- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- la eventuale costituzione delle servitù previste dal Piano Particolareggiato,
- l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il P.U.A., nonché l'assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione allegato al progetto;
- l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione fino a quando tali opere non vengano acquisite dal Comune in base alla convenzione stessa;
- congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
- quant'altro possa riguardare patti e condizioni particolari inerenti lo strumento urbanistico anche se qui non richiamate.

La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consigliare nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.

H) Documenti da richiedere ad organi diversi:

- a) parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- tale parere è richiesto in conformità all'Art. 27 della L. 1570/41 ai fini della installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti;
- c) in luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F., deve essere depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti;
- d) parere preventivo integrato di Arpa ed AUSL ai sensi della lettera h) e h-bis) dell'Art.. 19, 1° comma, della <u>L.R. 19/1982</u> come sostituita dall'Art. 41, 1° comma, della <u>L.R. 31/2002</u>; la richiesta di tale parere dovrà essere inoltrata direttamente dallo Sportello Unico (SUE o SUAP);
- e) autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici oppure della Soprintendenza ai beni

²² L.R. 23 dicembre 2004 n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia (BUR n. 175 del 28 dicembre 2004).

- archeologici, da richiedersi ai sensi dell'Art. 16 della <u>L. 1150/1942</u> nel caso in cui il piano ricomprenda immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- f) autorizzazione della Provincia o dell'Ente Nazionale Strade (ex Anas), nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade, secondo guanto previsto dal Codice della Strada;
- g) autorizzazione del VII Comando Militare Territoriale di Firenze alla deroga a servitù militari, nel caso in cui il piano preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù;
- h) dichiarazione da parte del progettista di avvenuta verifica dei progetti di massima di cui al punto B 3) del presente articolo da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano;
- i) pareri, qualora richiesti, degli Enti erogatori dei servizi previsti in progetto;
- j) altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici:
- k) Parere dell'aeronautica militare, laddove necessario, per opere che possono costituire ostacolo alla navigazione aerea (cfr. circolare Stato Maggiore della Difesa n. 146 del 9/8/2000).

I) Studio d'incidenza Ambientale

Nei casi previsti dal Titolo I della <u>L.R. 7/2004</u> dovrà essere redatto uno Studio d'Incidenza Ambientale secondo le linee guida di cui all'Allegato B della <u>D.G.R. 1191/2007</u>²³

Per il progetto delle opere di urbanizzazione presentato nell'ambito di un Piano Urbanistico Attuativo già approvato e per il quale siano già stati espressi i pareri Arpa ed Ausl, e qualora non siano intervenute modifiche alle aree destinate a funzioni di servizio (parcheggi, isole ecologiche, ecc.), e dell'assetto delle reti tecnologiche (traccciati e manufatti principali e recapiti degli scarichi) o non siano presenti prescrizioni per le quali è specificata la richiesta di verifica in sede di progetto delle opere di urbanizzaizone, è ritenuto valido il parere rispettivamente già espresso dagli enti citati.

Art. 15.5 - Approvazione

- I piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, sottoposti all'esame preventivo sotto il profilo igienico sanitario di cui all'Art. 19 della <u>L.R. 19/1982</u> e successive modificazioni e sentito il parere della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, sono approvati dal Consiglio comunale, o dalla Giunta Comunale se sono conformi agli strumenti urbanistici sovraordinati (Cfr. art. 5, comma 13, lettera b, D.L. n. 70/2011, come convertito in L. 106/2011), con le procedure di cui all'Art. 35 della <u>L.R. 20/2000</u>.
- 2. L'esecuzione è subordinata alla stipula ed alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano contenente gli elementi indicati lettera E) del precedente articolo 15.4.
 - Tale convenzione deve essere stipulata e trascritta successivamente all'approvazione del piano da parte dell'Amministrazione Comunale a cura e spese del soggetto attuatore.
- 3. Prima della stipula e della trascrizione della convenzione non possono essere rilasciati i permessi di costruire relative alle opere di urbanizzazione e/o agli interventi edilizi previsti dal piano stesso.
- 4. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono adottati ed approvati dal Comune con le procedure di cui all'Art. 35 della citata <u>L.R. 20/2000</u>. L'avviso di adozione, deposito ed approvazione è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web del Comune.
- 5. I piani attuativi di iniziativa privata qualora non costituiscano variante agli strumenti urbanistici comunali sovraordinati non sono soggetti ad adozione; l'avviso di deposito e di approvazione è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web del Comune.

Art. 15.6 - Attuazione

- 1. I Piani Urbanistici Attuativi sono attuati mediante permessi di costruire delle opere previste al loro interno.
- 2. Le medesime opere sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 13, comma 2 del-

²³ Delibera G.R. n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n 7/04"

la <u>L.R. 15/2013</u>, qualora lo stesso strumento urbanistico individui in modo specifico, per ciascun lotto od unità minima d'intervento i seguenti elementi:

- allineamenti planimetrici degli edifici;
- altezza degli edifici;
- edificabilità massima ammessa;
- sagoma planoaltimetrica degli edifici e tipologia delle coperture;
- tipologie degli edifici;
- n° dei piani previsti;
- caratteristiche architettoniche e di finitura degli edifici;
- 3. Sono parimenti soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività le opere di urbanizzazione inerenti strumenti urbanistici attuativi, qualora il progetto delle stesse sia "esecutivo", così come definito dall'art. 23 del <u>D.Lgs</u> 50/2016.
- 4. La realizzazione degli interventi di cui ai comma precedente che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata comunque al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al D.Lgs.42/2004.

CAPO III – PROGRAMMI DI RICONVERSIONE E/O AMMODERNAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA (P.R.A.)

Art. 16.1 - Definizione

 Per Programma di Riconversione e Ammodernamento di una azienda agricola, si intende quel complesso di interventi tecnico-edilizi ed economici tesi a favorire lo Sviluppo ambientalmente sostenibile dell'azienda e finalizzati alle esigenze economiche e sociali degli imprenditori agricoli professionali o dei coltivatori diretti e del loro nucleo familiare, impegnati a tempo pieno nell'azienda stessa.

Art. 16.2 - Presentazione

1. Il Programma di Riconversione e Ammodernamento di un'azienda agricola deve essere presentato ai fini dell'ammissibilità di <u>interventi significativi</u> di trasformazione del suolo e degli edifici in territorio rurale, ed in particolare per gli interventi previsti ai successivi articoli 29 e 30.

Art. 16.3 - Documentazione allegata

1. Il Programma di Riconversione e Ammodernamento deve contenere la seguente documentazione:

A) Stato di fatto:

- a) rogiti di proprietà;
- b) estratto di partita catastale con indicati tutti i mappali che costituiscono l'azienda agricola;
- c) certificato catastale storico dal quale risulti la situazione dell'azienda agricola alla data di costituzione della stessa e comunque antecedente al 3 febbraio 1995 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/95);
- d) estratto di mappa catastale in cui sia localizzata (con perimetrazione), la superficie dell'azienda agricola oggetto del P.R.A. e in cui siano messe in evidenza le particelle in proprietà e coltivate con altro titolo;
- e) stralcio della C.T.R. scala 1:5000 (Carta tecnica regionale), del PSC e del RUE in cui risulti localizzata l'azienda oggetto di P.R.A.;
- f) certificato attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del <u>D.Lgs 99/2004</u>²⁴ che può essere posseduta dal titolare dell'impresa individuale, da socio o da amministratore di società o cooperativa (tale qualifica viene accertata dalla Provincia) e la certificazione di coltivatore diretto (CD);
- g) elaborati tecnici, relativi agli edifici presenti con la loro collocazione nell'ambito dell'azienda, sia all'interno che all'esterno del Comune, e l'indicazione delle relative destinazioni d'uso, ;
- h) relazione illustrativa sulla situazione aziendale con la fornitura dei seguenti elementi conoscitivi:
 - dati relativi all'azienda e al conduttore;
 - dati relativi agli edifici esistenti (superfici e destinazioni d'uso);
 - indicazione in merito alla presenza di vincoli di qualsiasi natura condizionanti le scelte del PRA (vincoli storici, ambientali, paesaggistici, di rispetto delle infrastrutture (strade, ferrovie, metanodotti, linee elettriche, cimiteri, depuratori od attrezzature militari ecc.).

B) Progetto:

- i) Relazione illustrativa sulla situazione aziendale con la fornitura dei seguenti elementi conoscitivi:
 - ubicazione dell'edificio o dell'intervento richiesto in rapporto alla zonizzazione del PSC ed al contesto territoriale:
 - interventi edilizi relativi a edifici destinati ad uso residenziale:
 - interventi edilizi relativi a servizi agricoli o ad "attività integrative":
 - interventi di modificazione degli assetti morfologici e idraulici;
- l) elaborati tecnici (descrittivi e grafici), relativi agli interventi edilizi previsti ed alla loro collocazione nell'ambito dell'azienda;
- m) programma di riconversione e/o ammodernamento dell'azienda agricola, con indicazione degli obbiettivi colturali e socio-economici dell'azienda, delle modalità per il loro perseguimento e dimostrazione della coerenza degli interventi edilizi richiesti con l'attività produttiva programmata.

²⁴ D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività,integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), I e e) della legge 7 marzo 2003 n. 38 (G.U. n. 94 del 22/4/2004).

- n) schema di atto unilaterale d'obbligo per la trascrizione del vincolo di destinazione d'uso degli edifici oggetto di intervento e di tutti gli impegni assunti con il programma di cui al precedente punto m);
- 2. La documentazione di cui ai precedenti punti h), i), m) e le informazioni in essa indicate, dovranno essere fornite utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'Art. 11.5, comma 4° delle norme del PTCP.

Art. 16.4 - Approvazione

- 1. I PRA sono sottoposti a preventiva verifica tecnico-agronomica, che giustifichi le superfici edilizie richieste e presenti in azienda, in funzione della consistenza dell'attività aziendale, ovvero in relazione all'estensione e agli assetti colturali praticati, al personale coinvolto, alla meccanizzazione presente, al reddito conseguito dall'attività ed alla partecipazione alle azioni o programmi comunitari.
- 2. Il Programma di Riconversione e Ammodernamento aziendale è approvato dalla Giunta Comunale previa istruttoria tecnica.

Art. 16.5 - Attuazione

1. L'attuazione degli interventi edilizi previsti nel Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'attività agricola aziendale avviene con singoli titoli abilitativi in materia edilizia, (permessi di costruire o DIA), in funzione del tipo di intervento da eseguire ed in base alla programmazione temporale individuata nel Programma medesimo e agli impegni assunti dal titolare dell'azienda agricola.

CAPO IV – PROGETTI UNITARI (PU) E PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI PUC

Art. 17.1 - Progetto Unitario negli ambiti urbani consolidati

Art. 17.1.1 - Definizione

- 1. Si definisce "Progetto Unitario negli ambiti urbani consolidati" lo studio d'insieme di un determinato comparto, unità minima d'intervento, per definirne la complessiva previsione di Sviluppo edilizio od urbanistico e funzionale, mediante l'inquadramento generale degli specifici interventi previsti per ciascuna unità edilizia od immobiliare prevista all'interno del perimetro.
- 2. Il progetto unitario potrà prevedere apposito convenzionamento in caso di aree da cedere al Comune per opere pubbliche, per la destinazione ad edilizia convenzionata o per l'assunzione di obbligazioni connesse agli interventi in esso previsti.

Art. 17.1.2 - Interventi soggetti a Progetto unitario

1. Sono soggetti a Progetto unitario tutte le aree, gli edifici ed i manufatti pubblici e privati, dal PSC o dal presente RUE appositamente perimetrati in comparto unitario.

Art. 17.1.3 - Presentazione

- 1. Il progetto unitario potrà essere presentato contestualmente alla prima richiesta di permesso di costruire, firmata da tutti i proprietari od aventi titolo interessati e dal progettista; deve contenere l'oggetto della domanda e l'elenco degli allegati.
- 2. Dei soggetti sopraccitati dovranno essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.
- 3. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.

Art. 17.1.4 - Documentazione allegata

- 1. La documentazione necessaria per la presentazione del progetto unitario è la seguente:
 - rilievo dello stato di fatto plano altimetrico (in scala minima 1/500), delle aree ed edifici ricompresi nel perimetro di progetto unitario (piante e profili);
 - planimetrie di progetto e profili edilizi in scala minima 1:500 con l'indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e delle relative superfici, con l'indicazione delle aree e degli edifici oggetto di intervento edilizio, dei relativi allineamenti, strade, marciapiedi, gli spazi a verde (pubblico privato), spazi pubblici di sosta e parcheggio;
 - relazione illustrativa degli interventi previsti;
 - schema di convenzione circa gli impegni da assumere da parte del richiedente nei confronti del Comune relativamente ad opere ed aree da realizzare e cedere o ad altre obbligazioni negoziali, necessarie per la corretta attuazione delle previsioni del progetto unitario;
 - documentazione di valutazione della compatibilità acustica (valutazione di clima e impatto acustico), idraulica ed energetico-ambientale.

Art. 17.1.5 - Approvazione

 Il progetto unitario è approvato dalla Giunta Comunale con procedimento di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia, previa istruttoria da parte degli Uffici competenti ed acquisizione dei pareri richiesti dalle norme e leggi vigenti.

Art. 17.1.6 - Attuazione

- 1. Il progetto unitario viene attuato mediante permessi di costruire o segnalazioni certificate di inizio attività, per tutte le opere in esso previste, con collaudo finale delle opere di urbanizzazione e cessione delle relative aree al Comune.
- 2. A garanzia degli impegni assunti con la convenzione urbanistica, dovranno essere costituite polizze fidejussorie a garanzia della corretta esecuzione degli interventi pubblici e privati previsti e dell'adempimento delle altre obbligazioni indicate nella convenzione medesima.

Art. 17.2 - Progetto unitario nell'ambito rurale – "Corti agricole"

(vedi anche successivo Art. 21)

Art. 17.2.1 - Definizione

1. Si definisce "Progetto unitario nell'ambito rurale" lo studio complessivo di una corte agricola che valuta i rapporti formali e dimensionali di tutti gli edifici (anche se di proprietari diversi) che compongono una "corte" secondo le caratteristiche degli insediamenti tradizionali rurali.

Art. 17.2.2 - Interventi soggetti a Progetto d'insieme in ambito rurale

1. Sono soggetti a Progetto unitario tutte le corti agricole appositamente classificate dal RUE con una cerchiatura blu

Art. 17.2.3 - Presentazione

- 1. Il Progetto unitario, potrà essere presentato contestualmente alla prima richiesta di permesso di costruire; la richiesta di approvazione, firmata, come gli allegati, da tutti i proprietari od aventi titolo interessati e dal progettista, deve contenere l'oggetto della domanda e l'elenco degli allegati.
- 2. Dei soggetti sopraccitati dovranno essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.
- 3. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.

Art. 17.2.4 - Documentazione allegata

- 1. La documentazione necessaria per la presentazione del progetto unitario deve avere i contenuti di cui al successivo art. 21 e comunque definire:
 - il perimetro della corte;
 - la categoria d'intervento prevista per ciascun edificio presente nella corte;
 - gli edifici da demolire e gli eventuali edifici di nuova costruzione;
 - la sistemazione a verde dell'area di pertinenza ed il sistema complessivo di organizzazione degli spazi nell'ambito di un disegno complessivo della corte;
 - relazione illustrativa degli interventi previsti nel progetto unitario;
 - schema di atto unilaterale d'obbligo per la definizione dei vincoli di inedificabilità e di destinazione d'uso di cui all'art. A-21, commi 3 e 4, della L.R. 20/2000; tale atto dovrà essere sottoscritto e trascritto prima del rilascio del primo titolo abiblitativo;
 - documentazione previsionale di clima acustico laddove previsto;
- 2. Eventuali varianti ad un progetto unitario già approvato, qualora riguardino esclusivamente interventi per la realizzazione di pergolati a terra, casette in legno, piscine interrate o seminterrate o altri elementi di arredo in area cortiliva di proprietà esclusiva, possono essere sottoscritte dal solo proprietario interessato.
- 3. Dovrà, comunque, essere verificata la dotazione di autorimesse e parcheggi pertinenziali delle unità abitative previste all'interno dell'intera corte.

Art. 17.2.5 - Approvazione

1. Il progetto d'insieme per le "ex corti agricole" viene approvato con atto dirigenziale assieme alla prima richiesta di titolo abilitativo. Se l'intervento sarà realizzato per fasi, il Progetto d'insieme dovrà essere allegato ad ogni fase esecutiva.

Art. 17.2.6 - Attuazione

- 1. Il progetto unitario viene attuato mediante singoli permessi di costruire o segnalazioni certificate di inizio attività,, per tutte le opere in esso previste.
- A garanzia degli impegni assunti per la realizzazione di interventi di verde ecologico-ambientale, dovranno essere costituite polizze fidejussorie a garanzia dell'adempimento di tale impegno come precisato all'Art. 21.2 successivo.

CAPO V – CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 18.1 - Realizzazione delle dotazioni territoriali

- I soggetti attuatori degli interventi previsti dai piani urbanistici comunali (PSC, RUE, POC e PUA) concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dai commi sequenti.
- 2. Gli interventi diretti e gli interventi attuativi (PUA) del piano operativo comunale (POC) comportano l'onere:
 - a) di provvedere al reperimento ed alla realizzazione delle opere previste con successiva cessione al Comune delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali (parcheggi e verde pubblici) nella quantità fissata dai piani urbanistici comunali (PSC, RUE, POC e PUA);
 - b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo, secondo quanto stabilito dal PSC, dal RUE e dagli altri strumenti urbanistici (POC e PUA);
 - c) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle dotazioni ecologiche ed ambientali secondo quanto stabilito dal PSC, dal RUE e dagli altri strumenti urbanistici (POC e PUA);
 - d) di provvedere alla realizzazione delle opere finalizzate a garantire la qualità acustica dei nuovi insediamenti, nel rispetto del DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", secondo quanto stabilito dalle NTA del PSC, RUE e dagli altri strumenti urbanistici (POC e PUA);
 - e) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo di costruzione secondo criteri e modalità applicative riportate nei regolamenti o indirizzi comunali.
- 3. Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2, il Comune, attraverso una apposita convenzione può, su richiesta dei soggetti interessati, consentire di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le attrezzature e gli spazi collettivi, alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi. Ciò comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti.
- 4. Al fine di assicurare una più razionale localizzazione delle dotazioni territoriali, il POC può stabilire motivatamente che gli interessati debbano assolvere all'obbligo di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione. Tali aree sono individuate dal POC.

Art. 18.2 - Possibilità di monetizzazione delle dotazioni territoriali

- 1. Nelle seguenti ipotesi gli interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione delle aree di cui alla lettera a) del comma 2, provvedono alla monetizzazione delle medesime aree:
 - a. qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantità minima prevista dal comma 3 dell'Art. A-24 della L.R. n. 20 del 2000 ed il PSC o il POC valutino prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti;
 - b. qualora il Comune non abbia previsto la possibilità di cui al comma 4 del precedente Art. 18.1 e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto oggetto dell'intervento;
 - c. nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie;
- 2. La monetizzazione di cui al comma precedente, ricomprende, oltre al costo dell'area, anche le relative opere, secondo valori di monetizzazione in base a quanto determinato dalla disciplina per l'applicazione del contributo di costruzione riportata all'Allegato, ed in base agli aggiornamenti dei valori che il comune potrà determinare.
- 3. Potrà comunque essere prevista la monetizzazione delle dotazioni territoriali nei casi specificatamente individuati dal PSC, dal POC o dalle presenti norme, per ciascun ambito individuato.

Art. 18.3 - Disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione

Art. 18.3.1 - Contributo di costruzione

Per la disciplina generale del contributo di costruzione è fatto riferimento all'art. 16 del D.P.R. 380/2001, ed all'art. 29

della L.R. 15/2013.

Art. 18.3.2 - Quota di contributo per oneri di urbanizzazione

Per la disciplina della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è fatto riferimento all'art. 16 del <u>D.P.R.</u> 380/2001, all'art. 30 della <u>L.R. 15/2013</u> ed ai provvedimenti regionali in materia (Delibere Consiglio Regionale n. 849/1998 e n. 850/98) ed alle determinazioni comunali.

Art. 18.3.3 – Quota di contributo commisurato al costo di costruzione

Per la disciplina della quota di contributo commisurato al costo di costruzione è fatto riferimento all'art. 16 del <u>D.P.R.</u> 380/2001, all'art. 31 della <u>L.R. 15/2013</u>, ai provvedimenti regionali in materia (Delibera Consiglio Regionale n. 1108/1999 e Delibera Giunta Regionale n. 522/99) ed alle determinazioni comunali.

Art. 18.3.4 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione²⁵

Per la disciplina relativa alla riduzione ed esonero dal contributo di costruzione è fatto riferimento all'art. 17 del <u>D.P.R. 380/2001</u>, all'art. 32 della <u>L.R. 15/2013</u>, ai provvedimenti regionali in materia (Delibere Consiglio Regionale n. 849/1998, n. 850/98, n. 1108/1999 e Delibera Giunta Regionale n. 522/99), ed alle determinazioni comunali.

Art. 18.3.5 - Contributo di costruzione per opere non destinate alla residenza

Per la disciplina relativa al costo di costruzione per opere non destinate alla residenza, è fatto riferimento all'art. 19 del <u>D.P.R. 380/2001</u>, all'art. 34 della <u>L.R. 15/2013</u>, ai provvedimenti regionali in materia (Delibere Consiglio Regionale n. 849/1998, n. 850/98, n. 1108/1999 e Delibera Giunta Regionale n. 522/99), ed alle determinazioni comunali.

Art. 18.3.6 - Modalità di calcolo e determinazione del contributo di costruzione

1. Le modalità di calcolo, le particolari variazioni e la determinazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e contributo commisurato al costo di costruzione), sono individuate nei provvedimenti comunali riguardante la disciplina per l'applicazione del contributo di costruzione.

Art. 18.4 - Convenzione tipo

Per la disciplina relativa alla riduzione ed esonero dal contributo di costruzione è fatto riferimento all'art. 18 del <u>D.P.R. 380/2001</u>, all'art. 33 della <u>L.R. 15/2013</u>, ai provvedimenti regionali in materia (Delibere Consiglio Regionale n. n. 1108/1999), ed alle determinazioni comunali.

_

²⁵ Cfr.Art. 30 L.R. 31/2002.

TITOLO II – SISTEMI E AMBITI TERRITORIALI CONSOLIDATI

CAPO I - SISTEMA AMBIENTALE

Art. 19 - Le Reti Ecologiche

- 1. Il Sistema è costituito dai seguenti elementi presenti sul territorio del Comune di Pieve di Cento:
 - a) Nodi ecologici semplici locali e complessi provinciali
 - b) Zona di rispetto del Nodo Ecologico provinciale
 - c) Zona di rispetto del Nodo Ecologico semplice
 - d) Corridoio Ecologico Provinciale
 - e) Corridoio Ecologico Locale
 - f) Maceri di importanza ecologica
 - g) Giardini di importanza ecologica
 - h) Filari di importanza ecologica
- Il PSC all'Art. 15 ha definito le caratteristiche del Sistema delle reti ecologiche specificandolo elemento per elemento. Il PSC demanda la realizzazione delle reti ecologiche in parte al POC, dettando indirizzi Ambito per Ambito ed in parte al presente RUE, prescrivendo specifici contributi attuativi in sede di recupero del patrimonio edilizio ex rurale di cui all'Art. 21 successivo.
- 3. Il RUE per ognuno degli elementi sopraindicati, acquisisce le modalità di attuazione descritte nelle "Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche", <u>Allegato 1 alla relazione del PTCP</u>, nonché nella documentazione della Regione Emilia Romagna (progetto Econet) depositati presso l'UTC. Sulla base di tali linee guida, vengono identificate tre modalità di intervento:
 - elemento esistente da conservare
 - elemento esistente da migliorare
 - creazione di nuovo elemento

Gli elementi sopraelencati, così classificati, sono riportati graficamente nelle tavole del RUE e prendono origine dagli elaborati del PSC.

- 4. Il RUE, in tali elaborati, segnala "Punti di criticità" (vedi Art. 3.5 PTCP); spetta ai "progetti di intervento" risolvere tali "Punti di criticità" individuando gli elementi conflittuali che generano discontinuità funzionali e dandone una soluzione in fase attuativa.
- 5. Il RUE assume anche l'indirizzo che, richiamandosi all'Art. 33 comma 8, è sempre possibile tramite Accordi Art. 18 L.R. 20/2000, attivare la realizzazione di tratti di rete ecologica o fasce boscate di mitigazione, in regime di perequazione urbanistica. I Diritti Edificatori eventualmente concessi al soggetto che sottoscrive l'Accordo di cui sopra, dovranno essere trasferiti all'interno degli Ambiti di nuovo insediamento; se l'Accordo viene sottoscritto con un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP o Coltivatore diretto) il DE può essere espresso nel centro aziendale.
- 6. Per quanto riguarda "i giardini di importanza ecologica" riportati nelle tavole del PSC e del RUE si interviene nel modo seguente:
 - L'apparato vegetazionale va generalmente conservato e rafforzato; è possibile, previa presentazione di un progetto complessivo, modificare la forma del giardino individuato nelle tavole del RUE, purchè ad intervento attuato l'area destinata a giardino risulti comunque incrementata almeno del 10%; in tale progetto complessivo possono essere anche presentate particolari forme di recinzione adatte al contesto.
 - Il Regolamento Comunale del verde indica le essenze arboree ed arbustive compatibili con il territorio comunale
- 7. Per quanto riguarda "i maceri di importanza ecologica" individuati nelle tavole del PSC e del RUE, essi vanno di massima conservati e rafforzati sia dal punto di vista della vegetazione che dal punto di vista della gestione delle acque in termini di qualità. Il Comune attraverso "Il Regolamento Comunale del verde" può stabilire in quali casi

- e con quali modalità è possibile chiudere un macero o riproporlo in altra posizione nel momento in cui l'area viene interessata da interventi di nuovo insediamento.
- 8. Per quanto riguarda il "disegno" dei corridoi ecologici riportato nelle tavole del PSC e del RUE, non costituisce Variante al RUE, l'individuazione di una diversa "direzione e/o posizione del corridoio ecologico" in sede attuativa, purché venga salvaguardato comunque il concetto della rete: l'intervento quindi alle sopracitate condizioni è diretto senza nessuna procedura di Variante.

CAPO II - SISTEMA DELLE RISORSE STORICHE ED ARCHEOLOGICHE

Art. 20 - Sistema delle risorse storiche e archeologiche

paragrafo 1): Definizione del Sistema

- 1. Il Sistema è costituito dai seguenti elementi presenti sul territorio del Comune di Pieve di Cento:
 - a. <u>Aree di interesse archeologico</u> (Art. 8.2 PTCP artt. 21 e 31 PTPR) con l'individuazione dei siti archeologici indiziati di epoca Medievale e di epoca Romana;
 - b. <u>Viabilità storica</u> (Art. 8.5 PTCP e Art. 20 comma 1 e Art. 24 PTPR) con l' individuazione territoriale della viabilità esistente alla data dell'I.G.M., edizione del 1884;
 - e. Principali canali storici: non presenti;
 - d. Elementi e complessi di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale (A-8, A-9 L.R. n. 20/2000, e artt. 8.5.4 e 8.5.5 PTCP) con l'individuazione delle seguenti tipologie di vincolo:
 - d1) Edifici di interesse storico architettonico con vincolo D.Lgs 42/2004
 - d2) Edifici di pregio storico culturale e testimoniale
 - d3) Edifici e complessi di interesse storico-architettonico di proprietà pubblica
 - d4) Complessi edilizi di valore storico-testimoniale (corti coloniche di pregio o edifici singoli)
 - e. Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse.

paragrafo 2): Politiche attuative del Sistema

- 1. Le finalità e gli obiettivi da perseguire, oltre a quelli fissati dal PTCP agli articoli 8.2 e 8.5, comprendono le seguenti politiche :
- a) Aree di interesse archeologico e storico (Art. 8.2 PTCP artt. 21 e 31 PTPR)
 - Nella Tav. n. 3 del PSC sono stati riportati i "siti" segnalati e raccolti tramite una attività di collaborazione con la Soprintendenza ed i suoi Ispettori; il sito è accompagnato dal relativo codice identificativo. A tale codice corrisponderà una scheda nella quale sono riportate le informazioni sul sito. La normativa di intervento è quella definita all'Art. 18, lettera a) del PSC medesimo.
- b) Viabilità storica (Art. 8.5 PTCP e Art. 20 comma 1 e Art. 24 PTPR)
 - 1. La viabilità storica è individuata nella Tav. n. 2 Carta Unica, evidenziata nell'Allegato 5 alla Relazione del PSC ed è normata all'Art. 18.b delle NdA del PSC medesimo.
- c) Principali canali storici: non presenti
- d) Elementi e complessi di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale
 - <u>d1) Edifici di interesse storico architettonico con vincolo D.Lgs 42/2004</u>: su tali edifici vanno attivate le politiche di conservazione e valorizzazione definite dalla normativa vigente. Gli edifici sono rappresentati nella Carta Unica Tav. n. 2 con colore pieno nero e nello specifico sono:
 - 1. Casa Vedrani casa via S. Carlo 48/50
 - 2. Casa Panini casa degli Anziani via Garibaldi 32/34
 - 3. Palazzo Rizzoli palazzo/villa via Garibaldi 21/29
 - 4. Casa Govoni casa via Risorgimento 11/11A
 - 5. Casa Bonazzi casa via Risorgimento 9/9A
 - 6. Porta Bologna porta via Matteotti

- 7. Porta Cento porta via Garibaldi
- 8. Porta Ferrara porta via G.B. Melloni
- 9. Porta Asia porta via Gramsci
- 10. Rocca rocca via della Rocca
- 11. Palazzo Mastellari palazzo/villa piazza A. Costa 1//3/5/7/9/11/13/15
- 12. Teatro Comunale teatro piazza A. Costa
- 13. Duomo e Campanile chiesa piazza A. Costa
- 14. Ospedale e Chiesa di S. Chiara ospedale con chiesa via Galuppi
- 15. Oratorio SS. Trinità oratorio via SS. Trinità
- 16. Cimitero comunale (particelle A e B) via Circonvallazione Ponente
- 17. Ex Casa del Popolo via Gramsci 13-15-17-19
- 18. Ex Ambulatorio Simap
- 19. Bottega in via Garibaldi
- 20. Ex Scuola Elementare Edmondo de Amicis
- 21. Piazzetta della Catena e Colonnina con capitello

Gli interventi edilizi su tali beni sono subordinati ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs 42/2004.

Gli usi ammessi sono quelli dell'Ambito nel quale tali edifici sono ricompresi, oltre agli usi specifici esistenti alla data di adozione del RUE o quelli previsti all'Art. 21 successivo se i suddetti edifici sono classificati di valore storico testimoniale.

<u>d2) Edifici di pregio storico culturale e testimoniale</u>: su tali edifici e manufatti vanno attivate forme di tutela, conservazione e valorizzazione ambientale sia in riferimento all'edificio che alle sue relazioni con il territorio; gli edifici sono rappresentati nelle tavole del RUE con colore pieno rosso. Essi sono:

- Pieve di Cento Palazzo/Villa via Asia
- Palazzo Padrone edificio rurale di pregio via Confine S. Agostino

Per tali edifici le modalità di intervento sono il Risanamento conservativo tipo B (RC-B) come definito in appendice.

Nel caso in cui i suddetti edifici risultino di proprietà di Enti o istituti di cui all'Art. 10, comma 1, del D.Lgs 42/2004 e classificati beni culturali, l'autorizzazione della Soprintendenza all'esecuzione dei lavori può prescrivere tipologie di intervento diverse da quelle soprafissate.

Gli usi ammessi sono quelli dell'Ambito nel quale tali edifici sono ricompresi, oltre agli usi specifici esistenti alla data di adozione del RUE o quelli previsti all'Art. 21 successivo se i suddetti edifici sono classificati di valore storico testimoniale.

<u>d3) Edifici e complessi di interesse storico-architettonico di proprietà pubblica</u> (Art. 10, 1° comma, D.lgs 42/2004) gli edifici sono rappresentati nella Tavola dei vincoli con colore pieno viola e nello specifico sono:

- Madonna di Porta Cento via Circonvallazione Ponente
- Giardino di Porta Cento via Circonvallazione Ponente
- Ponte Vecchio via Provinciale Cento

Gli interventi edilizi su tali beni sono subordinati ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi degli Artt. 20, 21 e 22 del Dlgs 42/2004. Se tali edifici a seguito di verifica dell'interesse culturale da parte dei competenti organi ministeriali, venissero dichiarati privi dell'interesse culturale, saranno sottoposti ad intervento di ristrutturazione edilizia.

Gli usi ammessi sono quelli dell'Ambito nel quale tali edifici sono ricompresi, oltre agli usi specifici esistenti alla data di adozione del RUE o quelli previsti all'Art. 21 successivo se i suddetti edifici sono classificati di valore storico testimoniale. <u>d4) Complessi edilizi di valore storico-testimoniale</u>: gli interventi per la valorizzazione architettonica ed ambientale di tale patrimonio edilizio sono riportati all'Art. 21 successivo.

e) Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse:

Negli elaborati del RUE sono riportate alcune aree perimetrate sulle quali il PSC ha svolto un approfondimento di tipo "paesaggistico" al fine di riconoscere alcune "visioni d'insieme delle risorse storico-testimoniali e architettoniche, naturalistiche, paesaggistiche" presenti in ambito extraurbano.
 Gli obiettivi della tutela:

L'obiettivo della tutela si esplica attraverso una valutazione preventiva da svolgere in fase progettuale edilizia, che deve – attraverso l'ausilio di simulazioni grafiche informatizzate – dimostrare ed illustrare come una nuova costruzione o un nuovo intervento infrastrutturale vengono collocati sul territorio rispetto l'oggetto della tutela ed in posizione tale da non produrre una "copertura" delle visuali paesaggistiche individuate.

Le modalità attuative sono:
 La proposta progettuale deve essere valutata e discussa in via preventiva dalla "Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio".

Art. 21- Complessi edilizi di valore storico-testimoniale

Corti coloniche di pregio o edifici singoli di pregio, individuati nelle tavole del RUE con cerchiatura blu o rossa, le cui modalità di intervento sono riportate nei paragrafi seguenti.

21.1 - PARAGRAFO PRIMO - NORME DI CARATTERE GENERALE

1. Definizioni di riferimento per gli interventi da realizzarsi nelle "corti di valore storico-testimoniale"

1 - CORTE

Si definisce "CORTE" lo spazio comune a tutti gli edifici che compongono lo stesso insediamento rurale.

E' delimitata da uno o più dei seguenti elementi:

- perimetro catastale
- perimetro dell'area cortiliva di pertinenza
- altri elementi naturali (siepi, filari, fossi)

Si possono identificare diverse tipologie morfologiche della Corte in relazione al modo di disporsi degli edifici all'interno dell'insediamento rurale e alla forma, dimensione e uso storico degli edifici esistenti nella corte medesima e cioè:

- A corte con tipologia edilizia a elementi giustapposti costituite dalla casa e dalla stalla riunite in unico edificio e da un edificio accessorio
- B corte con tipologia edilizia a elementi separati in cui casa, stalla e accessori sono separati
- C corte con tipologia edilizia legata a specifiche attività di tipo produttivo in cui sono compresenti case ed edifici produttivi legati alle coltivazioni industrializzate
- D corte con tipologia edilizia di tipo monumentale caratterizzate dalle grandi ville padronali e dagli edifici di pertinenza

Le suddette tipologie di aggregazione possono rappresentare un elemento di riferimento per la elaborazione dei progetti unitari e dei piani di recupero delle corti di valore storico testimoniale e/o monumentale.

2 - TIPOLOGIA DEGLI EDIFICI RURALI (vedi Allegato 1 riportato in calce al presente documento)

Si definisce "TIPOLOGIA DEGLI EDIFICI RURALI" la classificazione degli edifici in relazione alle loro caratteristiche formali, dimensionali e d'uso storico.

Nell'Allegato 1 le tipologie riconosciute sono state codificate, con lettera identificativa, nelle principali classi tipologiche di edifici.

3 - ABACO DEGLI EDIFICI (vedi Allegato 2 riportato in calce al presente documento)

Si definisce "ABACO DEGLI EDIFICI" la rappresentazione grafica delle più frequenti classi tipologiche degli edifici riscontrate sul territorio comunale.

L'ABACO DEGLI EDIFICI contiene:

- schema assonometrico di riferimento
- pianta schematica di riferimento con riportato lo schema distributivo
- modalità per il calcolo del numero massimo degli alloggi ammessi

<u>4 – SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DI POTENZIAMENTO DEL VERDE (vedi Allegato 3 riportato in calce alpresente documento)</u>

Le schede riportano degli schemi esclusivamente orientativi per rappresentare cosa si intende per potenziamento e valorizzazione nonché creazione ex novo, del verde rurale di una corte.

5. PROGETTO UNITARIO

Si definisce "progetto unitario" da presentarsi secondo le modalità di cui all'art. 17.2, il progetto d'insieme dei rapporti formali e dimensionali di tutti gli edifici che compongono una "corte", con caratterizzazione del suo impianto urbanistico-edilizio secondo le caratteristiche degli insediamenti tradizionali rurali.

Il "progetto unitario" deve definire:

- il perimetro della "corte"
- il tipo di intervento e l'uso degli edifici presenti
- gli edifici da demolire
- gli edifici da conservare
- gli edifici da trasformare
- gli eventuali edifici di nuova costruzione
- tutti gli interventi soggetti a titolo abilitativo
- le suddivisioni della corte
- la definizione del nuovo impianto del verde, il tipo di piantumazioni, la predisposizione di interventi di potenziamento delle reti ecologiche, tenendo presenti gli schemi esemplificativi riportati nell'allegato 3 alle presenti norme
- parcheggi pertinenziali ed aree pavimentate
- documentazione previsionale di clima acustico (se ed in quanto previsto dalle presenti norme e dalla classificazione acustica del territorio comunale).

Il "progetto unitario" deve essere presentato almeno in scala 1:200 e sottoscritto da tutte le proprietà interessate.

L'insediamento di eventuali attività ricettive, di ristorazione e terziarie dovrà prevedere tramite progetto unitario la collocazione della dotazione minima di parcheggi privati di cui al successivo Art. 33.

Il "progetto unitario" non può prevedere nuovi accessi alla corte.

Per gli interventi che non comportano aumento di Su, nè aumento di unità abitative, nè cambio d'uso, non occorre il Progetto Unitario.

6. Norme di carattere generale sugli interventi:

Il Comune puo', in accordo con il soggetto attuatore, subordinare gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione di una corte ex colonica alla stipula di una convenzione con la quale il soggetto attuatore medesimo si impegna, in luogo del pagamento dei contributi di concessione, di cui all'art. 3 della Legge n. 10 del 1977, alla realizzazione in tutto o in parte di infrastrutture e tratti di rete ecologica, finalizzati alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area di intervento.

Tutti gli interventi previsti nelle corti ubicate in zone di pertinenza fluviale e/o ad alta probabilità di inondazione, dovranno comunque rispettare gli usi ammessi e le trasformazioni ammissibili dagli artt. 6 e 3 del "Piano Stralcio per il Sistema Idraulico Navile-Savena Abbandonato", ferma restando l'acquisizione del parere idraulico all'Autorità Idraulica competente, anche al fine di verificarne la sostenibilità.

Gli interventi che comportano aumento di unità abitative o cambio d'uso verso funzioni abitative in corti od edifici ubicati all'interno delle "distanze di prima approssimazione" di linee elettriche, dovranno essere preceduti da una valutazione dei campi elettromagnetici prodotti dal tratto di linea di riferimento.

Tutti gli interventi che comportano aumento di unità abitative o cambio d'uso verso funzioni abitative, in corti od edifici ubicati all'interno di fasce acustiche di pertinenza stradale di classe IV, dovranno prevedere l'adozione di requisiti passivi idonei alla mitigazione del rumore ed opere di mitigazione acustica compatibili con il contesto.

Qualsiasi intervento di recupero ad uso civile di fabbricati ex agricoli in ambito agricolo localizzati in aree non servite da pubblica fognatura, dovrà prevedere un sistema di smaltimento dei reflui ai sensi della D.G.R.. 1053/2003, secondo quanto di seguito riportato:

- subirrigazione (solo per edifici mono-bifamiliari)
- fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso orizzontale (letti o vassoi assorbenti) o fitodepurazione con sistema sub superficiale a flusso verticale;
- filtro batterico aerobico:
- filtro batterico anaerobico;
- depuratori biologici

Il recupero degli edifici storici e testimoniali è vincolato dalle categorie d'intervento di manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con vincolo parziale e ristrutturazione edilizia, a cui ciascun manufatto edilizio è associato.

6.1. Criteri costruttivi e morfologici di riferimento

Le modalità d'intervento indicate nei successivi punti costituiscono specifiche di criteri costruttivi e morfologici relativamente alle singole parti di edifici (strutturali e di finitura), fermo restando quanto disciplinato dalle categorie d'intervento di cui all'Art. 2.6 precedente, dalle schede delle tipologie edilizie di cui all'Allegato 2 e da quanto prescritto all'Art. 18 del PSC e fermo restando il rispetto delle norme in materia di antisismica.

Relativamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del <u>D.Lgs. 42/2004</u>, dovranno comunque essere rispettate le modalità e le condizioni d'intervento stabilite dalla Soprintendenza ai Beni Culturali.

Strutture verticali

- 1. Le strutture portanti verticali debbono essere recuperate mediante interventi di consolidamento e ripristino nel rispetto del sistema strutturale preesistente, delle caratteristiche strutturali e termoigrometriche delle strutture originarie (rispetto delle funzioni strutturali delle murature portanti, caratteristiche di ventilazione e scambio igrotermico attraverso l'intonaco e la tinteggiatura, ecc.).
- 2. Nel recupero delle murature esistenti dovranno essere di preferenza impiegate tecniche di ripresa secondo il metodo "cuci-scuci", o altri metodi che non pregiudichino la funzionalità termoigrometrica complessiva delle murature originali.

Strutture portanti orizzontali

- Le strutture portanti orizzontali debbono essere recuperate mediante interventi di consolidamento e ripristino nel rispetto del sistema strutturale preesistente. Gli elementi lignei (solai e tetto), dovranno essere recuperati sostituendo gli elementi deteriorati od estranei aggiunti, con nuovi elementi della stessa natura (travi
 in legno); solo nel caso in cui tali strutture risultino completamente degradate od inesistenti, si potrà procedere al loro completo ripristino.
- 2. Le strutture di copertura dovranno rispettare la tipologia del tetto (a due, tre o quattro acque), gli sporti e la relativa pendenza.
- Il consolidamento dei solai lignei può essere realizzato con getto di calcestruzzo alleggerito, armato con rete elettrosaldata e rinforzo delle travature portanti, con tecniche tradizionali (rinforzi in acciaio) o con altre tecnologie di tipo conservativo.
- 4. E' consentita la messa in opera di tiranti in acciaio per l'ancoraggio delle facciate alle strutture interne, o materiali nuovi e tecnologie innovative per gli interventi integrativi necessari all'irrigidimento delle strutture orizzontali.

Manti di copertura

- 1. I manti e gli elementi di finitura della coperture debbono essere mantenuti o recuperati in coerenza con la tradizione locale, mediante la conservazione ed il ripristino delle finiture originarie, relativamente ai seguenti elementi:
 - coppi ed embrici;
 - sporti di gronda (questi debbono essere coerenti con il tipo di muratura e di copertura dell'edificio).
- 2. Non sono ammessi sporti della copertura nei timpani laterali né manti di copertura in manufatti di cemento colorato, ma solo in cotto naturale.
- 3. Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura è prescritto prioritariamente il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato, utilizzando, per le integrazioni, materiale dello stesso tipo e colore.
- 4. I comignoli e gli ulteriori elementi tradizionali del territorio di pianura, dovranno essere ricostruiti nelle forme e con i materiali e le tecnologie tradizionali e di epoca del fabbricato; sono vietati comignoli o esalatori in fibrocemento o in cemento prefabbricato.
- 5. I canali di gronda ed i pluviali dovranno essere in rame od in lamiera verniciata.

Scale e collegamenti verticali

- I corpi scala esistenti possono essere consolidati, ripristinati o sostituiti nel rispetto dell'impianto tipologico e delle strutturale originali.
- 2. Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei materiali di pavimentazione

- delle scale e pianerottoli originali o comunque in uso nella tradizione locale.
- Le volte e gli altri elementi strutturali o sovrastrutturali storici (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.) dovranno essere conservati o, laddove in avanzato stato di degrado, sostituiti con elementi di tipologia e materiali riconducibili allo stato originario.
- 4. Può essere realizzata una scala esterna purchè rimanga all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio.
- 5. L'eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui questo non interferisca significativamente con le caratteristiche dell'impianto tipologico originario ovvero non interessi vani caratterizzati dalla presenza di elementi architettonico-decorativi di pregio. In tutti i casi il vano dell'impianto dovrà essere realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto alla linea di falda se questa è prospiciente la strada e comunque alla quota di colmo del tetto.

Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature

- I paramenti murari relativi ai fronti esterni ed interni, dovranno essere prioritariamente conservati o comunque ripristinati nella finitura originale, e realizzati in modo coerente con l'organicità prospettica dell'unità edilizia.
- 2. Gli intonaci esterni dovranno essere realizzati con l'impiego di tecniche e materiali della tradizione locale (intonaci a calce) e tinteggiata con colori naturali tradizionali; è vietato l'impiego di intonaci plastici, spatolati o graffiati. I "cappotti" esterni vanno limitati a quei casi in cui non sono presenti elementi decorativi quali lesene, marcapiani, cornici e cornicioni, ecc.
- 3. Il colore da usarsi negli intonaci dovrà essere approvato preventivamente dal Comune, con riferimento alla valutazione globale dell'ambito in cui è inserito l'edificio; il Comune può redigere ed approvare un apposito "Piano del Colore" da utilizzare nei casi compresi nel presente articolo.

Infissi esterni

- Gli infissi esterni di porte e finestre (scuri e telai a vetro) dovranno essere realizzati in modo coerente e uniforme all'edilizia storica dell'area, prevedendo in via prioritaria il restauro o il ripristino degli infissi lignei e degli scuri e/o persiane esistenti, ovvero la loro sostituzione, in caso di grave degrado, ma sempre in coerenza con altri analoghi di tipo tradizionale.
- Gli infissi e gli elementi di oscuramento, quali persiane, sportelloni e scuretti, dovranno essere in legno naturale oppure altri materiali moderni, purchè verniciati esclusivamente nei colori del repertorio tradizionale locale.

Pavimentazioni

- Le pavimentazioni di pregio, sia interne che esterne, devono essere conservate e ripristinate. Le integrazioni di parti di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino o la sostituzione di pavimentazioni in cattivo stato di conservazione dovranno essere realizzati reimpiegando materiali omogenei a quelle preesistenti ed utilizzando tecniche costruttive tradizionali.
- 2. Nel caso di nuove pavimentazioni si dovranno usare materiali simili per natura e lavorazione a quelle della tradizione locale.
- Sono comunque vietate pavimentazioni esterne alla "Palladiana" (indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato), od in asfalto, sia per quanto riguarda la viabilità di accesso privata che per le aree pertinenziali della corte o dell'edificio tutelato.
- 4. Almeno il 70% dell'area di pertinenza non costruita della corte, deve essere lasciata permeabile.

Elementi decorativi

 Gli elementi decorativi originari, (cornicioni, marcapiani, lesene ecc.) devono essere conservati e restaurati; la sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili, in pietra naturale o laterizio (lesene, capitelli, davanzali, mensole, cornici, fittoni, decorazioni interne ed esterne ecc.) deve avvenire con gli stessi materiali usati nella tradizione locale.

Recinzioni

- 1. Nel territorio rurale sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in "siepe viva", con essenze autoctone, con eventuale rete metallica integrata, senza basamenti murari, di altezza massima di mt. 2,00.
- 2. All'interno delle corti ex rurali di valore storico testimoniale, le separazioni tra proprietà diverse potranno essere realizzate con la tipologia di recinzione di cui al punto 1. precedente, individuando in sede di Progetto

- Unitario, uno spazio libero a servizio di tutti gli edifici della corte, che partendo dall'accesso dalla viabilità ordinaria, mantenga l'immagine tradizionale dell'aia.
- 3. E' ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura.
- 4. Nel rimanente territorio agricolo, i fondi agricoli senza edifici non possono essere recintati.

Elementi costruttivi prospettici

1. La previsione di pensiline, portici e pergolati in aderenza ad edifici classificati dal presente RUE, dovrà essere inquadrata in uno studio prospettico che dimostri il mantenimento dell'unitarietà dei fronti edilizi sia relativamente ai materiali impiegati che alle dimensioni adottate, fermo restando il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Vani interrati

 Negli ambiti agricoli di cui agli artt. 30 e 31 è vietato realizzare vani interrati, sia nell'ambito degli interventi di recupero degli edifici di valore storico testimoniale di cui al presente articolo, che di nuove costruzioni finalizzate all'attività agricola.

6.2 Adequamento delle superfici accessorie (SA)

- Gli interventi di recupero dei fabbricati dovranno prevedere una dotazione di superficie accessoria come previsto nelle tipologie indicate nell'Allegato 2 "Abaco dei principali tipi edilizi presenti nel territorio extraurbano".
- 2. I manufatti di servizio esistenti e legittimati, di altezza in gronda pari ad almeno m 2,20 , potranno essere oggetto di demolizione e ricostruzione con accorpamento delle superfici esistenti mediante Progetto unitario dell'intera corte.

7. Prescrizioni particolari

1. Per gli interventi sugli edifici assoggettati a restauro e risanamento conservativo A2 tipo B (RC-B) e ristrutturazione edilizia con vincolo parziale (REV), ferma restando la fedele ricostruzione, si potranno avere due situazioni al momento dell'attuazione degli interventi:

a - Edifici per i quali vengono riscontrate al momento della richiesta di titolo abilitativo condizioni di precarietà statica.

Dovranno essere presentati al momento della richiesta di titolo abilitativo i seguenti documenti tecnici:

- una perizia giurata sulle condizioni statiche dell'edificio con allegata idonea documentazione (rilievi strutturali, documentazione fotografica, ecc.) tali da mettere in evidenza le lesioni, i cedimenti, lo stato di collabenza e di deficienza delle strutture:
- tavola degli interventi con evidenziate le demolizioni da farsi, le nuove costruzioni o le ricostruzioni proposte sulla base delle *Norme di carattere generale sugli interventi precedenti;*
- pagamento del contributo di costruzione rideterminato sulla base della quantificazione delle mutate modalità di intervento.

b - Edifici per i quali vengono riscontrate condizioni di precarietà statica da parte del D.L. durante l'esecuzione dei lavori già concessionati.

La D.L. dovrà immediatamente ordinare la sospensione di ogni attività edilizia e darne conoscenza scritta all'Amministrazione Comunale. Per poter proseguire con i lavori (sia di demolizione che di successiva ricostruzione) contemporaneamente o successivamente alla sospensione dei lavori, dovrà essere richiesto nuovo titolo abilitativo corredato dai seguenti allegati:

- rilievo dello stato di fatto al momento della sospensione lavori;
- ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- perizia giurata, tavola degli interventi e ripristino degli elementi architettonici, così come definiti al punto "a" precedente;
- pagamento del contributo di costruzione rideterminato sulla base della quantificazione delle mutate modalità di intervento, nonché altri adempimenti se necessari
- pagamento del contributo di costruzione rideterminato sulla base della quantificazione delle mutate modalità di intervento, nonché altri adempimenti se necessari.

2. Per i complessi di valore storico testimoniale di cui al presente articolo, è consentito ai pubblici esercizi nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 12.1.9 precedente, realizzare strutture apertecoperte fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli interventi fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.

8. Superfici incongrue

- 1. La demolizione delle superfici incongrue, individuate con la lettera K o comunque riconoscibili come superfetazioni, è condizione per l'ammissibilità degli interventi di recupero di cui al presente articolo; tali superfici possono essere recuperate soltanto se legittime.
- 9. Manufatti ed elementi pertinenziali di arredo cortilivo
- 1. Nell'ambito della corte è ammessa la realizzazione di manufatti ed elementi pertinenziali e/o di arredo cortilivo a servizio di edifici esistenti, realizzati in legno od altro materiale leggero, secondo quanto di seguito rirportato:
 - pergolati, come definiti in appendice, di superficie massima di mq 15,00, nella misura di una per ogni edificio principale;
 - piscine interrate nella misura di una per ogni edificio principale, realizzate secondo le caratteristiche di cui al precedente articolo 10.8.
- 2. Tutti i manufatti e gli elementi pertinenziali di cui al comma precedente, dovranno essere realizzati nel rispetto delle distanze previste dal Codice Civile.

21.2 - PARAGRAFO SECONDO – CLASSIFICAZIONE DELLE CORTI

1 - Corti di valore storico-testimoniale riconoscibile, con o senza elementi incongrui.

1. Tali corti, <u>individuate in cartografia con una cerchiatura blu ed un numero</u> che fa riferimento alle schede del censimento del patrimonio edilizio in zona extraurbana effettuato dal Comune, sono caratterizzate dalla presenza della totalità degli edifici che assumono un valore storico testimoniale (espressa mediante una lettera di identificazione tipologica) a cui applicare le modalità e gli usi di cui ai successivi punti

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- 1. L'intervento nelle "corti di valore storico-testimoniale" avviene nel rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità:
- presentazione di un Progetto unitario a firma di tutte le proprietà interessate, che prenda in considerazione tutti i fabbricati esistenti. Il progetto deve prevedere la demolizione dei fabbricati incongrui (quando presenti e non legittimati).
- Il Progetto unitario, una volta approvato, dovrà essere allegato a tutte le richieste dei titoli abilitativi inerenti la stessa corte, anche se presentate in tempi diversi.
- il Progetto unitario, nel rispetto dell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2), dei relativi usi e degli interventi prescritti, dovrà soddisfare un rapporto tra le superfici tale che per ogni unità abitativa venga prevista una SA (per autorimesse, cantine ed altri accessori per la residenza) di almeno 30 mq.; nel caso di usi non residenziali la SA dovrà essere funzionale all'uso previsto. La localizzazione della SA deve essere prevista nei fabbricati esistenti.
- l'ampliamento della superficie abitativa, la modifica delle unità abitative o il cambio d'uso, ove previsto, sono subordinate all'intervento di demolizione dei fabbricati incongrui se presenti; nel caso siano legittimati possono essere ricostruiti e riaccorpati inserendoli correttamente in un disegno generale e con uso di tecnologie e materiali riferiti all'edificio principale; nella ricostruzione devono preferibilmente essere accorpati anche i fabbricati destinati a servizio della residenza; sono ammessi modesti incrementi di superficie di tali manufatti accessori, al solo fine di raggiungere la dimensione minima di una autorimessa o un suo multiplo (dimensione minima di una autorimessa 2,50 x 5,00 m)
- non è prevista la realizzazione di nuovi edifici sia residenziali che di servizio alla residenza.
- contributo aggiuntivo di opere di carattere naturalistico (filari, siepi, viali alberati, coerenti con il progetto delle reti e corridoi ecologici previsti dal PSC e riportato nelle tavole del RUE) individuate di comune accordo con il Servizio Ambiente del Comune sulla base degli schemi esemplificativi allegati alle presenti norme (allegato 3) da prevedere nel Progetto d'insieme; a garanzia della realizzazione degli interventi di carattere naturalistico, sarà richiesta in sede di rilascio del titolo abilitativo, apposita fideiussione pari al 100% del costo dell'intervento da svincolare ad opere realizzate.
- eventuale convenzione di cui al punto 6, Paragrafo primo precedente
- 2. Per gli interventi che non comportano aumento di SU, nè aumento di unità abitative, nè cambio d'uso, non occorre il Progetto unitario e si può intervenire in modo diretto con le modalità previste ai successivi punti.
- 3. L'insediamento di eventuali attività ricettive, di ristorazione e terziarie dovrà prevedere la dotazione minima di parcheggi privati di cui al successivo Art. 33 (100% della Su destinata all'attività).

2 - Edifici di valore storico-testimoniale riconoscibile, con o senza elementi incongrui.

1. Tali edifici, <u>individuati in cartografia con una cerchiatura rossa ed un numero</u> che fa riferimento alle schede del censimento del patrimonio edilizio in zona extraurbana effettuato dal Comune, sono individuati per la loro tipologia (espressa mediante una lettera di identificazione tipologica) a cui applicare le modalità e gli usi di cui ai successivi punti.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- 1. L'intervento avviene nel rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità:
- intervento diretto, comprendente la definizione dell'utilizzo delle superfici abitative e per servizi residenziali e dei relativi usi, dovrà soddisfare un rapporto tra le superfici tale che per ogni unità abitativa ven-

- ga prevista una SA (per autorimesse, cantine ed altri accessori per la residenza) di almeno 30 mq; nel caso di usi non residenziali la SA dovrà essere funzionale all'uso previsto. La localizzazione della SA deve essere prevista nei fabbricati esistenti.
- l'ampliamento della superficie abitativa, la modifica delle unità abitative o il cambio d'uso ove previsto, sono subordinate all'intervento di demolizione dei fabbricati incongrui se presenti; nel caso siano legittimati possono essere ricostruiti inserendoli correttamente in un disegno generale e con uso di tecnologie e materiali riferiti all'edificio principale; nella ricostruzione devono preferibilmente essere accorpati anche i fabbricati destinati a servizio della residenza
- è sempre ammesso il cambio d'uso, ovvero l'utilizzo della Superficie utile di forni, pollai e porcilaie, purchè di altezza in gronda superiore a 2,50, al fine di riqualificare l'ambito circostante l'edificio o gli edifici; sono ammessi modesti incrementi di superficie di tali manufatti accessori, al solo fine di raggiungere la dimensione minima di una autorimessa o un suo multiplo (dimensione minima di una autorimessa 2,50 x 5,00 m)
- contributo aggiuntivo di opere di carattere naturalistico (filari, siepi, viali alberati, coerenti con il progetto delle reti e corridoi ecologici previsti dal PSC e riportato nelle tavole del RUE) individuate di comune accordo con il Servizio Ambiente del Comune sulla base degli schemi esemplificativi allegati alle presenti norme (allegato 3) da prevedere nel Progetto d'insieme; a garanzia della realizzazione degli interventi di carattere naturalistico, sarà richiesta in sede di rilascio del titolo abilitativo, apposita fideiussione pari al 100% del costo dell'intervento da svincolare ad opere realizzate.

21.3 - PARAGRAFO TERZO - CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI SUGLI EDIFICI

All'interno delle corti di cui ai punti 1 e 2 precedenti, possono essere presenti le seguenti tipologie edilizie:

A – Edifici residenziali monumentali di interesse storico-architettonico

- A1 Ville e palazzi (non presente)
- A2 Case padronali
- B Edifici residenziali rurali di interesse storico-testimoniale
- B1 Case rurali isolate/Case rurali aggregate alle stalle (case-stalla)
- B2 Case rurali isolate/Case rurali aggregate alle stalle (case-stalla), case bracciantili 900tesche ormai storicizzate
- B3 Case rurali aggregate alle stalle (case-stalla) con loggia

C - Edifici rurali di servizio di interesse storico-testimoniale

- C1 Fienili, stalle-fienili
- C2 Caselle
- C3 Stalle e fienili 900teschi storicizzati
- C4 Edifici accessori, forni, pozzi, pollai, silos, ecc.
- <u>D</u> Edifici religiosi e/o manufatti di culto e cippi memoriali di interesse storico-testimoniale (piastrini, edico-le votive, lapidi o sacrari storici, ecc.)
- E Edifici rurali produttivi di valore storico-testimoniale (non presente)
- F Edifici singolari di interesse architettonico
- F1 Torri (non presente)
- F2 Opere idrauliche storiche
- R Edifici in stato di rudere(1)
- K Edifici incongrui con le tipologie storiche
- (1) Per edifici in stato di rudere si intendono quelle parti di edificio che all'atto di richiesta di titolo abilitativo hanno mantenuto almeno una consistenza edilizia residua pari ad uno spiccato murario di almeno un piano tale da riconoscerne il sedime, e che si trovano in posizione tale da rispettare il parametro di distanza minima dalle strade

USI COMPATIBILI E TIPI DI INTERVENTI

1. Per gli edifici classificati A2 sono ammessi:

USI

- UA1, UA2
- UC12
- UC18
- UC19
- UC22/A
- UC23
- UL1, UL2
- sono sempre ammessi gli usi funzionali all'agricolltura

INTERVENTI

- Restauro e risanamento conservativo tipo A (RC-A) con la possibilità di:
 - utilizzare tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità nel rispetto del tipo di intervento;
- CD

2. Per gli edifici classificati B1, B2 e B3 sono ammessi:

USI

UA1

- UC12/A
- UC18
- UC19
- UC23
- UL2
- sono sempre ammessi gli usi funzionali all'agricolltura

INTERVENTI

- Restauro e risanamento conservativo tipo B (RC-B) con la possibilità di:
 - utilizzare tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e dell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
 - utilizzare per gli usi di cui sopra, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, la porzione destinata a stalla-fienile nel caso di fabbricato classificato di tipologia B1, B2 e B3 "case-stalla" (anche realizzando interpiani dove possibile e nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario). Il recupero del fabbricato deve avvenire considerando l'abaco dei tipi edilizi (allegato 2). In caso di tamponamento delle parti aperte, dovrà essere lasciata in evidenza la struttura originaria. La ricomposizione dei prospetti deve avvenire in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale; la tipologia di copertura va mantenuta
 - nel progetto di riutilizzo deve essere lasciato un lato porticato se presente al momento dell'intervento e nel rispetto di quanto precisato in allegato 2; in caso di precedente tamponamento non legittimato, esso deve essere riaperto
 - il porticato non costituisce ne SU né SA
 - prevedere unità abitative nei limiti previsti nell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
- CD

3. Per gli edifici classificati C1, C2, C3 sono ammessi:

USI

- UA1
- UC12/A
- UC18
- UC19
- UC23
- UL2
- sono sempre ammessi gli usi funzionali all'agricolltura

INTERVENTI

- Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale (REV) con la possibilità di :
 - utilizzare tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma dell'edificio (anche realizzando interpiani dove possibile e nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario), nei limiti fissati dalle condizioni di ammissibilità considerando l'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
 - valorizzare gli aspetti architettonici, mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando le parti aperte lasciando in evidenza la struttura originaria; la tipologia di copertura va mantenuta
 - nel progetto di riutilizzo deve essere lasciato un lato porticato se presente al momento dell'intervento e nel rispetto di quanto precisato in allegato 2; in caso di precedente tamponamento non legittimato, esso deve essere riaperto
 - il porticato non costituisce ne SU né SA
 - intervenire sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio
 - prevedere un'insieme sistematico di opere che possono portare, internamente, ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (nel caso di cambio d'uso)
 - inserire gli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari
 - prevedere nuove unità abitative nei limiti previsti nell'abaco dei tipi edilizi (allegato 2)
- CD

4. Per gli edifici classificati C4 sono ammessi:

USI

- UE2
- UC23
- servizi all'uso UA1
- servizi alle attività insediate nell'edificio principale
- sono sempre ammessi gli usi funzionali all'agricolltura

INTERVENTI

- Ristrutturazione edilizia (RE) con la possibilità di :
 - valorizzare gli aspetti architettonici mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando le parti aperte lasciando in evidenza la struttura originaria
 - intervenire sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio tali da comportare anche la demolizione con successiva ricostruzione
- CD

5. Per gli edifici classificati D, F2 sono ammessi:

USI

- funzione specialistica originaria
- UA1 qualora le dimensioni volumetriche e le caratteristiche architettoniche lo consentano;
- servizi all'uso UA1
- UC18
- UC23

INTERVENTI

- Restauro e risanamento conservativo tipo A (RC-A)
- CD

6. Per gli edifici classificati R (edifici in stato di rudere con o senza tipologia riconosciuta) sono ammessi:

USI

- UA1
- servizi all'uso UA1
- UC12/A
- UC18
- UC19
- UC23
- UL2
- sono sempre ammessi gli usi funzionali all'agricolltura

INTERVENTI

- Ripristino tipologico (RT): ricostruzione della sagoma originaria dell'edificio, con le caratteristiche morfologiche, architettoniche ed uso dei materiali di tipo tradizionale, secondo la tipologia di riferimento individuata o riconoscibile, di cui all'allegato 2.
- CE

7. Gli edifici classificati K vanno demoliti nel rispetto delle condizioni di ammissibilità

- Le superfici demolite degli edifici classificati "K", se legittimati, possono essere utilizzate all'interno di un progetto di riordino e riqualificazione della corte, così come previsto al punto 4 del precedente PA-RAGRAFO SECONDO.
- 8. Interventi sui fabbricati di valore storico testimoniale, già oggetto di intervento di recupero, singolarmente o all'interno di un Progetto Unitario, alla data di adozione del RUE
 - 1. Per tutti gli edifici già oggetto di intervento di recupero e rifunzionalizzazione i cui titoli abilitativi siano stati rilasciati prima della data di adozione del RUE, sono ammessi i seguenti interventi:

- Manutenzione ordinaria (MO)
- Manutenzione straordinaria (MS)
- Risanamento conservativo (RC-B)
- Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale (REV)
- Ripristino tipologico (RT)

I Progetti Unitari approvati non ancora completamente attuati, sono fatti salvi fino alla attuazione di tutti gli interventi previsti.

Per gli edifici di valore strorico testimoniale sono anche consentiti gli interventi compatibili alle presenti norme.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

- 1. Per gli interventi nelle corti di cui ai punti 1 del PARAGRAFO SECONDO precedente, deve essere predisposto un PROGETTO D'INSIEME, DA ATTUARSI ANCHE PER FASI SUCCESSIVE, presentando comunque ad ogni richiesta di intervento edilizio il Progetto d'insieme già approvato alla prima richiesta di intervento o eventuale sua variante.
- 2. Per gli interventi su edifici singoli individuati nelle corti di tipo 2 del PARAGRAFO SECONDO precedente, si procede con INTERVENTO DIRETTO.

PARAMETRI ED ONERI

Per la costruzione di fabbricati di servizio dove ammesso:

Altezza massima: per i fabbricati di servizio resi-	metri 2,50 misurati in gronda
denziale:	
Distanza minima dai confini di proprietà e dagli altri	non inferiore a 5 metri; una distanza diversa può essere
fabbricati della corte:	definita con il Progetto d'insieme
Distanza minima dalle strade:	rispetto del D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni o altre distanze riportate negli elaborati del RUE
Parcheggi per gli usi non residenziali e per le altre attività:	nella quantità fissata all'Art. 33 con la seguente specifica: - P1 da monetizzare - P3 da realizzare

TITOLO III - SISTEMI STRUTTURANTI IL TERRITORIO

CAPO I – SISTEMA INSEDIATIVO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Art. 22 – Centro Storico e Ambito ex Terraglio (ACS-A)

paragrafo 1): Definizione

- 1. Parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico artistico o di particolare pregio ambientale. Queste connotazioni sono riconosciute per il tessuto di antica formazione di:
 - Pieve di Cento Capoluogo

Per il Centro Storico di Pieve di Cento è stata redatta una cartografia in scala maggiore e di maggior dettaglio (vedi Tavv. 2a e 2b in scala 1:1000) per definire le categorie funzionali e le modalità di intervento sui fabbricati esistenti.

 Per ogni unità minima di intervento individuata nella cartografia suddetta, è prescritta la presentazione di un progetto di riferimento complessivo, che potrà poi articolarsi per fasi di intervento separate ai cui corrisponderà il titolo abilitativo.

paragrafo 2): Destinazioni d'uso

- 1. Le destinazioni d'uso ammesse (vedi Tav. 2a in scala 1:1000) sono:
- a) <u>funzioni residenziali</u>: UA1 e UA2
- b) funzioni compatibili con la residenza quali:
 - UC3, UC12A, UC13, UC14, UC18, UC19, UC22/A, UC23, UC24, UC25, UC26, UC27, UC28
 - UL1. UL2
 - US1, US2, US6,
- 2. Sono escluse dall'Ambito Centro Storico le funzioni commerciali all'ingrosso (UP8), le attività artigianali incompatibili con la funzione residenziale in quanto generatori di rumore, di traffico o sorgenti di inconvenienti igienico-sanitari (UC15, UC16).
- 3. E' sempre ammesso il cambio d'uso fra le categorie di funzioni fissate al precedente comma 1, purchè tale variazione d'uso non comporti trasformazioni edilizie incompatibili con le tipologie edilizie e relative categorie di intervento fissate al successivo paragrafo e nella Tav. 2b in scala 1:1000.
- 4. E' sempre possibile modificare l'uso degli edifici accessori da funzioni di servizio a funzioni residenziali o ad altre funzioni compatibili con la residenza.
- 5. In generale comunque il cambio d'uso può avvenire solamente con il contestuale reperimento dei parcheggi privati ai sensi della Legge n. 122/89 e successive modificazioni e con le specificazioni stabilite all'Art. 33 successivo. Per gli interventi sull'esistente, il reperimento delle quote di parcheggi privati (P3) stabilite all'Art. 33 successivo, potranno non essere reperiti nel caso si dimostri l'impossibilità di usufruire di aree pertinenziali esistenti. Lo standard relativo ai parcheggi pubblici, può essere monetizzato con le modalità e nella quantità stabilita all'Art. 33 successivo e le somme ricavate vanno destinate all'attuazione delle dotazioni pubbliche.
- 6. L'area SLUM Campanini (identificata con la lettera "C" come Ambito da riqualificare) si attua tramite POC. Fino all'inserimento in POC sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi fissati all'Art. 24 del PSC nonchè quanto previsto all'Art. 37 del RUE.

- 7. Gli Ambiti di riqualificazione identificati con le lettere "D" ed "E" si attuano traminte POC. Fino all'inserimento in POC sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi fissati all'Art. 25.1 del PSC, nonchè quanto previsto all'Art. 37 del RUE.
- 8. Sul tratto stradale di Via Provinciale Cento che dal limite del territorio urbanizzato va verso il ponte per Cento, è indicata una fascia di attenzione (con simbologia a tratteggio rosso) riferita alla necessità di non prevedere nuove edificazioni ai lati della viabilità, tale ma mantenere in vita una "relazione visuale e percettiva" tra i due Centri storici di Pieve di Cento e Cento, così come indicato nel PTCP nella Tav. 1/1 e come descritto nelle norme all'Art. 8.3. La dimensionè di tale varco inedificabile (all'interno di tale "fascia" si possono prevedere solo infrastrutture a terra ciclopiste, aree di parcheggio, ecc. pubbliche e private, spazi verdi pubblici e privati.

paragrafo 3): Interventi ammessi

- 1. La disciplina particolareggiata è articolata per unità minime di intervento che possono comprendere una o più unità edilizie; per ogni unità minima di intervento è prescritta la presentazione di un Progetto d'insieme con, eventualmente, un programma di intervento articolato per fasi, ciascuna soggetta a specifica concessione.
- 2. Ogni unità edilizia, comprendente edifici e aree scoperte di pertinenza, viene individuata attraverso la classificazione tipologica e attuata secondo le seguenti categorie di intervento, specificate in Appendice e rappresentate graficamente nella Tav. 2b in scala 1:1000:
- 1) MO per tutti gli edifici
- 2) <u>MS</u> per tutti gli edifici con esclusione degli edifici classificati RS; per gli edifici classificati RC-A, la manutenzione straordinaria è ammessa nel rispetto delle prescrizioni generali di tale categoria di intervento.
- 3) <u>restauro scientifico, RS</u> gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie, che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici; sono compresi fra questi, tutti quelli tutelati con Decreto Ministeriale individuati cartograficamente con campitura piena di colore nero con numero di riferimento indicati al precedente Art. 20, punto d1).

4) restauro e risanamento conservativo, RC

- 1. I tipi di intervento della categoria RC restauro e di risanamento conservativo, sono specificati all'interno delle seguenti sottocategorie:
- 4.1 restauro e risanamento conservativo RC-A
- 4.2 restauro e risanamento conservativo RC-B

5) ristrutturazione edilizia, RE

- 1. Gli interventi riguardano le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale ma sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.
- 2. E' sempre possibile, all'interno dell'opera di recupero e risanamento degli spazi scoperti interni alle unità edilizie, riaccorpare edifici accessori esistenti senza aumento di volume e solamente per legittimati o sanati ai sensi della Legge n. 47/85 e successive modificazioni.

6) <u>ristrutturazione urbanistica</u>, RU

1. Gli interventi riguardano le unità minime di intervento, contenenti unità edilizie incongrue all'organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico.

2. L' intervento specifico (Area Slum Campanili) si attua tramite POC (identificata come Ambito di riqualificazione "C").

7) ripristino tipologico, RT

Gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite, di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria (carta N.C.E.U. I° impianto, mappa catastale e planimetrie catastali, eventuale documentazione fotografica) individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

8) demolizione, D

9) recupero e risanamento delle aree libere, RAL

10) ripristino tipologico dei fronti esterni

- 1. Gli interventi di ripristino tipologico riguardano i fronti su strada delle unità edilizie i cui valori storico-testimoniali sono stati compromessi da interventi in epoca recente, ma che, dal punto di vista planivolumetrico, risultano inseriti con carattere di continuità morfologica e coerenza insediativa nel contesto dell'isolato.
- 2. Il tipo di intervento prevede:
- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
 - la rimozione degli elementi morfologici e delle finiture che risultano incongruenti con il contesto storico ambientale (balconi sporgenti, pensiline, infissi, tapparelle avvolgibili, forature di forma incongrua) ed il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio ricorrente per tradizione storica.
- b) le prescrizioni elencate nella rispettiva definizione dell'intervento di cui all'appendice.
- 3. Il ripristino tipologico dei fronti deve essere contestuale all'intervento sull'unità edilizia solamente nel caso di intervento complessivo su tutta l'unità minima di intervento.

11) interventi sui muri di cinta

- 1. I muri di cinta di pregio, individuati nella Tav. 2b del RUE con apposita simbologia, sono assoggettati ad interventi di restauro e risanamento conservativo RC-B.
- 2. Eventuali nuovi passi carrai da prevedersi lungo i muri di cinta, dovranno essere progettati tenendo conto dei modelli tipologici presenti nel Centro storico, di cui potranno richiamare dimensioni ed elementi architettonici di finitura.

12) Prescrizioni particolari

- 1. Tali prescrizioni particolari riguardano gli interventi sugli edifici assoggettati a restauro e risanamento conservativo RC-B e ristrutturazione edilizia RE; si potranno riscontrare due situazioni:
- a) edifici per i quali vengono riscontrate condizioni di precarietà statica, al momento della richiesta del permesso di costruire.

Dovranno essere presentati al momento della richiesta del permesso di costruire i seguenti documenti tecnici:

- una perizia giurata sulle condizioni statiche dell'edificio con allegata idonea documentazione (rilievi strutturali, documentazione fotografica, ecc.) tali da mettere in evidenza le lesioni, i cedimenti, lo stato di collabenza e di deficienza delle strutture;
- tavola degli interventi con evidenziate le demolizioni da farsi, le nuove costruzioni o le ricostruzioni proposte, nonchè la verifica dei materiali usati nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- murature in mattoni comuni pieni bolognesi a faccia a vista o intonacate;
- infissi esterni tipo "scuroni";
- coperture in coppi in laterizio utilizzando per il manto superiore i coppi di recupero;

- tipologia dello sporto di gronda uguale al preesistente;
- gronde e discendenti in rame o lamiera verniciata con terminale in ghisa;
- tinteggiatura concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale (in calce ai silicati con esclusione dell'idropittura al quarzo).
- pagamento degli oneri di concessione rideterminati sulla base della quantificazione delle mutate modalità di intervento.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato il Piano di Sicurezza, redatto secondo la normativa vigente.

b) edifici per i quali vengono riscontrate da parte della D.L. durante l'esecuzione dei lavori già concessionati, condizioni di precarietà statica.

La D.L. dovrà immediatamente ordinare la sospensione di ogni attività edilizia e darne conoscenza scritta all'Amministrazione Comunale. Per poter proseguire con i lavori (sia di demolizione che di ricostruzione) contemporaneamente o successivamente alla sospensione lavori, dovrà essere richiesta nuova concessione edilizia corredata dai seguenti allegati:

- rilievo dello stato di fatto al momento della sospensione lavori;
- ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- perizia giurata, piano di sicurezza, tavola degli interventi con verifica dei materiali così come definiti al punto a) precedente;
- pagamento degli oneri di concessione rideterminati sulla base della quantificazione delle mutate modalità di intervento.

13) Ambito dell'ex terraglio (AU-CS)

1. Gli edifici ricompresi nell'Ambito dell'ex terraglio denominato AU-CS, che sono da intendersi facenti parte integrante del Centro storico di cui assumono anche le destinazioni d'uso di cui al precedente *paragrafo 2*), sono classificati con la modalità di intervento – ristrutturazione edilizia RE.

paragrafo 4): Modalita' di attuazione degli interventi

<u>titolo abilitativo diretto</u> secondo la normativa vigente.

paragrafo 5): Parametri e oneri

- 1. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso, devono essere previsti parcheggi privati e parcheggi pubblici nella misura, con le prescrizioni e le modalità di cui all'Art. 33 successivo.
- 2. Le distanze dai confini e dagli edifici devono essere conformi alle disposizioni del Codice Civile.
- 3. Distanza dalle strade: 5 m. o il mantenimento della distanza esistente.

paragrafo 6): Requisiti ambientali

- 1. Dovrà essere perseguito l'obbiettivo di realizzazione dello sdoppiamento del sistema fognario, sia privato che pubblico, in acque reflue bianche e nere.
- 2. In caso di nuovi interventi edificatori o ristrutturazioni edilizie, dovranno essere verificate le infrastrutture acquedottistiche e di metano con l'Ente Gestore.

Art. 23 – Ambiti urbani consolidati di maggiore qualità insediativa (AUC-A)

paragrafo 1): Definizione

- 1. Tale ambito comprende gran parte dei settori urbani di più recente formazione realizzati tramite piani urbanistici attuativi (Piani particolareggiati Pubblici e Privati) e come tali caratterizzati dalla presenza di adeguate dotazioni territoriali di base in quanto pianificati in regime di Legge Regionale 47/78: parcheggi, verde pubblico a diretto servizio degli insediamenti, percorsi pedonali e ciclabili, adeguate tipologie stradali e reti di urbanizzazione, ecc..
- 2. Sono compresi inoltre nell'ambito anche quelle parti del territorio che evidenziano alcune carenze strutturali di funzionalità urbanistica, in particolare per alcune dotazioni territoriali, che risultano solo in parte e non sempre realisticamente superabili alla luce dello stato di fatto e della sedimentazione degli insediamenti esistenti.
- 3. Gli strumenti urbanistici attuativi (Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani di Recupero, Progetti Unitari convenzionati, Art. 18, atti di convenzione, ecc.) già approvati, convenzionati, sottoscritti, alla data di adozione del PSC e del RUE, in conformità al P.R.G. previgente, anche se non sono attuati rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella relativa convenzione stipulata o comunque facendo riferimento alla delibera di approvazione degli strumenti medesimi.

paragrafo 2): Modalità attuative

1. Le modalità attuative sono le seguenti:

AUC-A	=	Ambiti Urbani Consolidati di maggiore qualità insediativa
Superficie minima di intervento	=	- Lotto di proprietà
Capacità edificatoria max (C.e. max)	=	 Uf = Ufe (Uf esistente) o se più favorevole sino all' UF = 0,35 mq/mq Uf = 0,35 mq/mq di SU per tutti lotti liberi frazionati prima della data di adozione del RUE Un lotto edificato può essere frazionato dopo la data di adozione del
		RUE purchè all'edificio esistente venga attribuita un'area di pertinenza minima (calcolata sulla base di un indice teorico Uf = 0,40 mq/mq); sul lotto residuo derivato dal frazionamento potrà essere applicato l'Uf = 0,35 mq/mq
		 AUC-A1 Per il lotto sito in Via Melloni n. 6, censito al catasto al Fg. 19 Map. 802 e con perimetro marrone, rimangono validi i parametri edifi- catori massimi di SU=180 mq e SA = 90 mq, nonché ogni altro para- metro urbanistico del Piano originario al fine di mantenere la coerenza con l'edificato già attuato
Interventi ammessi	=	Gli interventi previsti per l'utilizzo degli indici sopradefiniti, sono limitati ai seguenti casi: MO, MS, RE, AM, CD; NC solo su lotti liberi
		In alternativa all'utilizzo dell'indice sopradefinito (in modo autonomo: le due previsioni non si sommano) sono ammessi i seguenti Interventi con indirizzo di risparmio energetico:
		- nel caso in cui si preveda un intervento complessivo che interessi tutto

l'edificio (mediante intervento di demolizione "D" con ricostruzione "RI" e Ristrutturazione Edilizia "RE" globale), è ammesso un incremento della Capacità edificatoria ammessa, purchè l'incremento sia finalizzato alla realizzazione di un organismo edilizio dotato di una prestazione energetica superiore alla media (di cui all'Allegato 9, della Direttiva regionale n. 156/2008 come modificata dalla delibera G.R. n. 1362/2010),ovvero:

- + 10% della SU per collocare l'edificio in classe B
- + 25% della SU per collocare l'edificio in classe A
- + 30% della SU per collocare l'edificio in classe A+

Tale condizione dovrà essere attestata dalle apposite certificazioni da presentare secondo le disposizioni di legge.

Nel caso in cui le verifiche finali non attestino il raggiungimento della classe energetica prevista, si applicano le sanzioni e le procedure di cui alla l.r. 6/2009, Art. 56.

Negli eventuali successivi interventi di passaggio di classe energetica, la percentuale di incremento sarà data dalla differenza tra l'incremento percentuale già concesso e quello relativo alla classe finale di progetto.

- Con questo tipo di intervento sono ammessi incrementi di altezza –
 non superiori a 0,50 m. calcolati in gronda o di un piano (calcolato in m. 3), purchè venga presentato un esame planialtimetrico allargato a tutto l'isolato (da documentare attraverso un rilievo fotografico o altri sistemi rappresentativi), con la finalità di dimostrare
 un adeguato inserimento dal punto di vista morfologico e volumetrico; tale studio viene sottoposto all'esame della Commissione
 Qualità del Territorio.
- in tutti gli Ambiti AUC-A è sempre possibile, fermo restando l'indice di Ambito sopradefinito e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sopraelevare di 1 piano gli edifici esistenti senza considerare i parametri relativi alle distanze dai confini (sono sempre ammessi interventi nei limiti del codice civile), dai fabbricati di lotti adiacenti, dalle strade. In tal caso deve essere allegato, alla richiesta del titolo abilitativo, una tavola dimostrativa mediante rappresentazione planivolumetrica, che evidenzi come il nuovo volume si inserisce nel contesto edificato circostante (allineamenti alla linee di gronda, sul fronte stradale o interno, ecc.); tale studio viene sottoposto all'esame della Commissione Qualità del Territorio.
- in tutti gli Ambiti AUC-A è sempre possibile prevedere incrementi di SU, senza considerare l'indice di Ambito sopradefinito, quando si interviene all'interno di un volume esistente alla data di adozione del RUE; l'intervento può comportare la realizzazione di nuovi solai o soppalchi. E' altresì consentito il cambio d'uso in SU, di edifici destinati ad SA alla data di adozione del RUE, qualora la SA medesima sia superiore al minimo richiesto per ogni unità abitativa dalle presenti norme, rispettando sempre i minimi di legge per le altezze interne dei locali.
- In tutti gli Ambiti AUC-A sono ammessi interventi NC e CD per dotare le unità abitative esistenti, alla data di adozione del RUE, di servizi ed accessori purchè la superficie di pavimento complessiva di tali accessori non sia superiore al 60% della SU residenziale; questa possibilità vale anche in zone con indice saturo.

Modalità di attuazione

- - Per quanto riguarda gli Usi commerciali le procedure amministrative so-

		no fissate all'Art. 34 successivo
Usi	=	- UA1, UA2 - UC1, UC12/A, UC12/B, UC13, UC14, UC15, UC18, UC19, UC20, UC21, UC22/A, UC22/B, UC23, UC24, UC27 - UL2
		USI commerciali: UC3, UC5 (con il limite max di 400 mq di SV)
Parametri		Nel caso di ristrutturazione con o senza ampliamenti di SU, di demolizione e ricostruzione, di nuove costruzioni, di cambio di destinazione d'uso tra la funzione residenziale e le altre funzioni previste al precedente punto, devono essere rispettati i seguenti parametri: - parcheggi privati e parcheggi pubblici nella misura di cui all'Art. 33 successivo e con le seguenti prescrizioni: - P1 da monetizzare solo nel caso in cui venga dimostrata l'effettiva impossibilità di realizzarli per mancanza di area disponibile - P3 da realizzare - altezza massima dei fronti: - m. 10,00 - rapporto di copertura: per gli interventi di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione devono essere osservati i seguenti parametri: a) rapporto di copertura (Q) = 40% del lotto b) superficie permeabile = 50% della porzione di lotto scoperta Nel caso di intervento di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione o ampliamento, ad esclusione dei casi di ristrutturazione senza modifiche alla sagoma planivolumetrica dell'edificio: - distanza tra edifici all'interno della stessa proprietà: la distanza fra pareti finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza di m. 6 dal relativo fabbricato principale qualunque sia l'altezza di questo, o a distanza inferiore a m. 6, ma sempre a non meno di m. 3, qualora l'altezza del fabbricato per servizi sia inferiore all'altezza del davanzale delle finestre degli edifici principali prospicienti; ad una distanza qualunque rispetto un altro edificio per accessori; - distanza tra edifici fra lotti contiqui: la distanza tra pareti finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere inferiore a m. 5 per gli edifici principali e m. 1,50 per gli edifici del contine del lotto: tale distanza non potrà essere inferiore a m. 5 per gli edifici principali
		dal confine di Ambito o esclusivamente sul confine medesimo, previa

sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo) della proprietà confinante. Tutte le altre costruzioni aventi un'altezza superiore a m. 2,50 devono rispettare dai confini di Ambito una distanza non inferiore a m. 5,00 salvo il caso che l'Ambito contermine sia della medesima proprietà;

distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU): m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse (minori o maggiori) per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito; al di fuori del TU valgono le distanze fissate all'Art. 19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e nella Tavola dei vincoli.;

Tutte le distanze fra edifici esistenti, possono essere derogate, ma anche in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato secondo quanto previsto in Appendice.

Paragrafo 2): Requisiti ambientali

- 1. Dovrà essere perseguito l'obbiettivo di realizzazione dello sdoppiamento del sistema fognario pubblico in acque reflue bianche e nere, con sostituzione della rete fognaria mista.
- 2. In caso di nuovi interventi o ristrutturazioni globali, dovrà essere sempre realizzato lo sdoppiamento del sistema fognario interno all'ambito, in acque reflue bianche e nere.
- 3. In caso di nuovi interventi edificatori o ristrutturazioni edilizie, dovranno essere verificate le infrastrutture acquedottistiche e di metano con l'Ente Gestore.
- 4. In caso di conflitti o criticità acustiche rilevate, gli edifici destinati a funzioni residenziali, dovranno essere dotati di idonei requisiti acustici passivi, valutando altresì, preliminarmente, anche soluzioni (distanze dalle fonti, distribuzione dell'edificato e delle pertinenze, ecc.) che garantiscano la migliore compatibilità urbanistica.
- 5. In tali ambiti dovranno essere altresì perseguiti gli obbiettivi di previsione e realizzazione di percorsi ciclopedonali di connessione urbana.

Art. 24 - Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione (AUC-B)

paragrafo 1): Definizione

1. Gli ambiti consolidati in corso di attuazione sono costituiti da tessuti edilizi in fase di consolidamento e completamento edilizio e/o infrastrutturale (opere di urbanizzazione primaria e secondaria), mediante Piani Urbanistici Attuativi o Progetti Unitari derivanti dal Vigente PRG già convenzionati e/o in fase di completamento. Tali ambiti in riferimento ai comparti dell' ex PRG, sono perimetrati con una linea blu a tratto continuo.

paragrafo 2: Destinazioni d'uso

- 1. Gli usi previsti sono quelli definiti dai rispettivi Piani Particolareggiati, Progetti Unitari o interventi convenzionati. Per quanto riguarda gli usi commerciali sono ammessi, nel rispetto di quanto definito all'Art. 34 successivo:
 - UC3, UC5 (con il limite max di 400 mg di SV) per tutti gli Ambiti
 - UC3, UC4, UC5, UC6, UC7 per l'Ambito ex Lamborghini
 - UL2 per tutti gli Ambiti
 - UC23 per tutti gli ambiti

paragrafo 3): Interventi ammessi

- Sono ammessi tutti gli interventi riconducibili ai rispettivi Piani Particolareggiati, Progetti Unitari e Interventi convenzionati. Tali modalità di intervento rimarranno valide fino alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune ed all'esaurimento delle capacità edificatorie convenzionate. Successivamente tali ambiti verranno classificati come AUC-A tramite Variante al RUE.
- 2. Nel Comune di Pieve di Cento questo tessuto viene riconosciuto:
 - a. Progetto Unitario "L" del PRG vigente in via Provinciale Cento
 - b. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata ex C1.2 del PRG vigente in Via Landi
 - c. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata ex C1.4 del PRG vigente in Via Cremona; l'autorizzazione per il "trattamento di materiali da demolizione" va acquisita previo espletamento delle condizioni fissate all'Art.
 - d. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata ex C1.3b del PRG Vigente (via Mascarino)
 - e. Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata ex C2.3a del PRG vigente (ex Lamborghini).

 Nei lotti n. 50 e 51 di tale P.P. ex C2.3a sono previsti rispettivamente mq 3.900 e mq 1.342 di SC per funzioni miste commerciali (come definite all'Art. 34), terziarie e direzionali; quota parte di tali superfici, possono essere trasferite sul parcheggio extrastandard catastalmente individuato al foglio 22, mapp. 32, occupandone non più del 50%, con altezza massima di 3 piani fuori terra e distanza dalla Via Provinciale Bologna minimo 20 metri; inoltre la quota del lotto 51 può essere accorpata, in toto o in parte sul lotto 50.
 - La porzione di parcheggio non più realizzabile sul mappale 32, dovrà essere trasferita all'interno del comparto in altra posizione.

Il trasferimento di superficie e di dotazioni sopradescritta, si attua mediante Variante al Piano Particolareggiato Vigente, con aggiornamento della convenzione urbanistica e senza incidere né sulla capacità edificatoria complessivo del comparto né sulla quota prevista di dotazioni urbanistiche, quota extrastandard compresa. La Variante sarà assoggettata a perequazione compensativa a favore del Comune con modalità da definire nella convenzione.

paragrafo 4): Parametri

- 1. Rimangono validi i parametri fissati negli strumenti urbanistici preventivi, nei progetti unitari o negli interventi convenzionati fino all'esaurimento delle capacità edificatorie convenzionate.
- Tutte le distanze fissate negli strumenti urbanistici preventivi, possono essere derogate solo in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato secondo quanto previsto in Appendice.

Art. 25 – Ambiti urbani consolidati (AUC-C)

paragrafo 1): Definizione

- 1. Si tratta di ambiti che, pur dotati di un adeguato livello di qualità insediativa generale evidenziano alcune carenze strutturali di funzionalità urbanistica che risultano solo in parte e non sempre realisticamente superabili alla luce dello stato di fatto e della sedimentazione degli insediamenti esistenti.
 - Tali carenze riguardano in particolare la tipologia delle strade, gli spazi pedonali e per la sosta e il verde di vicinato oltre che, come più in generale, le reti fognarie ancora miste -, e si rintracciano soprattutto entro i settori della prima espansione urbana, ambito spesso in posizione di cuscinetto tra il tessuto edilizio del Centro storico ed il tessuto edificato moderno della precedente tipologia. Sono caratterizzati da una forte saturazione edilizia.
- 2. All'interno di tale Ambito si possono riconoscere dei sottoambiti costituiti da tessuti edilizi in fase di consolidamento e completamento edilizio e/o infrastrutturale (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) derivanti dal Vigente PRG. Tali sottoambiti Ambiti sono perimetrati con una linea continua di colore marrone e la sigla AUC-C è accompagnata da un numero d'ordine progressivo.

AUC-C	=	Ambiti Urbani Consolidati
Superficie minima di intervento	=	- Lotto di proprietà
Capacità edificatoria max (C.e. max)	=	 Uf = Ufe (Uf esistente) o se più favorevole sino all' UF = 0,35 mq/mq Uf = 0,35 mq/mq di SU per tutti lotti liberi frazionati prima della data di adozione del RUE Un lotto edificato può essere frazionato dopo la data di adozione del RUE purchè all'edificio esistente venga attribuita un'area di pertinenza minima (calcolata sulla base di un indice teorico Uf = 0,40 mq/mq); sul lotto residuo derivato dal frazionamento potrà essere applicato l'Uf = 0,35 mq/mq
Interventi ammessi	=	Gli interventi previsti per l'utilizzo degli indici sopradefiniti, sono limitati ai seguenti casi: MO, MS, RE, AM, CD; NC solo su lotti liberi In alternativa all'utilizzo dell'indice sopradefinito (in modo autonomo: le due previsioni non si sommano) sono ammessi i seguenti Interventi con indirizzo di risparmio energetico: nel caso in cui si preveda un intervento complessivo che interessi tutto l'edificio (mediante intervento di demolizione "D" con ricostruzione "RI" e Ristrutturazione Edilizia "RE" globale), è ammesso un incremento della Capacità edificatoria ammessa, purchè l'incremento sia finalizzato alla realizzazione di un organismo edilizio dotato di una prestazione energetica superiore alla media (di cui all'Allegato 9, della Direttiva regionale n. 156/2008 come modificata dalla delibera G.R. n. 1362/2010),ovvero: + 10% della SU per collocare l'edificio in classe B + 25% della SU per collocare l'edificio in classe A + 30% della SU per collocare l'edificio in classe A+ Tale condizione dovrà essere attestata dalle apposite certificazioni da presentare secondo le disposizioni di legge. Nel caso in cui le verifiche finali non attestino il raggiungimento della classe energetica prevista, si applicano le sanzioni e le procedure di cui

		alla I.r. 6/2009, Art. 56.
		 Negli eventuali successivi interventi di passaggio di classe energetica, la percentuale di incremento sarà data dalla differenza tra l'incremento percentuale già concesso e quello relativo alla classe finale di progetto. Con questo tipo di intervento sono ammessi incrementi di altezza – non superiori a 0,50 m. calcolati in gronda - o di un piano (calcolato in m. 3), purchè venga presentato un esame planialtimetrico allargato a tutto l'isolato (da documentare attraverso un rilievo fotografico o altri sistemi rappresentativi), con la finalità di dimostrare un adeguato inserimento dal punto di vista morfologico e volumetrico; tale studio viene sottoposto all'esame della Commissione Qualità del Territorio.
		- in tutti gli Ambiti AUC-C è sempre possibile, fermo restando l'indice di Ambito sopradefinito e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, soprae- levare di 1 piano gli edifici esistenti senza considerare i parametri relativi alle distanze dai confini (sono sempre ammessi interventi nei limiti del codice civile), dai fabbricati di lotti adiacenti, dalle strade. In tal caso de- ve essere allegato, alla richiesta del titolo abilitativo, una tavola dimo- strativa mediante rappresentazione planivolumetrica, che evidenzi come il nuovo volume si inserisce nel contesto edificato circostante (allinea- menti alla linee di gronda, sul fronte stradale o interno, ecc.); tale studio viene sottoposto all'esame della Commissione Qualità del Territorio.
		 in tutti gli Ambiti AUC-C è sempre possibile prevedere incrementi di SU, senza considerare l'indice di Ambito sopradefinito, quando si interviene all'interno di un volume esistente alla data di adozione del RUE; l'intervento può comportare la realizzazione di nuovi solai o soppalchi. E' altresì consentito il cambio d'uso in SU, di superfici accessorie (SA) già presenti e legittimate alla data di adozione del RUE, qualora la SA medesima sia superiore al minimo richiesto per ogni unità abitativa dalle presenti norme, rispettando sempre i minimi di legge per le altezze interne dei locali.
		 In tutti gli Ambiti AUC-C sono ammessi interventi NC e CD per dotare le unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE, di servizi ed ac- cessori purchè la superficie di pavimento complessiva di tali accessori non sia superiore al 60% della SU residenziale; questa possibilità vale anche in zone con indice saturo.
Modalità di attuazione	=	 Diretta Per quanto riguarda gli Usi commerciali le procedure amministrative sono fissate all'Art. 34 successivo
Usi	=	- UA1, UA2 - UC1, UC12/A, UC12/B, UC13, UC14, UC15, UC18, UC19, UC20, UC21, UC22/A, UC22/B, UC23, UC24, UC27 - UL2 <u>USI commerciali</u> : UC3, UC5 (con il limite max di 400 mq di SV)
Parametri		Nel caso di ristrutturazione con o senza ampliamenti di SU, di demolizione e ricostruzione, di nuove costruzioni, di cambio di destinazione d'uso tra la funzione residenziale e le altre funzioni previste al precedente punto, devono essere rispettati i seguenti parametri:

- parcheggi privati e parcheggi pubblici nella misura di cui all'Art. 33 successivo e con le seguenti prescrizioni:
 - P1 da monetizzare solo nel caso in cui venga dimostrata l'effettiva impossibilità di realizzarli per mancanza di area disponibile
 - P3 da realizzare
- altezza massima dei fronti:
 - m. 10.00
 - uguale all'esistente se più favorevole
- <u>rapporto di copertura</u>: per gli interventi di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione devono essere osservati i seguenti parametri:
 - a) rapporto di copertura (Q) = 40% del lotto
 - b) superficie permeabile = 50% della porzione di lotto scoperta

Nel caso di intervento di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione o ampliamento, ad esclusione dei casi di ristrutturazione senza modifiche alla sagoma planivolumetrica dell'edificio, vanno rispettate le seguenti distanze:

- distanza tra edifici all'interno della stessa proprietà: la distanza fra pareti finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza di m. 6 dal relativo fabbricato principale qualunque sia l'altezza di questo, o a distanza inferiore a m. 6, ma sempre a non meno di m. 3, qualora l'altezza del fabbricato per servizi sia inferiore all'altezza del davanzale delle finestre degli edifici principali prospicienti; ad una distanza qualunque rispetto un altro edificio per accessori;
- distanza tra edifici fra lotti contigui: la distanza tra pareti finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza non inferiore a m. 6 dal fabbricato principale del lotto contiguo, ad una distanza non inferiore a m. 3 da eventuali fabbricati per servizi del lotto contiguo;
- distanza degli edifici dal confine del lotto: tale distanza non potrà essere inferiore a m. 5 per gli edifici principali e m. 1,50 per gli edifici destinati a servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50. E' ammessa anche la costruzione sul confine di proprietà di edifici principali e di edifici per servizi previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo registrato) della proprietà confinante. Nel caso di edifici preesistenti sul confine l'altezza del nuovo edificio non dovrà superare quella dell'edificio preesistente;
- distanza degli edifici dai confini di Ambito: tra l'Ambito consolidato e gli altri Ambiti consolidati, è consentito realizzare edifici per servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50 ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine di Ambito o esclusivamente sul confine medesimo, previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo) della proprietà confinante. Tutte le altre costruzioni aventi un'altezza superiore a m. 2,50 devono rispettare dai confini di Ambito una distanza non inferiore a m. 5,00 salvo il caso che l'Ambito contermine sia della medesima proprietà:
- distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU):
 m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse (minori o maggiori) per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito; al di fuori del TU valgono le distanze fissate all'Art.

19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e nella Tavola dei vincoli;
Tutte le distanze fra edifici esistenti, possono essere derogate, in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato, secondo quanto previsto in Appendice.

AUC-Cn	=	Ambiti Urbani Consolidati con prescrizioni specifiche
Usi	=	USI : sono consentiti tutti gli Usi di cui al il precedente Ambito AUC-C fatte salve limitazioni specifiche indicate nel relativo paragrafo
Applicazione degli indici	=	 Per i casi di intervento previsti nelle seguenti schede con prescrizioni specifiche, non si applicano gli interventi con indirizzo di risparmio energetico di cui al precedente paragrafo (AUC-C) per gli edifici di nuova costruzione; gli interventi suddetti sono ammessi per gli edifici esistenti alla data di adozione del RUE per i quali venga previsto l'intervento di demolizione "D" con ricostruzione "RI" e Ristrutturazione Edilizia "RE" globale.
Prescrizioni specifiche	=	 Per quanto riguarda l'Ambito classificato AUC-C1A, sito fra la via Circonvallazione Levante e via Alberghini, sono ammessi i seguenti interventi: Interventi Gli edifici contrassegnati da un "pallino nero" devono essere conservate nella loro forma e volumetria sui lati ovest, nord e sud (intervento di REV di cui all'Art. 2.6.6 precedente); sul lato est sono ammessi ampliamenti funzionali alle unità abitative presenti, utilizzando le superfici esistenti alla data di adozione del RUE anche se destinate a superfici accessorie. Tale ampliamento potrà raggiungere una SU e/o SA massima di 40 mq per ogni unità abitativa esistente alla data di adozione del RUE. L'intervento deve garantire, ad intervento concluso, una dotazione minima di due posti auto. I posti auto possono essere realizzati anche in allargamento della Via Alberghini. Gli interventi per questo Ambito devono essere attuati con riferimento ad almeno due proprietà contigue.
Prescrizioni specifiche	=	 Per quanto riguarda l'Ambito AUC-C2, in via Cremona, sono ammessi gli interventi sottoriportati nel rispetto dell'indice fissato: Uf = 0,25 mq/mq di SU: l'indice si applica a tutto il lotto di pro-

	1 1	
		prietà edificato o libero Interventi interventi di ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione a parità di Superficie esistente alla data di adozione del RUE o utilizzando l'indice previsto se più favorevole, per i lotti già edificati; Interventi di nuova costruzione su lotto libero utilizzando l'indice previsto; gli ampliamenti devono essere funzionalmente collegati agli edifici esistenti valutando altresì la disposizione degli edifici maggiormente tutelante rispetto agli impatti derivanti dalla strada.; in sede di intervento è prescritto che ogni soggetto attuatore, limitatamente al lotto di intervento, realizzi una fascia alberata o una siepe arbustiva sul lato ovest del lotto a confine con l'Ambito di tutela paesaggistico/ambientale prevista dal RUE. Altezza massima: m. 7,50
Prescrizioni specifiche	= -	 Per quanto riguarda l'Ambito AUC-C3, sito fra la via Provinciale Cento e la via Circonvallazione Ponente, sono ammessi i seguenti interventi nel rispetto dell'indice: Uf = 0,25 mq/mq di SU: l'indice si applica a tutto il lotto di proprietà edificato o libero Interventi interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione nel rispetto dell'indice fissato e con altezza non superiore a quella degli edifici esistenti, nel più assoluto rispetto delle alberature esistenti; interventi di RC-B come definito in Appendice) per gli edifici individuati con un simbolo di "pallino nero".
Prescrizioni specifiche	= -	 Per quanto riguarda il lotto edificato, sito in via Pradole n. 8, classificato AUC-C4, sono ammessi i seguenti interventi nel rispetto dell'indice: Uf = 0,25 mq/mq da applicare a tutta l'area individuata in cartografia Interventi interventi di ampliamento, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione; all'interno dell'indice ammesso è consentita la realizzazione di una palestra di utilizzazione privata.
Prescrizioni specifiche	= -	Per quanto riguarda il lotto edificato, sito in via Mascarino n. 11, classificato AUC-C5 , si prevede Uf = UF esistente; in caso di intervento di demolizione con ricostruzione, è a carico del soggetto attuatore realizzare il risezionamento della strada comunale per il fronte di proprietà (tombamento del fosso stradale e allargamento della sede stradale medesima).
Prescrizioni specifiche	= -	 Per quanto riguarda il lotto edificato, sito in via Mascarino 4/a, classificato AUC-C6, sono ammessi i seguenti interventi: la Capacità edilizia max prevista va indirizzata sui mappali 21, 271, 274 e 292 parte, di proprietà; sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri:
Prescrizioni specifiche	= -	- rei quanto nguarua iriotto edilicato, sito in via Provinciale san Benedet-

		to angolo via Di Vittorio, classificato AUC-C7, sono ammessi i seguenti interventi: Interventi - diretto previo convenzionamento oneroso, per fissare le condizioni del cambio d'uso di locali di servizio alla residenza in locali ad uso commerciale, siti al piano terra e per una superficie utile non superiore a 100 mq. Nel caso di cambio d'uso vanno verificate le dotazioni di parcheggio come previsto all'Art. 33, ovvero: - P1 da monetizzare - P3 da realizzare USI - UA1, UC3, UC12/A, UC14, UC18, UC23 USI commerciali: Per l'uso UC3 le condizioni sono fissate all' Art. 34 successivo - Vanno mantenuti i parametri edilizi esistenti.
Prescrizioni specifiche	=	 Per quanto riguarda il lotto edificato, sito in via Ponte Nuovo 32-36, classificato AUC-C8, sono ammessi i seguenti interventi: RE, D, RI, AM nel rispetto dei seguenti parametri: UF = UFesistente; l'edifico può usufruire degli incrementi di superficie ai fini del risparmio energetico, di cui all'Art. 23 USI UA1, UC23
Prescrizioni specifiche	=	 Per quanto riguarda il lotto edificato sito in via IV Novembre n. 25, classificato AUC-C9, sono ammessi i seguenti interventi: MO, MS, RE, RI nel rispetto dei seguenti parametri: Lotto di intervento: SF = 920 mq UF = 0,20 mq/mq USI UA1, UC23 Altezza massima non superiore all'altezza esistente Standard di parcheggio e verde non dovuti
		Gli Ambiti AUC-CR , AUC-CM e AUC-C10 sono disciplinati nell'Elab. 2 del POC 2014-2019 approvato con delib. Consiglio Comunale n. 29 del 27.03.2014.
Prescrizioni specifiche	=	 Per quanto riguarda il lotto edificato sito in via Pradole n. 9a, classificato AUC-C11, identificato catastalmente al foglio 23, mappale 323, sono ammessi i seguenti interventi: Interventi MO, MS, RE, CD nel rispetto dei seguenti parametri: UF = UF esistente, con la possibilità di ricavare una unità abitativa in più rispetto a quella già prevista

- L'intervento diretto di cambio d'uso per la funzione residenziale, è condizionato alla sottoscrizione di un Art. 18 tra Comune e Soggetto attuatore, in cui verranno fissate le modalità di corresponsione al Comune di oneri perequativi. Tali oneri saranno applicati alla quota di superficie che è soggetta a variazione d'uso. Nel medesimo Art. 18 sarà fissato un minimo di 10 anni di inalienabilità per l'unità abitativa prevista in più.

US

- UA1, UC16, UC23

Altezza massima

- uguale all'altezza esistente

Dotazioni urbanistiche:

- parcheggi privati e parcheggi pubblici nella quantità prevista all'Art.
 33 successivo
 - parcheggi pubblici P1: da monetizzare
 - parcheggi privati P3: da realizzare
 - verde pubblico: non dovuto

AUC-C12 derivante dalla Variante al PSC n. 1/2014 Prescrizioni specifiche

INQUADRAMENTO

- l'intervento è riferito ad un area classificata come AUC-C12, perimetrata con linea continua di colore rosso (riportata nelle Tavolette del RUE n. 59 e 63 in scala 1:2000 ed identificata catastalmente al foglio 23 mapp. 11 e 359) nella quale vengono individuate diverse funzioni, la cui attuazione è governata da un Art. 18 l.r. 20/2000, sottoscritto in data 10.02.2014 :
 - Ambito edificabile per funzioni residenziali AUC-C12
 - verde privato inedificabile
 - area per interventi di laminazione delle acque superficiali
- il soggetto attuatore, attraverso l'Art. 18, si impegna a:
 - realizzare la capacità edificatoria prevista nell'Ambito AUC-C12
 - ad utilizzare, per usi privati, la fascia di verde privato inedificabile
 - a cedere gratuitamente al Comune l'area destinata ad interventi di laminazione delle acque superficiali

INTERVENTI NELL'AMBITO AUC-C12

- NC nel rispetto dei seguenti parametri:
 - Capacità edificatoria max (C.e. max) = mq 2.330 di SC così distinta:
 - 1.456,25 mg di SU
 - 873,75 mg di SA

USI

- UA1, UC23

MODALITÀ DI INTERVENTO NELL'AMBITO AUC-C12

 Intervento diretto previa approvazione di un "Progetto Unitario convenzionato negli ambiti urbani consolidati" di cui all'Art. 17.1 precedente, con la sottoscrizione di apposita convenzione urbanistica

PARAMETRI SPECIFICI DELL'AMBITO AUC-C12

- altezza massima: m. 7,50

distanza dalle strade (Via Pradole): m. 10,00
distanza dagli Ambito 1 confinanti: m. 5,00
distanza dai confini di Ambito "Verde privato": sul confine

Dotazioni urbanistiche:

- parcheggi privati e parcheggi pubblici nella quantità prevista all'Art.
 33 successivo
 - P1 da realizzare (mq. 251,10)
 - P3 da realizzare
- verde pubblico: non previsto in quanto compensato dalla cessione dell'area per la vasca di laminazione

Parametri

 Per tutti gli Ambiti specifici di cui sopra, vanno rispettati i seguenti parametri, in mancanza di dettagli riportati nelle specifiche schede:

Nel caso di ristrutturazione con o senza ampliamenti di SU, di demolizione e ricostruzione, di nuove costruzioni, di cambio di destinazione d'uso tra la funzione residenziale e le altre funzioni previste al precedente punto, devono essere rispettati i sequenti parametri:

- <u>parcheggi privati e parcheggi pubblici</u> nella misura di cui all'Art. 33 successivo e con le sequenti prescrizioni:
 - P1 da monetizzare solo nel caso in cui venga dimostrata l'effettiva impossibilità di realizzarli per mancanza di area disponibile
 - P3 da realizzare
- altezza massima dei fronti:
 - m. 10,00 per gli Ambiti AUC-C o altre altezze se specificate nelle schede specifiche precedenti;
- <u>rapporto di copertura</u>: per gli interventi di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione devono essere osservati i seguenti parametri:
 - a) rapporto di copertura (Q) = 40% del lotto
 - b) superficie permeabile = 50% della porzione di lotto scoperta

Nel caso di intervento di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione o ampliamento, ad esclusione dei casi di ristrutturazione senza modifiche alla sagoma planivolumetrica dell'edificio:

- distanza tra edifici all'interno della stessa proprietà: la distanza fra pareti finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza di m. 6 dal relativo fabbricato principale qualunque sia l'altezza di questo, o a distanza inferiore a m. 6, ma sempre a non meno di m. 3, qualora l'altezza del fabbricato per servizi sia inferiore all'altezza del davanzale delle finestre degli edifici principali prospicienti; ad una distanza qualunque rispetto un altro edificio per accessori:
- distanza tra edifici fra lotti contigui: la distanza tra pareti finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza non inferiore a m. 6 dal fabbricato principale del lotto contiguo, ad una distanza non inferiore a m. 3 da eventuali fabbricati per servizi del lotto contiguo;
- distanza degli edifici dal confine del lotto: tale distanza non potrà essere inferiore a m. 5 per gli edifici principali e m. 1,50 per gli edifici destinati a servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50. E' ammessa anche la costruzione sul confine di proprietà di edifici principali e di edifici per servizi previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale

- d'obbligo registrato) della proprietà confinante. Nel caso di edifici preesistenti sul confine l'altezza del nuovo edificio non dovrà superare quella dell'edificio preesistente;
- distanza degli edifici dai confini di Ambito: tra l'Ambito consolidato e gli altri Ambiti consolidati, è consentito realizzare edifici per servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50 ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine di Ambito o esclusivamente sul confine medesimo, previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo) della proprietà confinante. Tutte le altre costruzioni aventi un'altezza superiore a m. 2,50 devono rispettare dai confini di Ambito una distanza non inferiore a m. 5,00 salvo il caso che l'Ambito contermine sia della medesima proprietà;
- distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU):
 m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse (minori o maggiori) per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito; al di fuori del TU valgono le distanze fissate all'Art.
 19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e Tavola dei vincoli;

Tutte le distanze fra edifici esistenti, possono essere derogate, ma anche in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato secondo quanto previsto in Appendice.

Paragrafo 2): Requisiti ambientali

- 1. Dovrà essere perseguito l'obbiettivo di realizzazione dello sdoppiamento del sistema fognario pubblico in acque reflue bianche e nere, con sostituzione della rete fognaria mista.
- 2. In caso di nuovi interventi o ristrutturazioni globali, dovrà essere sempre realizzato lo sdoppiamento del sistema fognario interno all'ambito, in acque reflue bianche e nere.
- 3. In caso di nuovi interventi edificatori o ristrutturazioni edilizie, dovranno essere verificate le infrastrutture acquedottistiche e di metano con l'Ente Gestore.
- 4. In caso di conflitti o criticità acustiche rilevate, gli edifici destinati a funzioni residenziali, dovranno essere dotati di idonei requisiti acustici passivi, valutando altresì, preliminarmente, anche soluzioni (distanze dalle fonti, distribuzione dell'edificato e delle pertinenze, ecc.) che garantiscano la migliore compatibilità urbanistica.
- 5. In tali ambiti dovranno essere altresì perseguiti gli obbiettivi di previsione e realizzazione di percorsi ciclopedonali di connessione urbana.

CAPO II – SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE

- 1. Per quanto riguarda il "Sistema produttivo" negli elaborati grafici del RUE vengono riportati al solo scopo documentativo, anche gli "Ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo ASP-AN di cui all'Art. 26.4 del PSC (essi infatti sono attuabili tramite l'approvazione dai due Comuni interessati Castello d'Argile e Pieve di Cento di uno "Schema strutturale" relativo agli Ambiti n. 5 per Pieve di Cento e dall'Ambito n. 17 per Castello d'Argile); la progettazione unitaria deve garantire uno sviluppo coordinato ed unitario delle previsioni e delle mitigazioni necessarie per la sostenibilità dell'intervento, nonché l'individuazione dei comparti minimi di attuazione. Successivamente tali Ambiti saranno messi in attuazione completamente o per parti dai POC comunali dei due Comuni.
- 2. In tutti gli Ambiti prevalentemente produttivi di cui ai successivi Artt. 26 e 27, è consentito ai pubblici esercizi (UC12/A) nel rispetto delle modalità costruttive previste, realizzare strutture aperte-coperte fino ad una superficie massima di mq. 30, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività. L'intervento è oneroso e può essere realizzato anchein deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque le norme del Codice Civile.. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti.

Art. 26 – Ambiti produttivi comunali esistenti (ASP-C)

paragrafo 1): Descrizione dell'Ambito

- 1. Sul territorio comunale di Pieve di Cento sono presenti alcuni Ambiti produttivi di rilevo comunale localizzati nel Capoluogo a sud dell'abitato, a margine di via Bologna.
- 2. In coerenza con gli obiettivi strategici declinati all'Art. 26.1 delle NdA del PSC, il RUE fissa le modalità di intervento, gli usi e gli indici parametrici al successivo paragrafo 2.

paragrafo 2: Modalità di intervento, indici ed usi

Superficie minima di intervento	=	-	lotto di proprietà
Capacità edificatoria max	=	-	UF= Ufe (Uf esistente) ampliamento una tantum per le aziende insediate, pari al 30% della SU esistente alla data di adozione del RUE, purchè non venga superato il rapporto di copertura Q = 80%, previa presentazione da parte dell' im- presa, di un piano di sviluppo tecnico-produttivo; tale documentato deve essere presentato in forma diagrammatica e descrittiva, per illustrare i caratteri tecnico-progettuali dell'intervento richiesto, le modalità e i tempi di attuazione. Tale piano sarà accompagnato da un atto unilaterale d'obbligo nel quale l'impresa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, a realizzare quanto richiesto in modo conforme. In sede di redazione dell'atto saranno fissate le eventuali sanzioni per l'inadempienza di quanto sottoscritto. L'ampliamento una- tantum si applica solo una volta e non può essere concesso a chi, sulla base di strumenti urbanistici precedenti, ne abbia già usufruito. Nella porzione di ambito identificata catastalmente al F. 22, mappale 231, è consentito un incremento edificatorio della superficie utile lorda esistente alla data di adozione della variante al RUE n. 5/2017, pari a mq 700, alle condizioni ed obblighi perequativi contenuti dell'accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000 sottoscritto in data 30/11/2017 prot. n. 0011121/2017
Interventi ammessi	=	-	MO, MS, RC, RE, D, RI, AM, NC, CD

Modalità di attuazione	=	- intervento diretto
Usi	=	 UA1, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UC20, UC23, UP1, UP2, UP8, UP3, UE5, UE7 UL2 limitatamente alle attività di affitta camere e bed & breakfast come precisato all'art.10 della I.r. 16/2004 utilizzando le unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE. UA1 limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE
Parametri	=	Standard e parametri:
		 parcheggi privati e parcheggi pubblici rela misura di cui all'Art. 33 successivo e con le seguenti prescrizioni:

specifico atto unilaterale d'obbligo) della proprietà confinante;

— <u>distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU)</u>:

m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse (minori o maggiori) per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito; <u>al di fuori del TU</u> valgono le distanze fissate all'Art.

19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e nella Tavola dei vincoli;

Tutte le distanze fra edifici esistenti, possono essere derogate ma anche in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato secondo quanto previsto in Appendice.

Art. 27 – Ambiti produttivi sovracomunali esistenti (ASP_B)

paragrafo 1): Individuazione dell'Ambito ed indirizzi generali

- La caratteristica della zona produttiva sovracomunale edificata a sud-ovest del Capoluogo, a margine della via Mascarino, è quella di essere ricompresa all'interno dell'Ambito suscettibile di sviluppo per nuove funzioni produttive del "Polo di Castello d'Argile - Pieve di Cento".
- 2. Tali ambiti si distinguono in due fattispecie:
 - a) ambiti produttivi sovracomunali esistenti ASP-B
 - b) ambiti produttivi sovracomunali in corso di attuazione o già attuati con Piano Particolareggiato ASP-BA
- 3. In coerenza con quanto fissato nel PSC e tenendo in considerazione quanto sottoscritto nell'Accordo Territoriale per gli Ambiti produttivi, il Comune dovrà perseguire e programmare i seguenti interventi:
 - interventi di riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche attraverso la predisposizione di un progetto di riqualificazione della viabilità esistente:
 - interventi volti al miglioramento dell'immagine complessiva dell'insediamento in termini di riordino urbanistico, di ambientazione paesaggistica, anche attraverso una adeguata riqualificazione degli spazi per attrezzature e spazi collettivi esistenti.

paragrafo 2): Modalità di intervento

a) ASP-B: ambiti produtti	vi so	ovracomunali esistenti
Superficie minima di intervento	=	lotto di proprietà
Capacità edificatoria max	=	 UF max = 0, 60 mq/mq (l'indice esclude la quota residenziale) ampliamento una tantum per le aziende insediate, , pari al 20% della SU esistente alla data di adozione del RUE, purchè non venga superato il rapporto di copertura Q = 80% e comunque solo nel caso in cui l'ampliamento "una tantum" non sia già stato concesso sulla base di strumenti urbanistici precedenti ampliamento una tantum per le aziende insediate, pari al 35% della SU esistente alla data di adozione del RUE, purchè l'ampliamento avvenga all'interno dei volumi esistenti
Interventi ammessi		- MO, MS, RC, RE, D, CD, RI, AM, NC
Modalità di attuazione	=	- intervento diretto
Usi	=	 UC5, UC12A, UC12B, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UC20, UC23, UP1, UP2, UP6/A, UP6/B,UP8, UP3, UE5, UE7 UL2 limitatamente alle attività di affitta camere e bed & breakfast come precisato all'art.10 della I.r. 16/2004 utilizzando le unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE. UA1 limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE Per quanto riguarda gli Usi commerciali le procedure amministrative sono fissate all'Art. 34 successivo. Non sono ammesse in questo Ambito "aziende a rischio di incidente rilevante" così come definite nella normativa sovraordinata vigente.

Parametri

- Standard e parametri:
 - parcheggi privati e parcheggi pubblici nella misura di cui all'Art. 33 successivo e con le seguenti prescrizioni:
 - P1 da monetizzare solo nel caso in cui venga dimostrata l'effettiva impossibilità di realizzarli per mancanza di area disponibile
 - P3 da realizzare
 - il Cambio d'Uso (CD) senza incremento di SU finalizzato agli USI UC14, UC15 e UC16 non è soggetto a verifica dello standard di parcheggio P1 e P3
 - <u>altezza massima:</u> = m. 14,00 con esclusione dei volumi tecnici, silos, ecc
 - rapporto di copertura: per gli interventi di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione devono essere osservati i seguenti parametri:
 - a) rapporto di copertura (Q) = 50% del lotto
 - b) dotazione di verde permeabile (VP) = 10% del lotto

Nel caso di intervento di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione o ampliamento, ad esclusione dei casi di ristrutturazione senza modifiche alla sagoma planivolumetrica dell'edificio:

- <u>distanza tra edifici all'interno della stessa proprietà</u>: la distanza fra pareti finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10.
- distanza tra edifici fra lotti contigui: la distanza tra pareti finestrate di edifici non può essere inferiore a m. 10. Nuovi edifici relativi a servizi ed accessori, qualora non superino l'altezza di m. 2,50, possono essere costruiti ad una distanza non inferiore a m. 6 dal fabbricato principale del lotto contiguo, ad una distanza non inferiore a m. 3 da eventuali fabbricati per servizi del lotto contiguo;
- distanza degli edifici dal confine del lotto: tale distanza non potrà essere inferiore a m. 5. E' ammessa anche la costruzione sul confine di proprietà di edifici principali e di edifici per servizi previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo registrato) della proprietà confinante. Nel caso di edifici preesistenti sul confine l'altezza del nuovo edificio non dovrà superare quella dell'edificio preesistente;
- <u>coperture dei parcheggi privati:</u> se non sono riportate distanze diverse negli elaborati di RUE., possono essere realizzate internamente al lotto a filo strada purchè con una altezza massima di m. 2,50
- distanza degli edifici dai confini di Ambito: tra l'Ambito consolidato e gli altri Ambiti la distanza non può essere inferiore a m. 5,00 salvo il caso che l'Ambito contermine sia della medesima proprietà; è consentito realizzare manufatti per servizi qualora non superino l'altezza di m. 2,50 ad una distanza non inferiore a m. 1,50 dal confine di Ambito o esclusivamente sul confine medesimo, previa sottoscrizione per accettazione (sia degli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo abilitativo che di specifico atto unilaterale d'obbligo) della proprietà confinante;
- distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU): m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse (minori o maggiori) per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito; al di fuori del TU valgono le distanze fissate all'Art. 19.1 delle norme del PSC e riportate nelle tavole del RUE e nella Tavola dei vincoli;

Tutte le distanze fra edifici esistenti, possono essere derogate, ma anche in presenza di interventi rivolti al miglioramento del livello di coibentazione termica finalizzata al risparmio energetico sull'intero fabbricato secondo

		quanto previsto in Appendice.
AMBITO ASP-B1		
Prescrizioni specifiche per l'Ambito ASP-B1 di proprietà della G.B. Invest S.P.A.	=	L'Ambito è assoggettato alla sottoscrizione di un Accordo tra il Comune ed il Soggetto attuatore, finalizzato a disciplinare la decadenza del precedente PPIP, le modalità di annullamento della fidejussione presentata a copertura delle opere di urbanizzazione primaria, la modalità e l'entità del versamento al Comune dell'onere compensativo per la realizzazione di opere stradali extra comparto, discendenti dall'ex PRG e precisate nel Piano di Coordinamento approvato dalla Giunta Comunale il 9.10.2001 con delibera n. 91. L'Ambito può sviluppare la propria capacità edificatoria residua, a favore della azienda insediata, in aggiunta a quanto già edificato, utilizzando i successivi parametri edilizi ed urbanistici.
Superficie minima di in- tervento	=	L'Ambito individuato con la sigla ASP-B1
Interventi ammessi	=	- NC
Capacità edificatoria max	=	- 0,45 mq/mq (compresa la superficie esistente)
Usi	=	- UC12A, UC12B, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UC20, UC23, UP1, UP2, UP6/A, UP6/B, UP8, UP3, UE5, UE7
Modalità di attuazione	=	intervento diretto
Dotazioni urbanistiche		L'utilizzazione della capacità edificatoria residua prevede il reperimento contestuale delle correlate dotazioni, e cioè: - Dotazioni - P3 da realizzare nella misura di cui all'Art. 33 successivo - Parcheggi pubblici P2 e Verde pubblico: 15% della ST residua dell'Ambito - Parametri - altezza massima: = m. 14,00 con esclusione dei volumi tecnici, silos, ecc rapporto di copertura (Q) = 50% del lotto - Opere di Urbanizzazione - se l'utilizzazione della capacità edificatoria residua comporterà la realizzazione di opere di urbanizzazione, le medesime dovranno essere assoggettate a titolo abilitativo specifico con costituzione di apposita fidejussione.

b) ambiti produttivi sovracomunali in corso di attuazione o già attuati con Piano Particolareggiato: ASP-BA		
Superficie minima di intervento	=	Questi Ambiti sono individuati e perimetrati con linea rossa a tratteggio; la su- perficie minima di intervento è rappresentata dai lotti individuati nel rispettivo Piano Particolareggiato approvato
Interventi ammessi		MO, MS, AM, CD, NCSono ammesse quelle Varianti al Piano Particolareggiato che non incidono

		 sulla Capacità edificatoria e sulla quantità di dotazioni; in caso contrario si dovrà attivare una Variante al PSC e al RUE. In sede di presentazione del permesso di costruire, è possibile modificare la dimensione dei lotti previsti nei Piani Particolareggiati approvati, accorpandoli o suddividendoli in modo diverso, ferma restando la capacità edificatoria massima ammessa.
Capacità edificatoria max	=	- capacità edificatoria indicata nel rispettivo Piano Particolareggiato approvato
Usi	=	 UA1, UC5, UC12, UC14, UC15, UC16, UC18, UC23, UP1, UP2, UP8 UL2 limitatamente alle attività di affitta camere e bed & breakfast come precisato all'art.10 della l.r.16/2004 utilizzando le unità abitative esistenti e previste dal Piano Particolareggiato. In particolare per l'Uso UA1 residenziale vengono conservate le limitazioni previste dal Piano particolareggiato. Per quanto riguarda gli Usi commerciali le procedure amministrative sono fissate all'Art. 34 successivo.
Parametri	=	In relazione agli interventi ammessi vanno rispettati i parametri indicati per gli Ambiti ASP-B precedenti e comunque, se più restrittivi, quelli indicati nel rispettivo Piano Particolareggiato.

		omunali consolidati da attuare con PUC: rato con linea continua di colore rosso
		L'Ambito è assoggettato alla sottoscrizione di un Accordo tra il Comune ed il Soggetto attuatore, finalizzato a disciplinare la modalità e l'entità del versamento al Comune dell'onere compensativo per la realizzazione di opere stradali extra comparto, discendenti dall'ex PRG e precisate nel Piano di Coordinamento approvato dalla Giunta Comunale il 9.10.2001 con delibera n. 91.
Superficie minima di intervento	=	L'Ambito è individuato con perimetro rosso che rappresenta la superficie minima di intervento
Interventi ammessi		- NC
Capacità edificatoria max	=	- 0,45 mq/mq
Usi	=	- UC5, UC12A, UC12B, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UC20, UC23, UP1, UP2, UP6/A, UP6/B, UP8, UP3, UE5, UE7
		- Per quanto riguarda gli Usi commerciali le procedure amministrative sono fissate all'Art. 34 successivo.
Modalità di attuazione	=	intervento diretto, previa approvazione di un PUC di cui all'Art. 17.1 del presente RUE
Parametri	=	In relazione agli interventi ammessi vanno rispettati i parametri indicati per gli Ambiti ASP-B precedenti ed in particolare:
		- <u>Dotazioni</u>

		 P3 da realizzare nella misura di cui all'Art. 33 successivo Parcheggi pubblici P2 e Verde pubblico: 15% della ST dell'Ambito altezza massima: = m. 14,00 con esclusione dei volumi tecnici, silos, ecc. rapporto di copertura: rapporto di copertura (Q) = 50% del lotto dotazione di verde permeabile (VP) = 10% del lotto
Prescrizioni specifiche per l'Ambito	=	L'Ambito può sviluppare la propria capacità edificatoria, come sopra definita, attraverso la redazione di un PUC. Sarà comunque possibile, se del caso e dietro richiesta della proprietà della confinate area ASP-B1 (G.B. Invest S.P.A.), redigere un unico PUC che comprenda i due Ambiti ASP-B1 e ASP-B2, con possibilità di, trasferire a parità di capacità edificatoria prevista, quote della medesima da un Ambito all'altro.

d) ambiti produttivi sov Ambito ASP-AN 13	raco	munali consolidati da attuare con PUC:
		L' Ambito è assoggettato alla sottoscrizione di un Accordo tra il Comune ed il Soggetto attuatore, finalizzato a disciplinare la modalità e l'entità del versamento al Comune dell'onere compensativo per la realizzazione di opere stradali extra comparto, discendenti dall'ex PRG e precisate nel Piano di Coordinamento approvato dalla Giunta Comunale il 9.10.2001 con delibera n. 91.
Superficie minima di in- tervento	=	L' Ambito individuato con la sigla ASP-AN 13
Interventi ammessi		- NC
Capacità edificatoria max	=	- 0,45 mq/mq
Usi	=	 UC5, UC12A, UC12B, UC14, UC15, UC16, UC18, UC19, UC20, UC23, UP1, UP2, UP6/A, UP6/B,UP8, UP3, UE5, UE7 Per quanto riguarda gli Usi commerciali le procedure amministrative sono fissate all'Art. 34 successivo.
Modalità di attuazione	=	intervento diretto, previa approvazione di un PUC di cui all'Art. 17.1 del presente RUE
Parametri	=	In relazione agli interventi ammessi vanno rispettati i parametri indicati per gli Ambiti ASP-B precedenti ed in particolare: - Dotazioni - P3 da realizzare nella misura di cui all'Art. 33 successivo - Parcheggi pubblici P2 e Verde pubblico: 15% della ST dell'Ambito - altezza massima: = m. 14,00 con esclusione dei volumi tecnici, silos, ecc rapporto di copertura: - rapporto di copertura (Q) = 50% del lotto - dotazione di verde permeabile (VP) = 10% del lotto
Prescrizioni specifiche per l'Ambito	=	L'Ambito può rappresentare una possibilità di espansione dell'azienda insediata alla data di adozione della Variante al PSC n. 1/2014 (HP Hydraulic Spa); presentando un PUC che comprenda entrambi gli Ambiti ASP-AN 13 e ASP-BA, sarà possibile, a parità di capacità edificatoria prevista ed al rispetto delle dotazioni urbanistiche complessive, trasferire quota di capacità edificatoria da un

ART. 27 - AMBITI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALI ESISTENTI (ASP-B)

Ambito all'altro in relazione ad esigenze strategiche aziendali. In attesa della presentazione del PUC è consentito alla proprietà realizzare un "campo/pista"per prove di verifica dei componenti meccanici (prodotti dall'azienda HP Hydraulic Spa insediata) su veicoli off-Road, nel rispetto dei valori acustici fissati dalla zonizzazione acustica comunale.

Sarà inoltre possibile tenere separati i due interventi, nonché eventualmente alienare l'Ambito ASP-AN 13 ad altra azienda.

Il Progetto Unitario Convenzionato deve contenere alcuni indirizzi riconducibili alle Aree "APEA – Aree produttive ecologicamente attrezzate", in particolare per quanto riguarda invarianza idraulica (nel rispetto dell'art. 20 del PSAI), l'impatto acustico, l'impatto paesaggistico ed il risparmio energetico.

CAPO III – SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE TERZIARIE-DIREZIONALI

Art. 28 – Ambiti consolidati esistenti con funzioni miste terziarie-direzionali-commerciali-ricettive (ASP-T)

paragrafo 1): Descrizione dell'Ambito

1. Gli ambiti consolidati esistenti con funzioni miste sono rappresentati nel comune di Pieve di Cento da insediamenti non accentrati ma distribuiti nei vari ambiti consolidati del territorio comunale.

paragrafo 2: Modalità di intervento, indici ed usi

a) ASP-T1 Ambito comm	ercia	ale Via Provinciale Bologna (ex zona D3 del PRG)
Superficie minima di intervento	=	- lotto di proprietà
Interventi ammessi		- MO, MS, RE, AM, D, NC, CD
Capacità edificatoria max	=	 Uf = Ufe (Uf esistente) Sono ammessi incrementi di SU quando si interviene all'interno dei volumi esistenti alla data di adozione del RUE.
Usi	=	 UA1, limitatamente alle unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE UC3, UC4, UC5, UC12/A, UC18, UC19, UC23 Per quanto riguarda le procedure attuative e le dotazioni per gli usi commerciali, si rimanda all'Art. 34; la quota di verde pubblico può essere monetizzata.
Parametri	=	In relazione agli interventi ammessi vanno rispettati i seguenti parametri: - parcheggi privati e parcheggi pubblici nella misura di cui all'Art. 33 successivo e con le seguenti prescrizioni: - P1 da monetizzare solo nel caso in cui venga dimostrata l'effettiva impossibilità di realizzarli per mancanza di area disponibile - P3 da realizzare - altezza massima dei fronti: uguale all'esistente con esclusione dei volumi tecnici, ecc. - distanze dai confini di proprietà: m. 5; è ammessa la costruzione sul confine secondo il codice civile; è ammessa inoltre una distanza di m. 1,50 per gli edifici di servizio alle attività qualora non superino l'altezza di m. 2,50; - distanza degli edifici dal confine di Ambito: rispetto gli altri Ambiti la distanza minima da osservare nella costruzione di edifici non potrà essere inferiore a m. 5; edifici di servizio delle attività insediate o da insediare, qualora non superino l'altezza di m. 2,50 possono essere realizzate sul confine nel rispetto del codice civile; - distanza dalle strade: m. 5 o distanze diverse riportate nelle Tavole del RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse minori o maggiori, per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito.

b) ASP-T2 Ambito misto	direz	cionale-commerciale (ex zone D2 del PRG)
Superficie minima di intervento	=	- lotto di proprietà
Interventi ammessi		- MO, MS, RE, AM, D, NC, CD
Capacità edificatoria max	=	- Uf = Ufe (Uf esistente)
Usi	=	 UA1 (limitatamente alle superfici esistenti alla data di adozione del RUE) UC3, UC5, UC12/A, UC14, UC18, UC23 Per quanto riguarda le procedure attuative e le dotazioni per gli usi commerciali, si rimanda all'Art. 34; la quota di verde pubblico può essere monetizzata.
Parametri	=	In relazione agli interventi ammessi vanno rispettati i seguenti parametri: - parcheggi privati e parcheggi pubblici nella misura di cui all'Art. 33 successivo e con le seguenti prescrizioni: - P1 da monetizzare solo nel caso in cui venga dimostrata l'effettiva impossibilità di realizzarli per mancanza di area disponibile - P3 da realizzare - altezza massima dei fronti: uguale all'esistente con esclusione dei volumi tecnici, ecc. - distanze dai confini di proprietà: m. 5; è ammessa la costruzione sul confine secondo il codice civile; è ammessa inoltre una distanza di m. 1,50 per gli edifici di servizio alle attività qualora non superino l'altezza di m. 2,50; - distanza degli edifici dal confine di Ambito: rispetto gli altri Ambiti la distanza minima da osservare nella costruzione di edifici non potrà essere inferiore a m. 5; edifici di servizio delle attività insediate o da insediare, qualora non superino l'altezza di m. 2,50 possono essere realizzate sul confine nel rispetto del codice civile; - distanza dalle strade: m. 5 o distanze diverse riportate nelle Tavole del RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse minori o maggiori, per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito.

c) ASP-T3 Ambito misto	c) ASP-T3 Ambito misto direzionale-commerciale (ex zone D4 del PRG)		
Superficie minima di intervento	П	- lotto di proprietà	
Interventi ammessi		- MO, MS, RC, RE, D, CD, RI, AM, NC	
Capacità edificatoria max	=	- Uf = Ufe (Uf esistente)	
Usi	Ξ	 UA1 (limitatamente alle superfici esistenti alla data di adozione del RUE) UC3, UC5, UC12/A, UC12/B, UC14, UC18, UC20, UC23 Per quanto riguarda le procedure attuative e le dotazioni per gli usi commerciali, si rimanda all'Art. 34; la quota di verde pubblico può essere monetizzata. 	
Parametri	=	In relazione agli interventi ammessi vanno rispettati i seguenti parametri:	

	parcheggi privati e parcheggi pubblici nella misura di cui all'Art. 33 successivo e con le seguenti prescrizioni: P1 da monetizzare solo nel caso in cui venga dimostrata l'effettiva impossibilità di realizzarli per mancanza di area disponibile P3 da realizzare altezza massima dei fronti: uguale all'esistente con esclusione dei volumi tecnici, ecc. distanze dai confini di proprietà: m. 5; è ammessa la costruzione sul confine secondo il codice civile; è ammessa inoltre una distanza di m. 1,50 per gli edifici di servizio alle attività qualora non superino l'altezza di m. 2,50; distanza degli edifici dal confine di Ambito: rispetto gli altri Ambiti la distanza minima da osservare nella costruzione di edifici non potrà essere inferiore a m. 5; edifici di servizio delle attività insediate o da insediare, qualora non superino l'altezza di m. 2,50 possono essere realizzate sul confine nel rispetto del codice civile; distanza dalle strade: m. 5 o distanze diverse riportate nelle Tavole del RUE; comunque l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere distanze diverse minori o maggiori, per il rispetto degli allineamenti prevalenti nell'Ambito.

e) ASP-T5 Ambito Parc	o Mu	seale (ex zona Programma Integrato "C" del PRG)
Superficie minima di intervento	=	 lotto individuato negli elaborati grafici del RUE con perimetro a linea continua rossa; in caso di Variante al Programma Integrato già approvato e convenzionato, va predisposto un nuovo PUA all'interno del quale può essere ridistribuita planimetricamente la quota residenziale (zona B8 ex PRG) fermo restando la C.e.max fissata al paragrafo successivo; nel caso in cui la Variante al Programma Integrato comporti una diversa distribuzione quantitativa degli Usi ammessi (tra funzioni terziarie, residenziali, commerciali, direzionali) anche se nel rispetto della Capacità edificatoria fissata al paragrafo successivo, il PUA sarà approvato con le procedure di Variante al RUE.
Capacità edificatoria max (C.e.max)	=	ex zona F1 - superficie fondiaria = mq. 10.062 (tale area esclude la porzione già attuata) - indice di zona Uf = 0,60 mq/mq ex zona ex B8 - superficie fondiaria = mq. 5.434,30 - indice di zona Uf = 0,50 mq/mq
Interventi ammessi		- MO, MS, RE, AM, D, NC, CD

f) ASP-T6 Ambito Pubblico Esercizio "Isola che non c'è" (via Circonvallazione Levante)			
Superficie minima di intervento	=	-	Lotto individuato negli elaborati grafici del RUE
Capacità edificatoria	=	-	Uf = UFe (esistente)
max			
Interventi ammessi	=	-	MO, MS, RE, RI sulla stessa area di sedime distribuita su un unico piano
Usi	=	-	UC12/A esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande (bevande, gelateria, pasticceria)

Paragrafo 3): Requisiti ambientali

- 1. In caso di nuovi interventi o ristrutturazioni globali, dovrà essere sempre realizzato lo sdoppiamento del sistema fognario interno all'ambito, in acque reflue bianche e nere.
- 2. In caso di nuovi interventi edificatori o ristrutturazioni edilizie, dovranno essere verificate le infrastrutture acquedottistiche e di metano con l'Ente Gestore
- 3. In caso di conflitti o criticità acustiche rilevate, gli edifici destinati a funzioni residenziali, dovranno essere dotati di idonei requisiti acustici passivi.

CAPO IV - AMBITI RURALI

Art. 29 - Norme di carattere generale

- 1. I titoli abilitativi rilasciati in Ambito agricolo per nuova costruzione sono assoggettati ad atto unilaterale d'obbligo per la definizione dei vincoli di inedificabilità e di destinazione d'uso. Tale atto deve essere sempre sottoscritto, prima del rilascio del titolo abilitativo e allegato allo stesso, nonchè ai successivi rogiti di acquisto. In tale atto si perfeziona l'attuazione di tutti gli interventi edilizi e l'asservimento dell'intera superficie dell'azienda cui il titolo abilitativo stesso si riferisce. In detto atto potrà essere considerato anche il caso in cui vengano concentrate su un unico appezzamento di terreno le possibilità edificatorie derivanti dalle norme di Ambito anche di altri appezzamenti facenti parte dell'azienda agricola (anche se situati nei comuni confinanti ed in proprietà per almeno il 51%) ma non accorpati all'appezzamento su cui si intende edificare. In tal modo, tutti gli appezzamenti le cui possibilità edificatorie sono state totalmente utilizzate all'atto del rilascio del titolo abilitativo, diventano inedificabili e tale vincolo sussiste anche in caso di frazionamento successivo. Questa possiblità, finalizzata a realizzare gli interventi ammessi per gli IAP ed i CD purchè funzionali all'azienda agricola, si attua tramite P.R.A. L'Ufficio tecnico del Comune su cui si edifica alle condizioni sopracitate, deve comunicare al Comune confinante l'intervento concesso.
- 2. Ai sensi dell'Art. A-21 della <u>L.R. 20/2000</u> l'attuazione degli interventi di recupero a fini non agricoli, così come indicati all'Art. 21 e all'Art. 31 (paragrafo secondo) delle presenti norme, comporta per le unità poderali agricole cui tali edifici erano asserviti, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:
 - a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;
 - b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa (fienili, magazzini, ecc.), la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui al comma 3 successivo. Trascorso tale periodo, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola da documentarsi tramite un P.R.A.
 - I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, previsti al punto precedente, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'agricoltura.
 - In relazione al medesimo articolo 21 della <u>L.R. 20/2000</u>, al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della produttività delle aziende agricole sono attuabili tramite POC e previa sottoscrizione di un Art. 18 <u>L.R. 20/2000</u>, interventi volti al recupero del patrimonio edilizio incongruo, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici anche di diversa tipologia e destinazione d'uso nelle aree destinate alla nuova edificazione di cui agli Artt. 25.2 e 26.4 del PSC; a seguito di presentazione di un P.R.A. è altresì consentito spostare fabbricati aziendali in altra porzione dell'azienda se ed in quanto ritenuta più funzionale.
- 3. Tutte le richieste di intervento in Ambito agricolo dovranno sempre essere accompagnate da un estratto di mappa in scala 1/2000 o da uno stralcio della C.T.R. in scala 1/5000 con sopra riportato lo stato di fatto (SAU) dell'azienda o della proprietà a cui fa riferimento l'intervento. E' altresì richiesto che qualora l'azienda sia derivata da accorpamenti o frazionamenti di edifici o terreni, venga consegnato all'U.T.C. un estratto di mappa in originale o in copia con evidenziato il frazionamento avvenuto. L'assenza di tali documenti interrompe l'iter dell'esame della pratica.
- 4. Gli interventi da attuarsi in una azienda già dotata di edifici, ad esclusione di quelle individuate di "valore storico testimoniale" trattate all'Art. 21 precedente, devono sempre costituire un complesso organico e che non incrementi la dispersione insediativa; le caratteristiche di tale azione devono in ogni caso essere controllate attraverso un Progetto complessivo in scala 1:500. Nel caso di nuove costruzioni, le stesse dovranno rispettare le tipologie edilizie tipiche del territorio comunale agricolo sentita la Commissione qualità architettonica e per il paesaggio.
- 5. In generale in tutto il territorio extraurbano sono ammesse attività di agriturismo, turismo rurale e ricezione a

mezzo di bed & breakfast, nei limiti e con le possibilità previste dalle norme vigenti in materia e dei relativi regolamenti di attuazione.

- 6. In tutto il territorio extraurbano le piscine, per diminuire l'impatto sull'ambiente, dovranno essere realizzate a raso rispetto il livello del piano di campagna, non dovranno essere realizzati manufatti esterni, anche se tecnologici di servizio alla piscina; che dovranno essere posizionati in edifici esistenti o interrati.
- 7. Per gli interventi di "recupero di edilizia rurale" per attività ricettive-ristorative e per gli insediamenti in generale con scarichi di esclusiva origine civile localizzati o da localizzarsi in aree non servite dalla pubblica fognatura, dovrà prevedersi un sistema di smaltimento dei reflui ai sensi della <u>D.G.R. 1053/2003</u>, secondo quanto di seguito riportato:
 - subirrigazione (solo per mono-bifamiliari)
 - fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso orizzontale (letti o vassoi assorbenti) o fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso verticale;
 - filtro batterico aerobico;
 - filtro batterico anaerobico:
 - depuratori biologici.
- 8. In tutti gli Ambiti rurali di cui ai successivi Artt. 30 e 31 è consentito ai pubblici esercizi, nel rispetto delle modalità costruttive e autorizzative previste all'Art. 10.11 precedente, realizzare strutture aperte-coperte fino ad una superficie massima di mq 100, se strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività. L'intervento è oneroso secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento e può essere realizzato anche in deroga agli indici di Ambito fissati. Vanno comunque sempre rispettate le norme di codice Civile e le norme di occupazione di suolo pubblico e privato. E' possibile realizzare tali strutture in prossimità dei confini con l'assenso scritto dei confinanti. Si specifica che al cessare dell'attività di pubblico esercizio a cui il titolo autorizzativo sopradescritto è collegato, decade anche il titolo medesimo con la messa in pristino dei luoghi ante-intervento.
- 9. Tutti gli interventi previsti nelle corti ubicate in zone di pertinenza fluviale, dovranno comunque rispettare gli usi e le trasformazioni ammissibili dall'art. 18 del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico", ferma restando l'acquisizione del parere idraulico all'Autorità Idraulica competente".
- 10. In tutto il territorio extraurbano è ammessa la realizzazione di parcheggi privati, non pertinenziali, per la ricarica di veicoli elettrici, classificati come uso UC23 Parcheggi privati con fine di lucro.

Art. 30 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

- 1. L'Ambito ad alta vocazione produttiva agricola, così come fissato dal PTCP, rappresenta per il territorio del Comune di Pieve di Cento, quella parte del territorio rurale caratterizzato da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione.
- 2. In tale ambito operano anche le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi, in collegamento a specifici beni di interesse naturalistico o storico culturale, ancorché non assumano un ruolo preminente a livello territoriale.
- 3. L'Ambito nella cartografia del PSC, Tav. n. 1, interessa tutto il territorio comunale, ad eccezione del tessuto urbanizzato ed urbanizzabile e dell'ambito fluviale del fiume Reno. Tale Ambito è in gran parte interessato dalla presenza di una "zona di rispetto del nodo ecologico complesso provinciale" già individuato all'Art. 15, comma 4, lettera b) delle norme del PSC. In relazione a tale previsione gli interventi previsti al presente articolo e finalizzati al potenziamento dell'attività agricola avranno delle limitazioni richiamate voce per voce.

1) SOGGETTI ATTUATORI:

I SOGGETTI AMMESSI PER OGNI INTERVENTO

paragrafo 1: DESTINAZIONI D'USO

1. Le destinazioni d'uso delle zone produttive agricole sono tutte le attività relative alla produzione agricola e gli interventi di trasformazione del territorio ad esse corrispondenti. Pertanto gli edifici connessi a tali destinazioni d'uso sono:

Voce a) UE1, residenza

Voce b) USO UE2

- voce b1): edifici per fienili, magazzini, uffici per l'azienda, rimesse per attività di contoterzismo e ricovero attrezzi, costruzioni rurali di servizio;
- voce b2): manufatti edilizi per allevamenti/ricoveri di animali domestici per autoconsumo;
- voce b3): manufatti edilizi connessi all'attività di allevamenti di itticoltura

<u>Voce c) UE3</u>, costruzioni rurali destinate all'allevamento zootecnico intensivo aziendale e/o interaziendale con gli annessi fabbricati di servizio e gli impianti necessari

<u>Voce d</u>) UE5, costruzione di serre fisse (per gli IAP e coltivatori diretti)

Voce f) UE6, attività di agriturismo

Voce g)

- voce g1) USO UE4: costruzioni destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, orticoli e zootecnici aziendali;
- voce g2) USO UP3: impianti industriali per la conservazione di prodotti agricoli e zootecnici;
- voce g3) USO UE7: attività di esercizio e noleggio di macchine per conto terzi.

Voce h) UE8, UP4, attività di allevamento industriale e di itticoltura

Voce i) UE9) Infrastrutture tecniche

2. Per gli interventi di cui alle Voci e) g) e h) è ammessa una sola abitazione per il custode o titolare dell'Azienda, con una SU massima di 120 mg.

- 3. In generale in tutto l'Ambito sono ammessi nuovi impianti di colture arboree (frutteti a gruppi o a filari); nel caso in cui essi vengano previsti nelle vicinanze di edifici (agricoli e non agricoli esistenti) si deve rispettare una distanza di almeno 20 m. dall'ultimo filare o gruppo alberato, agli edifici.
- 4. Nelle porzioni di Ambito ad alta vocazione produttiva agricola, interessate dalla "zona di rispetto del nodo ecologico complesso provinciale", sono poste le seguenti limitazioni:
- sono ammesse nuove costruzioni di cui alla voci c), d) e g1) previa approvazione di un PRA;
- non sono ammesse nuove costruzioni relative alle voci e), g2), g3) e h) con esclusione dell'itticoltura.
- 5. Sono comunque fatti salvi limiti, condizionamenti e vincoli derivanti da normative sovraordinate (pertinenza fluviale, fascia di interesse paesaggistico dei corsi d'acqua, ecc.).

Paragrafo 2) - INTERVENTI AMMESSI

1. Nel caso di centri aziendali classificati come "corti di valore storico-testimoniale" o "edifici di pregio storico-testimoniale" (negli elaborati grafici del RUE risultano cerchiate rispettivamente in blu o in rosso e accompagnate da un numero che fa riferimento al censimento degli insediamenti agricoli effettuato dal Comune), si applicano le norme di cui all'Art. 21 precedente; per quelle senza classificazione tipologica (negli elaborati grafici del RUE non presentano nessun contrassegno né lettera di identificazione tipologica), si applicano le seguenti e quelle previste all'Art. 31 successivo.

Voce a) residenza (per gli IAP e coltivatori diretti)

Interventi ammessi:

- 1) MO, MS, RE per tutte le residenze
- 2) adequamento delle superfici accessorie: per tutte le unità abitative esistenti alla data di adozione del RUE
- 3) AM di SU, che si può configurare come nuovo corpo edilizio in aderenza all'edificio residenziale esistente o come cambio d'uso di edifici di servizio esistenti nel centro aziendale; il tutto alle condizioni di cui al successivo punto 5 6.
- **4) <u>NC</u>** di edifici residenziali per i soggetti di cui sopra, per le aziende senza fabbricati residenziali e con le seguenti condizioni che devono essere congiuntamente presenti:
 - 1) se l'azienda è già esistente alla data di adozione del RUE e a tale data risulta priva di fabbricato residenziale concorrono le seguenti condizioni:
 - se l'azienda si è formata prima della data di adozione del PRG/VG prima fase (24.10.1995) deve avere una SAU di almeno 3 ha (in proprietà per almeno il 51% e in affitto; porzioni in proprietà possono anche essere localizzate sul territorio di altro comune purchè confinante con Pieve di Cento alle condizioni espresse al comma 1 del precedente Art. 29);
 - che ad ogni nucleo familiare per la quale è ammessa la residenza sul fondo (ai sensi delle condizioni dettate ai punti precedenti) venga attribuito una unità abitativa di SU pari a di-120 mq incrementata di 25 mq per ogni componente eccedente le tre unità per ogni nucleo familiare di operatori agricoli qualificati impiegati nell'azienda (equivalente ad Imprenditore Agricolo Professionale e/o coltivatore diretto) o da insediare in azienda, con un massimo di 300 mq di SU totale per azienda (i 300 mq devono intendersi comprensivi della SU esistente).
 - <u>2) se l'azienda si forma dopo la data di adozione del RUE</u> e risulta priva di fabbricato residenziale concorrono le seguenti condizioni:
 - se l'azienda si forma dopo la data di adozione del RUE deve avere una SAU di almeno 10 ha (totalmente in proprietà; porzioni in proprietà possono anche essere localizzate sul territorio di altro comune purchè confinante con Pieve di Cento alle condizioni espresse al comma 1 del precedente Art. 29); tale SAU nel caso di aziende vitivinicole è ridotta a 4 Ha, mentre è riducibile a 3 Ha nel caso di aziende vivaistiche, frutticole o per colture specializzate con serre o tunnel (funghi, fiori, vivai); le aziende a SAU ridotta devono comunque già

essere formate, ovvero in attività, da almeno tre anni dalla data della richiesta

- che ad ogni nucleo familiare per la quale è ammessa la residenza sul fondo (ai sensi delle condizioni dettate ai punti precedenti) venga attribuito una unità abitativa di SU pari a 120 mq incrementata di 25 mq per ogni componente eccedente le tre unità per ogni nucleo familiare di operatori agricoli qualificati impiegati nell'azienda (equivalente ad Imprenditore Agricolo Professionale e/o coltivatore diretto) o da insediare in azienda, con un massimo di 300 mq di SU totale per azienda (i 300 mq devono intendersi comprensivi della SU esistente).
- Non comportano l'esclusione di una unità aziendale dagli interventi ammessi i seguenti tipi di frazionamenti:
 - frazionamenti conseguenti ad espropri per pubblica utilità o a previsioni di nuova urbanizzazione ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti:
 - frazionamenti conseguenti a permute di superficie tra aziende confinanti comportanti anche leggeri decrementi di superficie, non superiori al 5%, per una delle aziende interessate;
 - frazionamenti per successione ereditaria.
- 5) <u>Formazione di altre unità abitative</u> mediante interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione e ricostruzione, cambio d'uso di edifici di servizio esistenti in azienda; tali nuove unità abitative sono destinate ad ospitare i nuclei familiari di operatori agricoli qualificati impiegati nell'azienda (equivalente alla titolarità di IAP e/o di coltivatore diretto). In tal caso il permesso di costruire sarà accompagnato da un atto unilaterale d'obbligo con cui il richiedente si impegna per sè e per i suoi aventi causa a non vendere o affittare a terzi le unità abitative così realizzate per un periodo di 10 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo.

La SU residenziale sarà uguale a quella ammessa per le nuove costruzioni (vedi precedente punto 4)

Voce b) costruzioni rurali di servizio (per gli IAP e coltivatori diretti)

Interventi ammessi:

La SAU da considerare deve essere totalmente in proprietà per almeno il 51%; porzioni in proprietà possono anche essere localizzate sul territorio di altro comune purchè confinante con Pieve di Cento alle condizioni espresse al comma 1 del precedente Art. 29)

- 1) <u>MO, MS, RE</u> per tutti gli edifici esistenti e <u>AM</u> fino al raggiungimento della SU massima ammessa per le nuove costruzioni;
- 2) NC a seguito o meno di demolizione con l'applicazione dei seguenti indici:
 - b1) per fienili, magazzini, uffici per l'azienda, rimesse per attività di contoterzismo e ricovero attrezzi:
 - 80 mq./ha di SAU con un massimo di 800 mq. per azienda (la SAU deve essere in proprietà per almeno il 51%; porzioni in proprietà possono anche essere localizzate sul territorio di altro comune purchè confinante con Pieve di Cento alle condizioni espresse al comma 1 del precedente Art. 29);
 - b2) per allevamenti/ricoveri di animali domestici per autoconsumo:
 - 40 mg. di SU per ogni famiglia residente in azienda
 - b3) allevamenti di itticoltura
 - gli edifici asserviti a tale attività e le eventuali nuove costruzioni sono comprese nell'indice di cui al punto b1) precedente
 - la modifica o la creazione di nuove vasche destinate ad allevamenti di itticoltura va sempre autorizzata.

Voce c) costruzioni rurali destinate all'allevamento zootecnico intensivo aziendale e/o interaziendale con gli annessi fabbricati di servizio e gli impianti necessari (per gli IAP e coltivatori diretti)

- 1. Per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione sono prescritte le seguenti condizioni:
 - se l'azienda si è formata prima della data di adozione del PRG/VG prima fase (24.10.1995) deve avere una

SAU di almeno 3 ha:

- se l'azienda si forma dopo la data di adozione del RUE deve avere una SAU di almeno 10 ha
- 2. L'intervento di **NC** è ammesso previa approvazione di un PRA. Solamente quando l'azienda agricola di riferimento è compresa nell'Ambito ad alta vocazione produttiva agricola interessata dalla "zona di rispetto del nodo ecologico complesso provinciale", il PRA dovrà contenere un approfondimento di tipo ambientale per la verifica del rispetto delle finalità espresse al comma 2 dell'Art. 7.4 del PTCP, nochè la verifica di congruità ai successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo.
- 3. Per gli allevamenti aziendali rientranti nei parametri definiti dal D.Lgs 372/99 (allevamenti con più di 40.000 posti pollame o 2.000 posti suini di più di 30kg con 750 posti scrofe), si prescrive che, ai fini della prevenzione e della riduzione integrata dell'inquinamento, la realizzazione dell'allevamento sia subordinata a PRA con autorizzazione integrata ambientale.

Interventi ammessi:

1) MO, MS, RE, AM, D e NC con i seguenti indici massimi:

- stalle per bovini:

bovine da latte e fattrici da carne:

in stabulazione fissa alla catena:
 in stabulazione libera a lettiera permanente o a cuccette:
 Uf = 60 mq/Ha di SAU;
 Uf = 80 mg/Ha di SAU;

bovini da rimonta e vitelloni all'ingrasso:

- in stabulazione libera con pavimento fessurato o fissa alla catena: Uf = 50 mg/Ha di SAU;

- in stabulazione libera a lettiera permanente o a cuccette: Uf = 70 mg/Ha di SAU;

- stalle per equini:

stabulazione di fattrici e stalloni:
 stabulazione di puledri:
 Uf = 90 mq/Ha di SAU;
 Uf = 70 mq/Ha di SAU;

- stalle per ovini e caprini:

stabulazione per pecore e capre:
 stabulazione per agnelloni:
 Uf = 70 mq/Ha di SAU;
 Uf = 50 mq/Ha di SAU;

- ricoveri per allevamenti cunicoli:

- stabulazione per riproduttori: Uf =120 mq/Ha di SAU; - stabulazione per ingrasso: Uf = 60 mg/Ha di SAU;

- allevamenti a ciclo chiuso (riproduttori e ingrasso): Uf = andranno applicati separatamente gli indici precedenti (la SAU utilizzata per il calcolo con un indice non può essere considerata anche per il calcolo con l'altro):
- allevamenti cunicoli in batteria: Uf = andranno applicati gli indici precedenti divisi per il numero corrispondente ai piani di allevamento delle gabbie;

- ricoveri per allevamenti avicoli:

- stabulazione a terra di ovaiole, polli da carne pulcini, struzzi: Uf = 50 mg/Ha di SAU;
- stabulazione in batteria: Uf = andrà applicato l'indice precedente diviso per il numero corrispondente ai piani di allevamento delle gabbie.

Per tutti gli edifici destinati all'allevamento di cui ai precedenti punti, è consentito per i locali di servizio (quali sala mungitura, sala latte, box tori, infermeria, sala parto, sala mangimi, ecc.) Uf = 30% della superficie computata con gli indici precedenti.

La variazione di destinazione delle aree della stalla non destinate alla stabulazione (aree per deposito dei foraggi, corsie di foraggiamento, ecc.) e il recupero di eventuali fabbricati esistenti (tettoie, porticati, ecc.) specialmente se utilizzati per allevamento di bestiame, può avvenire solo dietro rilascio di nuovo permesso di costruire che sarà subordinata al rispetto degli indici sopra riportati per ogni specializzazione di allevamento.

Lo stoccaggio delle deiezioni derivanti dagli allevamenti (sia per i nuovi che per gli esistenti, in quest'ultimo caso si

tratterà di un adeguamento alle strutture in essere) dovrà essere effettuato in vasche a perfetta tenuta rispettando per esse i seguenti dimensionamenti – vedi Art. 2.5.13 per la definizione di UGB (Unità di Grosso Bovino):

- concimaia a platea per letame solido, con pozzetto:

superficie della platea 4 mq/UGB volume del pozzetto 2 mc/UGB

- cisterna per la parte di letame fluido di stalle per bovini con lettiera permanente:

volume della cisterna 4 mc/UGB

- cisterna per ricoveri con sola produzione di letame liquido, interno e/o esterno alla stalla:

volume della cisterna:

bovini 8 mc/UGB

Nei ricoveri con lettiera permanente integrale è indispensabile dotarsi di strutture per la conservazione del letame solido idonee a garantire lo stoccaggio delle stesse per almeno 90 giorni.

Per le altre specie di animali (equini, ovi caprini, conigli, avicoli) ci si dovrà dotare di strutture (platee e/o vasche) idonee a garantire lo stoccaggio delle deiezioni per almeno 90 giorni.

La conservazione delle deiezioni destinate direttamente alla fertirrigazione, dovrà avvenire in vasche a perfetta tenuta suddivise in due scomparti separati, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a 45 giorni.

La realizzazione delle concimaie e delle cisterne di accumulo nonché gli stoccaggi, spandimenti e smaltimenti dei liquami prodotti, dovranno comunque essere previsti ed effettuati secondo la normativa vigente in materia (cfr. art. 112 D.Lgs 152/2006, articoli da 6 a 14 della L.R. 4/2007, delibera Assemblea legislativa Regione E.R. n. 96/2007, circolare regionale attuativa n. 2184 del 4/3/2008).

Voce d) costruzione di serre fisse (per gli IAP e coltivatori diretti)

La costruzione di serre fisse in zona agricola è consentita esclusivamente a coltivatori diretti, Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e aziende agricole e subordinata alla preventiva approvazione dei Programmi di Riconversione e/o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) di cui all'art. 16.1 e seguenti del RUE.

- 1. Per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione e nuova costruzione, sono prescritte le seguenti condizioni:
 - che l'azienda sia dotata di una SAU di almeno 3 ha
- 2. L'intervento di NC è ammesso previa approvazione di un PRA. Solamente quando l'azienda agricola di riferimento è compresa nell'Ambito ad alta vocazione produttiva agricola interessata dalla "zona di rispetto del nodo ecologico complesso provinciale", il PRA dovrà contenere un approfondimento di tipo ambientale per la verifica del rispetto delle finalità espresse al comma 2 dell'Art. 7.4 del PTCP, nonchè la verifica di congruità ai successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo.

Interventi ammessi:

1) MO, MS, RE, D, RI

- Per le serre esistenti alla data di adozione del RUE in aziende inferiori a 3 ha di SAU: SU di previsione = SU esistente
- Per le serre esistenti alla data di adozione del RUE in aziende superiori a 3 ha di SAU:
 SU di previsione = SU esistente + D, RI, AM da definire nel PRA con un indice massimo di Uf= 0.25 mg/mg
- 2) NC in aziende superiori a 3 ha di SAU, nel rispetto della seguente prescrizione:
 - Superficie edificabile = da definire con il PRA con un indice massimo di Uf= 0,25 mq/mq

Ciascuna realizzazione è subordinata ad una convenzione che ne disciplini gli specifici aspetti di impatto ambienta-

le (impatto paesaggistico, mitigazioni, ecc.) prevedendo, in particolare, l'obbligo di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi al termine del ciclo produttivo, con fornitura di apposite garanzie finanziarie, e specificando altresì la durata e l'eventuale possibilità di rinnovo.

Voce f) attività di agriturismo (per gli IAP e coltivatori diretti)

Tale attività deve essere svolta in conformità alla L.R. 4/2009

Voce g)

- g1) USO UE4: costruzioni destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, orticoli e zootecnici aziendali (per gli IAP e CD titolari di azienda);
- g2) USO UP3: impianti industriali per la conservazione di prodotti agricoli e zootecnici (per qualsiasi soggetto);
- g3) USO UE7: attività di esercizio e noleggio di macchine per conto terzi (per qualsiasi soggetto con iscrivione alla Camera di Commercio e che non sia IAP o CD)

Voce g1)

1. L'intervento di **NC** è ammesso previa approvazione di un PRA. Solamente quando l'azienda agricola di riferimento è compresa nell'Ambito ad alta vocazione produttiva agricola interessata dalla "zona di rispetto del nodo ecologico complesso provinciale", il PRA dovrà contenere un approfondimento di tipo ambientale per la verifica del rispetto delle finalità espresse al comma 2 dell'Art. 7.4 del PTCP, nochè la verifica di congruità ai successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo.

Interventi ammessi:

- 1. Interventi di MO, MS, RE sugli edifici esistenti alla data di adozione del RUE
- 2. Interventi di AM, D, RI, NC fino al raggiungimento di un Uf = 0,30/ha di SAU

Voce g2)

Interventi ammessi:

- 1. Interventi di MO, MS, RE sugli edifici esistenti alla data di adozione del RUE
- 2. Interventi di AM, D, RI, come incremento della SU degli edifici esistenti non superiore al 35%
- 3. Interventi di NC, negli Ambiti produttivi ASP-C e ASP-B utilizzando gli indici specifici di Ambito

Voce g3)

Interventi ammessi:

- 1. Interventi di MO, MS, RE sugli edifici esistenti alla data di adozione del RUE
- 2. Interventi di AM, D, RI, come incremento della SU degli edifici esistenti non superiore al 35%
- 3. Interventi di NC, negli Ambiti produttivi ASP-C e ASP-B utilizzando gli indici specifici di Ambito

Voce h) attività di allevamento industriale (per qualsiasi soggetto)

Gli allevamenti industriali comprendono attività di allevamento zootecnico del bestiame e della zootecnia minore, allevamenti ittici, attività di custodia cani e altri animali d'affezione, custodia e utilizzo a scopo ricreativo e sportivo di cavalli; in tutti i casi compresi gli annessi fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività. Per le varie tipologie si prescrive che:

- Allevamenti industriali zootecnici

Limitatamente agli impianti esistenti alla data di adozione del RUE

- 1) MO, MS, RE, D, RI a parità di SC esistente
- 2) NC: non è consentita la costruzione di nuovi edifici

- Allevamenti ittici

Per le attività esistenti alla data di adozione del RUE e per quelle che si potranno insediare successivamente:

- MO, MS, RE, AM, CD, di edifici esistenti alla data di adozione del RUE, con ampliamento fino al raddoppio della SU esistente, da ricavare all'interno degli edifici medesimi sia mediante trapianature che cambi d'uso (se tali edifici sono classificati di valore storico-testimoniale si interviene con la specifica normativa dell'Art. 21 precedente)
- 2) NC: non è consentita la costruzione di nuovi edifici
- la modifica o la creazione di nuove vasche destinate ad allevamenti di itticoltura va sempre autorizzata.

- Attività di custodia di animali d'affezione e allevamento cani

La realizzazione di canili, di allevamenti e di attività per la custodia di animali d'affezione e relativi servizi, potrà avvenire esclusivamente mediante recupero di contenitori edilizi esistenti nel rispetto delle norme sanitarie previste dal Regolamento d'Igiene (art. 77). Nel caso che gli edifici da riutilizzare siano stati classificati di valore storico-testimoniale, si applicano le norme dell'Art. 21 precedente.

- Custodia di cavalli per attività amatoriali

Per l'insediamento di tali attività è necessaria la presenza di un edificio esistente nel quale sia presente l'abitazione del gestore. Altri interventi:

 ricoveri, tettoie, fienili sono ammessi fino ad un massimo di 100 mq, purchè realizzati in materiale eco compatibile; tali manufatti devono essere installati in modo non dispersivo e con tecnologie tali da poter essere rimossi al cessare dell'attività (la rimozione va definita in un atto unilaterale o convenzione sottoscritto dal gestore e allegato alla presentazione della richiesta di inizio attività).

- Custodia di cavalli per attività sportive codificate

Per l'insediamento di tali attività è necessaria una superficie fondiaria di almeno 2 ettari. Sono ammessi:

- residenza a servizio del personale di custodia o del titolare e uffici, da ricavare esclusivamente in edifici esistenti;
- locali ad uso foresteria per il personale di servizio (stallieri) e per le attività collaterali di ricezione e ricreazione, da ricavare in edifici esistenti;
- scuderie, tettoie, fienili, locali di servizio per quanto riguarda i fabbricati destinati all'allenamento o custodia da ricavare in edifici esistenti; vanno comunque realizzate platee o vasche idonee a garantire lo stoccaggio delle deiezioni nei limiti di legge;
- è ammessa la realizzazione di ricoveri per gli animali liberi al pascolo (tettoie aperte), se realizzati in materiale ecocompatibile e per moduli di SU di 25 mq cadauna. Tali manufatti devono essere installati in modo non dispersivo e con tecnologie tali da poter essere rimossi al cessare dell'attività (la rimozione va definita in un atto unilaterale o convenzione sottoscritto dal gestore e allegato alla presentazione della richiesta di inizio attività)

Interventi ammessi:

- 1) MO, MS, RE per gli edifici esistenti
- 2) Nel caso di edifici classificati di valore storico-testimoniale si interviene con la specifica normativa dell'Art. 21 precedente
- 3) Parcheggi P3 = mq 40 ogni 100 mq di SU realizzata o da realizzare

Voce i) Infrastrutture tecniche (per qualsiasi soggetto)

1) MO, MS, RE, AM, D, NC di strade poderali, escavazione di canali, arginature, opere di difesa idrogeologica, drenaggi e sistemazioni idrauliche.

Paragrafo 3) – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 1. Titolo abilitativo diretto per :
 - edifici residenziali: ristrutturazione con o senza ampliamenti, ampliamento della sagoma dell'edificio, demolizione con ricostruzione (voce a);
 - nuova costruzione di edifici rurali di servizio (voce b2);
 - ristrutturazione con o senza ampliamenti, demolizione con ricostruzione: di edifici rurali di servizio (voce b); di edifici per allevamenti aziendali ed interaziendali (voce c);
 - ristrutturazione con o senza ampliamenti, demolizione con ricostruzione di edifici destinati alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, orticoli e zootecnici aziendali (voce g1)
 - interventi di agriturismo (voce f)
 - ristrutturazione con o senza ampliamenti di: allevamenti speciali e attività di custodia di animali (voce h).
- 2 Sono assoggettati a Piano di Riconversione e Ammodernamento dell'Attività Agricola i seguenti interventi ritenuti "significativi":

1) Edilizia abitativa rurale

- nuove costruzioni residenziali (voce a);
- incremento di SU in edifici esistenti con creazione di nuove unità abitative (voce a);

2) Edilizia al servizio dell'agricoltura

- nuova costruzione di edifici rurali di servizio (voce b1),
- nuova costruzione per l'attività di esercizio e noleggio contoterzisti (voce b1)
- ampliamento superiore a 500 mg degli edifici rurali di servizio di cui alla voce b1) precedente
- nuova costruzione di edifici rurali destinati all'allevamento aziendale e/o interaziendale con gli annessi fabbricati di servizio e gli impianti necessari (voce c)
- nuova costruzione di edifici destinati alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, orticoli e zootecnici aziendali (voce g1)

Paragrafo 4) - PARAMETRI

Altezza massima degli edifici residenziali (voce a):	mt.	7,00
Altezza massima dei fabbricati di servizio residenziale SA (autorimesse e cantine):	mt.	2,50
Altezza massima delle costruzioni rurali di servizio, salvo esigenze particolari (voce b):	mt.	7,00
Altezza massima delle costruzioni rurali destinate all'allevamento aziendale (voce c):	mt.	6,00
Altezza massima (salvo esigenze specifiche per la coltivazione di piante di maggiore al-	mt.	5,50
tezza) delle serre fisse (voce d):		
Altezza massima delle costruzioni destinate ad allevamenti industriali (voce h):	mt.	6,00
Altezza massima degli impianti conservazione, commercializz. ecc. (voce g):	mt.	8,00
Pendenza della copertura per gli edifici residenziali		
non superiore al 37%		
Distanza minima dai confini di proprietà:	mt.	5,00
Distanza minima fra fronti finestrate e non finestrate di edifici:	mt.	10,00
Distanza minima fra edifici residenziali ed edifici di servizio residenziale:	mt.	5,00
Allevamenti zootecnici intensivi aziendali (voce c):		
- distanza dai confini di proprietà	mt.	20
- distanza da edifici residenziali non appartenenti all'azienda	mt	100
- distanza da edifici di servizio	mt.	10
- distanza dai confini di Ambito agricolo	mt.	300
Allevamenti industriali (voce h limitatamente agli allevamenti industriali):		
1. allevamenti intensivi di bovini, equini, polli e zootecnia minore:		
- distanza dai confini di proprietà	mt.	100
- distanza da edifici residenziali esistenti non appartenenti all'azienda	mt.	150
- distanza dai confini di Ambito agricolo	mt	500

Allevamenti speciali (voce h, punto 6.2) 1. scuderia/stalla per cavalli: - distanza dai confini di proprietà - distanza da edifici residenziali esistenti non appartenenti all'azienda - distanza dai confini di Ambito agricolo		mt. mt. mt	20 100 300
Distanza minima dalle strade rispetto del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e succ. modif. ed ir tegr. o altre distanze riportate nelle tavole del RUE			

paragrafo 5: AMBITI AGRICOLI DI VALORIZZAZIONE FRUITIVA

Gli "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" descritti nel presente articolo, si sovrappongono, in base al PSC, con il "Sistema di valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali"; nelle aree di sovrapposizione dei due Ambiti, sono ammessi e vanno incentivati, anche mediante azioni specifiche promosse dal comune, tutti gli interventi di valorizzazione economica e di tipo fruitivo, previsti, descritti e disciplinati all' Art. 30 delle norme del PSC.

Art. 31 – Insediamenti per funzioni extragricole in ambito rurale

paragrafo 1): Definizione

- 1. Gli insediamenti ricompresi nel presente articolo sono quelli oggi presenti sul territorio extraurbano derivanti da scelte localizzative e normative specifiche del PRG Vigente.
- 2. Alla cessazione dell'attività insediata alla data di adozione del RUE non possono subentrare altre attività. E' possibile prevedere, tramite inserimento in POC, la loro demolizione con ripristino ambientale dei siti (suolo e sottosuolo) applicando forme perequative di compensazione. Tale procedura può essere attivata per tutte le Aree ricomprese all'interno della "zona di rispetto del nodo ecologico complesso provinciale" di cui all'Art. 15 del PSC.

PARAGRAFO PRIMO

a) Aree esistenti con attività insediate per funzioni produttive-commerciali in ambito agricolo

Superficie minima di intervento	=	- Area individuata negli elaborati di RUE
Individuazione Aree e USI	=	Le aree individuate sono così numerate: - Area n. 1 – Via Cremona n. 75 - Area n. 2 – Via Cremona n. 97/3 - Area n. 3 – Via Cremona n. 97/c - Area n. 4 – Via Provinciale Cento n. 36 - Area n. 5 – Via Provinciale Cento n. 38 - Area n. 6 – Via Ponte Nuovo n. 37 - Area n. 7 – Via Provinciale San Pietro n. 36 - Area n. 8 – Via Borre n. 1 - Area n. 9 – Via Cremona USI Si confermano gli usi esistenti in quanto le prescrizioni specifiche sono riferite ad attività ed aziende insediate.
Modalità di attuazione	=	Diretta Con sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che contenga le seguenti prescrizioni in caso di: - dismissione o cessazione dell'attività: le nuove condizioni dovranno essere assunte, di concerto con l'Amministrazione Comunale, in sede di POC e con la sottoscrizione di Accordi – Art. 18 I.rl.20/2000 - decidendo in quella sede come riqualificare l'area dismessa anche ricorrendo alla perequazione urbanistica di cui all'Art. 33 delle norme del PSC.
Prescrizioni specifiche	=	 Nelle Aree n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si interviene alle seguenti condizioni: MO, MS, RE, AM E' sempre possibile prevedere incrementi di SC solamente mediante realizzazione di nuovi solai da realizzare all'interno della "sagoma planivolumetrica" dei fabbricati esistenti. Per quanto riguarda le Aree individuate con il numero 4, 5, 6 le possibilità di ampliamento interno alla sagoma dell'edificio esistente, sono subordinate al Parere vincolante dell'Autorità di Bacino del Reno.
Prescrizioni specifiche	=	Nell'Area n. 7 si interviene alle seguenti condizioni: SC = SCe (Superficie complessiva esistente alla data di adozione del RUE) è richiesta una progettazione unitaria estesa a tutto il fabbricato, per avere come risultato finale un fabbricato morfologicamente compiuto;

a tale progettazione unitaria dovrà essere allegato un atto unilaterale d'obbligo al fine di definire inedificabile l'area di pertinenza (catastalmente individuata con il mappale 562 del foglio 19 del Comune di Pieve di Cento) una volta realizzato l'intervento una-tantum; ogni onere consequente alle norme di carattere igienico-sanitarie prescritte dall'A.USL, sono a totale carico della attuale proprietà e/o degli eventuali successori o aventi causa. L'intervento è concesso esclusivamente all'attività già insediata e non è consentito il cambio d'uso con attività che, subentrando, producano nuovi scarichi di tipo industriale così come definiti dalle norme igienico sanitarie vigenti (il vincolo deve essere trascritto nell'atto unilaterale d'obbligo di cui sopra); a fronte dell'intervento edilizio devono essere previste e realizzate opere di messa in sicurezza del tratto stradale prospiciente l'attività: la qualità e la quantità di tali opere saranno definite, inserite e sottoscritte nell'atto unilaterale d'obbligo di cui sopra. Prescrizioni specifi-Nell'Area n. 8 si interviene alle seguenti condizioni: che USI Attività orto - floro - vivaistiche con la relativa attività di commercializzazione: gli spazi comprendenti attività di vendita, per uffici, per deposito attrezzi, servizi igienici, ecc. potranno raggiungere il 20% della SC totale. UA1, limitatamente alla residenza esistente alla data di adozione del RUE INTERVENTI MO, MS, RE, NC con i seguenti indici: Uf = 0.80 mg/mg di SF (L'indice comprende la guota residenziale esistente) **PARAMETRI** Altezza massima degli edifici residenziali: mt. 7,00 Altezza massima degli edifici di servizio residenziale: mt. 2,50 Altezza massima dei fabbricati produttivi (serre, magazzini, ecc.): mt. 4.50 Distanza minima dai confini di proprietà: mt. 10,00 Distanza minima tra edifici: mt. 10,00 Distanza minima dalle strade: rispetto del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e succ. modif, ed integr, o altre distanze riportate nel RUE In tutti i casi di ampliamento di superficie, nuova costruzione e cambio d'uso vanno previsti i seguenti standard: parcheggi privati e parcheggi pubblici nella seguente parcheggi privati (P3) = almeno 10 posti auto da realizzare al momento del primo intervento in regime di RUE sul fronte di via Borre. Nell'Area n. 9 si interviene alle seguenti condizioni: Prescrizioni specifiche Aree trattamento materiali da demolizione deposito a cielo aperto di materiale da costruzione e da demolizione, con trattamento" ai sensi del D.Lgs 152/2006, artt. 214 e 216, tipologia di rifiuto 7.1. L'inizio attività è condizionata alle sequenti prescrizioni: L'autorizzazione provinciale è subordinata alle seguenti verifiche preventive: sia stato predisposto un piano di verifica acustica e vengano contestualmente previste e realizzate le eventuali mitigazioni necessarie sia stato predisposto un piano di verifica complessiva degli impatti del traffico

indotto (volumi e percorsi) e della compatibilità acustica e della qualità

ART. 31 – INSEDIAMENTI PER FUNZIONI EXTRAGRICOLE IN AMBITO RURALE

	dell'aria dell'attività rispetto l'area residenziale limitrofa e vengano conte- stualmente previste e realizzate le eventuali mitigazioni necessarie - che la nuova viabilità di accesso all'area sia la medesima strada di accesso al depuratore comunale realizzata a carico del soggetto attuatore.
--	---

PARAGRAFO SECONDO: Edifici senza valore storico-testimoniale

- **1. Gli edifici senza valore storico-testimoniale** (sono riconoscibili per la mancanza di "lettera di riconoscimento tipologico").
 - 1. Nel territorio extraurbano sono presenti edifici con usi residenziali (comprendendo in tale termine la presenza di SU residenziale e di SA di servizio alla residenza) e/o non residenziali, non più funzionali all'attività agricola che vengono così classificati:
 - a) edifici completamente utilizzati ad uso residenziale e relativi servizi accessori
 - b) edifici completamente utilizzati per altri usi comunque non al servizio dell'agricoltura (magazzini, depositi, usi terziari di servizio o di recupero materiali edilizi, artigianali anche se dismessi, ecc.)
 - c) edifici nei quali sono presenti oltre agli usi di cui al precedente punto b), anche porzioni ad uso residenziale purchè regolarmente legittimato.

USI

- **Gli edifici di cui al punto a)** del precedente comma 1, possono mantenere l'uso in essere; è possibile utilizzare la SA presente all'interno dell'edificio per:
 - ampliare la Superficie abitativa esistente fino a 120 mq di SU, a condizione che la SA residua (con una superficie minima pari a 30 mq per ogni unità abitativa) possa essere ricavata nell'edificio stesso o in altri edifici di servizio esistenti nel medesimo cortile.
 - è ammesso suddividere una unità abitativa esistente in più unità abitative a condizione che ogni unità abitativa ricavata sia dotata di una SU minima di 120 mq ed una dotazione minima di SA pari a 30 mq, sempre da ricavare in edifici esistenti.

Non sono ammesse nuove costruzioni.

Sono ammessi i seguenti usi:

- UA1
- servizi (SA) alle attività insediate
- UC12/A
- UC18
- UL2
- **Gli edifici di cui al punto b)** del precedente comma 1, sono destinati al mantenimento dell'uso in essere; sono ammessi inoltre i seguenti usi:
 - servizi all'uso UA1
 - servizi alle attività eventualmente presenti
 - UC12/A
 - UC18

Questi edifici possono sempre essere recuperati all'uso agricolo.

- Gli edifici di cui al punto c) del precedente comma 1, mantengono gli usi esistenti; è consentito il cambio d'uso integrale verso la residenza quando la funzione residenziale occupa oltre il 50% della complessiva superficie dell'edificio e comunque rispettando contestualmente le seguenti condizioni:
 - è possibile ampliare la Superficie abitativa esistente fino a 120 mq di SU e a condizione che la SA residua (con una superficie minima pari a 30 mq per ogni unità abitativa) possa essere ricavata nell'edificio stesso
 - è sempre possibile inoltre prevedere incrementi di SU quando si interviene all'interno di un volume esistente (entro sagoma) alla data di adozione del RUE, mediante la realizzazione di nuovi solai o soppalchi; è altresì consentito il cambio d'uso della SA esistente alla data di adozione del RUE, qualora superiore al minimo richiesto per ogni unità abitativa dalle presenti norme (ovvero 30 mq), rispettando comunque i minimi di legge per le altezze interne dei locali.

Il cambio d'uso verso la residenza può avvenire alle seguenti condizioni:

- l'unità abitativa originaria può conservare la SU esistente comunque con una dotazione minima di SA pari a 30 mg da ricavare in edifici esistenti
- 2. la seconda o più unità abitative ricavabili, devono avere una SU minima di 120 mq ciascuna e comunque una dotazione minima di SA pari a 30 mq da ricavare in edifici esistenti.

L'intervento deve essere finalizzato alla realizzazione di una riqualificazione architettonica e morfo-

ART. 31 - INSEDIAMENTI PER FUNZIONI EXTRAGRICOLE IN AMBITO RURALE

logica globale, che può portare anche ad una sagoma planivolumetrica diversa da quella preesistente ma senza incremento complessivo della sagoma (l'intervento può prevedere la demolizione con successiva ricostruzione per migliorare le condizioni statiche e di adeguamento tecnologico/energetico).

Questi edifici possono sempre essere recuperati all'uso agricolo

Non sono ammesse nuove costruzioni.

Sono ammessi i seguenti usi:

- UA1
- servizi alle attività insediate
- UC12/A
- UC18
- UL2

INTERVENTI

- Manutenzione ordinaria (MO)
- Manutenzione straordinaria (MS)
- Ristrutturazione edilizia (RE) con o senza cambio d'uso (CD); è ammesso con questo tipo di intervento, riqualificare dal punto di vista architettonico e morfologico l'edificio, fermo restando che in caso di demolizione con fedele ricostruzione, può essere previsto uno spostamento, rispetto l'area di sedime originaria, non superiore al 25%.
- 2. E' possibile adeguare (mediante ampliamento o nuova costruzione) le superfici accessorie (SA) di pertinenza degli edifici di cui ai punti a) e c) precedenti, fino ad una superficie massima di 30 mq ogni unità abitativa. La condizione è che venga dimostrato, sulla base di un certificato storico di accatastamento all'urbano, che l'edificio è stato costruito fin dall'origine per funzioni abitative non agricole, con l'esclusione di tutti i casi di edifici residenziali nati come rurali, frazionati e accatastati all'urbano in tempi successivi.

CAPO V – DOTAZIONI TERRITORIALI: INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

AMBITI TERRITORIALI PER LE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 32 - Le dotazioni territoriali

Le dotazioni territoriali, ai sensi della L.R. 20/2000 e del PTCP comprendono:

- 1. le Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, ossia gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti
- 2. le dotazioni ecologiche ed ambientali, ossia l'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti
- 3. le attrezzature e spazi collettivi, ossia il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, i cosiddetti "standard"

Art. 32.1 – Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

- 1. All'interno di questa definizione sono riportate le seguenti diverse tipologie di infrastrutture:
 - a) Cimiteri vedi Art. 19.4 delle NdA del PSC
 - b) Impianti di depurazione vedi Art. 19.2 delle NdA del PSC
 - c) Centro Raccolta Rifiuti (C.R.R.)
 - d) Elettrodotti vedi Art. 19.5 delle NdA del PSC
 - e) Infrastrutture e impianti per il sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni
 - f) Impianti di distribuzione dell'energia elettrica, gas o altre forme di energia
 - g) Infrastrutture per la mobilità al diretto servizio dell'insediamento (piazze, marciapiedi, ecc.)
- 2. Per ognuna di queste tipologie di infrastrutture individuate e segnalate nelle Tavole del RUE, si interviene secondo le regole e le norme specifiche di ogni singolo impianto, con riferimento al PSC o a norme sovraordinate. In genere le infrastrutture per la mobilità (marciapiedi e piazze) individuano spazi pubblici.

Art. 32.2 – Le dotazioni ecologiche e ambientali

Ai fini dell'individuazione e della verifica delle dotazioni ecologiche e ambientali è fatto riferimento agli artt. 14 e 15 delle norme del PSC.

Art. 32.3 – Le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi

paragrafo 1): Descrizione dell'Ambito

Ai fini dell'individuazione e della verifica delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi è fatto riferimento all'art. 28 delle norme del PSC.

paragrafo 2): Dotazione di attrezzature e spazi collettivi

Ai fini dell'individuazione e della verifica delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi è fatto riferimento all'art. 28 delle norme del PSC.

paragrafo 3): Qualità delle attrezzature e spazi collettivi

- 1. Il RUE identifica negli elaborati grafici le aree costituenti le attrezzature e spazi collettivi nei seguenti raggruppamenti:
- a) attrezzature per l'istruzione fino all'obbligo
 - asili nido e scuole materne, pubbliche e private
 - scuole elementari
 - scuole medie dell'obbligo
- b) attrezzature di interesse comune, civili e religiose
 - b1) attrezzature di interesse comune civili:
 - culturali
 - ricreative
 - sociali
 - sanitarie
 - spazi per strutture logistiche del comune (magazzino comunale, deposito materiali, ecc.)
 - alloggi da destinare all'affitto concordato di proprietà comunale
 - funzioni pubbliche e/o private di tipo ricreativo, culturale e sociale (torri dell'acquedotto e relativa area pertinenziale, ecc.)
 - b2) attrezzature private di interesse comune (identificate con il simbolo Pr riquadrato)
 - b3) attrezzature di interesse comune religiose:
 - chiese e relative funzioni ad esse strettamente collegate (ricreative e aggregative coperte e scoperte, servizi parrocchiali quali canonica, ecc.)
 - alloggi da destinare all'affitto concordato con gestione diretta dell'Ente Religioso
- c) aree sistemate a verde e aree attrezzate con impianti sportivi e ricreativi
 - aree per verde pubblico attrezzato o non attrezzato
 - aree per verde sportivo di livello comunale (nel qual caso viene aggiunto un simbolo "bandiera"); le attrezzature sportive pubbliche potranno essere realizzate, anche da enti, associazioni o privati sulla base di una convenzione da stipularsi con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle finalità di interesse pubblico; è altresì possibile insediare attrezzature scolastiche dell'infanzia nei casi in cui le aree pubbliche a verde siano direttamente adiacenti a strutture scolastiche esistenti alla data di adozione del RUE.
- d) aree per parcheggi pubblici
 - aree destinate a parcheggio pubblico

paragrafo 4): Interventi ammessi ed indici

- 1. Nelle aree di cui al precedente paragrafo si interviene con le seguenti modalità:
- 1) MO, MS, RE con eventuale ampliamento fino al raggiungimento della SU ammessa per le nuove costruzioni per le scuole e le attrezzature di interesse comune.
- 2) NC con l'applicazione dei seguenti indici:
- per le scuole:
 - in particolare per gli Asili nido

Uf = vedi D.M. 18.12.1975 e successive modificazioni Uf = 0,30 mq/mq con un'area scoperta non inferiore alla SC della struttura scolastica - per le attrezzature di interesse comune civili:

Uf = 0.60 mg/mg

Uf = 0.15 mg/mg

- nell'area pubblica già adibita a torre dell'acqua, sita in via Circonvallazione Ponente, è ammessa la realizzazione di strutture di interesse comune di tipo civile e relative funzioni complementari (pubblici esercizi, attività commerciali ecc.)

 $Uf = 0.25 \, mg/mg$

I parcheggi di servizio all'area sono da dimensionare ed individuare in sede di progettazione complessiva.

- per le attrezzature private di interesse comune: Uf = 0,60 mq/mq

per le attrezzature di interesse comune religiose: Uf = 0,30 mq/mq
 Nelle aree per attrezzature religiose è sempre ammesso l'incremento dei servizi ed accessori per le residenze esistenti (SA) nei limiti fissati dai parametri edilizi riportati in appendice.

- per le attrezzature sportive pubbliche:

Uf = 0,80 mq/mq (il 50% dell'area può essere coperta in modo permanente)

 nell'area destinata a verde pubblico di via Circonvallazione Levante è ammessa la realizzazione di strutture scolastiche, oltre alle funzioni di verde pubblico attrezzato non sportivo, ino ad una superficie fondiaria non superiore a mq. 5.000; su tale area si potrà edificare con gli indici specifici indicati alla voce "scuole" precedente, senza che ciò comporti Variante al RUE.

All'interno delle aree pubbliche (attrezzature scolastiche, civiche, verde sportivo e a parco pubblico), sono ammessi chioschi per la vendita dei giornali, gelati e bibite, altri generi alimentari di consumo sul posto; tali costruzioni saranno realizzate previa sottoscrizione di una apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale titolare delle aree, volta a garantire la corretta gestione delle stesse

- per tali costruzioni si ammette una superficie massima di 200 mq ognuna

Paragrafo 5): Modalità di attuazione degli interventi

diretta

Paragrafo 6) Parametri ed oneri

parcheggi pubblici : le aree scolastiche e per attrezzature collettive devono essere dotate di parcheggi pubblici

dimensionati ed individuati in sede progettuale, secondo specifiche esigenze valutate in rapporto al contesto circostante

- <u>altezza massima</u>:
 - m. 12,50
 - m. 7,50 nelle zone per attrezzature sportive pubbliche e private ad esclusione degli impianti sportivi coperti per i quali vale l'altezza di m. 12,50.
 - m 10,50 nelle zone per attrezzature religiose, con esclusione dell'altezza dei campanili.
- <u>distanze minime tra pareti cieche o finestrate</u>: m. 10;
- distanza minima dai confini: m. 5;
- distanza degli edifici dal confine di Ambito : m. 5;
- distanza minima dalle strade all'interno del Territorio Urbanizzato (TU): m. 5, salvo diversa prescrizione indicata negli elaborati di RUE; al di fuori del TU valgono le distanze riportate nelle tavole del RUE e nella Tavola dei vincoli.

Art. 32.4 - Compatibilità urbanistica per opere infrastrutturali a carattere lineare

- 1. In tutti gli ambiti consolidati residenziali, produttivi, terziari, direzionali, commerciali, negli ambiti rurali regolamentati dal presente RUE, e quindi con esclusione degli ambiti assoggettati a POC, sono considerate compatibili, anche per l'espletamento di eventuali procedimenti finalizzati all'apposizione del vincolo espropriativo, tutte le opere infrastrutturali a carattere lineare di seguito elencate:
 - linee elettriche interrate;
 - linee elettriche aeree di potenza fino a 15.000 kW (con esclusione del Centro Storico ed aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica);
 - metanodotti aventi pressione d'esercizio fino a 5 bar (condotte di IV^ specie di cui al punto 1.3 del DM 24/11/1984);
 - reti acquedottistiche;
 - reti fognarie;
 - reti relative alle telecomunicazioni;
 - altre reti.
- 2. Per le opere di cui sopra resta ferma l'eventuale necessità di autorizzazioni ambientali, pareri, nulla-osta od atti di assenso comunque denominati, previsti da specifiche normative.

Art. 33 - Parcheggi pubblici, e privati e verde pubblico per nuovi interventi

Definizioni

- 1. Parcheggi pubblici (P1): riguardano gli spazi adibiti alla sosta dei veicoli finalizzati a concorrere alla dotazione territoriale per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all'art. A-23 della <u>L.R. 20/2000</u>. Tali parcheggi devono sempre essere di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico, salvo la monetizzazione laddove prevista. La manutenzione e gestione dei parcheggi pubblici può essere affidata a soggetti privati con apposito provvedimento comunale (convenzione) e devono essere realizzati nel rispetto delle dimensioni di cui ai successivi punti. Costituiscono opere di urbanizzazione primaria.
- Parcheggi pubblici (P2): riguardano gli spazi di interesse collettivo, a servizio della generalità degli utenti, concorrono alla dotazione territoriale di cui all'art. A-24 della <u>L.R. 20/2000</u> e costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.
- 3. Parcheggi privati (P3): i parcheggi privati sono costituiti dalle autorimesse o posti auto privati adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento, realizzati ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 1150/1942, così come modificato dall'art. 2, 2° comma della L. 122/1989. Tali parcheggi non sono gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente.
 - I parcheggi privati pertinenziali sono quelli realizzati ai sensi dell'art. 9 della <u>L. 122/1989</u> e come tali non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare a cui sono vincolati.²⁶
- Parcheggi privati pertinenziali per attività commerciali al dettaglio (P4): riguardano spazi di uso comune adibiti a
 parcheggio al servizio esclusivo di un determinato insediamento commerciale, di cui alla Delibera C.R.
 1253/1999, punto 5.2.1.

Disciplina generale

- 1. In tutti gli interventi di nuova edificazione (anche se ottenuta mediante demolizione con ricostruzione), di ampliamenti, di ristrutturazioni, di cambiamenti di destinazioni d'uso con opere, dovranno essere previsti parcheggi privati e parcheggi pubblici (questi ultimi devono essere ceduti gratuitamente all'Amministrazione Comunale o monetizzati dove previsto), nelle misura e con le prescrizioni specifiche indicate nelle tabelle di seguito allegate, in funzione dell'uso specifico.
- 2. Ai fini della definizione delle quantità di parcheggi pubblici e privati da ricavarsi sono individuate le seguenti funzioni:
 - Funzione abitativa;
 - Funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili;
 - Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili
 - Funzioni agricole
 - Funzioni alberghiere
- 3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili connesso o meno a trasformazioni fisiche degli stessi, che comporti aumento del carico urbanistico, deve essere subordinato al contemporaneo ed integrale reperimento degli standard di parcheggio previsto nelle tabelle di seguito allegate, se in misura maggiore rispetto quelli esistenti.
- 4. Qualora nell'ambito del medesimo edificio o area di intervento siano compresenti più locali o spazi per due o più delle funzioni suddette, la quota di parcheggi di cui al presente articolo dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singola destinazione.
- 5. Nel caso in cui non risulti possibile ricavare all'interno dell'area di intervento i parcheggi pubblici e solamente negli Ambiti indicati nelle tabelle di seguito allegate, è possibile monetizzare gli stessi ai sensi dell'art. A-26, comma 7, della L.R. 20/2000.
- 6. Non sono richieste ulteriori dotazioni di parcheggi in caso di interventi il cui carico urbanistico sia già stato computato e realizzato o monetizzato come dotazione di parcheggi, nell' attuazione del PUA o in occasione di precedenti interventi di cambio di destinazione d'uso, inerenti le medesime unità immobiliari.

²⁶ Riguardano quei parcheggi che possono essere realizzati nel sottosuolo o al piano terra degli edifici anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e che come tali vanno a costituire vincolo pertinenziale degli alloggi e non possono essere ceduti separatamente dalle unità immobiliari stesse.

7. Per gli usi UC11, UC13, UP5, UE1, UE2, UE3, UE5, UE7, UE8, US1, US2, US3, US4, US5, US6, US7, US8, US9, US10 non è richiesta la dotazione di parcheggi pubblici né di quelli pertinenziali.

Dotazioni minime di parcheggi pubblici (P1, P2), privati (P3) e verde pubblico

- 1. La dotazione richiesta per parcheggi pubblici e privati e verde pubblico, per ciascuna tipologia di intervento, di destinazione d'uso e per ciascun ambito è rappresentata nelle successive tabelle.
- 2. In tutti gli ambiti consolidati e nel centri storici, possono essere monetizzati i parcheggi pubblici quando non raggiungono almeno la dimensione di quattro posti auto (50 mq) o quando si configuri la oggettiva impossibilità di realizzarli per mancanza di area disponibile sul fronte strada.
- 3. Negli ambiti agricoli, per le funzioni residenziali, valgono le dotazioni di autorimesse di cui all'abaco allegato 1 per gli edifici classificati, ed all'art. 31 paragrafo secondo per gli edifici senza valore storico testimoniale. Per le funzioni commerciali al dettaglio, direzionali, artigianali di servizio e assimilabili, alberghiere e di soggiorno temporaneo valgono le prescrizioni di cui agli artt. 34, ed alle successive tabelle.
- 4. Negli ambiti per nuovi insediamenti o di riqualificazione si fa riferimento a quanto specificamente indicato per ogni ambito in sede di POC e di PUA.
- 5. Per i pubblici esercizi (USO UC12/A) nel centro storico, i parcheggi P1 vanno monetizzati e i parcheggi P3 non vanno richiesti. Il Cambio d'Uso (CD) senza incremento di SU finalizzato agli USI UC14, UC15 e UC16, non è soggetto a verifica dello standard di parcheggio P1 e P3.

FUNZIONI ABITATIVE (UA1, UA2, UC22/A) IN AMBITI CONSOLIDATI E CENTRO STORICO				
Tipo di intervento	Interventi sull'esistente	Interventi di demolizione e rico- struzione	Nuova costruzione	
Parcheggi Privati (P3)	2 posti auto per ogni nuova U.I. salvo quanto previsto nei singoli ambiti	2 posti auto per alloggio od U.I. (di cui almeno il 50% in autorimesse))	
Parcheggi Pubblici (P1)	(da monetizzare quando specificata	29 mq di SU ⁽¹⁾ che determina aumento di carico urbanistico. (da monetizzare quando specificatamente indicato nelle norme del RUE) In alternativa: parcheggi già cartograficamente individuati negli elaborati di RUE, secondo la specifica normativa di		
Verde pubblico	18 mq ogni 29 mq di SU (1) che determina aumento di carico urt (da monetizzare)	panistico		

(1) 29 mg = 1 abitante teorico

FUNZIONI COMMERCIALI AL DETTAGLIO, DIREZIONALI, ARTIGIANALI DI SERVIZIO E ASSIMILABILI, FUNZIONI ALBERGHIERE E DI SOGGIORNO TEMPORANEO

UC1, UC2, UC3, UC12/A, UC12/B, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19, UC20, UC21, UC22/B, UC24, UC25, UC26, UC27, UC28, UL1, UL2, UL3

IN AMBITI CONSOLIDATI, CENTRO STORICO E AMBITI RURALI

Tipo di intervento	Interventi sull'esistente Interventi di demolizione e rico- struzione		Nuova costruzione	
Parcheggi Privati (P3)	30 mq. ogni 100 mq. di SU in incremento (Per le attività commerciali al detta- glio vedasi tabella specifica)	30 mq. ogni 100 mq. di SU (Per le attività commerciali al dettaglio vedasi tabella specifica)		
Parcheggi Pubblici (P1)	(da monetizzare quando specificatam	che determina aumento di carico urbanistico. (da monetizzare quando specificatamente indicato nelle norme del RUE) In alternativa: parcheggi già cartograficamente individuati negli elaborati di RUE, secondo la specifica normativa di		
Verde pubblico	60 mq ogni 100 mq di SU che determina aumento di carico urba	anistico (da monetizzare)		

Per i pubblici esercizi (USO UC12/A) nel centro storico, i parcheggi P1 vanno monetizzati e i parcheggi P3 non vanno richiesti. Il Cambio d'Uso (CD) senza incremento di SU finalizzato agli usi UC14, UC15 e UC16 non è soggetto a verifica dello standard di parcheggio P1 e P3.

FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI UP1, UP2, UP3, UP6/A, UP6/B ,UP7, UP8, UP9				
Tipo di intervento	Interventi sull'esistente	Interventi di demolizione e ricostruzione	Nuova costruzione	
Parcheggi Privati (P3)	15 mq. ogni 100 mq. di SU in incremento	15 mq. ogni 100 mq. di SU		
Parcheggi Pubblici (P1)	(da monetizzare quando specifica	che determina aumento di carico urbanistico. (da monetizzare quando specificatamente indicato nelle norme del RUE) In alternativa: parcheggi già cartograficamente individuati negli elaborati di RUE, secondo la specifica normativa di		
Verde pubblico	60 mq ogni 100 mq di SU che determina aumento di carico urbanistico (da monetizzare)			

Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per attività commerciali al dettaglio (P4)

 I parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali al dettaglio richiesti sono individuati dalla seguente tabella e non possono in nessun caso essere monetizzati:

Attività commerciale con superficie di vendita:	Alimentare	Non alimentare
Fino a 150 mq	30 mq/100 mq di Sv	30 mq/100 di Sv
Oltre 150 e fino a 400 mq	83,3 mq/100 mq di Sv	62,5 mq/100 mq di Sv
Oltre 400 e fino a 800 mq	139 mq/100 mq di Sv	100 mq/100 mq di Sv
Oltre 800 e fino a 1500	192,3 mq/100 mq di Sv	125 mq/100 mq di Sv
Oltre 1500	312,5 mq/100 mq di Sv	156,2 mq/100 mq di Sv

 Tutta la materia specifica degli standard in relazione alle varie tipologie di vendita, viene trattata all'art. 34 Urbanistica commerciale, fatte salve le seguenti specifiche riguardanti i parcheggi pubblici (P1) e il verde pubblico per attività commerciali al dettaglio nei diversi Ambiti consolidati.

Per gli ambiti AUC-A, AUC-B vengono fissati i seguenti parametri:

- per l'uso UC3:
 - P1: da monetizzare
 - Verde pubblico: non richiesto

Per gli ambiti AUC-C, ASP-C, ASP-B e ASP-T vengono fissati i seguenti parametri:


- per l'uso UC3:
 - P1: da monetizzare
 - Verde pubblico: non richiesto
- per gli usi UC4 e UC5:
 - P1: da realizzare
 - Verde pubblico: da monetizzare

Dotazioni di parcheggi pubblici per attività commerciali al dettaglio (P2)

1. La localizzazione e le quantità di parcheggi pubblici (P2) quali opere di urbanizzazione secondaria, sono quelli individuati negli elaborati grafici e normativi del RUE.


Requisiti tipologici dei parcheggi – posti auto

- 1. <u>In tutti i tipi di parcheggi</u>, anche ai fini del rispetto della Legge n. 122/89, la superficie convenzionale di un "posto auto" si considera pari a mq. 12,50 esclusi gli spazi di manovra (corselli); le dimensioni lineari del singolo posto auto od autorimessa, <u>non possono essere inferiori a m. 2,50x5,00</u>.
- 2. <u>I parcheggi pubblici (P1, P2 e P4)</u>, sono computati in base alla loro effettiva superficie, secondo i seguenti criteri:
 - a) quando vengono previsti e realizzati su fronte strada con accesso diretto dalla sede stradale, si conteggiano escludendo lo spazio di manovra (che nel caso specifico è rappresentato dalla sede stradale comprendente o meno il marciapiede o pista ciclabile o aiuola, vedi figura 1);



 b) quando vengono previsti e realizzati con una soluzione accorpata e con accessi selezionati dalla sede stradale, si considera ai fini del conteggio, tutta la superficie destinata a parcheggio compresa quella dei corselli di distribuzione, e spazi di manovra (vedi figura 2).

figura 2)



- 3. I parcheggi pubblici e privati realizzati in spazi aperti dovranno essere adeguatamente alberati e, dove possibile, realizzati con materiali permeabili.
- 4. Nel computo della superficie da adibire a parcheggi, dovrà comunque effettuarsi l'arrotondamento, per eccesso, alla superficie minima del posto auto.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - URBANISTICA COMMERCIA-LE, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 34 - Urbanistica Commerciale

Paragrafo 1) - DEFINIZIONI

- Ai sensi del Decreto Legislativo n.114/1998, della <u>L.R. 14/1999</u> e della Deliberazione del Consiglio Regionale n.1253 del 23 settembre 1999, le attività commerciali al dettaglio in sede fissa vengono classificate per "settore merceologico" e per "tipologie di esercizi" in funzione della dimensione della "superficie di vendita". Le previsioni insediative e normative recepiscono altresì le determinazioni del POIC (Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali) approvato dalla Provincia in data 7 aprile 2009 e che costituisce variante al PTCP per quanto riquarda l'Art. 9.5.
- Ai fini della della definizione di Superficie di Vendita degli esercizi commerciali, compresi quelli riguardanti merci ingombranti, è fatto riferimento alle definizioni di cui alla <u>D A.L. 279/2010</u> e alla <u>D.C.R. 1253/1999</u> come modificata dalla <u>D.C.R. 344/2002</u> dalla <u>D.C.R. 653/2005</u> e dalla <u>D.C.R. 155/2008</u>;
- La Superficie lorda di pavimento (SUL) degli esercizi commerciali, è definita in Appendice. Tale superficie, costituisce parametro di riferimento ai fini della determinazione degli standard pubblici (artt. A-23 e A-24 <u>L.R.</u> 20/2000) di verde e parcheggio (P1).
- 4. L'attività di commercio elettronico riguarda l'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate per via telematica. Il commercio elettronico può avvenire in tutti gli ambiti territoriali previsti dal presente RUE relativamente alle sole transazioni od attività meramente telematiche, mentre eventuali funzioni ad essa complementari o di supporto (magazzini, depositi, mostre ed esposizioni ecc.), possono avvenire esclusivamente negli ambiti territoriali in cui risultano compatibili, secondo quanto individuato dal presente RUE.
- 10. I **settori merceologici** sono quelli individuati al punto 1.1 della D.C.R. 1253/1999 ed in particolare:
 - vendita di prodotti alimentari
 - vendita di prodotti non alimentari

Paragrafo 2) - TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI

Ai fini della definizione delle tipologie di esercizi commerciali e della loro rilevanza (provinciale, sovracomunale e comunale), è fatto riferimento alla <u>D.C.R. 1253/1999</u> e alla <u>D.C.R. 653/2005</u> nonché all'art. 9.5, paragrafo 2, comma 1 delle norme del <u>PTCP</u> (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) come modificato dal POIC (Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali)

1. Gli esercizi commerciali, ai sensi dell'Art. 9.5 del PTCP, sono definiti secondo le seguenti tipologie fondamentali e classi dimensionali:

CENTRI COMMERCIALI

Ai fini delle definizioni di aggregazioni di esercizi commerciali (**Centro commerciale**, **Area commerciale integrata**, **Aggregazione di medie strutture con carattere di unitarietà per l'utenza**), è fatto riferimento alla <u>D.C.R.</u> 1253/1999, alla <u>D.C.R.</u> 653/2005 nonché all'art. 9.5, paragrarfo 2, comma 3, delle norme del <u>PTCP</u> (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) come modificato dal POIC (Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali)

Paragrafo 3) - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1 – Procedure autorizzative

- 1.1. Ai fini della valorizzazione commerciale degli assi di servizio esistenti o pianificati dagli strumenti urbanistici comunali, viene demandata ai Comuni la programmazione e la pianificazione dei centri commerciali di tipo 23, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - siano collocati all'interno di centri storici (ai sensi dell'art. A-7 della <u>L.R. 20/2000</u>), in aree assoggettate o meno a Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC), o anche in aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti (ai sensi dell'art. A-12 della <u>L.R. 20/2000</u>) se opportunamente integrate alla residenza, attraverso la realizzazione di servizi collettivi, spazi pubblici e connessioni ciclo-pedonali;
 - siano a destinazione commerciale non esclusiva, comprendendo altre funzioni di servizio alla popolazione (quali artigianato dei servizi, strutture per la ristorazione, il tempo libero, la cultura, la salute, il benessere, lo sport, servizi finanziari, e simili) per almeno il 25% della Superficie utile;
 - siano comprensivi di diversi esercizi piccoli e medi, purché non si realizzino più medie strutture accostate ovvero con almeno un muro perimetrale in condivisione- la cui superficie di vendita complessiva sia superiore a 1500 mg.
- 1.2. In ordine all'individuazione degli strumenti di pianificazione e delle procedure attuative di cui ai successivi punti, tali strutture sono da considerarsi "insediamenti di rilevanza comunale", mentre deve farsi riferimento agli "insediamenti di rilevanza sovracomunale", nel caso di strutture di tipo 23 ricadenti in ambiti del territorio urbanizzato non compresi tra quelli sopra elencati (di cui al successivo punto 3, comma 3, lett c2).

 La superficie di vendita derivante da autorizzazioni per strutture di tipo 23 non si computa ai fini della verifica del rispetto del Range di Variazione di cui al successivo punto 11.
- 1.3. Al fine dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative, deve considerarsi la superficie di vendita complessiva sia per i centri commerciali, che in tutti i casi di strutture costituite da esercizi più piccoli fisicamente accostati. Sono pertanto autorizzabili esclusivamente con il procedimento della Conferenza dei Servizi ex art. 11 L.R. 14/1999:
 - le grandi strutture alimentari, non alimentari o miste di tipo 1, 2, 7, 8, ed in ogni caso le grandi strutture commerciali costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita complessiva oltre 2.500 mg;
 - i centri commerciali di tipo 3, 4, 9, 10, 11, 23;

L'esistenza di parcheggi interrati o di parcheggi pluripiano, di cui al successivo "paragrafo 5) Standard privati di uso pubblico", al servizio di una pluralità di strutture commerciali che non siano fisicamente accostate ovvero di insediamenti commerciali di tipo 5, 6, 12, 13, 14, 22 anche qualora si trattasse di parcheggi pluripiano - interrati o fuori terra - sui quali vengono realizzate una pluralità di edifici commerciali fisicamente non accostati, collegamenti pedonali, spazi di servizio comuni, non è sufficiente per dare luogo alla definizione di centro commerciale o di grande struttura di vendita.

- Definizione dei livelli di rilevanza delle strutture e degli insediamenti commerciali inerenti il territorio di Pieve di Cento

Ai fini della definizione dei livelli di rilevanza delle strutture e degli insediamenti commerciali è fatto riferimento all'art. 9.5, paragrafo 3 delle norme del <u>PTCP</u> (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) come modificato dal POIC (Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali)

- Strumenti di pianificazione e procedure attuative

Ai fini della definizione dei livelli di rilevanza delle strutture e degli insediamenti commerciali è fatto riferimento all'art. 9.5, paragrafo 4 del <u>PTCP</u> (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) come modificato dal POIC (Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali).

Paragrafo 4) - RAPPORTO TRA GLI AMBITI E LA PREVISIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI

- 1. In riferimento alla classificazione del territorio comunale per Ambiti omogenei, le attività commerciali sono ammesse per ogni Ambito sulla base delle successive indicazioni. Sono fatte salve le strutture commerciali esistenti alla data di adozione del RUE, con la possibilità, nel caso in cui una di dette strutture dovesse cessare l'attività, di realizzare una nuova struttura della stessa tipologia e nel rispetto della superficie di vendita preesistente.
 - **nell'Ambito Centro Storico** è possibile insediare solo <u>esercizi commerciali di vicinato</u> USO UC3 (SV fino a 150 mg) alimentari e non alimentari, alle seguenti condizioni:
 - possibile monetizzazione degli standard pubblici (P1) secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - non sono richiesti i parcheggi pertinenziali (P4) previa dimostrazione dell'impossibilità di ricavare tali parcheggi nell'area di pertinenza delle Unità edilizie oggetto di intervento;
 - negli Ambiti AUC-A, AUC-B, AUC-C è possibile insediare:
 - <u>esercizi commerciali di vicinato</u> USO UC3 (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) monetizzabili secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo
 5);
 - medio-piccole strutture di vendita non alimentari USO UC5 (con SV < 400 mg), alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - aggregazione di medie strutture con carattere di unitarietà per l'utenza, di rilevanza comunale (Tipo 22 come definito ai paragrafi precedenti): USI UC3, UC4, UC5, UC6 e UC7, con SV complessiva fino a 2500 mq, per l'Ambito AUC-B ex Lamborghini, alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - verde pubblico da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - negli Ambiti AR-A, AR-B, ANS-C (da prevedere nel POC) previsti nel PSC, è possibile in sede di POC, prevedere:
 - <u>esercizi commerciali di vicinato</u> USO UC3 (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari, alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - <u>medio-piccole strutture di vendita non alimentari</u> USO UC5 (con SV fino a 800 mq), alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - verde pubblico da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - negli Ambiti produttivi ASP-C, ASP-B, ASP-BA, ASP-T e ASP- AN (da prevedere nel POC) le attività commerciali sono definite ambito per ambito alle seguenti condizioni:
 - gli standard pubblici (P1) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5)
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5)
 - verde pubblico:
 - da realizzare negli Ambiti ASP-AN secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5)
 - da monetizzare negli altri Ambiti produttivi, terziari e direzionali, secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5)
 - negli Ambiti rurali di cui agli Artt. 29 e 30 è possibile insediare:

- <u>esercizi commerciali di vicinato</u> (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari USO UC3 alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
- per le stazioni di servizio distribuzione carburanti esistenti o di nuova previsione, ricadenti all'interno degli Ambiti rurali, è possibile insediare:
 - <u>esercizi commerciali di vicinato</u> (SV fino a 150 mq) alimentari e non alimentari USO UC3 alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare o monetizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
- nelle Aree n. 5, 6, 7, 8 previste all'Art. 30, è possibile insediare:
 - esercizi commerciali di vicinato (SV fino a 150 mq) USO UC3 limitatamente all'uso non alimentare alle seguenti condizioni:
 - standard pubblici (P1) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);
 - parcheggi pertinenziali (P4) da realizzare secondo le indicazioni al successivo paragrafo 5);

Paragrafo 5 - STANDARDS URBANISTICI

Standard pubblici

- Parcheggi pubblici (P1): la dotazione minima di parcheggi pubblici è di 40 mq/100 mq di SUL; i parcheggi pubblici devono essere realizzati e ceduti all'Amministrazione Comunale.
- Verde pubblico: la dotazione minima di verde pubblico è di 60 mq/100 mq di SUL; il verde pubblico deve essere realizzato e ceduto all'Amministrazione Comunale, salvo diverse specificazioni contenute nei singoli Ambiti.
- 3. **Gli standard non possono essere monetizzati** nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione.
- 4. **Gli standard possono essere monetizzati** nei seguenti casi e comunque dove previsto ai paragrafi precedenti:
 - nell'ambito di "progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane" (art.8, L.R. 14/1999):
 - nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento di strutture di vendita preesistenti, entro il limite massimo del 20% della SV precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
 - nel caso di formazione di Tipologie 22 e 23 purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e al recupero di edifici preesistenti
 - in caso di insediamento di esercizi di vicinato in Ambito Centro storico, e all'interno di piani particolareggiati per insediamenti produttivi approvati alla data di adozione delle presenti norme
- 5. I proventi della monetizzazione saranno utilizzati nell'ambito del contesto urbano coinvolto nell'intervento e comunque nelle aree classificate come dotazioni territoriali, per realizzare parcheggi pubblici e verde pubblico nonché miglioramenti dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili.

Standard privati di uso pubblico

Il parametro di riferimento ai fini della determinazione degli standard privati di uso pubblico è la SV, come definita al precedente paragrafo 1

- 1. Parcheggi pertinenziali (P4): i parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o loro porzioni (che rimangono in carico alla proprietà privata), adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento commerciale.
- 2. Nei parcheggi pertinenziali, le **dimensioni lineari del singolo posto auto**, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,50 x 5,00.
- 3. Ai fini del rispetto della <u>L. 122/1989</u>, la **superficie convenzionale di un "posto auto"**, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a 25 mq., solo nel caso illustrato all'Art. 36, voce **Requisiti tipologici dei** parcheggi posti auto
- 4. Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune. I parcheggi pertinenziali di uso comune di un esercizio commerciale o altra tipologia commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati

a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa. I parcheggi pertinenziali sono in generale localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono essere localizzati in altra area o unità edilizia posta nel raggio di cento metri al massimo, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un passaggio pedonale protetto (marciapiede, pista ciclabile, attraversamento segnalato) e privo di barriere architettoniche.

I parcheggi pertinenziali devono essere in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

Nel caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno di lavoro, devono essere individuati, nell'ambito dei parcheggi pertinenziali, una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura.

Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di più di cento posti-auto e dislocati in più gruppi di posti-auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

 Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali. I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrate o fuori terra, anche multipiano, salvo diverse prescrizioni stabilite dal RUE.

Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire le soluzioni interrate e/o pluripiano, che minimizzino l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata. Tali soluzioni vanno prescritte in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capienza superiore a 100 posti-auto in aree a elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi dell'alta pianura.

- 6. **Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali (P4)**Sono fissate all'Art. 33 precedente
- 7. **Centri commerciali**: la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, a cui si applicano, in funzione delle superfici complessive, gli standard di cui alla tabella precedente. Nel caso in cui siano presenti altre funzioni (pubblici esercizi, attività terziarie, attività ricreative, ecc.), i parcheggi pertinenziali devono essere ampliati in funzione della dotazione di tali funzioni (30 mg/100 mg di Su).
- 8. **Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali integrate** alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie, attività ricreative, ecc.) nella misura minima di 30 mg/100 mg di Su.
- 9. **Nel caso che le diverse attività previste** utilizzino i parcheggi pertinenziali in comune in fasce orarie diverse, sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle quantità previste.
- 10. **Casi di possibile riduzione delle dotazioni.** Possono essere previste riduzioni della dotazione di parcheggi pertinenziali, anche fino al 100%, nei soli seguenti casi:
 - a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della <u>L.R. 14/1999</u>, qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio d'uso. Le dotazioni di cui al punto precedente sono comunque richieste in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;
 - nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
 - c) nel caso di formazione di strutture commerciali di Tipo 22 e 23 in cui non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato; nell'ambito centro storico a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e al recupero di edifici preesistenti.

Nei suddetti casi, in alternativa, possono essere richiesti, in sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo, la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità urbana a piedi o con veicoli leggeri.

- Posti per motocicli e biciclette. In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, devono essere previsti adeguati spazi da destinare alla sosta di cicli e moto, con particolare riferimento alle medie strutture di vendita.
- 12. Aree per il carico e lo scarico delle merci. Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi

strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionate secondo le esigenze attese.

Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.

Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

Art. 35 – Disciplina riguardante il sistema di distribuzione dei carburanti

- 1. Negli ambiti produttivi e all'esterno dei centri abitati è consentita la costruzione di impianti di distribuzione di carburante nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e con i parametri fissati dall'art. 83 bis del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 e dalle "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti" di cui alla D.C.R. 355/2002, come modificata con D.C.R. 208/2009, e della normativa vigente in materia di sicurezza per lo stoccaggio dei carburanti, e nel rispetto delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada.
- 2. La costruzione dei fabbricati di servizio e accessori all'impianto di distribuzione del carburante (con esclusione delle pompe di benzina, delle tettoie, delle pensiline e del fabbricato propriamente a servizio del distributore) deve avvenire fuori dalla fascia di rispetto stradale ad una distanza non superiore a 60,00 metri dal ciglio stradale. Tali fabbricati possono comprendere, servizi accessori all'auto quali: officina meccanica, elettrauto e gommista, lavaggio e ingrassaggio; sono altresì consentiti servizi accessori alla persona quali: pubblici esercizi, rivendite di giornali ed esercizi commerciali di vicinato (usi UC3, UC12/A, UC15 con superficie di vendita inferiore a 150 mq), previa realizzazione di parcheggi privati pari a 40 mq/100 mq di SU/SV.
- 3. Le attività di cui al precedente comma 2 dovranno essere strettamente connesse e complementari, sotto il profilo funzionale e logistico, agli impianti di distribuzione carburante Tale vincolo dovrà essere sancito da apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo debitamente trascritto.
- 4. In attesa dell'adozione o adeguamento di apposito regolamento, la Direttiva regionale (<u>D.C.R. 355/2002</u> come modificata con la <u>D.C.R. 208/2009</u>) fissa le seguenti superfici massime in mq=dei fabbricati delle nuove stazioni di servizio:

	AMBITI	AMBITI	AMBITI
	CONSOLIDATI	PRODUTTIVI	AGRICOLI
ZONA PIANURA	10.000	15.000	20.000

- 5. L'altezza massima dei fabbricati in m. 5,00 e l' UF max = 0,05 mq/mq, ad eccezione delle tettoie pensiline di copertura delle pompe. Le rampe di accelerazione e decelerazione sono parte integrante della superficie dell'impianto.
- 6. L'insediamento puntuale di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti avviene di norma attraverso l'inserimento in POC, così come prescritto all'Art. 30, comma 14, della l.r. 20/2000 e s.m. ed integrazioni.
- 7. In caso di cessazione definitiva dell'attività di distribuzione carburanti dovranno essere smantellati e rimossi gli impianti e le attrezzature sopra e sotto suolo, con relativo smaltimento presso centri autorizzati, e ripristino dell'area alla situazione originale, entro i termini stabiliti dal comune ai sensi degli artt. 28 e 28 bis della <u>L.R. n.</u> 17/2014

Per la stessa area, di concerto con AUSL, ARPA e Comune, dovranno essere inoltre attivate tutte le procedure per la verifica preliminare dello stato di contaminazione del suolo e sottosuolo, per l'effettuazione di eventuali opere di bonifica degli stessi, secondo modalità, procedimenti ed autorizzazioni previste dal Titolo V del <u>D.Lgs.</u> 152/2006 e relativi allegati.

Art. 36 - Impianti fissi di telefonia mobile

paragrafo 1): Definizione del vincolo e riferimento normativo

- 1. I riferimenti normativi relativi agli impianti di cui al presente articolo sono i seguenti:
 - <u>L.R. 30/2000</u>, "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
 - Direttiva <u>D.G.R. 197/2001</u>, come modificata ed integrata dalla <u>D.G.R. 1138/2008</u>.

paragrafo 2): - Divieto di localizzazione Tipi di intervento

- 1. I nuovi impianti fissi di telefonia mobile saranno da localizzare preferibilmente nelle aree individuate cartograficamente dal RUE.
- 2. Fermi restando i divieti di localizzazione previsti dall'art. 9 della <u>L.R. 30/2000</u>, sono altresì vietate le localizzazioni di nuovi impianti di telefonia mobile nei seguenti ambiti:
 - nei Centri storici;
 - nelle aree di interesse paesaggistico di cui al <u>D.Lgs. 42/2004</u>;
 - nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
 - nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - nelle corti rurali classificate dal presente RUE.
- 3. Gli interventi di MO, MS, RE, D, R, sono ammessi limitatamente ai manufatti strettamente necessari alla realizzazione degli impianti (box, shelter, ecc.).

paragrafo 3): Modalità di attuazione e prescrizioni particolari

- intervento diretto:
- autorizzazione con le procedure ed i contenuti fissati dalla <u>L.R. 30/2000</u> e successive modificazioni ed integrazioni nonché nelle specifiche direttive regionali in materia;

paragrafo 4): Prescrizioni particolari.

- nel caso in cui un impianto esistente è ricompreso all'interno di un Ambito di nuova edificazione, in sede di PUA devono essere espletate le procedure indicate nella normativa di cui al paragrafo precedente:
- nell'ambito del procedimento per la realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, dovrà essere presentata una relazione di inserimento paesaggistico-ambientale, che dimostri la minimizzazione e mitigazione degli impatti determinati dall'intervento.
- eventuali recinzioni di protezione dell'impianto, dovranno essere previste in rete metallica e mascherate da una "barriera verde" posta all'esterno della stessa. Tale barriera dovrà essere realizzata utilizzando le essenze previste nel Regolamento del Verde.

Art. 37 - Disciplina riguardante gli Ambiti da riqualificare

1. Negli elaborati grafici del RUE sono riportati, con la sola funzione di completezza rappresentativa, gli "Ambiti da riqualificare" sia mediante *Rifunzionalizzazione* che mediante *Sostituzione edilizia*.

Detti Ambiti vengono graficizzati con un perimetro rosso scuro con una lettera maiuscola identificativa. Le politiche di intervento e la loro descrizione sono riportate agli Artt. 24 e 25.1 delle norme del PSC.

L'attuazione degli Ambiti da riqualificare per rifunzionalizzazione e per sostituzione edilizia avviene mediante il POC, nel quale saranno da precisare e definire le relative capacità edificatorie e gli usi da insediare in conformità ai suddetti articoli del PSC. E' tuttavia da intendersi sempre ammesso l'uso UC23 - Parcheggi privati con fine di lucro.

2. Fino all'approvazione del POC in questi Ambiti si applicano le seguenti norme, oltre a quelle fissate agli Artt. 24 e 25.1 del PSC:

Superficie minima di in- tervento	=	Lotto di proprietà
Capacità edificatoria	=	- sono ammessi incrementi di SU discendenti da una rilettura degli usi delle varie porzioni che costituiscono l'unità immobiliare, in relazione alla definizione di SU del RUE. Vanno comunque mantenute dotazioni minime per ogni unità immobiliare di SA pari ad almeno 20 mq per autorimesse e cantine
Interventi ammessi	=	- MO, MS, RE, CD = SU esistente alla data di adozione del RUE
Modalità di attuazione	=	diretto
Usi ammessi	Ξ	- UA1, UC12/A, UC15, UC16, UC23; USI commerciali come conferma di quelli esistenti alla data di adozione del RUE - Per gli Ambiti con funzioni produttive è ammesso il cambio d'uso verso USI all'interno del medesimo gruppo "FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI" di cui all'Art. 2.7.2 del RUE.

- 3. Per tali ambiti, preliminarmente all'inserimento in POC, dovranno essere eseguite indagini di caratterizzazione, ai sensi del <u>D.Lgs. 152/2006</u> Titolo V, per la verifica di potenziali situazioni di inquinamento pregresso del suolo e della falda sottostante, così come fissato nel PSC e nella Valsat del PSC medesimo.
- 4. Gli edifici esistenti possono essere soggetti a cambio d'uso senza aumento di superficie utile con o senza opere, verso usi già previsti dal PSC per ciascun ambito. Tali cambi d'uso si possono realizzare esclusivamente con interventi di MO, MS, REV.

Art. 38 - Disciplina riguardante gli Ambiti di nuovo insediamento

- 1. Negli elaborati grafici del RUE sono riportati, con la sola funzione di completezza rappresentativa, gli "Ambiti per nuovi insediamenti" sia per funzioni prevalentemente residenziali, sia per funzioni produttive.
- 2. Detti Ambiti vengono graficizzati con la stessa simbologia che tali Ambiti hanno nel PSC e con lo stesso numero identificativo. Le politiche di intervento e la loro descrizione sono riportate agli Art. 25.2 del PSC "Ambiti di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani"; all'Art. 26.4 per gli "Ambiti produttivi sovracomunali di nuovo insediamento".
- 3. L'attuazione degli Ambiti di nuovo insediamento avviene mediante il POC, nel quale saranno precisate e definite le relative capacità edificatorie e gli usi da insediare in conformità ai suddetti articoli del PSC. E' tuttavia da intendersi sempre ammesso l'uso UC23 Parcheggi privati con fine di lucro.
- 4. Fino all'approvazione del POC in questi Ambiti si applica l'Art. 21 precedente in presenza di "corti o edifici di valore storico testimoniale", e gli Artt. 29 e 30 in quanto Ambiti agricoli.
- Gli edifici esistenti possono essere soggetti a cambio d'uso senza aumento di superficie utile con o senza opere, verso usi già previsti dal PSC per ciascun ambito. Tali cambi d'uso si possono realizzare esclusivamente con interventi di MO, MS, REV.

Art. 39 – Disposizioni particolari per impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (FER)

paragrafo 1): Definizione

Vedi Allegato 1, <u>D.A.L. 156/2008</u> "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" come modificata ed integrata con <u>D.G.R. 1390/2009</u>, <u>D.A.L. 255/2009</u>, <u>D.G.R. 1362/2010</u>, <u>D.G.R. 1366/2011</u>, <u>D. G.R. 832/2013</u> <u>D.G.R. 967/2015</u> e <u>D.G.R. 1275/2015</u>.

paragrafo 2): Criteri localizzativi

- 1. La localizzazione di impianti FER_è consentita, nei sistemi e negli ambiti definiti dal PSC e dal RUE, per ciascuna tipologia e potenzialità di impianto, secondo quanto previsto dai criteri per l'individuazione delle aree non idonee, o idonee con limitazioni, riportate nelle linee guida ministeriali "Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili e linee guida tecniche per gli impianti stessi"; si richiamano inoltre gli ulteriori atti regionali²⁷ e/o provinciali emanati per l'individuazione delle aree non idonee o idonee con limitazioni, per l'insediamento degli impianti medesimi ed in particolare:
 - per gli impianti fotovoltaici: <u>D.A.L. 28/2010</u> recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" (BUR n. 170 del 10/12/2010);
 - per gli impianti di produzine energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica: <u>D.A.L. 51/2011</u> "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica" (BUR 123 del 5/8/2011)

paragrafo 3): Titoli abilitativi

Vedasi in particolare: <u>D.Lgs. 387/2003</u> "Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", <u>D.Lgs. 152/2006</u> e s.m.i., <u>L. 244/2007</u>, <u>D.Lgs 115/2008</u>, <u>L.R. 9/1999</u> e s.m.i. "Disciplina delle procedura di valutazione di impatto ambientale", L. 99/2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", e Decreto interministeriale <u>D.M. 10/09/2010</u> "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del <u>D.Lgs. 387/2003</u> per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (G.U. n. 219 del 18/9/2010), <u>D.Lgs. 28/2011</u> "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recantew modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

paragrafo 4): Parametri

 Relativamente alle distanze da osservare per l'installazione degli impianti FER, si assimilano tali impianti ai "manufatti edilizi o tecnoclogici", applicando in materia di distanze il rispetto del Codice Civile e del Nuovo codice della strada e relativo Regolamento.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA DEGLI EDIFICI RURALI

A - Edifici residenziali monumentali di interesse storico-architettonico

- A1 Ville e palazzi (tipologia non presente in territorio di Pieve di Cento)
- A2 Case padronali

B - Edifici residenziali rurali di interesse storico-testimoniale

- B1 Case rurali isolate/Case rurali aggregate alle stalle (case-stalla)
- B2 Case rurali isolate/Case rurali aggregate alle stalle (case-stalla), case bracciantili 900tesche ormai storicizzate
- B3 Case rurali aggregate alle stalle (case-stalla) con loggia

C - Edifici rurali di servizio di interesse storico-testimoniale

- C1 Fienili, stalle-fienili
- C2 Caselle
- C3 Stalle e fienili 900teschi storicizzati
- C4 Edifici accessori, forni, pozzi, pollai, silos, ecc.
- <u>D</u> Edifici religiosi e/o manufatti di culto e cippi memoriali di interesse storico-testimoniale (piastrini, edicole votive, lapidi o sacrari storici, ecc.)
- E Edifici rurali produttivi di valore storico-testimoniale (tipologia non presente in territorio di Pieve di Cento)
- F Edifici singolari di interesse architettonico
- F1 Torri (tipologia non presente in territorio di Pieve di Cento)
- F2 Opere idrauliche storiche
- H Edifici singolari di valore storico testimoniale
- R Edifici in stato di rudere
- K Edifici incongrui con le tipologie storiche

ALLEGATO 2


ABACO DEI PRINCIPALI TIPI EDILIZI PRESENTI NEL TERRITORIO EXTRAURBANO

Modifiche ai parametri contenuti nelle schede seguenti possono essere fatte con Variante al RUE.

TIPO: VILLE E PALAZZI DI TIPOLOGIA A1

Questa tipologia edilizia non è presente sul territorio del Comune di Pieve di Cento.

TIPO: CASA PADRONALE TIPOLOGIA A2



CARATTERISTICHE: spesso a pianta quadrangolare, molto simile al quadrato, contiene funzioni residenziali e di servizio, talvolta anche quelle di magazzinaggio. Il portico in questa tipologia non è mai presente.

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare un numero massimo di 2 unità abitative; sono ammesse più unità abitative purchè aventi una SU media di almeno 90 mq. In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Quanto sopra prescritto è da applicare anche in caso di frazionamento di una unità abitativa esistente in più unità abitative.

LETTURA DEI MODULI






POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO: totale







CARATTERISTICHE: generalmente a pianta quadrata o molto simile al quadrato, contiene le funzioni residenziali e di magazzinaggio e cantina. Il portico in questa tipologia non è presente.

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare <u>un numero massimo di 2 unità abitative</u>; sono <u>ammesse 3 unità abitative</u> purchè aventi una SU media di almeno 90 mq. In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Quanto sopra prescritto è da applicare anche in caso di frazionamento di una unità abitativa esistente in più unità abitative.

LETTURA DEI MODULI




POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO



totale

TIPO: CASA STALLA TIPOLOGIA B1, B2 senza portico



CARATTERISTICHE : generalmente a pianta rettangolare, é presente anche a pianta molto simile al quadrato, contiene le funzioni residenziali connesse a quelle di stalla, di fienile e di magazzinaggio; il portico in questa tipologia non è presente.

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare <u>un numero massimo di 2 unità abitative</u> senza vincolo di superficie; un numero maggiore di unità abitative può essere previsto soltanto nel caso in cui la SU media tra le unità abitative complessivamente ricavate sia pari o superiore a 120 mq; In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Quanto sopra prescritto è da applicare anche in caso di frazionamento di una unità abitativa esistente in più unità abitative.

LETTURA DEI MODULI











POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO (sia orizzontale che verticale)











legenda dello stato di fatto



modulo fienile




modulo residenzia/accessori


legenda delle trasformazioni modulo che può mutare uso verso la residenza




perimetro dei moduli recuperabili a residenza

TIPO: CASA STALLA CON PORTICO TIPOLOGIA B1, B2







schemi tipologic

CARATTERISTICHE : generalmente a pianta rettangolare, é molto simile alla casa stalla, rispetto alla quale presenta un porticato esterno su uno dei lati corti; contiene le funzioni residenziali connesse a funzioni di stalla, fienile, rimessa, magazzino.

Nel progetto di riutilizzo deve sempre essere lasciato un lato porticato aperto a tutt'altezza; in caso di precedente tamponamento, se legittimato, il portico può essere mantenuto tamponato.

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare <u>un numero massimo di 2 unità abitative</u> senza vincolo di superficie; un numero maggiore di unità abitative può essere previsto soltanto nel caso in cui la SU media tra le unità abitative complessivamente ricavate sia pari o superiore a 120 mq; In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Quanto sopra prescritto è da applicare anche in caso di frazionamento di una unità abitativa esistente in più unità abitative.

Ai fini esclusivamente urbanistici, il portico sia nello stato di fatto sia nel progetto non viene computato.

LETTURA DEI MODULI







POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO (sia orizzontale che verticale)







legenda dello stato di fatto

modulo modulo portico


modulo portico

modulo residenzia/accessori

legenda delle trasformazioni
modulo
che può mutare
uso verso la
residenza

perimetro dei moduli recuperabili a residenza

TIPO: CASA A ELEMENTI GIUSTAPPOSTI CON LOGGIA E PORTICO: TIPOLOGIA B3



CARATTERISTICHE: generalmente a pianta rettangolare, è molto simile alla casa ad elementi giustapposti rispetto alla quale presenta uno spazio loggiato al centro e un porticato terminale, deve la propria particolarità alla presenza dello spazio loggiato che, negli interventi di recupero, non dovrà essere in alcun modo tamponato, né chiuso con vetrate, potendosi invece porre un tamponamento od una vetrata rientranti di almeno 1 metro dal filo perimetrale.

Previsione:


In questa tipologia si può ricavare <u>un numero massimo di 2 unità abitative</u> senza vincolo di superficie; un numero maggiore di unità abitative può essere previsto soltanto nel caso in cui la SU media tra le unità abitative complessivamente ricavate sia pari o superiore a 120 mq; In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.


Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Quanto sopra prescritto è da applicare anche in caso di frazionamento di una unità abitativa esistente in più unità abitative.

Ai fini esclusivamente urbanistici, il portico sia nello stato di fatto sia nel progetto non viene computato.



TIPO: FIENILE A PIANTA QUADRATA TIPOLOGIA C1,C3



CARATTERISTICHE: generalmente a pianta quadrata o molto simile al quadrato, con tetto a quattro falde e raramente a due, contiene funzioni di fienile, stalla, rimessa, magazzino oltre ad ampie superfici porticate.

Nel progetto di riutilizzo deve sempre essere lasciato un lato porticato aperto a tutt'altezza; in caso di precedente tamponamento, se legittimato, il portico può essere mantenuto tamponato.

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare <u>un numero massimo di 2 unità abitative</u> senza vincolo di superficie; un numero maggiore di unità abitative può essere previsto soltanto nel caso in cui la SU media tra le unità abitative complessivamente ricavate sia pari o superiore a 120 mq; In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Ai fini esclusivamente urbanistici, il portico sia nello stato di fatto sia nel progetto non viene computato.

LETTURA DEI MODULI



POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO (sia orizzontale che verticale)







Il lato da lasciare porticato va definito in sede di progetto di recupero e deve riguardare almeno uno dei tre lati

legenda dello stato di fatto

modulo modulo portico

modulo che può n uso verso residenza


legenda delle trasformazioni modulo che può mutare uso verso la



modulo che può mutare uso verso servizi alla residenza

perimetro dei moduli recuperabili a residenza

TIPO: FIENILE A PIANTA RETTANGOLARE CON PORTICO, TIPOLOGIA C1 e C3



CARATTERISTICHE : a pianta rettangolare, contiene le funzioni di stivaggio del fieno, magazzinaggio e, talvolta, di ricovero animali; ha la copertura a due o quattro falde ed il portico è quasi sempre presente.

Nel progetto di riutilizzo deve sempre essere lasciato un lato porticato a tutt'altezza; in caso di precedente tamponamento, se legittimato, il portico può essere mantenuto tamponato

Previsione:

In questa tipologia si può ricavare <u>un numero massimo di 2 unità abitative</u> senza vincolo di superficie; un numero maggiore di unità abitative può essere previsto soltanto nel caso in cui la SU media tra le unità abitative complessivamente ricavate sia pari o superiore a 120 mq; In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).


Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.

Ai fini esclusivamente urbanistici, il portico sia nello stato di fatto sia nel progetto non viene computato.

LETTURA DEI MODU		
POSSIBILITA' DI CAM	BIO D'USO	oppure, in alternativa
	pia pia	ano superiore
	pia	ano terreno
legenda dello stato di fatto modulo modulo portico	modulo	ò mutare rso la
	modulo che pud uso ver alla res	ò mutare residenza rso servizi

TIPO: FIENILE A PIANTA RETTANGOLARE TIPOLOGIA C1 e C3




CARATTERISTICHE: a pianta rettangolare, questa tipologia non presenta generalmente un lato porticato; contiene le funzioni di stivaggio del fieno, magazzinaggio e talvolta di ricovero animali, ha la copertura a due o a quattro falde.

Previsione:


In questa tipologia si può ricavare <u>un numero massimo di 2 unità abitative</u> senza vincolo di superficie; un numero maggiore di unità abitative può essere previsto soltanto nel caso in cui la SU media tra le unità abitative complessivamente ricavate sia pari o superiore a 120 mq; In entrambi i casi gli interventi vanno previsti nel rispetto delle tipologie e dei vincoli costruttivi richiamati nel presente RUE (elementi architettonici, tipologia, ecc.).

Per ogni unità abitativa dovrà essere ricavata una superficie accessoria minima di mq 30 di SA, comprendente obbligatoriamente almeno un'autorimessa. La localizzazione della SA deve essere prevista in fabbricati esistenti.

Per i fabbricati esistenti aventi una SU inferiore a 120 mq., è prevista la realizzazione di una sola unità abitativa, ferma restando la dotazione obbligatoria di SA per servizi accessori di cui sopra.



TIPO: CASELLA - FIENILE TIPOLOGIA C2



CARATTERISTICHE: generalmente a pianta rettangolare, con tetto a due o quattro falde, contiene le funzioni di stivaggio del fieno e magazzinaggio. Considerata in genere la modesta dimensione di questa tipologia, il lato porticato può essere tamponato.

Previsione

<u>1 unità abitativa</u> senza considerare la dimensione minima di 120 mq di SU, ferma restando la realizzazione obbligatoria di una autorimessa.

TIPO: TIPOLOGIE SINGOLA: D

CARATTERISTICHE: In relazione alla loro funzione originaria, questi edifici sono stati classificati "edifici religiosi e/o manufatti di culto e cippi memoriali"; per tali elementi si conferma l'assetto esistente. Se per alcuni edifici risulti compatibile il cambio d'uso, la funzione residenziale è ammessa senza considerare la dimensione minima di 120 mq di SU per alloggio.

TIPO: TIPOLOGIE SINGOLA: F2

CARATTERISTICHE: In relazione alla loro funzione originaria, questi edifici e/o manufatti sono stati classificati "opere idrauliche storiche"; per tali elementi si conferma l'assetto esistente.

TIPO: TIPOLOGIE SINGOLA: H

CARATTERISTICHE: Proprio in relazione alla loro funzione originaria, questi edifici sono stati classificati "edifici singolari di interesse architettonico-testimoniale"; ovvero non riconoscibili in una tipologia ripetitiva.

INTERVENTO: il progetto di recupero di questa tipologia (ex colonia) potrà comprendere:

- funzioni per attrezzature pubbliche/private collettive;
- tipo di intervento: ripristino tipologico;
- modalità di intervento: diretto


ALLEGATO 3

c	CUEMI ECEMDI	IEICATI\/I	DED INITED\	ENTI DI DOTE	NZIAMENTO DE	VEDDE
٠.	YCHEIMI EZEIMBI	IFIC,ATIVI	PER INTERV	PNIII) POIF	-NZIAIWIENI () I JEI	VERDE


Le schede di seguito allegate servono ad illustrare in quale modo si può operare, a livello prevalentemente privato, per la salvaguardia ed il potenziamento dei valori ambientali del territorio comunale; tali schemi hanno quindi funzione solamente di orientamento.

Tali esempi potranno poi essere utilizzati per gli accordi pubblico/privato, attraverso l'atto unilaterale d'obbligo, laddove il cambio d'uso o il recupero da parte di soggetti non aventi titolo di una corte abbandonata è subordinato ad un contributo aggiuntivo di verde da parte del privato.


Tali esempi infine sono da considerarsi complementari con "il regolamento comunale del verde".



Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malavasi - Crevalcore




SCHEDA N° 2 ESEMPLIFICAZIONE DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO POSSI-BILE PER LA FORMAZIONE DI UNA SIEPE ARBORATA MISTA, ORIENTA-TA SECONDO L'ASSE NORD-SUD




	Fraxinus angustifolia Quercus robur	Frassino minore Farnia
Arbusti: Ac pestre	Acer campestre	Acero cam-
Cs	Cornus sanguinea	Sanguinello
Ca	Corylus avellana	Nocciolo
Cm	Crataegus monogyna	Biancospino
Lx	Lonicera caprifolium	Caprifoglio
Ps	Prunus spinosa	Prugnolo
Rc	Rosa canina	Rosa selvatica
Sn	Sambucus nigra	Sambuco
Uc	Ulmus campestris	Olmo cam-

Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malavasi - Crevaicore



SCHEDA N° 3 ESEMPLIFICAZIONE DI TIPO-LOGIA DI INTERVENTO POSSIBILE PER LA FORMAZIONE DI UNA SIEPE ARBORATA MISTA, ORIEN-TATA SECONDO L'ASSE EST-OVEST





Arbusti alti:


Ac Acer campestre
Cb Carpinus beutulus
Sa Salix alba
Sn Sambucus nigra
Uc Ulmus campestris
Acero campestre
Carpino bianco
Salice bianco
Sambuco
Olmo campestre

Arbusti bassi: Cm Crataegus monogyna Biancospino


Cs Cornus sanguinea Sanguinello
Fi Frangula alnus Frangola
Ph Paliurus spina-christi Marruca
Ps Prunus spinosa Prugnolo
Rc Rosa canina Rosa selvatica









SCHEDA N° 6 ESEMPLIFICAZIONE DI TIPOLO-GIA DI INTERVENTO POSSIBILE PER L'ARREDO DI COLLEGA-MENTI LUNGO LE SPONDE DI FOSSI E CANALI



Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malavasi - Crevalcore






Elaborazione proposta dal Dott. Giancarlo Malavasi - Crevalcore

Il Regolamento comunale del verde consiglia di rispettare le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi ecc.:

alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre 20 m. m. 10 (es.: farnia, platano, pioppo, frassini, tigli);
 alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 m. m. 6 (acero campestre, carpino bianco ecc)
 alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 m. m. 4 (Cercis, Prunus)
 alberi con forma della chioma piramidale o colonnare m. 4 (carpino piramidale, farnia piramidale)

Si consiglia di porre particolare attenzione alle specie che per il loro apparato radicale danneggiano camminamenti, marciapiedi e manufatti tecnologici

(pioppi, platani, salici) cercando in questo caso di osservare una distanza dagli edifici pari all'altezza potenzialmente raggiungibile dall'albero.



non corretto



Adeguata ripartizione degli spazi

Una disposizione casuale degli alberi determina un ombreggiamento generalizzato che interferisce con lo sviluppo dei fiori e del prato. Nella zona centrale di fronte alla casa occorre lasciare uno spazio aperto soleggiato, creando una zona gradevole dove soggiornare. Gli alberi e gli arbusti posti nella zona perimetrale del giardino possono creare una massa continua che isola le abitazioni dalle viste esterne, filtra in parte i rumori e protegge dai venti e dall'inquinamento.

In una zona appartata possono essere previsti i servizi di utilità (stenditoi baracche ecc.)



non corretto



corretto

Utilizzo di piante idonee

Ogni pianta ha precise esigenze climatiche pedologiche che devono essere rispettate al fine di ottenere un adeguato sviluppo vegeta-

E' assolutamente sconsigliato l'impiego di conifere che oltre a non adattarsi alle condizioni climatiche della pianura, contrastano in maniera netta con il nostro paesaggio.

Il Regolamento comunale del verde suddivide i nuovi impianti a verde in diverse tipologie:

- interventi di rinaturalizzazione e zone agricole: massima necessità di conservare il paesaggio tipico, sono utilizzabili solo piante autoctone, qualche maggiore libertà è consentita nelle aree cortilive;
- verde privato urbano: essendo l'ambiente ormai artificiale, con condizioni lontane da quelle originarie, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale (conifere ammesse fino ad un massimo del 10%);
- impianti vietati: piante infestanti che tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.
 Esempio: Robinia pseudoacacia, Alianthus altissima, Acer negundo, Amorpha frutticosa.






Le siepi e gli arbusti

Le siepi svolgono funzioni diverse a seconda della zona dove sono inserite:


- nei centri urbani:
- 1. azione di schermo visivo;
- 2. separazione della proprietà;
- 3. protezione dai rumori, dall'inquinamento, dal vento;
- nelle zone rurali
- 1. effetto paesaggistico;
- 2. azione frangivento;
- 3. importanza faunistica;
- 4. diffusione di insetti utili:
 - predatori e parassitoidi degli insetti dannosi alle colture agrarie
 - pronubi impollinatori.

Esempi di siepi per zone urbane



Specie:
Berberis thumbergii
Buxus sempervirens
Carpinus betulus
Cornus mas
Ligustrum japonica
Pyracantha
Viburnum opulus






Localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive.

Anche nelle zone coltivate di pianura sarebbe importante, ai fini di un aumento delle presenze faunistiche e non solo di vertebrati, mantenere ed incrementare le unità di collegamento dei residui lembi di vegetazione naturale, magari approfittando di elementi preesistenti del paesaggio, come rogge, fossi e strade, lungo le quali è più facile sviluppare strisce di vegetazione naturale che possano anche separare appezzamenti coltivati superiori a 3-4 ettari. Nei punti di "incrocio" di due o più appezzamenti sarebbe importante creare "isole" boscate (arboreo-arbustive), possibilmente collegate tra loro.

1. Minor vento = evapotraspirazione ridotta dal 10 al 50% rispetto al campo non riparato



Influenza di una siepe frangivento sull'evapotraspirazione (in alto).

La localizzazione e l'impianto di siepi e filari, per meglio assolvere questa funzione protettiva ed evitare ombreggiamenti indesiderati, dovrà possibilmente tener conto anche dell'orientamento rispetto al sole e della direzione dei venti dominanti (in basso). Adattato da Agostini N. (1995).

<u>APPENDICE</u>

APPENDICE 1 - DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI Vedasi allegato alla L.R. 15/2013

APPENDICE 2 - DEFINIZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA (Vedasi Atto di coordinamento delibera C.R. n° 279 del 4 febbraio 2010)

APPENDICE 3 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI Vedasi Deliberazione della D.G.R. 993/2014 "Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettera a) e b), e comma 5, L.R. 15/2013

APPENDICE 4 - SPECIFICAZIONI DI DEFINIZIONI E TERMINI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZA

APPENDICE 5 - CRITERI OPERATIVI PER LE INDAGINI E GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA SISMICA (TERZO LIVELLO) NEL TERRITORIO COMUNALE

APPENDICE 1 - DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI Vedasi allegato alla <u>L.R. 15/2013</u>

1.2) SPECIFICAZIONI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI EDILIZI DI CUI ALLA L.R. 15/2013 E DEFINIZIONI DI ULTERIORI INTERVENTI

Ulteriori specificazioni relative agli interventi edilizi		
OGGETTO	DEFINIZIONE	
Interventi di manutenzione ordinaria (MO)	In particolare rientrano in tale tipologia d'intervento: - pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti; - pulitura, riparazioni, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie; - rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie; - riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici; - tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni; - riparazione e sostituzione di infissi interni, grondaie e canne fumarie; - riparazione e sostituzione di pavimenti interni;	
Interventi di manutenzione straordinaria (MS)	 In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi di materiali esistenti, delle tinte, nonché il rifacimento comportante anche rifacimento ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici, nonché la realizzazione, la modifica o l'eliminazione di murature interne alle U.I. od alle parti comuni. Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento tecnologico che comportino la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili per la installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale dell'abitazione con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e del risparmio energetico, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi su edifici classificati dalla strumentazione urbanistica comunale, vanno comunque rispettati, nella manutenzione straordinaria, i vincoli e le modalità d'intervento prescritti dalla stessa per tali edifici. 	
Restauro scientifico (RS)	I progetti di restauro scientifico devono essere redatti sulla base di una accurata analisi storica dell'immobile interessato dall'intervento che metta in evidenza il rapporto fra corpi di fabbrica originari principali e secondari e manufatti derivanti da accrescimenti successivi, estendendo la progettazione anche alle aree di pertinenza dell'immobile stesso. La sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili soggetti a restauro scientifico deve essere rivolta a mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria di impianto. In tali aree è vietata l'alterazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di elementi di arredo che comportino una modificazione dello stato originario dei luoghi. La collocazione di antenne paraboliche e condizionatori, deve avvenire con particolare cautela, e la loro posizione dovrà essere attentamentevalutata evitando che restino "a vista"	
Interventi di restauro e risanamento conservativo (RC)	Gli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardano le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono classificati nei tipi seguenti: - restauro e risanamento conservativo di tipo A (RC-A); - restauro e risanamento conservativo di tipo B (RC-B); Gli interventi sui manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale devono in ogni caso attenersi ai seguenti principi: - conservazione dell'impianto urbanistico originario di appartenenza, senza alterare i rapporti tra edifici e area cortiliva di pertinenza; - eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue dell'impianto originario; - rispetto dell'ingombro di sedime, dell'altezza in gronda, dell'andamento e della pendenza delle falde di copertura; - possibilità di realizzare nuove aperture o tamponamenti di aperture esistenti, anche parziali, purché venga salvaguardata l'unitarietà dei prospetti, avendo particolare cura nel rispettare il più possibile la dimensione e la partitura delle finestre originarie ed i loro allineamenti orizzontali e verticali;	

- possibilità di tamponamento del perimetro esterno (senza incremento di volume) delle strutture di servizio agricolo, quali fienili, stalle con fienile, "barchesse", ecc., avendo cura che il nuovo tamponamento sia riconoscibile ed assicurando la leggibilità della struttura originaria dell'edificio. Il limite del tamponamento dovrà in ogni caso essere arretrato rispetto agli elementi strutturali preesistenti (muratura o pilastro). Non è consentita la realizzazione di elementi sporgenti dalla sagoma dell'edificio, in particolare balconi e tettoie, in quanto incongrui con la tipologia originaria dell'edificio. Logge e porticati potranno essere ricavati esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio:
- rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive originarie in quanto tipiche della tradizione dell'area e dell'ambiente di appartenenza, con particolare riguardo per:
 - le strutture verticali e le chiusure di tamponamento;
 - la struttura e il manto di copertura;
 - le partizioni orizzontali interne;
 - gli sporti di gronda, gli eventuali cornicioni, le lattonerie di ogni genere;
 - la tinteggiatura delle parti esterne intonacate;
 - le chiusure esterne di porte e finestre, ivi compresi i portoni per le eventuali strutture di servizio, le autorimesse, ecc.;
 - le inferriate di sicurezza per porte e finestre al piano terra;
 - i comignoli, le soglie e gli eventuali bancali delle finestre;
 - le pavimentazioni esterne;
 - le recinzioni;
- rispetto della riconoscibilità percettiva degli spazi interni originali maggiormente significativi evidenziando, ove possibile, la continuità delle strutture verticali tramite la realizzazione di doppi volumi soppalcati, evitando di tagliare le volte esistenti, ecc.;
- qualificazione degli spazi esterni di pertinenza, tramite interventi di riqualificazione paesaggistica, che prevedano la sistemazione degli spazi aperti e delle aree verdi, in relazione al paesaggio agrario circostante, da definire con apposito progetto di riassetto paesaggistico e vegetazionale.

Restauro e risanamento conservativo tipo A

(RC-A)

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo tipo A riguardano le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica da mantenere, le caratteristiche strutturali e morfologiche dell'edificio e permette il suo completo recupero. Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:
 - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni: su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purchè non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
 - il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza:
- il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
 - murature portanti sia esterne che interne:
 - solai e volte;
 - scale:
 - tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
- l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici al medesimo;
- d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

I progetti di restauro e risanamento conservativo di tipo A devono essere redatti, ove sia disponibile la documentazione specifica, sulla base di una analisi storica dell'immobile interessato dall'intervento che metta in evidenza il rapporto fra corpi di fabbrica originari principali e secondari e manufatti derivanti da accrescimenti successivi, estendendo la progettazione anche alle aree di pertinenza dell'immobile stesso.

Il restauro e risanamento conservativo di tipo A può prevedere il recupero dei corpi edilizi recenti, edificati come ampliamento organico del fabbricato principale e non classificabili nella categoria della superfetazione, in base ad un progetto architettonico che ridefinisca la configurazione dei fronti, al fine di integrare armonicamente il corpo di fabbrica non originario, ma senza omogeneizzarlo con quest'ultimo.

La sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili soggetti a restauro e risanamento conservativo di tipo A deve essere rivolta a mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria di impianto. In tali aree è vietata l'alterazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di elementi di arredo che comportino una modificazione dello stato originario dei luoghi.

In relazione alle possibilità di recupero dei locali in sottotetto, sono ammesse nuove aperture con lucernari sul piano di falda, da realizzarsi secondo criteri di ordinata composizio-

ne delle aperture stesse, ricercando soluzioni di allineamento con le aperture dei fronti corrispondenti e nel rispetto delle altre prescrizioni del presente RUE.

Restauro e risanamento conservativo tipo B

(RC-B)

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo B riguardano le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici, mediante:
 - la conservazione dell'impianto tipologico originario conservato,
 - il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni. Sono ammesse modifiche all'assetto compositivo dei fronti finalizzate alla ricomposizione dell'assetto originario delle aperture o a una loro organica rivisitazione, in relazione ad esigenze di illuminazione/areazione dei locali interni, perché ispirata ai criteri compositivi tipici dell'epoca di costruzione del fabbricato,
 - il recupero degli ambienti interni; sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti mantenendo fisse le quote dei davanzali delle finestre, di eventuali cornici e della linea di gronda. In presenza di elementi di particolare valore architettonico o artistico posti all'interno dei fabbricati, tali elementi dovranno essere mantenuti e restaurati;
- b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio:
- c) l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici al medesimo;
- d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

I progetti di restauro e risanamento conservativo di tipo B devono mettere in evidenza il rapporto fra corpi di fabbrica originari principali e secondari e manufatti derivanti da accrescimenti successivi, estendendo la progettazione anche alle aree di pertinenza dell'immobile stesso.

Il restauro e risanamento conservativo di tipo B può prevedere il recupero dei corpi edilizi recenti, edificati come ampliamento organico del fabbricato principale e non classificabili nella categoria della superfetazione, in base ad un progetto architettonico che ridefinisca la configurazione dei fronti, al fine di integrare armonicamente il corpo di fabbrica non originario ma senza omogeneizzarlo con quest'ultimo.

La sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili soggetti a restauro e risanamento conservativo di tipo B deve essere rivolta a mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria di impianto, ove leggibile.

In relazione alle possibilità di recupero dei locali in sottotetto, sono ammesse nuove aperture con lucernari sul piano di falda, da realizzarsi secondo criteri di ordinata composizione delle aperture stesse e nel rispetto delle altre prescrizioni del presente RUE.

Interventi di ristrutturazione edilizia con vincolo parziale(REV)

In tale categoria sono ricompresi gli interventi di seguito specificati:

1. Ristrutturazione (RE)

Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di essi, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.

Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici, mediante:

- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico: mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;
- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi nonché dei servizi;
- l'inserimento di nuovi elementi ed impianti

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici.

<u>2. Ristrutturazione con vincolo parziale (REV)</u>: tale intervento è finalizzato agli interventi sugli edifici esistenti in territorio agricolo laddove appositamente individuati o in altre parti del territorio dove specificatamente indicato negli elaborati grafici del presente RUE.

	Tale intervento esclude la demolizione e fedele ricostruzione, e prevede: l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planovolumetrica dell'edificio, nei limiti fissati dalle condizioni di ammissibilità individuate dall'abaco degli edifici allegato al presente RUE; la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando le parti aperte lasciando in evidenza la struttura originaria e la tipologia della copertura; interventi sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio; la previsione di un insieme sistematico di opere che possono portare, internamente, ad un organismo in tutto od in parte diverso dal precedente (nel caso di cambio d'uso); l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari; la previsione di nuove unità abitative nei limiti previsti nell'abaco degli edifici allegato al presente RUE.	
Interventi di ristrutturazione urbani- stica (RU)	Gli interventi riguardano in particolare le unità minime d'intervento, contenenti unità edilizie incongrue all'organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico. Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante la demolizione e costruzione, sulla base di parametri planovolumetrici specificati ammessi, e ricavati dalla organizzazione morfologica e tipologica originaria. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica nelle parti ricostruite, sia per le strutture che per le finiture, devono essere rispondenti alle tecnologie, ai valori ed agli elementi compositivi funzionali e morfologici dell'architettura contemporanea, evitando in ogni caso falsificazioni e ricostruzioni puramente imitative dell'architettura antica. Non sono ammesse contraffazioni dei materiali antichi con materiali moderni, né degli elementi morfologici e compositivi dell'architettura antica.	
Significativi movimenti di terra (MM)	In particolare la rilevanza di tali interventi risulta significativa qualora interessino profondità o rilevati superiori a mt. 0,50 dal livello di campagna, l'area interessata dagli stessi sia superiore a mq 2000 e/o il volume di terra movimentato superiore a mc 500 e qualora, comunque, si determini una rilevante e permanente modificazione degli aspetti morfologici del territorio, anche sotto il profilo dell'assetto idraulico.	
Definizioni di altri interventi		
Ampliamento (AM)	Si definisce ampliamento di edificio esistente, l'intervento che comporta una modifica planovo- lumetrica dello stesso edificio; ai fini della classificazione degli interventi edilizi, rientrano nell'ambito della "nuova costruzione", gli interventi di ampliamento che comportino la realizza- zione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; Gli interventi possono comportare o meno la contestuale trasformazione delle parti esistenti e/o incremento delle superfici	
Ricostruzione (RI)	Si definisce ricostruzione l'intervento che comporta la demolizione totale o parziale di una co- struzione e la realizzazione, sulla stessa area di pertinenza, ma anche su diversa area di sedi- me, di una nuova diversa costruzione, a parità o meno di Superficie complessiva.	

APPENDICE 2 - SPECIFICAZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA I	e l'edilizia

2.2 -ULTERIORI SPECIFICAZIONI_RIGUARDANTI IL COMPUTO DELLE SUPERFICI E DELLE DISTANZE Oltre a quelle riportate nella delibera di Consiglio Regionale n° 279 del 4 febbraio 2010

OGGETTO	SPECIFICA
Dotazioni minime di SU e di SA	In tutti gli interventi di nuova costruzione, per la funzione abitativa e per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, la SA non può essere superiore al 60% della SU prevista nel progetto di intervento: di questa quota massima, almeno il 40% deve essere destinata a cantine e autorimesse con una superficie minima comunque non inferiore a 20 mq. Le superfici accessorie in quantità eccedente sono da computarsi come SU ai fini del rispetto degli indici edificatori. Per la funzione abitativa:
	in tutti gli interventi di NC e RE globale per unità immobiliare, deve essere previsto un minimo di 20 mq di Sa destinata ad autorimesse e cantine; in tutti gli altri interventi su edifici esistenti va quantomeno mantenuta la dotazione di Sa esistente, qualora inferiore al minimo
Utilizzazione fondiaria (UF)	Esprime la Superficie Utile massima realizzabile per ogni metro quadrato di Superficie Fondiaria SU/SF. Ad essa è sempre aggiunta la quota di Superficie Accessoria (SA) secondo quanto specificato al punto precedente.
Utilizzazione territoriale (UT)	Esprime la Superficie Utile massima realizzabile per ogni metro quadrato di Superficie Territoriale SU/ST.
Superficie complessiva (SC)	La Superficie Complessiva descritta in precedenza, (SC = SU + 60% SA) costituisce unicamente il parametro riferito al calcolo del contributo di costruzione, secondo i criteri stabiliti dalle relative delibere regionali e comunali.
Accesso diretto ai sottotetti da una unità immobiliare	Si ha accesso diretto da una unità immobiliare, ai fini del computo della SU di sottotetti di cui al punto 18 della D.A.L. 279/2010, quando l'utilizzo del sottotetto medesimo può avvenire dall'interno della stessa unità immobiliare, qualunque sia il tipo di collegamento e comunque senza dover uscire all'esterno della stessa.
Specificazione sulla possibilità di deroga alle distanze minime previste dal RUE	1. Le norme relative ai valori minimi di distanza e distacco previsti dal presente RUE, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per interventi riguardanti: - edifici e impianti di interesse pubblico (cfr. Art. 4.5.6); - adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, (comprese le scale di sicurezza) qualora prescritti dalle competenti autorità amministrative, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 2. Sono ammesse inoltre distanze inferiori a quelle prescritte dal presente RUE: - nel caso di gruppo di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi approvati che prescrivano o consentano distanze minime diverse; - in base ad esigenze specifiche e condizioni morfologiche particolari (ad es. allineamenti), previo parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e del S.U.E.; - in caso di accordi fra privati, debitamente trascritti, qualora previsti dal presente RUE; 3. La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali non si applica alle seguenti opere o manufatti: - manufatti per impianti tecnologici al servizio del territorio aventi fronti con altezza inferiore a mt. 2,50; - manufatti dei percorsi pedonali e ciclabili: sovrappassi, scale mobili, rampe ecc.; - strutture di arredo urbano (chioschi, gazebo, pensiline di attesa dei trasporti pubblici, cabine, opere artistiche, ecc.); - pergolati a terra e tendoni senza pareti; - costruzioni interamente interrate, coperte o a cielo aperto; 4. Le deroghe di cui ai punti precedenti debbono comunque garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e la compatibilità fra le diverse funzioni. 5. Per le distanze disciplinate e definite da norme statali o di altri Enti, le eventuali deroghe debbono essere richieseta agli Enti interessati. 6. Non si applica la distanza dalle strade per le opere di pertinenza delle infrastrutture viar

APPENDICE 3 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (Cfr. Atto di coordinamento <u>D.G.R. 993/2014</u>)

APPENDICE 4 – SPECIFICAZIONI DI DEFINIZIONI E TERMINI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIO

	DEFINIZIONI DI TERMINI IN MATERIA URBANISTICA riportate sono derivate prevalentemente dall'art. 1.5 delle norme del PTCP		
TERMINE	DEFINIZIONE		
Area produttiva ecologicamente attrezzata Vedi art. A-14 <u>L.R. 20/2000</u>	Aree produttive caratterizzate dall'adozione di particolari accorgimenti infrastrutturali e gestionali in un sistema unitario e di qualità, al fine di garantire elevate prestazioni ambientali relativamente ai seguenti settori: a) salubrità e igiene dei luoghi di lavoro; b) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno; c) smaltimento e recupero dei rifiuti; d) trattamento delle acque reflue; e) contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo efficace; f) prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;		
Azienda agricola	g) adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci. E' definita dall'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società o ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata. I caratteri distintivi dell'azienda agricola sono pertanto: a) L'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola, forestale, zootecnica (non costituiscono azienda i terreni abbandonati); i terreni possono essere costituiti da uno o più appezzamenti, contigui o non, ricadenti in uno stesso comune o più comuni; b) L'unità tecnico-economica di produzione facente capo a un conduttore che ne sopporta il rischio. I terreni possono essere in proprietà od in affitto. Non costituiscono "azienda agricola" i terreni utilizzati esclusivamente come orti familiari o per allevamenti di uso familiare.		
Capacità insediativa produttiva Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	E' la misura dell'entità degli insediamenti specializzati per attività produttive in un determinato territorio - ad es. comunale- o in un determinato centro urbano; si misura in mq.; in analogia con la capacità insediativa urbana si distingue in: • capacità insediativa in essere, che è convenzionalmente misurata dalla superficie territoriale delle aree già occupate da insediamenti specializzati per attività produttive; • capacità insediativa aggiuntiva, che è convenzionalmente misurata dalla superficie territoriale delle aree interessabili da nuovi insediamenti specializzati per attività produttive, con l'attuazione completa delle previsioni del Piano urbanistico generale vigente; • capacità insediativa teorica, che corrisponde alla somma della capacità insediativa in essere e di quella aggiuntiva.		
Capacità insediativa urbana Vedi PTCP art 1.5 delle norme	 E' la misura dell'entità degli insediamenti urbani in un determinato territorio - ad es. comunale - o in un determinato centro urbano; si distingue in: capacità insediativa in essere, che è convenzionalmente misurata dal numero di alloggi esistenti ad una determinata data nel territorio considerato, ivi compresi quelli delle zone rurali, o nel centro urbano considerato; capacità insediativa aggiuntiva, che è la stima dell'entità degli ulteriori insediamenti urbani realizzabili con l'attuazione completa delle previsioni del Piano urbanistico generale vigente; convenzionalmente è data dal numero di alloggi aggiuntivi realizzabili, calcolato secondo la dimensione statistica media dell'alloggio (v.), e considerando: il numero massimo di alloggi realizzabili nelle zone di nuova urbanizzazione con la piena utilizzazione della potenzialità edificatoria consentita e considerando che questa venga utilizzata interamente per realizzare alloggi; la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili nelle aree urbanizzate attraverso operazioni significative di trasformazione urbana (ristrutturazione urbanistica, riconversione di insediamenti dismessi); la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili con operazioni diffuse di recupero e cambio d'uso di edifici sparsi nelle zone rurali. La stima non comprende viceversa: gli alloggi realizzabili con operazioni diffuse di recupero edilizio, cambio d'uso, sostituzione edilizia e/o addensamento nel tessuto urbano consolidato; gli alloggi realizzabili nelle zone agricole al servizio dell'agricoltura. capacità insediativa teorica, che corrisponde alla somma della capacità insediativa in essere e di quella aggiuntiva. 		
Carico antropico Vedi PTCP art 1.5 delle norme Centro abitato Vedi PTCP art 1.5 delle norme	E' la misura della presenza umana in una determinata area, o immobile, o esposta a una determinata situazione, ed è data convenzionalmente dal numero di persone potenzialmente presenti e dalla durata presunta della loro permanenza in relazione alla funzione svolta. Ai sensi della definizione dell'ISTAT, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente coincide con la individuazione e perimetrazione dei centri abitati ai fini dell'applicazione del Codice della Strada, che è di competenza dei Comuni. Ai sensi del Codice della Strada per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento conti-		

	nuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fab-
	bricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.
Centro aziendale	Luogo presso il quale sono effettuate le attività di gestione dell'azienda agricola ("complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo"). Può non coincidere con il centro amministrativo.
Corridoi ecologici Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	Elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e seminaturali, con andamento ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente coni principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza con il reticolo idrografico principale di bonifica.
Sub-comparto edificatorio	Si intende la parte di superficie, attuabile anche singolarmente, all'interno di un comparto di maggiore dimensione
Diritto edificatorio Vedi PTCP art 1.5 delle norme	E' l'entità di edificazione potenziale che uno strumento urbanistico comunale riconosce e attribuisce di diritto ai soggetti proprietari di una determinata area o immobile o insieme di aree o immobili; non necessariamente coincide con la densità edilizia territoriale. L'entità dei diritti edificatori è misurata in termini di Superficie complessiva SC o in termini di Superficie utile e Superficie accessoria, in rapporto alla superficie dell'area.
Dotazioni territoriali	Sono costituite dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione.
Fascia di ambientazione	Fascia di larghezza variabile in relazione alle esigenze ed al contesto, da sistemare con idonei impianti
Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	vegetali, destinata a mitigare l'impatto visivo della nuova realizzazione dai principali punti di vista esterni ad essa, ed eventualmente, nei casi previsti, a costituire un corridoio ecologico quale elemento funzionale della rete ecologica. Per le strade è costituita dall'insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le funzioni di mitigazione degli impatti, di inserimento paesaggistico, di incremento delle dotazioni ecologiche del territorio.
Fascia di rispetto	Fascia di terreno sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni o all'impianto di alberi o sie-
Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	pi; per le strade, ai sensi del Codice della Strada, si misura dal confine della sede stradale; per le ferrovie si misura dal piede della scarpata ferroviaria.
Funzione	Ruolo svolto o assegnato da un Piano, a una determinata porzione di territorio o un determinato insieme di oggetti territoriali. Le funzioni possono esplicarsi nell'esercizio delle attività umane, oppure possono essere svolte da porzioni di territorio o da oggetti territoriali in quanto tali, anche a prescindere dal ruolo attivo di un operatore o da un utente.
Immobile	Sono 'beni immobili' ai sensi dell'Art. 812 del Codice Civile, o semplicemente 'immobili': - il suolo, ovvero le unità di suolo o 'aree'; - le costruzioni edilizie; - gli alberi; - i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).
Intervento urbanistico Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	Evento intenzionale che determina cambiamenti dell'assetto urbano, con conseguenti modifiche nello stato di diritto dei suoli (nuova urbanizzazione, ristrutturazione urbanistica o di sostituzione di cospicui insediamenti dismessi, ossia interventi di trasformazione urbana).
Nodi ecologici complessi Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	Unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica che offrono prospettive di evoluzione in tal senso; hanno la funzione di capisaldi della rete. Il nodo complesso può ricomprendere più nodi semplici e anche corridoi o tratti di questi. Nel territorio di pianura i nodi ecologici complessi, oltre che dai SIC sono costituiti da biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e acquatici.
Nodi ecologici semplici Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	Unità areali naturali e seminaturali che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor complessità, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi ecologici complessi. I nodi semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo, non comprendendo aree a diversa destinazione.
Zone di rispetto dei nodi ecologici Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	Sono costituite dalle zone, di solito agricole, circostanti o inframmezzate i nodi ecologici; svolgono una funzione di protezione degli spazi naturali o seminaturali inessi contenuti e individuano ambiti sui quali concentrare eventuali ulteriori interventi di rinaturalizzazione.
Rete ecologica Vedi PTCP art 1.5 delle norme	Sistema polivalente di nodi - rappresentati da unità ecosistemiche tendenzialmente areali dotate di di- mensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di "serbatoi di biodiversità" e, possibilmente, di pro- duzione di risorse eco-compatibili in genere – e corridoi – rappresentati da elementi ecosistemici sostan- zialmente lineari di collegamento tra i nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elemento captatore di nuove specie – che, innervando il territorio, favorisce la tutela, la conservazione e possibilmente l'incremento della biodiversità floro-faunistica legata alla presenza-sopravvivenza di eco- sistemi naturali e semi-naturali.
Sede stradale Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	Ai sensi del Codice della Strada comprende la carreggiata, gli eventuali marciapiedi e banchine, nonché le fasce di pertinenza stradali comprendenti le scarpate e gli altri elementi accessori della sede, di proprietà dell'ente proprietario della strada. Il confine della sede stradale è dato dal confine esterno delle pertinenze; non comprende le fasce di ambientazione.
Standards urbanistici (vedi dotazioni territoriali)	Gli standards urbanistici rappresentano la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici per la realizzazione delle infrastrutture, l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi. Essi sono stabiliti, per i diversi tipi di funzione, insediamento ed ambito zonale, dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, fermi restando i minimi di legge. Standard di qualità urbana: livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini. Lo standard attiene in particolare: a) alla tipologia e alla quantità di tali dotazioni; b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e

	adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione.
	Standard di qualità ecologico ambientale: grado di riduzione della pressione del sistema insediativo
	sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano.
	Lo standard attiene:
	a) alla disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a limitare il consumo delle risorse non rinno- vabili ed alla prevenzione integrata degli inquinamenti;
	b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attività umana;
	al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ed ambientali.
Strumenti urbanistici generali	Strumenti della pianificazione urbanistica comunale con riferimento alla I.r. 20/2000:
Strumenti urbanistici generali	Piano Strutturale Comunale (PSC) - Art. 28
	Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) - Art. 29
Superficie Agricola Utilizzata	L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose
	agrarie e castagneti da frutto.
	Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole,
	non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici.
Territorio urbanizzato (TU)	Corrisponde al perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità o in costruzione
Vedi PTCP art 1.5 delle norme	ed i lotti interclusi. Non comprende:
vear <u>rior</u> art 1.5 delle nonne	- i nuclei o modesti addensamenti edilizi in ambiente rurale;
	- gli insediamenti produttivi, impianti tecnici, cimiteri, impianti di distribuzione di carburanti e relativi servizi accessori, e simili, se isolati in ambiente extraurbano;
	- le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano comportanti una quota mo-
	desta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo;
	- le aree interessate da attività estrattive e relativi impianti;
	- gli allevamenti zootecnici.
	Per perimetro del TU ad una determinata data si intende il perimetro corrispondente alla situazione di
	fatto a quella data
Territorio in corso di urbanizzazione	Comprende tutte le aree per nuovi insediamenti urbani o per l'ampliamento di ambiti specializzati per atti-
	vità produttive o di poli funzionali la cui attuazione sia programmata dal POC. Fino all'approvazione del
programmata (TPU)	
Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	primo POC, il TPU comprende le aree non urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate ma la cui utiliz-
	zazione urbana è programmata ed irreversibile in quanto sottoposte a Piani Urbanistici Attuativi approva-
	ti, le aree interessate da progetti preliminari approvati di opere pubbliche urbane, nonché le aree già ac-
	quisite da enti pubblici per destinazioni urbane di interesse pubblico, anche se non ancora utilizzate.
Territorio a destinazione urbana po-	Comprende tutte le aree per nuovi insediamenti urbani o per l'ampliamento di ambiti specializzati per atti-
tenziale (TDU)	vità produttive o di poli funzionali previste in un PSC ma la cui attuazione non sia programmata dal POC.
Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	Fino all'approvazione del primo POC, il TDU comprende tutte le aree non urbanizzate e non comprese
	nel TPU destinate ad essere utilizzate per usi urbani.
	II TDU non comprende:
	- le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture ed impianti di carattere extraurbano (viabilità ex-
	traurbana, discariche, depuratori, impianti energetici e simili);
	- le aree destinate a parchi territoriali extraurbani, e ad attività ricreative e sportive all'aperto, anche priva-
	te, comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo;
	- le aree destinate ad attività estrattive e relativi impianti.
Territorio rurale	Tutto il territorio che non sia classificato urbano o in corso di urbanizzazione o a destinazione urbana po-
Vedi PTCP art 1.5 delle norme	tenziale.
. ca. <u>. ror</u> are no dono nonno	Il territorio rurale comprende anche le aree forestali.
Trasformazione urbana	E' costituita dagli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, me-
Vedi PTCP art 1.5 delle norme	diante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
veui <u>r l'or</u> ait i.o delle floffile	
	isolati e della rete stradale; sono fra questi in particolare gli interventi di sostituzione di cospicui insedia-
Half adam dilat	menti dismessi con nuovi insediamenti e con diverse funzioni.
Unità minima d'intervento nel centro	Per unità minima di intervento nel centro storico si intende l'area, delimitata da un perimetro, all'interno
storico	della quale gli interventi non manutentivi sono assoggettati alla presentazione di un progetto unitario.
Uso	Si intende lo svolgersi, nell'ambito della disciplina urbanistica, di una determinata attività in un determina-
	to immobile

ı	DEFINIZIONI DI TERMINI IN MATERIA EDILIZIA
TERMINE	DEFINIZIONE
Abbaino Glossario Agenzia del.Territorio	Opera sporgente dalla copertura del tetto che consente l'apertura di una finestra verticale, realizzata fine di illuminare il vano sottostante
Aggetto Glossario Agenzia del.Territorio	Sporgenza orizzontale del piano di facciata (balcone, pensilina, mensola, cornice ecc.)
Altana Glossario Agenzia del.Territorio	Struttura rialzata, al di spora del tetto, a guisa di torretta.
Androne	Galleria, posta al pianterreno di un edificio, che collega l'ingresso con il cortile.
Attico Glossario Agenzia del.Territorio	Unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo privato, posizionata all'ultimo piano, parzialmente arre trata rispetto alla facciata e provvista di terrazzo a livello.
Aperture (luci e vedute) Glossario Agenzia del.Territorio	Le aperture degli edifici sono di due tipi: luci e vedute; nei rapporti tra confinanti queste sono regolate oltre che dalle norme del presente R.E., anche da quelle del Codice Civile (L. III, Tit. II, Sez.VII). Per lu si intendono le aperture che danno passaggio di aria e di luce ma non permettono l'affacciamento; pe vedute si intendono le aperture che permettono anche l'affacciamento, diretto oppure obliquo o laterale.
Bow-window Glossario Agenzia del.Territorio	Elemento strutturale sporgente dal corpo di fabbrica, generalmente delimitato da superfici verticali
Cantina Glossario Agenzia del.Territorio	Locale costituente accessorio dell'unità principale, adibito a deposito, con accesso generalmente situal al piano terreno, interrato o seminterrato del fabbricato di cui fa parte.
Cavedio Glossario Agenzia del. Territorio	Cortile di dimensioni molto ridotte con la funzione di illuminare e arieggiare locali di servizio o comunqu non abitabili; utilizzo per il passaggio di condutture principali di impianti, consentendone l'ispezione e manutenzione.
Chiosco Glossario Agenzia del. Territorio	Piccolo padiglione indipendente, con funzioni particolari, avente il perimetro aperto o delimitato da part zioni leggere.
Copri-scopri	Strutture precarie estensibili, scopribili od apribili, utilizzate per attività temporanee od occasionali, (es carico e scarico), nelle quali non è prevista la permanenza di persone, ed utilizzate esclusivamente a integrazione di attività principali,
Costruzione edilizia(alias "opera edilizia) Corpo definizioni Provincia BO	Costruzione edilizia, alias opera edilizia, o semplicemente costruzione è qualsiasi manufatto, fissato suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente caratteristiche di stabilità e consistenza . 3. Ai fini del RUE le costruzioni edilizie sono classificate in quattro categorie:
	edifici, impianti, strutture tecnologiche, infrastrutture, manufatti diversi.
Forni (fornetti e barbecue) Galleria	Piccoli manufatti, per la cottura di cibi o vivande, dotati o meno di canne fumarie. Ambiente coperto, con funzioni di comunicazione o di passaggio, aperto alle estremità.
Glossario Agenzia del. Territorio Gazebo Glossario Agenzia del. Territorio	Chiosco da giardino con funzione di arredo, coperto con materiale leggero impermeabile.
Immobile Vedi PTCP art 1.5 delle norme e Codice Civile	Sono 'beni immobili' ai sensi dell'Art. 812 del Codice Civile, o semplicemente 'immobili': - il suolo, ovvero le unità di suolo o 'aree'; - le costruzioni edilizie; - gli alberi; - i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).
Impianto (alias struttura tecnologica) Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme e Corpo definizioni Provincia BO	E' qualunque costruzione stabile, di rilevanza spaziale tridimensionale, non assimilabile ad un edificio di punto di vista della conformazione, in quanto non delimitante uno spazio coperto funzionale alla perma nenza di persone. Sono ad esempio impianti: macchinari produttivi o che forniscono un servizio (non constituenti componenti di edifici); silos e serbatoi le cui normali condizioni di funzionamento non prevedoni la presenza di persone all'interno; bacini di accumulo di liquidi o liquami; antenne di trasmissione o ricci zione (con esclusione delle antenne di ricezione del singolo utente finale o condominio, che costituisconi un impianto dell'edificio); torri piezometriche; tralicci; nastri trasportatori; cabine elettriche (quando no costituiscono pertinenze di un edificio); centrali termiche non di pertinenza di edifici; impianti di trasforma zione di energia; impianti di potabilizzazione e di depurazione; discariche e inceneritori di rifiuti; autosilo meccanizzati, e quanto può essere assimilato ai predetti. Sono inoltre compresi in questa categoria costruzioni atte a contenere più persone, ma prive di copertura: ad esempio gli impianti sportivi o per spettacolo scoperti: campi da gioco, piste sportive, arene e cinema all'aperto, e relative gradinate, piscone, e simili. Non si considerano 'impianti sportivi' le attrezzature sportive di modesta dimensione e di us strettamente privato.
Indice di densità arborea Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	Numero di alberi esistenti o da mettere a dimora per ogni unità di superficie di riferimento.
Indice di densità arbustiva Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	Numero di arbusti esistenti o da mettere a dimora per ogni unità di superficie di riferimento.
Infrastruttura Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme e Corpo definizioni Provincia BO	Sono infrastrutture quelle costruzioni diverse dagli edifici, che hanno rilevanza spaziale prevalentemeni lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio. Sono infrastrutture: a) le infrastrutture per la mobilità: ad esempio strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, fe rovie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci, quali metropolitane, tramvie, teleferiche, seggiovi sciovie e simili; b) le infrastrutture tecnologiche per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e per la comunicazion di informazioni tramite condutture, ad esempio: acquedotti, fognature, canalizzazioni, elettrodotti, gasdotti, condutture elettriche, telefoniche, ottiche e simili.
Intervento edilizio Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme e Corpo definizioni Provincia BO	Evento intenzionale che determinano cambiamenti dello stato fisico di un immobile; i tipi di interven edilizio sono definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

Involucro Corpo definizioni Provincia BO	Si definisce involucro di un edificio la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi dell'edificio. L'involucro è quindi definito in analogia alla sago-
Lucernario Corpo definizioni Provincia BO	ma, ma non comprende gli spazi aperti coperti. Apertura, protetta da un infisso o da un serramento, vetrata, che si pratica nel tetto di un edificio per illuminare e ventilare i locali sottostanti. E' normalmente accessibile per la manutenzione e pulizia del coper-
	to.
Manufatti diversi Corpo definizioni Provincia BO	Rientrano nei manufatti diversi tutte le costruzioni non classificabili come edifici, impianti o infrastrutture, e cioè, a titolo di esempio non esaustivo: a) le opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, briglie,opere di difesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere antirumore e simili; b) le recinzioni in qualunque materiale (a eccezione della sola siepe viva); c) le pavimentazioni, le massicciate e le piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso; d) i manufatti di servizio urbano e di arredo: fontane, fioriere, pergole, gazebi, lapidi,monumenti, panchine, contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, fittoni, elementi di delimitazione, cabine per servizi igienici, cabine telefoniche, pali per l'illuminazione, cartelli stradali; e) le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato pertinenziale a edifici residenziali, quali campi da bocce singoli, campi da tennis singoli, piscine di lunghezza non superiore a m. 15, altre attrezzature sportive private di dimensione analoga; f) le opere cimiteriali (non aventi le caratteristiche di edificio): tombe, steli, monumenti funebri; g) le opere provvisionali: ponteggi, puntellamenti, gru e montacarichi di carattere provvisorio, e simili.
Manufatti per l'arredo urbano	Costituiscono intervento di installazione di elementi di arredo o di servizio i seguenti:
	 a) installazione di elementi di copertura mobile di spazi aperti: ad es. tende retrattili o avvolgibili, applicate ad edifici o su supporto autonomo; b) installazione di insegne, di pre-insegne, di cartelli pubblicitari, formazioni di scritte o immagini pubblicitarie con qualsiasi tecnica; c) modifica o sostituzione di vetrine (di locali commerciali, pubblici esercizi, e simili); d) installazione di manufatti di arredo urbano: ad es. fioriere, panchine, fontane, pergole, gazebi, lapidi, monumenti, fittoni; e) installazione di manufatti di servizio urbano; ad es. contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, cabine per servizi igienici, telefoni pubblici, pali per l'illuminazione, segnaletica direzionale per attività economiche, segnaletica turistica, bacheche. f) installazione di piscine smontabili appoggiate al suolo di dimensione non superiore a mq. 20, di campi da bocce singoli o di altre attrezzature sportive private di dimensione analoga, a condizione che la realizzazione non richieda opere di modificazione morfologica del suolo.
Mansarda	Ambiente sito sopra il piano di imposta e la sagoma del tetto, che assume generalmente una forma spio-
Glossario Agenzia del .Territorio Opera edilizia	vente e che viene finestrato nella falde più inclinate per illuminare ed areare i vani sottotetto. Vedasi "costruzione"
Vedi PTCP art 1.5 delle norme	
Opere (edilizie) non diversamente localizzabili	si intende la realizzazione di opere edilizie che, per rispondere efficacemente al tipo di esigenza da cui sono motivate, non possono essere realizzate se non interessando una determinata area o località. Pos-
Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	sono ad esempio essere considerate opere non diversamente localizzabili, in relazione alle circostanze, la realizzazione di infrastrutture, di impianti o di manufatti diversi per rispondere ad esigenze specifiche di una determinata località o territorio; per quanto riguarda gli edifici, possono essere considerate opere non diversamente localizzabili, in relazione alle circostanze, gli interventi anche di nuova costruzione per attività di pubblica utilità al servizio di una determinata località o territorio, o gli interventi necessari per l'ampliamento e lo sviluppo di attività economiche già insediate in loco. Non possono comunque essere considerate opere non diversamente localizzabili la realizzazione di nuovi edifici residenziali o di nuovi edifici per attività produttive non ancora insediate in loco.
Organismo edilizio	Per organismo edilizio si intende una U.I., ovvero un insieme di U.I., con specifica destinazione d'uso,
	progettata unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza. Gli organismi edilizi sono costituiti da: spazi di fruizione dell'utenza per attività principale; spazi di fruizione dell'utenza per attività secondaria; spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola U.I. o essere comuni a più U.I.); locali e vani tecnici. L'organismo edilizio può avere delle pertinenze associate alla singola U.I., ovvero comuni a più U.I. Ad esclusione di locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti.
Pareti finestrate e prospicienti	Si definisce finestrata una parete dotata di una o più aperture, aventi i requisiti di vedute,. Si definiscono prospicienti due pareti che si fronteggiano per l'interezza o per una loro parte. Si rilevano almeno tre principali categorie diverse di prospicienza: a) edifici prospicienti con pareti opposte parallele; b) edifici prospicienti con pareti divergenti linearmente:; c) edifici prospicienti con pareti ad andamento non lineare, con avanzamenti ed arretramenti diversificati: nel calcolo della distanza fra pareti finestrate si considerano solo le parti delle pareti che rimangono all'interno della proiezione del fascio dei segmenti ortogonali alle singole parti dei fronti dell'edificio stesso. Si definiscono prospicienti finestrate due pareti che, anche in caso una sola sia finestrata, si fronteggino nel modo di cui alle precedenti lettere a), b) e c) interessando l'affacciamento diretto di almeno una veduta. Per affacciamento diretto, si intende la proiezione ortogonale, rispetto al piano della veduta, dal suo punto più svantaggioso.
Patio Glossario Agenzia del Territorio	Cortile interno generalmente sistemato a giardino, circondato da portici e/o loggiati su cui si aprono ambienti di una o niù edifici
Glossario Agenzia del Territorio Piattaforma ecologica Vedi PTCP art 1.5 delle norme	bienti di uno o più edifici Impianto di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzato dai servizi di raccolta; da tali piattaforme escono materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo stoccaggio definitivo (smaltimento)

Profilo di una costruzione Corpo definizioni Provincia BO	Per profilo di una costruzione si intende la linea chiusa che costituisce il contorno della proiezione ortogonale della costruzione su un piano
Quota al suolo di una costruzione Corpo definizioni Provincia BO	Si definisce quota al suolo di una costruzione la media delle quote del terreno misurate lungo il perimetro di attacco al suolo e ponderate rispetto allo sviluppo lineare del perimetro stesso. Qualora lungo il perimetro del sedime la quota del terreno sia stata o venga sensibilmente aumentata con un rilevato artificiale localizzato, la misura va effettuata escludendo il rilevato artificiale sulla base delle quote del terreno circostante. Nel caso di due costruzioni diverse contigue nelle quali un tratto del perimetro di attacco al suolo dell'una coincide con un tratto del perimetro di attacco al suolo dell'altra, tale tratto è escluso dal computo e le relative quote non contribuiscono a determinare la misura della quota al suolo della costruzione. La quota al suolo, come la quota massima e la quota minima di cui agli articoli successivi, sono misurate rispetto ad una quota di riferimento generale (livello del mare), o locale.
Quota massima e quota minima di	La quota massima di una costruzione è la quota del suo punto più alto, non escludendo alcun elemento
una costruzione Corpo definizioni Provincia BO	della costruzione. La quota minima di una costruzione è la quota del suo punto più basso, non escludendo alcun elemento della costruzione.
Ricovero attrezzi per giardino	Casette" in struttura prefabbricata, leggera e non stabilmente affissa al suolo, in legno, metallo o materia- le plastico
Sagoma e area di sedime fuori ed	La linea di attacco al suolo delimita le parti della costruzione che si trovano fuori terra da quelle che si
entro terra Corpo definizioni Provincia BO	trovano entro terra. La sagoma è la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio (compreso bow-windows, esclusi sporti aggettanti, balconi, pensiline o cornicioni di gronda inferiori a m 1.40) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale, che sui piani verticali; In conseguenza sono definiti:
	 la sagoma fuori terra quale inviluppo dei profili delle parti fuori terra della costruzione; la sagoma entro terra, quale inviluppo dei profili delle parti interrate; il sedime fuori terra quale proiezione sul piano orizzontale delle sole parti fuori terra della costruzione, e la superficie occupata fuori terra quale misura della sua area in mq.; il sedime entro terra, quale proiezione sul piano orizzontale delle sole parti entro terra della costruzione, e la superficie occupata entro terra, quale misura della sua area in mq.
Sagoma lorda di una costruzione Corpo definizioni Provincia BO	Per sagoma lorda di una costruzione si intende la figura geometrica tridimensionale delimitata dall'insieme (inviluppo) dei profili). La sagoma lorda pertanto rappresenta la forma esterna della costruzione, comprensiva di tutte le sue parti (anche aggettanti o interrate o accessorie, ecc.).
Sedime di una costruzione e super- ficie occupata Corpo definizioni Provincia BO	Per sedime di una costruzione si intende il profilo della costruzione, comprensiva di tutte le sue parti, proiettato sul piano orizzontale rappresentante il suolo. Non fanno parte del sedime quelle porzioni di suolo che sono soltanto rimodellate in relazione alla costruzione, ma non sono interessate da manufatti; sono viceversa parte del sedime quelle porzioni di suolo nelle quali il suolo stesso è stato interessato o integrato con materiali da costruzione idonei al suo consolidamento. Per superficie occupata si intende la misura in mq. dell'area del sedime.
Serra solare	Spazio chiuso vetrato o parzialmente vetrato, normalmente orientato a sud, separato dall'ambiente esterno mediante pareti e/o coperture e collegato alla costruzione con una o due aperture, eventualmente apribili, e finalizzato alla riduzione delle dispersioni termiche ed alla captazione della radiazione solare.
Silos	Costruzione adibita all'immagazzinamento ed alla conservazione delle materie prime ovvero derivate da
Glossario Agenzia del .Territorio	produzioni agricole
Stazione ecologia di base Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	Piazzola attrezzata con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento.
Stazione ecologica attrezzata	Area attrezzata sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia
Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite e sono accessibili soltanto in orari prestabiliti.
Superfetazione	Si intende l'aggiunta di elementi e/o spazi non autorizzati, realizzati in epoca e con materiali diversi dall'organismo edilizio principale o che occupano parte dell'area cortiliva originaria quali, ad esempio, tettoie in lamiera, ricoveri per animali, baracche o prefabbricati di qualsiasi genere, chiusure e tamponature precarie ecc.
Unità di immobili	Per unità di immobili si intende un insieme di costruzioni e di porzioni di suolo o di corpi idrici, che nei loro reciproci rapporti di integrazione e di pertinenza, sono significative dal punto di vista funzionale. Sono definite come unità composte da un immobile avente un ruolo principale e da eventuali altri immobili della stessa categoria o di categorie diverse, legati al primo da un ruolo accessorio ovvero pertinenziale. Fra le unità di immobili, ai fini del RUE, si riconoscono in particolare alcune tipologie in relazione all'immobile principale: a) le unità edilizie (UE) (o organismo edilizio); b) le unità fondiarie; c) le unità impiantistiche; d) le unità infrastrutturali.
Unità impiantistica Corpo definizioni Provincia BO	Si definisce Unità impiantistica l'unità composta da un impianto, quale immobile principale, nonché dall'area di pertinenza e da eventuali altri immobili, quali oggetti complementari o pertinenziali.
Unità infrastrutturale	Si definisce Unità infrastrutturale l'unità composta da un'infrastruttura o da un insieme di infrastrutture, quale immobile principale, nonché da altre costruzioni, aree, alberature, quali oggetti complementari o pertinenziali.
Unità fondiaria Vedi <u>PTCP</u> art 1.5 delle norme	Si definisce Unità fondiaria l'unità costituita, quale immobile principale, da un'area o porzione di suolo, individuabile sulla base di attributi di natura giuridica o economica e dalle sue eventuali pertinenze. L'area si intende priva di costruzioni oppure con eventuali costruzioni soprastanti a carattere accessorio o perti-

	nenziale rispetto all'area. Sono ad esempio unità fondiarie: a) le unità fondiarie edificabili, dette anche lotti liberi o lotti inedificati; b) le unità fondiarie edificate, ovvero gli edifici e gli spazi scoperti di pertinenza; c) le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricolae dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda.
Voliera	Strutture precarie (leggere e non affisse al suolo), metalliche o in legno, delimitate perimetralmente da
	rete con eventuale copertura leggera

APPENDICE 5 - CRITERI OPERATIVI P	ER LE INDAGIN I E GLI APPROFONDI NEL TERRITORIO COMUNALE	∖MENTI IN MATERIA SISMICA (TERZO LI'	VELLO)

Criteri operativi per le indagini e gli approfondimenti in materia sismica (terzo livello) nel territorio comunale

1. Finalità

- 1.1 La presente appendice al RUE ha lo scopo di fornire i criteri operativi fondamentali per agli approfondimenti sismici da espletarsi nel territorio di competenza amministrativa del Comune, ai sensi della DAL 112/2007 (Regione Emilia-Romagna). I criteri operativi descritti nei seguenti paragrafi, si fondano sugli esiti degli studi di pericolosità sismica elaborati per:
 - il Piano Territoriale della Provincia di Bologna (si rimanda ai contenuti descrittivi, cartografici e normativi della "Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico Adeguamento alla LR 19/2008);
 - il PSC elaborato in forma associata dai Comuni dell'Unione Reno Galliera (si rimanda ai contenuti descrittivi della "Seconda integrazione alla Relazione Geologica" e ai contenuti cartografici e normativi della successiva "Variante in materia di rischio sismico: Tavola A Pericolosità sismica Tavola sovra comunale delle aree suscettibili di effetti locali);
 - il PSC del Comune di Pieve di Cento (si rimanda ai contenuti descrittivi della "Relazione Geologica Microzonazione sismica" e ai contenuti descrittivi, cartografici e normativi della "Variante in materia di rischio sismico: Pericolosità e Microzonazione sismica).
- 1.2 Gli esiti emersi dagli studi sismici nel territorio dell'Unione e comunale, hanno evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti relativamente alla pericolosità sismica locale e in particolare sulle effettive condizioni di liquefacibilità, sulla possibilità di cedimenti post sisma dei sedimenti alluvionali meno profondi poco coesivi. Gli effetti dei recenti terremoti emiliani (eventi del 20 e 29 maggio 2012), rappresentano una inequivocabile conferma della necessità di questi ulteriori approfondimenti sismici. La presente Appendice, può dunque contribuire ad agevolare e migliorare la programmazione delle future indagini che i Professionisti incaricati (Geologi e Progettisti) dovranno adequatamente prevedere per affrontare le verifiche sismiche.
- 1.3 Occorre evidenziare che il Comune di Pieve di Cento, nell'intento di favorire una progressiva riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici e dei manufatti presenti nel proprio territorio amministrativo, ha inteso di assumere gli esiti degli studi di pericolosità sismica territoriale, anche ai fini del rilascio del permesso di costruire per "interventi diretti significativi". Ciò comporterà un'ulteriore e più concreta conseguenza applicativa degli studi citati, peraltro in coerenza con la normativa vigente nazionale di riferimento per le costruzioni (Norme Tecniche per le Costruzioni NTC/2018). Per "interventi diretti significativi" si intendono: nuove costruzioni; ampliamenti superiori al 20% del volume; demolizioni e ricostruzioni; ristrutturazioni edilizie con demolizione e fedele ricostruzione, come già indicato nelle normativa sismica del PSC.
- 1.4 Per gli aspetti sismici, le cartografie di riferimento alla scala comunale sono i seguenti documenti:
 - Tavola A Pericolosità sismica Tavola sovra comunale delle aree suscettibili di effetti locali (scala 1:25.000): la cartografia aggiorna e rielabora su tutto il territorio dell'Unione gli esiti dello studio sismico preliminare e costituisce il riferimento della pericolosità sismica per il territorio esterno al perimetro urbanizzato/urbanizzabile;
 - Tavole 1 Pericolosità sismica Tavola comunale delle aree suscettibili di effetti locali (scala 1:5.000): la cartografia aggiorna e rielabora cartograficamente per il territorio urbanizzato/urbanizzabile gli esiti degli approfondimenti di pericolosità sismica espletati per il Piano Strutturale Comunale, in coerenza con la cartografia e normativa in materia di rischio sismico del PTCP. La tavola 1, inoltre, perimetra le zone ove sono necessari gli ulteriori approfondimenti sismici di terzo livello;
 - Tavole 2 Microzonazione Sismica semplificata (scala 1:5.000) la cartografia aggiorna e rielabora cartograficamente per il territorio urbanizzato/urbanizzabile gli esiti dello studio di Microzonazione Sismica semplificata (secondo livello) espletato per il Piano Strutturale Comunale, in coerenza con la cartografia e normativa in materia di rischio sismico del PTCP.
- 1. I criteri operativi descritti nei successivi paragrafi si riferiscono ai seguenti interventi:
 - pianificazione operativa e/o attuativa (POC e/o PUA):
 - interventi diretti di competenza autorizzativa comunale.
- 2. I seguenti paragrafi forniscono i criteri di base per affrontare gli approfondimenti sismici, ovvero le verifiche quantitative della propensione alla liquefazione dei sedimenti granulari saturi e le verifiche quantitative dei possibili cedimenti post sisma nei sedimenti granulari e poco coesivi, basate sulla pericolosità sismica locale. In questo senso, il paragrafo 2 spiega anche i requisiti minimi (in termini di magnitudo attesa) del "terremoto di riferimento", da considerarsi come input nelle citate verifiche. La definizione di criteri "standard" applicabili a tutto il territorio comunale di interesse, ha lo scopo di limitare le frequenti discrepanze riscontrate negli studi sismici, che spesso si basano su approcci stocastici di valutazione della pericolosità sismica locale molto eterogenei.

2. Il terremoto di riferimento per le verifiche quantitative della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma

2.1 I sismi attesi nell'area di studio, con magnitudo tali da innescare effetti di liquefazione, hanno epicentri nell'Appennino Bolognese oppure risultano imputabili alle strutture sepolte del ferrarese. Occorre dunque utilizzare la magnitudo di riferimento del territorio comunale in questione per le verifiche quantitative di liquefazione e dei cedimenti post sisma. La magnitudo di riferimento è desunta dalla Macrozonazione Sismogenetica più aggiornata del territorio nazionale, a cura dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e conosciuta con la sigla <<ZS9>> (2004).

- 2.2 Il territorio complessivo dell'Unione Reno-Galliera ricade nell'ampia "zona 912", della Zonazione sismogenetica ZS9. Questa zonasorgente, parallela rispetto all'asse della catena appenninica, è caratterizzata da una sismicità correlabile al fronte compressivo sepolto e più avanzato della struttura appenninica. A tale zona viene attribuita una magnitudo massima M =6,14.
- 2.3 La magnitudo di riferimento, da assumere per le verifiche quantitative di liquefacibilità e dei cedimenti post sisma, deve tenere conto del potenziale sismogenetico locale. Considerando le ineludibili approssimazioni dei metodi stocastici di valutazione della pericolosità sismica di base, le verifiche più speditive della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma dovranno prevedere una magnitudo di riferimento che per il Comune di Pieve di Cento risulta pari a Mw = 6,14, da assumersi senza considerare nei calcoli ulteriori relazioni di attenuazione e/o disaggregazione dei dati.

3. Liquefazione dei sedimenti e cedimenti post sisma: aspetti generali

- 3.1 La suscettibilità alla liquefazione dei sedimenti rappresenta un effetto molto importante da valutare nelle analisi di pericolosità sismica, anche a piccola scala e in particolare nella pianura alluvionale dove si ha la maggiore concentrazione dell'urbanizzato, sia storico che di previsione. Per liquefazione si intende l'annullamento della resistenza al taglio nei terreni granulari saturi a seguito delle sollecitazioni di taglio cicliche di un sisma: il sedimento può raggiungere una condizione di fluidità pari a quella di un liquido viscoso.
- 3.2 Il meccanismo di liquefazione è governato da molti fattori e tra questi: caratteristiche dell'impulso sismico; magnitudo M >5,0; densità relativa DR <50÷60%; pressioni di confinamento (non sono riportati casi in letteratura di liquefazione in strati granulari profondi oltre 15-20 metri); fuso granulometrico e sensibilità della componente argillosa; falda superficiale. Si può inoltre affermare che le modalità di stima della liquefazione del sedimento sono generalmente dettate dalla relazione tra profondità e potenza dello strato.
- 3.3 In condizioni di sisma, vi possono anche essere effetti di "riordino" dei sedimenti, con possibilità di cedimenti significativi e che possono coinvolgere sia i depositi granulari poco addensati e recenti (olocenici), sia i sedimenti fini poco coesivi. Nell'ultimo decennio sono state elaborate procedure di stima delle potenziali deformazioni post sisma anche nei sedimenti fini (limi e argille a comportamento "non drenato") provocate da perdite di resistenza. Quest'ultimo fenomeno è noto con il termine "cyclic softening" (Idriss & Boulanger, 2004-2007-2008).
- 3.4 La possibilità di ottenere informazioni sulla effettiva propensione alla liquefazione di un intervallo sedimentario e la loro attendibilità, risulta fortemente condizionata dall'attrezzatura adottata per effettuare le indagini: in questo senso è indispensabile adottare strumenti d'indagine standard, dotati del massimo grado di definizione, di precisione e di comparazione tra le misure ottenute. La propensione alla liquefazione e a cedimenti indotti da sisma, si possono valutare sulla base di prove penetrometriche statiche e/o dinamiche: CPTU; CPTE; SCPT; CPT; SPT. Il vantaggio dell'uso delle penetrometrie, in particolare di quelle statiche, è ovviamente legato alla relativa economicità e, soprattutto, alla possibilità di avere profili continui con la profondità e di avere informazioni dettagliate anche sulla stratigrafia. È così possibile una prima ricostruzione delle strutture sepolte granulari e delle relative tessiture, eventualmente presenti nell'area di studio: l'esito tessiturale è una fondamentale informazione per una prima valutazione del potenziale di liquefacibilità e per la preliminare caratterizzazione meccanica dei sedimenti.
- 3.5 Le prove penetrometriche CPTE/CPTU consentono di espletare analisi quantitative, sufficientemente raffinate, della liquefacibilità dei sedimenti attraversati sulla base della nota stima del coefficiente di sicurezza Fs =CRR/CSR, ovvero del rapporto tra la resistenza tangenziale alla liquefazione del sedimento (Cyclic Resistance Ratio CRR) e la tensione tangenziale ciclica (Cyclic Stress Ratio CSR). Tra le principali relazioni di calcolo del Fs si possono rammentare quelle di Idriss & Boulanger (2004; 2007-2008), Robertson & Wride (1998). Si segnala, inoltre, che il metodo di Robertson & Wride (1998) è stato recentemente aggiornato dallo stesso Robertson (2009; 2010)²⁸ per la valutazione della liquefazione e delle condizioni di "cyclic softening" dei sedimenti poco coesivi, sulla base dei concetti descritti da Boulanger & Idriss (2004; 2007), verificati da casi storici recenti (terremoti di Loma Prieta, Chi-Chi, Kocaeli). L'Approccio originale di Robertson & Wride è stato dunque esteso per includere anche i terreni argillosi poco coesivi e a comportamento simile a quelli argillosi ("clay-like-soil").
 - È inoltre possibile applicare ai metodi di calcolo del fattore di sicurezza Fs un indice rappresentativo del rischio di liquefazione (Iwasaki et. Al., 1978; Iwasaki 1982) definito come "Indice del Potenziale di Liquefazione" e calcolato fino alla profondità di 20 metri.
- 3.6 Occorre specificare che per le verifiche quantitative della liquefazione basate sul coefficiente di sicurezza Fs =CRR/CSR da penetrometrie, non è corretto basarsi su esiti di prove statiche a punta meccanica CPT, ma devono essere utilizzati dati da prove CPTE/CPTU. Le prove CPT sono state considerate "standard" dall'ASTM americana al pari di quella con puntale elettrico (CPTE), ma ben distinte come caratteristiche di prova e attrezzatura. Occorre segnalare che la commissione internazionale ISSMFE ha definito standard solamente la punta elettrica, mentre le raccomandazioni²⁹ di riferimento italiane AGI (pubblicate nel 1977) considerano entrambe le prove, peraltro senza definire quale delle due prove sia standard. Ciò ha creato, soprattutto nel nostro Paese, confusione riguardo le procedure di stima dei parametri meccanici e riguardo le procedure di verifica della liquefacibilità, considerando impropriamente le prove CPT al pari di quelle CPTE/CPTU. Ne consegue che gli esiti e le interpretazioni derivate da prove CPT possono risultare non attendibili. Ciò è da imputare soprattutto alla differente geometria delle due punte (figura 1): i valori misurati non si equivalgono perfettamente per quanto

P.K. Robertson, 2009. "Performance based earthquake design using the CPT", Keynote Lecture, International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering - from case history to practice, ISTokyo, June 2009.

Robertson, P.K. and Lisheng, S., 2010, "Estimation of seismic compression in dry soils using the CPT" FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN GEOTECHNICAL EARTHQUAKE ENGINEERING AND SOIL DYNAMICS, Symposium in honor of professor I. M. Idriss, San Diego, CA.

²⁹ Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche (AGI, 1977).

riguarda la resistenza della punta e differiscono sensibilmente negli esiti di resistenza laterale per l'adesione terreno-manicotto in funzione delle tessiture sedimentarie attraversate.




Figura 1 – Confronto tra la punta elettrica standard e la punta meccanica standard (indicate con la freccia rossa). Le resistenze alla punta qc non si equivalgono perfettamente (nella punta meccanica occorre considerare la componente dell'attrito lungo il mantello di protezione sopra il cono), mentre le resistenze laterale fs risultano molto diverse per l'adesione terreno-manicotto (nella punta meccanica si misura una componente di resistenza alla base – di rifluimento – dovuta al raccordo nell'estremità inferiore del manicotto; nella punta elettrica la cella di misura è invece nella stessa punta).

4. Liquefazione dei sedimenti e cedimenti post sisma: criteri operativi per interventi di pianificazione (POC e/o PUA)

- 4.1 Per gli ambiti di PSC interessati da successivi strumenti di pianificazione operativa e/o attuativa e che ricadono in aree suscettibili di liquefazione e/o cedimenti post sisma (vedi "Tavola 1 Pericolosità sismica Tavola comunale delle aree suscettibili di effetti locali" alla scala 1:5.000), sono richiesti approfondimenti di terzo livello intese come verifiche quantitative della liquefacibilità, dei cedimenti post sisma e della modellazione numerica della risposta sismica locale, in coerenza con i contenuti della DAL n.112/2007.
- 4.2 Le analisi di quantificazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma potranno espletarsi secondo un primo approccio speditivo, basato sugli esiti di prove penetrometriche statiche elettriche (CPTE) spinte fino a 20 metri di profondità, meglio se con piezocono (CPTU). Gli esiti delle prove consentiranno la stima del citato rapporto CRR/CSR e la stima dell'Indice del "Potenziale di Liquefazione". Per le verifiche si dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:
 - il terremoto di progetto quantificato in termini di magnitudo, come descritto più ampiamente nel par. 2 di questa Appendice;
 - l'accelerazione massima orizzontale al suolo (a_{max} suolo) è calcolata sulla base della a_{ref} attribuita al sito (vedi griglia nazionale INGV), moltiplicata per il Fattore di Amplificazione FA (Pga) che caratterizza l'area di interesse; FA (Pga) è ricavato dalla microzonazione sismica di secondo livello così come individuato sulla "Tavola 2 Microzonazione Sismica semplificata" alla scala 1:5.000 del Comune. Il FA (Pga) deve essere anche ricavato dagli esiti della modellazione numerica di risposta sismica locale: in tal caso sarà cura del Professionista scegliere l'esito di FA più veritiero per l'area studiata, peraltro consigliando in questa sede di utilizzare il dato più cautelativo. Occorre inoltre evidenziare che la a_{max} al suolo è un indicatore della "pericolosità di base" di un sito, determinata dalla normativa di riferimento vigente (nel nostro caso: DAL 112/2007) ed è presumibile che tale valore possa essere soggetto a variazioni in funzione di possibili aggiornamenti della pericolosità sismica a scala nazionale e/o regionale.
- 4.3 Qualora gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTE/CPTU riscontrassero intervalli liquefacibili e/o cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro delle possibili fondazioni di progetto, si potrà procedere con ulteriori verifiche più approfondite, quali:
 - prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali cicliche) necessarie per la valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello strato/intervallo in questione;
 - prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza ("ciclyc softening") e da cedimenti, per effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove di taglio in condizioni non drenate; prove edometriche, ecc.).
- 4.4 L'accertamento della propensione alla liquefazione/addensamento e/o l'accertamento di cedimenti post sisma significativi in condizioni "free field" (obbiettivo fondamentale delle analisi di terzo livello, affrontate nelle fasi di pianificazione comunale), impone che per le aree interessate da tali effetti, ogni eventuale intervento edificatorio sia valutato sulla base di ulteriori indagini e analisi da espletarsi nelle successive fasi di progettazione. Tali indagini e analisi, dovranno infatti consentire la valutazione dell'ammissibilità della nuova edificazione in termini di interazione terreno-fondazioni, sulla base degli aspetti progettuali e delle caratteristiche prestazionali dei futuri manufatti, così come definiscono le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC/ 2018) vigenti.

5. Liquefazione dei sedimenti e cedimenti post sisma: criteri operativi per gli interventi diretti

5.1 I riferimenti normativi per gli interventi diretti sono dettati dal vigente Decreto Ministeriale recante le "Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC/2018) e dalle relative Istruzioni Applicative: le NTC/2018 raccolgono in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità. A tal fine, le NTC/ 2018 forniscono le indicazioni inerenti le procedure di calcolo, le procedure di verifica delle strutture, le regole di progettazione ed esecuzione in funzione del criterio prestazionale.

- 5.2 I Comuni di Pieve di Cento, nell'intento di favorire una progressiva riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici e dei manufatti presenti nel proprio territorio amministrativo, assume come riferimento, ai fini del rilascio del permesso di costruzione degli "interventi diretti significativi" (riportati nel par. 1.3), gli esiti degli studi di pericolosità sismica elaborati alla scala territoriale comunale e sovra comunale e in particolare si dovranno considerare le seguenti cartografie:
 - Tavola 1 "Pericolosità sismica Tavola comunale delle aree suscettibili di effetti locali" alla scala 1:5.000 (riferimento per le aree urbanizzate e urbanizzabili del Comune);
 - Tavola A Pericolosità sismica Tavola sovra comunale delle aree suscettibili di effetti locali alla scala 1:25.000 (riferimento per tutte le altre aree comunali non interessate dagli approfondimenti sismici riportati nella Tavola 1).
- 5.3 Per interventi diretti significativi, ricadenti nelle seguenti aree omogenee:
 - Tavola 1 → <<III liquefazione poco probabile>> oppure <<L1 liquefazione potenziale da verificare>>
 - Tavola A → <<L1 Sabbie prevalenti potenziali>> e/o <<Aree caratterizzate da propensione alla liquefazione/addensamento>>

si devono prevedere indagini geognostiche finalizzate all'accertamento o meno della propensione alla liquefazione/addensamento e a cedimenti post sisma, sulla base delle caratteristiche tessiturali e geotecniche riscontrate nei sedimenti investigati. In tal senso, si consiglia l'esecuzione di prove penetrometriche statiche (CPT), meglio se con puntale elettrico e con piezocono (CPTE/CPTU) da spingersi fino a 20 metri di profondità, in numero adeguato all'impegno progettuale del manufatto previsto, all'ampiezza dell'area di progetto e alla sua complessità geologica (in coerenza con le già citate raccomandazioni AGI, 1977). Gli esiti di queste indagini comporteranno o meno, di procedere con approfondimenti sismici secondo quanto indicato anche nei successivi paragrafi.

- 5.4 Per interventi diretti significativi, ricadenti nelle seguenti aree omogenee già interessate da analisi di approfondimento sismico (Piano Strutturale alla scala comunale) riportate nelle Tavola 1:
 - <<II Possibilità di liquefazione con cedimenti, tessiture e spessore da controllare>>

sono richiesti approfondimenti in termini di verifiche quantitative della liquefacibilità, dei cedimenti post sisma e della risposta sismica (con modellazione numerica). Tutto ciò in coerenza con i contenuti delle citate Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.

In queste aree, si potranno eseguire prove penetrometriche statiche elettriche (CPTE) spinte fino a 20 metri di profondità, meglio se con piezocono (CPTU), per espletare le analisi più speditive, con prove penetrometriche, come già indicato nei precedenti par. 3.4, 3.5 e 3.6. Il numero delle prove CPTE/CPTU dovrà risultare commisurato all'impegno progettuale del manufatto previsto, all'ampiezza dell'area di progetto e alla sua complessità geologica. Gli esiti delle prove CPTE/CPTU consentiranno la stima del citato rapporto FS=CRR/CSR e la stima dell'Indice del "Potenziale di Liquefazione" (par. 3.5). Per le verifiche si dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

- il terremoto di progetto quantificato in termini di magnitudo. In tal senso, nelle NTC/2018 non vi sono specifici riferimenti e per la sua stima si rimanda a quanto già riportato nell'art. 2.4. Occorre precisare che tutti i metodi di calcolo del rapporto FS=CRR/CSR si basano su relazioni empiriche con magnitudo di riferimento pari a M =7,5: per questo motivo, occorrerà applicare un fattore di correzione per la magnitudo del sito in analisi (MSF), raccomandando l'utilizzo dell'approccio NCEER³⁰ valido per terremoti di M ≤7,5 (figura 2);




Figura 2-3 – Fattore di scala per la magnitudo (MSF) secondo vari Autori

- l'accelerazione massima orizzontale al suolo (amax) ricavata dall'analisi accurata di risposta sismica locale mediante accelerogrammi di progetto, correttamente commisurati alla pericolosità sismica del sito, alla strategia di progettazione e al grado di protezione definiti dal Progettista (vedi anche l'art. 2.4). In questo senso, si rammenta che la l'amplificazione stratigrafica è intesa come rapporto dell'amax suolo rispetto all'aref (accelerazione tangenziale sismica nel bedrock "rigido" di riferimento) e che anche la aref è da definirsi in funzione della probabilità di superamento dello stato limite SLV nel periodo di riferimento del manufatto (10% o ulteriormente ridotto in funzione degli obiettivi di sicurezza)
- 5.5 Se le prove CPTE/CPTU riscontrassero intervalli liquefacibili e/o cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie e/o alle quote di incastro delle possibili fondazioni di progetto, si potrà procedere a verifiche più approfondite, e in particolare:

National Center for Eathquake Engineering Research.

- prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale liquefazione e/o deformazioni (cedimenti), per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali cicliche), necessarie per la valutazione delle resistenze cicliche alla liquefazione (CRR) dello strato in questione;
- prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza ("ciclyc softening") e deformazioni (cedimenti), per effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove di taglio in condizioni non drenate, prove edometriche, ecc.).
- 5.6 L'accertamento della propensione alla liquefazione/addensamento e/o l'accertamento di cedimenti post sisma significativi in condizioni "free field", impone verifiche più accurate che tengano conto delle caratteristiche progettuali da prevedere (tipologia, geometria e quote di incastro delle fondazioni; sovrappressioni; ecc.) In particolare, tali analisi dovranno consentire la valutazione dell'ammissibilità della nuova edificazione in termini di interazione terreno-fondazioni, sulla base degli aspetti progettuali e delle caratteristiche prestazionali dei futuri manufatti, in coerenza con le NTC vigenti.